

Serie Ordinaria - Martedì 28 dicembre 2021



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5755

Nuova iniziativa per favorire gli interventi di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale 3

Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5756

Nuove modalità e rifinanziamento per il potenziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla d.g.r. 914/2018 - l.r. 15/2015 9

Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5779

Rinnovo parziale del comitato dei comuni ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39 13

Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5780

Individuazione dei soggetti beneficiari dell'energia gratuita, determinata a consuntivo per l'anno 2020, fornita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23 e della d.g.r. n. XI/3347 del 6 luglio 2020 - Rettifica e sostituzione dell'allegato a approvato con d.g.r. 5647 del 30 novembre 2021 14

Delibera Giunta regionale 21 dicembre 2021 - n. XI/5793

Incremento della dotazione finanziaria del fondo «Confidiamo nella ripresa» di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 16

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 14 dicembre 2021 - n. 17331

Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2021-2023. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria -4° provvedimento 19

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 21 dicembre 2021 - n. 17881

POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione finestra straordinaria di rendicontazione (dal 30 novembre 2021 al 3 dicembre 2021 - dds n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - I provvedimento 26

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17835

Piano Lombardia - Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» - Approvazione bando «Spazio alla scuola» 30

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17882

Aggiornamento per l'anno 2021 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) 57

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17842

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento», Approvazione del bando per la presentazione delle domande 73

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17860

Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbano Ceresio e Iario. rr n.2 del 15 gennaio 2018 145

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 20 dicembre 2021 - n. 17767

Bando «Intervento a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» ai sensi del d.d.u.o. n. 15612 del 17 novembre 2021 - Approvazione elenco delle domande ammesse a contributo e non ammesse, concessione del contributo e impegno delle risorse 184

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 21 dicembre 2021 - n. 17840

Avviso azioni di rete per il lavoro – Fase II, In attuazione della dgr XI/4074 del 21 dicembre 2020 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Nuove determinazioni 188

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 14 ottobre 2021, n. 62

Ricorso Presidente del Consiglio dei Ministri n. 62 del 14 ottobre 2021 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale 231

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 725 del 20 dicembre 2021

Finanziamento del progetto «Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Rodari di Moglia» presentato dal comune di Moglia, ID AP_PUB_03 - CUP J27G17000080005. Integrazione al progetto definitivo/ esecutivo inerente all'intervento di «Sostituzione impianto di climatizzazione invernale», contestuale revoca dell'ordinanza 10 settembre 2021, n. 706 ed erogazione dell'anticipazione fino al 20% del contributo 235

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 726 del 20 dicembre 2021

Ordinanza 308 del 19 aprile 2017 - Approvazione del nuovo contributo definitivo per il progetto del comune di San Giacomo delle Segnate dei «Lavori di ristrutturazione e ridestinazione funzionale del complesso di edifici della scuola dell'infanzia» - ID49 - CUP: D51H16000030001 - a seguito di perizia di variante 237

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 727 del 20 dicembre 2021

Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 16 - Interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato ulteriore proroga della data di conclusione per un intervento. 239

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5755

Nuova iniziativa per favorire gli interventi di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 2, comma 4, della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Statuto della Regione Lombardia», che prevede nell'ambito delle competenze regionali:

- la tutela della famiglia, tramite adeguate politiche sociali, fiscali ed economiche, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- il sostegno al lavoro, come espressione e diritto della persona;
- la promozione della responsabilità sociale delle imprese;

Visti:

- la Risoluzione del Parlamento Europeo «Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale» del 13 settembre 2016 che, al punto 2, sottolinea che «la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare deve essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri»;
- la Direttiva 2019/1158 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica;
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il punto 2 «nozione di impresa e di attività economica»;

Vista la seguente normativa nazionale:

- la legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;
- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 con particolare riferimento all'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Viste:

- la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 22, che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione vita-lavoro;
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete

degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» e successive modificazioni e integrazioni, che, nell'ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un'attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia, in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua tra i risultati attesi della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia la «valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare»;

Viste:

- la d.g.r. del 12 dicembre 2016, n. 5969 «Politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari: approvazione delle linee guida per la definizione dei piani territoriali biennio 2017-2018»;
- la d.g.r. del 17 dicembre 2018, n. 1017 «Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi - proroga della programmazione 2017/2018 e determinazioni in ordine alla prosecuzione degli interventi nell'annualità 2019»;
- la d.g.r. dell'11 novembre 2019 n. 2398 «Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023»;

Considerato che:

- l'emergenza pandemica e le conseguenti misure restrittive di contrasto alla diffusione del virus hanno inciso notevolmente nelle attività delle imprese, in particolare micro e piccole, di conseguenza nei confronti dei dipendenti delle stesse ed alle loro famiglie;
- nell'ambito dei Piani di Conciliazione si rileva necessario promuovere il coinvolgimento delle micro e piccole imprese, attualmente aderenti in percentuali ridotte rispetto al totale delle tipologie di enti aderenti;

Valutato opportuno promuovere progetti di welfare aziendale secondo quanto previsto dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce i criteri per l'emanazione di un intervento rivolto a lavoratori e alle loro famiglie dipendenti delle micro e piccole imprese;

Valutato di destinare per l'attuazione della presente delibera risorse pari a euro 5.050.000,00 da trasferire alle ATS Lombarde, ripartiti in misura del 30% in parti uguali e del 70% sulla popolazione generale come da ultimo dato ISTAT disponibile;

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'attuazione del presente atto;

Richiamato il Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e la nozione di impresa unica prevista dall'art. 2 c.2;

Dato atto che:

- i beneficiari dei progetti possono essere persone fisiche o giuridiche pubbliche o private;
- in caso di servizi suscettibili di apportare un vantaggio economico alle imprese, l'ATS e i capofila dei partenariati dovranno operare nel rispetto degli artt. 107 e 108 del TFUE, applicando per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica le disposizioni di cui al Reg. UE n. 1407 del 2013 (c.d. *de minimis* generale) con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), nonché provvedere ai relativi adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/12 in tema di registro nazionale aiuti (RNA) di cui al d.m. 115 del 31 maggio 2017;

Dato atto che la spesa per l'attuazione della presente deliberazione trova copertura a valere sul capitolo 12.05.104.7956 del bilancio regionale esercizio 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento è stato informato il Tavolo Regionale Conciliazione in data 23 novembre 2021 e pre-

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

sentato ad ANCI ed alle OO.SS. in data 1° dicembre 2021 e alle ATS in data 10 dicembre 2021;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di definire i criteri per l'emanazione di un intervento al fine di promuovere progetti di welfare aziendale rivolti a lavoratori e alle loro famiglie dipendenti delle micro e piccole imprese come dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che, in caso di servizi suscettibili di apportare un vantaggio economico alle imprese, l'ATS e i capofila dei partenariati dovranno operare nel rispetto degli artt. 107 e 108 del TFUE, applicando per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica le disposizioni di cui al Reg. UE n. 1407 del 2013 (c.d. de minimis generale) con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, e in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), nonché provvedere ai relativi adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/12 in tema di registro nazionale aiuti (RNA) di cui al d.m. 115 del 31 maggio 2017;

3. di destinare per l'attuazione della presente delibera risorse pari a euro 5.050.000,00 da trasferire alle ATS Lombarde, ripartite in misura del 30% in parti uguali e del 70% sulla popolazione generale come da ultimo dato ISTAT disponibile;

4. di dare atto che la spesa per l'attuazione della presente delibera trova copertura a valere sul capitolo 12.05.104.7956 del bilancio regionale esercizio 2021;

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'attuazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione amministrazione trasparente - in attuazione degli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	CRITERI E MODALITA' PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE E WELFARE AZIENDALE
FINALITÀ	<p>Regione Lombardia, attraverso la collaborazione tra D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità e D.G. Sviluppo Economico, promuove un intervento rivolto a lavoratori e alle loro famiglie dipendenti delle micro e piccole imprese.</p> <p>L'obiettivo dell'intervento consiste nel favorire la diffusione di iniziative di welfare aziendale, la corresponsabilità dei compiti di cura, l'armonizzazione tra vita privata e vita professionale anche al fine di garantire una maggiore parità tra uomini e donne, nel lavoro e nell'accesso alle opportunità promuovendo ad esempio misure di lavoro flessibile, servizi di assistenza/supporto al caregiver familiare e per la cura dei figli anche in periodi di chiusura scolastica oppure servizi salva tempo.</p>
R.A. DEL PRS XI LGS.	SOC 12.05.151
SOGGETTI BENEFICIARI	Beneficiari dell'agevolazione sono partenariati pubblico-privato.
SOGGETTI DESTINATARI	Destinatari delle azioni progettuali sono dipendenti delle micro e piccole imprese coinvolte e le loro famiglie che hanno almeno una sede operativa nel territorio di Regione Lombardia.
SOGGETTO GESTORE	ATS
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 5.050.000,00 ripartite tra le ATS in misura del 30% in parti uguali e del 70% sulla popolazione generale da ultimo dato ISTAT disponibile.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse Regionali.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo regionale per ogni progetto è concesso fino ad un massimo del 70% del costo complessivo e comunque non superiore a 50.000,00 €.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'iniziativa non costituisce aiuto di stato.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>I partenariati dovranno presentare un progetto di conciliazione contenente un panel di azioni, rese dal terzo settore o dal settore privato di prossimità o dai Comuni/Ambiti da attuare a favore dei dipendenti e delle loro famiglie.</p> <p>Le macroaree di intervento sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi di conciliazione per le responsabilità di cura e assistenza - Time saving - Conciliazione vita lavoro in ambito intergenerazionale - Mobilità casa lavoro - Diversity manager - Interventi di flessibilità aziendale, misure flessibili di lavoro e forme di coworking <p>Le azioni progettuali dovranno essere coerenti con le attività delle reti Conciliazione e WHP.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Le spese ammissibili sono i costi sostenuti dai beneficiari per la realizzazione della attività di progetto che danno titolo al finanziamento regionale. Potranno essere sostenute a partire dalla data di approvazione del progetto.</p> <p>Le spese dovranno essere coerenti con gli interventi ammissibili e dovranno rientrare nelle seguenti categorie non esaustive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese di personale esterno; - Spese connesse alla pubblicazione e promozione; - Spese riferite all'acquisto di beni e servizi connessi alle attività previste dal progetto (es. spese per l'erogazione di voucher/contributi economici/rimborso per spese sostenute dai dipendenti).
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a graduatoria a seguito di bando regionale.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande potranno essere presentate da parte di un partenariato di enti pubblici e/o privati il cui capofila potrà essere sia un ente pubblico (es.Comune) sia un ente del terzo settore che del privato profit.</p> <p>Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma regionale Bandi On line.</p> <p>L'istruttoria formale e la valutazione dei progetti saranno effettuate dalle ATS territorialmente competenti attraverso un nucleo di valutazione nominato dalla stessa ATS (che potrà eventualmente essere il Comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio previsto dalla d.g.r. 2398/2019).</p> <p>ATS (anche attraverso il Comitato sopra citato) svolgerà anche il monitoraggio dei progetti approvati e controllo della rendicontazione presentata.</p> <p>Le ATS, già capofila delle Reti di Conciliazione, coordinano le iniziative e garantiscono la sinergia nei relativi territori e rappresentano l'unico interlocutore nei confronti di Regione Lombardia.</p> <p>È previsto, inoltre, il coinvolgimento di Unioncamere che si avvarrà delle Camere di Commercio presenti sul territorio al fine di sensibilizzare le imprese e sostenerle nella fase di progettazione.</p> <p>I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">- Coerenza dell'idea progettuale con il bando regionale (0-10)- Descrizione delle azioni in relazione alla analisi del contesto/bisogni (0-10)- Complementarità con altri interventi già presenti sul territorio (ad es. se le azioni sono coerenti con quanto già previsto dal Piano Conciliazione o dalla programmazione territoriale o con le reti WHP) (0-10);- Qualità e composizione delle aggregazioni, rappresentatività dei partner in relazione alle azioni di progetto (0-10)- Individuazione destinatari finali (0-10)

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza della pianificazione economico-finanziaria in relazione alle iniziative previste e ai partner (0-10) - Sostenibilità del progetto (0-10) - Sistema di monitoraggio e valutazione interna al progetto (0-10) - Quota di cofinanziamento superiore al minimo del 30% (0-5) - Condivisione con i sindacati territoriali (0-5) <p>La graduatoria dei progetti sarà approvata da ciascuna ATS entro un massimo di 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande indicata nel bando.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL' AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo sarà erogato dalle ATS ai capifila dei partenariati dei progetti approvati secondo le seguenti tempistiche:</p> <p>a) il 60% a titolo di anticipo, a seguito di comunicazione di avvio attività;</p> <p>b) il 40% a titolo di saldo, a conclusione delle attività e previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione delle spese sostenute.</p>

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5756

Nuove modalità e rifinanziamento per il potenziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla d.g.r. 914/2018 - l.r. 15/2015

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 25 maggio 2015, n. 15 «Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari» modificata dalla l.r. n. 18/2020;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell'area Sociale – Missione 12 – Diritti Sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia – lo sviluppo di interventi che consentono alle persone fragili ed alle loro famiglie il mantenimento o il supporto allo stato di benessere complessivo mediante anche prestazioni qualificate erogate a domicilio, quali quelle degli assistenti familiari;

Viste:

- la d.g.r. n. 5648 del 3 ottobre 2016 «Approvazione del piano delle azioni regionali e delle linee guida per l'istituzione degli Sportelli per l'assistenza familiare e dei Registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della l.r. n. 15/2015»;
- la d.g.r. n. 914 del 3 dicembre 2018 «Sostegno agli sportelli per l'assistenza familiare e istituzione del «Bonus assistenti familiari» in attuazione della l.r. 15/2015 «Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari» con cui sono state promosse:
 - azioni di avvio e potenziamento degli sportelli per gli assistenti familiari da parte degli ambiti di cui all'art. 5 lettera c) della l.r. 15/2015 da parte degli ambiti, per complessivi euro 900.000,00;
 - l'attuazione della misura del «Bonus assistenti familiari» quale applicazione innovativa di quanto previsto all'art. 5 lettera d), per garantire alle famiglie con componenti fragili la possibilità di accedere alle prestazioni di assistenti familiari qualificati e con forme contrattuali e condizioni lavorative in linea con la normativa di settore per complessivi euro 2.100.000,00;
- la d.g.r. n. 3927 del 30 novembre 2020 «Modifica delle «Linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri degli assistenti familiari» approvate con d.g.r. n. 5648/2016, dei criteri di accesso alla misura e dell'entità del contributo di cui alla d.g.r. 914/2018. Nuove determinazioni in merito alla sperimentazione dell'indicatore sintetico «fattore famiglia lombardo» (l.r. 10/2017) con la quale:
 - sono state modificate le Linee Guida relativamente alla conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini stranieri per l'iscrizione al registro;
 - sono stati modificati i criteri di accesso alla misura Bonus assistenti familiari di cui alla dgr 914/2018 rivedendo le soglie ISEE e i valori dei contributi assegnabili;
 - è stata sospesa la sperimentazione dell'indicatore sintetico «Fattore Famiglia Lombardia» l.r. 10/2017;

Considerato che la l.r. n. 15/2015 all'art. 5 prevede, in particolare al punto c) e d), che la Regione favorisca l'istituzione di sportelli per l'assistenza familiare connessi con il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari nonché forme di sostegno economico a favore delle persone assistite e delle loro famiglie, previa valutazione della situazione economica e dei carichi assistenziali;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 914/2018 ha destinato al sostegno delle misure sopra indicate complessivi euro 3.000.000,00 con copertura sul capitolo 12.03.104.12034 del bilancio regionale per € 1.500.000,00 sull'esercizio 2018 e per € 1.500.000,00 sull'esercizio 2019, già assegnate e ripartite agli Ambiti territoriali di associazione dei Comuni per il tramite delle ATS;

Rilevato che, a seguito della ricognizione dei bisogni in ragione delle attuali difficoltà socio-economiche delle famiglie lombarde conseguenti al periodo di emergenza sanitaria trascorsa e in corso, si è evidenziata la necessità di implementare ulteriormente gli sportelli informativi, incentivare lo sviluppo dei registri territoriali nonché di rivedere la misura Bonus Assistenti Familiari;

Considerato conseguentemente opportuno di:

- implementare la dotazione finanziaria disponibile al fine di favorire una maggiore diffusione ed operatività degli sportelli per l'assistenza familiare e implementare i relativi registri territoriali e contestualmente ampliare la platea dei destinatari della misura Bonus Assistenti familiari in relazione allo stato iniziale di attuazione degli interventi di cui alla l.r.

n. 15/2015;

- modificare i criteri di accesso alla misura Bonus Assistenti Familiari in parziale modifica dell'allegato A alla d.g.r. 914/2018 riguardo al punto 2 del paragrafo «Tipologia ed entità dell'agevolazione» relativamente alla possibilità di ammissione alla misura della persona fragile già destinataria delle misure B1e B2 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA) nonché riguardo al punto 2 del paragrafo «Interventi ammissibili» relativamente alla possibilità prevedere che il datore di lavoro sia un ente del settore, in tal caso l'ISEE deve fare riferimento all'assistito o ad un familiare dell'assistito, come specificato nell'Allegato A del presente provvedimento;

Ritenuto quindi approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A nel quale oltre alla declinazione degli interventi attuativi, da realizzarsi a cura degli Ambiti territoriali competenti, definisce la destinazione delle risorse per le diverse macroaree di intervento;

Ritenuto significativo, anche al fine del collegamento della presente misura con il sistema dei servizi socio-sanitari, identificare le ATS quali soggetti gestori con compiti di ripartizione delle risorse, verifica dei requisiti degli sportelli e liquidazione dei budget agli Ambiti territorialmente competenti;

Dato atto che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari per la gestione della misura compresa la gestione delle risorse sono soggetti pubblici locali (Agenzie di tutela della salute – ATS, Ambiti territoriali);

Ritenuto di destinare risorse pari € 1.500.000,00, per la realizzazione della misura che trovano copertura a valere sul capitolo 12.03.104.12034 del bilancio regionale 2021 che saranno ripartite in budget territoriali riferiti agli Ambiti territorialmente competenti in base alla popolazione di età superiore o uguale a 65 anni residente sul rispettivo territorio per il tramite delle ATS;

Stabilito di dare mandato alla DG Famiglia, Politiche sociali, Disabilità e Pari opportunità di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato ad ANCI, alle OO.SS. in data 1 dicembre 2021 ed alle ATS in data 10 dicembre 2021;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenuto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013;

Ritenuto, pertanto, di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sulle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26/27 del d.lgs 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di implementare la dotazione finanziaria disponibile al fine di favorire una maggiore diffusione ed operatività degli sportelli per l'assistenza familiare e implementare i relativi registri territoriali e contestualmente ampliare la platea dei destinatari della misura Bonus Assistenti familiari in relazione allo stato iniziale di attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 15/2015;

2. di modificare i criteri di accesso alla misura Bonus Assistenti Familiari in parziale modifica dell'allegato A alla d.g.r. 914/2018 riguardo al punto 2 del paragrafo «Tipologia ed entità dell'agevolazione» relativamente alla possibilità di ammissione alla misura della persona fragile già destinataria delle misure B1e B2 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA) nonché riguardo al punto 2 del paragrafo «Interventi ammissibili» relativamente alla possibilità prevedere che il datore di lavoro sia un ente del settore, in tal caso l'ISEE deve fare riferimento all'assistito o ad un familiare dell'assistito, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare risorse pari € 1.500.000,00, per la realizzazione della misura che trovano copertura a valere sul capitolo 12.03.104.12034 del bilancio regionale 2021 e che tali risorse saranno ripartite in budget territoriali riferiti agli Ambiti territoriali competenti in base ai dati ISTAT della popolazione di età superiore o uguale a 65 anni per il tramite delle ATS;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Politiche sociali, Disabilità e Pari opportunità di definire i conseguenti atti;

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, anche in adempimento agli obblighi previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

CRITERI E MODALITA' PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA DGR 914/2018 - L.R. 15/2015.

La tabella di seguito riportata declina la finalizzazione delle ulteriori risorse che incrementano dotazione finanziaria disponibile e definisce i relativi criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali per il potenziamento degli interventi a favore delle persone fragili e delle loro famiglie che necessitano di assistenti familiari in attuazione della l.r. 15/2015.

FINALITA'/OBIETTIVI	<p>L'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 ha aumentato la necessità di assistenza professionale in favore di persone fragili non autosufficienti ed il supporto alle loro famiglie.</p> <p>A seguito della ricognizione dei bisogni in ragione delle attuali difficoltà socio-economiche delle famiglie lombarde conseguenti al periodo pandemico in corso, tenuto conto dell'incremento dei casi di cura con caregiver professionali è evidenziata la necessità:</p> <ul style="list-style-type: none">- favorire una maggiore diffusione ed operatività degli sportelli per l'assistenza familiare e implementare i relativi registri territoriali;- ampliare la platea dei destinatari della misura Bonus Assistenti familiari in relazione allo stato iniziale di attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 15/2015. <p>In particolare, si intende implementare la dotazione finanziaria disponibile con ulteriori risorse per sviluppare le seguenti aree:</p> <p>Area trasversale: Promozione/Comunicazione degli interventi;</p> <p>Macroarea 1 - Consolidamento ed implementazione degli sportelli per l'assistenza familiare;</p> <p>Macroarea 2 - Sviluppo dei registri territoriali;</p> <p>Macroarea 3 - Revisione dei criteri di accesso e dei destinatari della Misura Bonus Assistenti Familiari.</p>
INTERVENTI/AZIONI	<p>Area trasversale: promozione della misura attraverso una pubblicizzazione mirata con le ATS, le Scuole di formazione assistenti familiari (inserimento nel registro a chiusura dei corsi) le ASST (in particolare nella fase delle dimissioni protette), Associazioni e Cooperative, Patronati, Farmacie.</p> <p>Macroarea 1 - Consolidamento da parte degli Ambiti territoriali degli sportelli per l'assistenza familiare anche avvalendosi degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato come previsto dalla l.r. 15/2015.</p> <p>Macroarea 2 - Sviluppo dei registri rendendoli più accessibili mediante l'informatizzazione degli stessi, anche avvalendosi degli organismi del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e dei loro enti di patronato come previsto dalla l.r. 15/2015.</p> <p>Macroarea 3 - Revisione dei criteri di accesso alla misura Bonus Assistenti Familiari in particolare parziale modifica dell'allegato A alla DGR 914/2018 riguardo al punto 2 del paragrafo "Tipologia ed entità dell'agevolazione" relativamente alla possibilità di ammissione alla misura della persona fragile già destinataria delle misure B1e B2 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA) nonché riguardo al punto 2 del paragrafo "Interventi ammissibili" relativamente alla possibilità prevedere che il datore di lavoro sia un ente del settore, in</p>

	tal caso l'ISEE deve fare riferimento all'assistito o ad un familiare dell'assistito.
RISORSE FINANZIARIE	euro 1.500.000,00 ad incremento della dotazione finanziaria già nella disponibilità di ATS e Ambiti.
CRITERI DI RIPARTO	Le risorse saranno assegnate agli Ambiti Territoriali, per il tramite delle ATS, come di seguito declinate: 1. € 900.000,00 per la promozione/comunicazione delle iniziative (Area trasversale), per il consolidamento degli sportelli per l'assistenza familiare (Macroarea 1) e per lo sviluppo dei registri territoriali (Macroarea 2); 2. € 600.000,00 per la misura Bonus Assistenti familiari (Macroarea 3).
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE	Area trasversale, Macroarea 1, 2 e 3: Trasferimento delle risorse alle ATS che le assegneranno agli Ambiti territorialmente competenti in base alla popolazione di età superiore o uguale a 65 anni residente sul rispettivo territorio.
CRONOPROGRAMMA	Area trasversale e Macroarea 1 – 2 e 3: continuità con le azioni già in essere e fino ad esaurimento delle risorse.

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5779
Rinnovo parziale del comitato dei comuni ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
- l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che «In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Vista l'Intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 dicembre 2015 n. X/4675 «Prime determinazioni in attuazione della legge del consiglio regionale n. 99 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» approvata nella seduta del 10 dicembre 2015»;
- la d.g.r. 5 aprile 2016 n. X/5002 «Costituzione del Comitato dei comuni ai sensi dell'art.4 della l.r. 22 dicembre 2015 n.39»;
- la d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5497 «Rinnovo parziale del Comitato dei comuni e costituzione della consulta del Parco dello Stelvio sezione lombarda, ai sensi dell'art.4 della l.r. 22 dicembre 2015, n.39 »Costituzione del Comitato dei comuni ai sensi dell'art.4 della l.r. 22 dicembre 2015 n.39»;
- la d.g.r. 4 marzo 2019 n. X/1343 «Rinnovo parziale del Comitato dei comuni ai sensi dell'art.4 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 39»;

Considerato che la l.r. 39/2015 summenzionata dispone, tra l'altro, che:

- il Comitato dei Comuni è composto dai sindaci, o loro delegati, di tre Comuni della provincia di Sondrio e dai sindaci, o loro delegati, di due Comuni della provincia di Brescia territorialmente interessati;
- il Comitato dei Comuni è costituito con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce le modalità di funzionamento, le composizioni e i termini per l'individuazione dei componenti (art. 4, c. 3);

Considerato che:

- con d.g.r. 8 febbraio 2016 n. X/4786 sono state assunte le determinazioni per la costituzione nel territorio lombardo della Consulta del Parco e del Comitato dei Comuni;
- l'allegato 3 della d.g.r. n. X/4786/2016 al punto 7) prevede che in caso di cessazione dalla carica di sindaco di uno dei comuni componenti si procede al rinnovo parziale del Comitato;
- il Comune di Bormio è stato recentemente interessato dalle elezioni amministrative;

Vista la comunicazione pervenuta il 23 novembre 2021 prot. n. 0005964/2021 con la quale il Presidente della Comunità Montana Alta Valtellina ha confermato, per la provincia di Sondrio, l'individuazione dei Comuni di Bormio, Valdidentro e Valfurva all'interno del Comitato dei Comuni e ha segnalato i seguenti rappresentanti:

- Comune di Bormio Oscar Cola (delegato),
- Comune di Valdidentro Mattia Reman Sosio (delegato),
- Comune di Valfurva Angelo Cacciotto (Sindaco);

Ravvisata la necessità di modificare la d.g.r. XI/1343/2019 limitatamente al nominativo del rappresentante del Comune di Bormio e procedere al rinnovo parziale del Comitato dei Comuni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di pubblicità dal d.lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere al rinnovo parziale del Comitato dei Comuni di cui all'art.4 c.3 della l.r. 39/2015 modificando il nominativo del rappresentante del Comune di Bormio per la Provincia di Sondrio;

2. di stabilire che il Comitato dei Comuni di cui all'art.4 c.3 della l.r.39/2015 sia costituito dai seguenti componenti:

- per la provincia di Sondrio componenti
 - Comune di Bormio Oscar Cola (delegato),
 - Comune di Valdidentro Mattia Reman Sosio (delegato),
 - Comune di Valfurva Angelo Cacciotto (Sindaco);
- per la provincia di Brescia componenti
 - Comune di Ponte di Legno Ivan Faustinelli (Sindaco),
 - Comune di Vione Stefano Tomasi (delegato);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Parco dello Stelvio e ai Comuni interessati.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5780**Individuazione dei soggetti beneficiari dell'energia gratuita, determinata a consuntivo per l'anno 2020, fornita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23 e della d.g.r. n. XI/3347 del 6 luglio 2020 - Rettifica e sostituzione dell'allegato a approvato con d.g.r. 5647 del 30 novembre 2021**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali», in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- l'art. 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l'articolo 12 commi 1 quinquies e 1 septies, (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020» ed in particolare l'articolo 31, ove è stato disposto l'obbligo, per soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica nella misura stabilita dalla legge 12/2019 ovvero nella misura di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione;

Dato atto che la l.r. 23/2019 ha disposto che la Giunta regionale, in alternativa alla fornitura di energia, possa con propria deliberazione disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire in aderenza ai contenuti della Deliberazione ARERA del 26 novembre 2019 n. 490/2019/I/EEL;

Vista la d.g.r. 6 luglio 2020, n. 3347 «Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23, art. 31», in particolare gli allegati C e D;

Vista la d.g.r. 30 novembre 2021, n. 5647 con la quale:

- sono stati individuati i soggetti beneficiari del controvalore della fornitura di energia gratuita sulla base dei criteri stabiliti con d.g.r. 3347/2020;
- è stato approvato l'Allegato A «Elenco dei soggetti beneficiari dell'energia gratuita, determinata a consuntivo per l'anno 2020, ricadenti nei sub-ambiti territoriali provinciali di cui alla d.g.r. 3347/2020»;

Preso atto che, in esito a controlli effettuati, è emersa la necessità di modificare e integrare l'elenco dei beneficiari approvato con d.g.r. 5647/2021;

Ritenuto pertanto necessario rettificare l'elenco dei beneficiari, approvando un nuovo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione del precedente di cui alla d.g.r. 5647/2021;

Dato atto che restano confermate tutte le ulteriori determinazioni della citata d.g.r. 5647/2021;

Considerato che il presente atto concorre al raggiungimento del Risultato Atteso TER.0906.28 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di rettificare l'Allegato A della d.g.r. 5647/2021, contenente l'elenco dei soggetti beneficiari dell'energia gratuita determinata a consuntivo per l'anno 2020, ricadenti nei sub-ambiti territoriali provinciali di cui alla d.g.r. 3347/2020;

2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione del precedente approvato con d.g.r. 5647/2021;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A - Elenco dei soggetti beneficiari dell'energia gratuita, determinata a consuntivo per l'anno 2020, ricadenti nei sub-ambiti territoriali provinciali di cui alla d.g.r. 3347/2020.

Comune	Prov.	Denominazione beneficiario	Ente gestore	Codice Fiscale	PIVA
Ardesio	BG	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO - INFERMERIA FILISETTI ONLUS	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO - INFERMERIA FILISETTI ONLUS	81001250166	01647200169
Capriate San Gervasio	BG	RSA CASA DI RIPOSO OVIDIO CERRUTI	FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO	97477630152	06532810964
Costa Volpino	BG	PENSIONATO CONTESSI-SANGALLI FONDAZIONE O.N.L.U.S.	PENSIONATO CONTESSI - SANGALLI FONDAZIONE O.N.L.U.S	81002160166	01911640165
Dalmine	BG	FONDAZIONE SAN GIUSEPPE	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01818390302	01818390302
Gromo	BG	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO RSA - OSPEDALE G.G.MILESI - ONLUS	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO RSA - OSPEDALE G.G. MILESI - ONLUS	81001650167	01736130160
Osio Sotto	BG	OPERA PIA OLMO ONLUS	FONDAZIONE OPERA PIA OLMO O.N.L.U.S.	80028990168	02620270161
Piazza Brembana	BG	FONDAZIONE DON STEFANO PALLA ONLUS	FONDAZIONE DON STEFANO PALLA ONLUS	02221610161	02221610161
Ponte San Pietro	BG	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO O.N.L.U.S.	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO ONLUS	82000550168	01837860160
San Pellegrino Terme	BG	OASI SAN PELLEGRINO	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03683860161	03683860161
Schilpario	BG	FONDAZIONE BARTOLOMEA SPADA - SCHILPARIO VALLE DI SCALVE O.N.L.U.S.	FONDAZIONE BARTOLOMEA SPADA - SCHILPARIO VALLE DI SCALVE O.N.L.U.S.	81000850164	01090130160
Valbondione	BG	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	CASA DI RIPOSO S. LORENZO - ENTE PARROCCHIALE	90001930164	01087680169
Zogno	BG	OPERA PIA CARITAS - ONLUS R.S.A. CASA MONS. G. SPERANZA	PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE IN ZOGNO	85000070160	00778670166
Artogne	BS	RSA LUCIA LORENZETTI	RESIDENZA ANGELO MAJ FONDAZIONE ONLUS	81001070176	00723500989
Bagolino	BS	RSA - FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI ONLUS	FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI ONLUS	87000170172	87000170172
Berzo Inferiore	BS	RSA BEATO INNOCENZO	RSA BERZO INFERIORE S.R.L.	03193810987	03193810987
Bienno	BS	RSA FONDAZIONE VILLA MONS. DAMIANO ZANI	FONDAZIONE ONLUS VILLA MONS. DAMIANO ZANI	81004420170	07237909986
Borno	BS	RSA CAV. PAOLO RIVADOSSI	RSA BORNO SOCIETA' DI PROGETTO S.P.A.	03128510983	03128510983
Breno	BS	RSA FONDAZIONE ENTE CELERI ONLUS	FONDAZIONE ENTE CELERI O.N.L.U.S.	81001430172	00723530986
Capo di Ponte	BS	RSA FONDAZIONE FRATELLI BONA ONLUS	FONDAZIONE FRATELLI BONA - O.N.L.U.S.	81000330175	01661800985
Darfo Boario Terme	BS	RSA RESIDENZA ANGELO MAJ FONDAZIONE ONLUS	RESIDENZA ANGELO MAJ FONDAZIONE ONLUS	81001070176	00723500989
Edolo	BS	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI ONLUS	FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DOMENICO GIAMBONI - ONLUS	81002710176	00723650982
Esine	BS	RSA FONDAZIONE ONLUS NINJ BECCAGUTTI	FONDAZIONE ONLUS NINJ BECCAGUTTI	81003470176	01857970980
Gargnano	BS	RSA - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI ONLUS	87000350170	87000350170
Lozio	BS	RSA RESIDENZA PER ANZIANI VILLA W.A. MOZART	VALLE CAMONICA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03214740981	03214740981
Malonno	BS	RSA FONDAZIONE DON G. FERRAGLIO	FONDAZIONE DON GIOVANNI FERRAGLIO MALONNO ONLUS	01814460174	00656570983
Palazzolo sull'Oglio	BS	RSA - CASA DI RIPOSO DON F. CREMONA ONLUS	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DON F. CREMONA ONLUS	01775950171	01775950171
Piancogno	BS	RSA FONDAZIONE GIOVANNINA RIZZIERI ONLUS	FONDAZIONE GIOVANNINA RIZZIERI ONLUS	81005270178	00723890984
Pisogne	BS	RSA FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA NEVE ONLUS	FONDAZIONE ONLUS SANTA MARIA DELLE NEVE	80046980175	01375920178
Ponte di Legno	BS	RSA FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI ONLUS	FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI ONLUS	81003050176	02502600980
Sabbio Chiese	BS	RSA - CASA DI RIPOSO B. BERTELLA	COMUNE DI SABBIO CHIESE	00735630170	00576260988
Tignale	BS	RSA - CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI TIGNALE	AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO TIGNALE MANLIO BONINCONTRI	96019830171	96019830171
Vestone	BS	RSA - FONDAZIONE A. PASSERINI - CASA DI RIPOSO VALSABBINA ONLUS	FONDAZIONE ANGELO PASSERINI - CASA DI RIPOSO VALSABBINA - ONLUS	87000610177	01671590980
Vobarno	BS	RSA - FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS	FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS	87002670179	00726650989
Dongo	CO	CASA DI RIPOSO FERRIERE E FONDERIE DONGO	CASA DI RIPOSO FERRIERE E FONDERIE DONGO	00701890139	00701890139
Gravedona ed Uniti	CO	SAN VINCENZO	CROCE DI MALTA SRL	03653930960	03653930960
Bellano	LC	CASA DI RIPOSO S. FRANCESCO	CONGREGAZIONE SUORE MISERICORDINE DI SAN GERARDO - MONZA	00971710157	00701570962
Bellano	LC	CASA DI RIPOSO LA MADONNINA	LA MUGGIASCA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' A R.L.	01719400135	01719400135
Introbio	LC	RESIDENZA VILLA SERENA	A.S.A. ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	04423580150	01952230132
Premana	LC	CASA MADONNA DELLA NEVE ONLUS	CASA MADONNA DELLA NEVE PER ANZIANI ONLUS	02177120132	02177120132
Cornate d'Adda	MB	COMUNE DI CORNATE D'ADDA	-	02846660153	00738730969

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5793
Incremento della dotazione finanziaria del fondo «Confidiamo nella ripresa» di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della l.r. 11/2014;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visti:

- Il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo

1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- il perdurare della crisi da COVID 19 e le limitazioni che hanno interessato nel 2021 in particolare alcune attività economiche per il contenimento del contagio ha messo in evidenza come le PMI lombarde operanti in settori di attività particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid 19, che vogliono effettuare investimenti sul proprio sviluppo o accedere a liquidità per il capitale circolante, faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica;
- è di fondamentale importanza per il sistema economico regionale assicurare alle PMI, in particolare le micro e piccole, strumenti che facilitino l'accesso al credito anche attraverso la concessione di una garanzia regionale che interviene dove non interviene il Fondo Centrale di Garanzia;

Richiamata la d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 che ha approvato il «Fondo Confidiamo nella ripresa», misura finalizzata a sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica, con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, dei Consorzi e delle cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ha stabilito tra l'altro che:

- la dotazione della misura è di euro 60.000.000,00;
 - l'agevolazione della misura oggetto della presente Deliberazione si compone di:
 - un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori;
 - una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento;
 - un contributo a fondo perduto la cui erogazione è condizionata alla restituzione del finanziamento;
- il finanziamento è concesso dai Confidi aderenti a condizioni di mercato e pertanto non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato;
- le agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) sono concesse, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del Regime e dell'Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del Regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'Aiuto, sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
- i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;
- per le agevolazioni concesse sul «Fondo Confidiamo nella ripresa» in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziari e funding partners dell'iniziativa;

Richiamati:

- la d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847 che ha approvato i criteri per la realizzazione di un intervento con una dotazione di € 7.250.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, per sostenere gli intermediari del commercio tramite la concessione di un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi;
- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847, ha approvato l'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020;
- il d.d.u.o. 5 ottobre 2021, n. 13201 che in esito all'Avviso di cui al richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 ha approvato il primo provvedimento di concessione per 473 domande per un importo di 152.275,25 €;
- il d.d.u.o. 13 ottobre 2021, n. 13643 che ha approvato il secondo provvedimento di concessione per 100 domande per un importo di 29.365,16 €;
- il d.d.u.o. 25 ottobre 2021, n. 14345 che ha approvato il terzo provvedimento di concessione per 23 domande per un importo di 7.304,26 €;
- il d.d.u.o. 3 dicembre 2021, n. 17034 che ha approvato il quarto provvedimento di concessione 103 domande per un importo di 31.155,86 €;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, sulla base dei dati delle istruttorie, ha utilizzato per la dotazione del Fondo Confidiamo nella ripresa una quota di 6.414.853,52 della dotazione dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949, demandando la destinazione dei residui definitivi a successiva deliberazione;

Richiamati:

- la d.g.r. 25 ottobre 2021, n. xi/5434 che, in attuazione dell'o.d.g. consiliare n. 2038 approvato con la d.c.r. 27 luglio 2021, n. XI/2022, ha approvato i criteri per la realizzazione di un intervento a sostegno delle attività di spettacolo viaggiante tramite la concessione di un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, con una dotazione finanziaria di € 400.000,00 di cui ai residui dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949;

- il d.d.u.o. 29 ottobre 2021, n. 14611 che, in attuazione della richiamata D.G.R. 25 ottobre 2021, n. XI/5434, ha approvato l'Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dalle attività di spettacolo viaggiante relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi;

Verificato che:

- sulla base della documentazione istruttoria le domande su cui si stanno completando approfondimenti istruttori in interlocuzione con i beneficiari, presentate a valere sull'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949, necessiteranno di un importo massimo di € 15.000,00 con un conseguente residuo certo di ulteriori € 200.000,00;
- in risposta all'Avviso a favore delle attività di spettacolo viaggiante per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 29 ottobre 2021, n. 14611, sono state presentate 17 domande che sono in fase di conclusione dell'istruttoria e che necessiteranno al massimo di contributi complessivi pari a € 7.000,00 con un conseguente residuo certo di € 393.000,00;

Dato atto che:

- la dotazione finanziaria dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 è rideterminata quindi in € 235.146,48 di cui € 220.100,53 già impegnati e liquidati ed € 15.045,95 per le ultime pratiche in istruttoria;
- la dotazione finanziaria dell'Avviso a favore delle attività di spettacolo viaggiante per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 29 ottobre 2021, n. 14611 è rideterminata in € 7.000,00 sulla base delle domande presentate;
- i complessivi 593.000,00 € di residui dell'Avviso per gli intermediari del commercio e dell'Avviso per le attività di spettacolo viaggiante sono disponibili sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 del bilancio 2021;

Ritenuto di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo Confidiamo nella ripresa di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 di € 593.000,00:

- per € 200.000,00 sui residui dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949;
- per € 393.000,00 sui residui dell'Avviso a favore delle attività di spettacolo viaggiante per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 29 ottobre 2021, n. 14611;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375;
- restano confermate tutte le disposizioni di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 ivi comprese le modalità di impegno delle risorse;
- sono demandati a successivi provvedimenti del Dirigente competente gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo Confidiamo nella ripresa di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 di € 593.000,00:

- per € 200.000,00 sui residui dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949;
- per € 393.000,00 sui residui dell'Avviso a favore delle attività di spettacolo viaggiante per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 29 ottobre 2021, n. 14611;

2. di dare atto che:

- la dotazione finanziaria dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 è rideterminata quindi in € 235.146,48 di cui € 220.100,53 già impegnati e liquidati ed € 15.045,95 per le ultime pratiche in istruttoria;
- la dotazione finanziaria dell'Avviso a favore delle attività di spettacolo viaggiante per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 29 ottobre 2021, n. 14611 è rideterminata in € 7.000,00 sulla base delle domande presentate;
- i complessivi 593.000,00 € di residui dell'Avviso per gli intermediari del commercio e dell'Avviso per le attività di spettacolo viaggiante sono disponibili sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 del bilancio 2021;

3. di prevedere che il presente provvedimento non modifica l'inquadramento aiuti di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375,

4. di confermare tutte le disposizioni di cui alla richiamata d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5375, ivi comprese le modalità di impegno delle risorse;

5. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013,

6. di trasmettere il presente provvedimento ai Confidi e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 14 dicembre 2021 - n. 17331

Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2021-2023. Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria -4° provvedimento

IL DIRETTORE

DC BILANCIO E FINANZA

Visto il decreto legislativo 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Visto in particolare l'art. 51, comma 4;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo e in particolare i punti 2 *Principio della competenza finanziaria* e 5 *Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa* per la parte relativa all'imputazione della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica e all'istituzione del fondo pluriennale vincolato;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico», art. 1, c. 5 che nell'ambito delle norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti del bilancio con provvedimento del responsabile finanziario;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»

Vista la legge regionale del 6 agosto 2021 n. 15 «Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. 5152 del 2 agosto 2021 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2021 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 4931 /2021, a seguito della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 10890 del 5 agosto 2021 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»

Vista la legge regionale del 6 agosto 2021, n. 14 «Rendiconto generale della gestione 2020»;

Vista la d.g.r. 5438 del 29 ottobre 2021 «Approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2022-2024» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Visti l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Visti i decreti:

- n. 15822 del 22 novembre 2021 della Presidenza
- nn. 14659 del 29 ottobre 2021, 14860 del 4 novembre 2021, 16419 e 16422 del 29 novembre 2021, 16850, 16851, 16852 e 16923 del 2 dicembre 2021 della DG Ambiente e Clima
- nn. 15263 dell'11 novembre 2021, 15694 del 18 novembre 2021, 16195 del 25 novembre 2021, 16363 e 16379 del 26 novembre 2021, 16404 e 16503 del 29 novembre 2021, 16815 dell'1 dicembre 2021 e 16920 del 2 dicembre 2021 della DG Formazione e Lavoro
- nn. 15468 del 15 novembre 2021, 15938 del 23 novembre 2021, 16372, 16373 e 16374 del 26 novembre 2021 della DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile
- nn. 15334 del 12 novembre 2021, 15807 del 19 novembre 2021, 16205 e 16249 del 25 novembre 2021, 16381 del

26 novembre 2021, 16712 del 30 novembre 2021 e 16724 dell'1 dicembre 2021 della DG Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e pari Opportunità

- nn. 15712 del 18 novembre 2021, 15968 del 23 novembre 2021 e 16890 del 2 dicembre 2021 della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
- nn. 16300, 16305, 16350, 16353 e 16362 del 26 novembre 2021 e 17031 del 3 dicembre 2021 della DG casa e Housing sociale

con i quali, sulla base dell'esigibilità della spesa, si assumono gli impegni sul 2021 relativi a risorse vincolate, pari all'importo complessivo dell'obbligazione giuridica e contestualmente si rimanda la reimputazione al 2022 e al 2023 degli impegni corrispondenti alle quote esigibili in tali esercizi, previa variazione di bilancio e successiva economia di impegno da esigibilità differita;

Considerata, quindi, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificata da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria della proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

VISTI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTA in particolare la d.g.r. 182 del 31 maggio 2018 con la quale, tra le altre:

- si approva il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura
- si attribuisce alla d.ssa Manuela Giaretta l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale Bilancio e Finanza
- si attribuisce alla d.ssa Manuela Giaretta la competenza anche di responsabile dei servizi finanziari;

Visti inoltre i nuovi assetti organizzativi di cui alla d.g.r. 4185 del 13 gennaio 2021 aggiornati a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili di cui al decreto del Presidente 8 gennaio 2021 n. 677;

DECRETA

1. Di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 2021-2023 indicate all'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore
direzione centrale bilancio e finanza
Manuela Giaretta

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
009978	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI VINCOLATE		210.339.996,90	24.995.711,03
009981	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI VINCOLATI		22.577.982,01	10.676.197,90
TOTALE ALLEGATO - PARTE ENTRATE			232.917.978,91	35.671.908,93

ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

						2021	2022		2023		
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spese correnti	013788	10.157,93	-1.457,93	10.157,93		0,00	
				TOT. Spese correnti		10.157,93	-1.457,93	10.157,93		0,00	
						2021	2022		2023		
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spese in conto capitale	006869	1.350.541,49	0,00	1.350.541,49		0,00	
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		011190	3.924.302,40	-3.924.302,36	3.924.302,40	299.112,00	299.112,00	0,00
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		011992	4.900.000,00	-4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
				TOT. Spese in conto capitale		10.174.843,89	-8.824.302,36	10.174.843,89	5.199.112,00	5.199.112,00	0,00
		02	TOTALE PROGRAMMA			10.185.001,82	-8.825.760,29	10.185.001,82	5.199.112,00	5.199.112,00	0,00
8	TOTALE MISSIONE					10.185.001,82	-8.825.760,29	10.185.001,82	5.199.112,00	5.199.112,00	0,00

						2021		2022		2023			
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	Spese correnti	010376	349.287,00	-349.287,00	349.287,00	179.643,50	179.643,50	0,00		
				TOT. Spese correnti		349.287,00	-349.287,00	349.287,00	179.643,50	179.643,50	0,00		
						2021		2022		2023			
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV		
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo	Spese in conto capitale	010755	17.938,88	-17.938,88	17.938,88	7.938,88	7.938,88	0,00		
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Difesa del suolo		011502	13.000,00	-13.000,00	13.000,00		0,00			
						TOT. Spese in conto capitale		30.938,88	-30.938,88	30.938,88	7.938,88	7.938,88	0,00
		01	TOTALE PROGRAMMA			380.225,88	-380.225,88	380.225,88	187.582,38	187.582,38	0,00		
						2021		2022		2023			
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV		
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	Spese in conto capitale	008243	1.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00		0,00			
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Rifiuti		010621	1.377.100,00	-1.377.100,00	1.377.100,00	883.600,00	883.600,00	0,00		
						TOT. Spese in conto capitale		2.377.100,00	-2.377.100,00	2.377.100,00	883.600,00	883.600,00	0,00
		03	TOTALE PROGRAMMA			2.377.100,00	-2.377.100,00	2.377.100,00	883.600,00	883.600,00	0,00		

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spese in conto capitale	011140	2.735.419,02	-2.735.419,02	2.735.419,02	2.255.421,02	2.255.421,02	0,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		012996	40.252,00	-40.252,00	40.252,00	20.126,00	20.126,00	0,00
						TOT. Spese in conto capitale	2.775.671,02	-2.775.671,02	2.775.671,02	2.275.547,02	0,00
		05	TOTALE PROGRAMMA			2.775.671,02	-2.775.671,02	2.775.671,02	2.275.547,02	2.275.547,02	0,00
9	TOTALE MISSIONE					5.532.996,90	-5.532.996,90	5.532.996,90	3.346.729,40	3.346.729,40	0,00

						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
10	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	Spese correnti	007385	1.829.898,99	-1.829.898,99	1.829.898,99		0,00	
	Trasporti e diritto alla mobilità		Trasporto ferroviario		008897	104.632.287,37	-104.632.287,37	104.632.287,37		0,00	
						TOT. Spese correnti	106.462.186,36	-106.462.186,36	106.462.186,36	0,00	

						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Trasporti e diritto alla mobilità		Trasporto ferroviario	Spese in conto capitale	005407	487.257,39	-487.257,39	487.257,39		0,00	
	Trasporti e diritto alla mobilità		Trasporto ferroviario		006279	522.170,83	-522.170,83	522.170,83		0,00	
						TOT. Spese in conto capitale	1.009.428,22	-1.009.428,22	1.009.428,22	0,00	
		01	TOTALE PROGRAMMA			107.471.614,58	-107.471.614,58	107.471.614,58		0,00	

						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	Spese in conto capitale	011413	1.710.000,00	-1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
				TOT. Spese in conto capitale		1.710.000,00	-1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
		05	TOTALE PROGRAMMA			1.710.000,00	-1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
10	TOTALE MISSIONE					109.181.614,58	-109.181.614,58	109.181.614,58	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spese correnti	001439	15.187.125,77	-15.187.125,77	15.187.125,77		0,00	
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		013352	428.571,43	-428.571,43	428.571,43	122.448,98	122.448,98	0,00
				TOT. Spese correnti		15.615.697,20	-15.615.697,20	15.615.697,20	122.448,98	122.448,98	0,00
		04	TOTALE PROGRAMMA			15.615.697,20	-15.615.697,20	15.615.697,20	122.448,98	122.448,98	0,00
						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	Spese correnti	010704	3.526.584,52	-1.488.447,52	3.526.584,52	1.689.187,34	1.689.187,34	0,00
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per le famiglie		010714	10.825,60	-10.825,60	10.825,60	10.825,60	10.825,60	0,00
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per le famiglie		010717	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Interventi per le famiglie		015133	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
				TOT. Spese correnti		3.612.410,12	-1.574.273,12	3.612.410,12	1.775.012,94	1.775.012,94	0,00
		05	TOTALE PROGRAMMA			3.612.410,12	-1.574.273,12	3.612.410,12	1.775.012,94	1.775.012,94	0,00

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spese correnti	008323	30.000,00	-30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				TOT. Spese correnti		30.000,00	-30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		07	TOTALE PROGRAMMA			30.000,00	-30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12	TOTALE MISSIONE					19.258.107,32	-17.219.970,32	19.258.107,32	1.907.461,92	1.907.461,92	0,00
						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spese correnti	008426	38.057.648,99	-38.057.648,99	38.057.648,99	19.681.012,46	19.681.012,46	0,00
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		011415	22.496.954,30	-18.266.662,42	22.496.954,30		0,00	
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		013960	1.900.000,00	-1.900.000,00	1.900.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
				TOT. Spese correnti		62.454.603,29	-58.224.311,41	62.454.603,29	20.631.012,46	20.631.012,46	0,00
						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spese in conto capitale	013961	3.800.000,00	-3.800.000,00	3.800.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		013962	700.000,00	-700.000,00	700.000,00		0,00	
				TOT. Spese in conto capitale		4.500.000,00	-4.500.000,00	4.500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		01	TOTALE PROGRAMMA			66.954.603,29	-62.724.311,41	66.954.603,29	21.231.012,46	21.231.012,46	0,00
15	TOTALE MISSIONE					66.954.603,29	-62.724.311,41	66.954.603,29	21.231.012,46	21.231.012,46	0,00

						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spese correnti	007686	1.482.624,62	-1.482.624,62	1.482.624,62		0,00	
				TOT. Spese correnti		1.482.624,62	-1.482.624,62	1.482.624,62		0,00	
		01	TOTALE PROGRAMMA			1.482.624,62	-1.482.624,62	1.482.624,62		0,00	
16	TOTALE MISSIONE					1.482.624,62	-1.482.624,62	1.482.624,62		0,00	
						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
4	Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	Spese correnti	013864	10.626.428,32	-10.626.428,32	10.626.428,32	2.277.593,15	2.277.593,15	0,00
				TOT. Spese correnti		10.626.428,32	-10.626.428,32	10.626.428,32	2.277.593,15	2.277.593,15	0,00
		05	TOTALE PROGRAMMA			10.626.428,32	-10.626.428,32	10.626.428,32	2.277.593,15	2.277.593,15	0,00
						2021		2022		2023	
COD.	MISSIONE	COD.	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	FPV ATTIVATO	VARIAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	DI CUI FPV	COMPETENZA	DI CUI FPV
	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	Spese correnti	011722	4.215.300,74	-4.215.300,74	4.215.300,74		0,00	
	Istruzione e diritto allo studio		Servizi ausiliari all'istruzione		012776	5.481.301,32	-5.481.301,32	5.481.301,32		0,00	
				TOT. Spese correnti		9.696.602,06	-9.696.602,06	9.696.602,06		0,00	
		06	TOTALE PROGRAMMA			9.696.602,06	-9.696.602,06	9.696.602,06		0,00	
4	TOTALE MISSIONE					20.323.030,38	-20.323.030,38	20.323.030,38	2.277.593,15	2.277.593,15	0,00
						TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA		232.917.978,91	35.671.908,93	35.671.908,93	0,00
[20]	Fondi e accantonamenti	[1.10.01.01]	Fondo di riserva del bilancio di cassa				225.290.308,50				

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 21 dicembre 2021 - n. 17881
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. 3481/2020): impegno e liquidazione comuni rendicontazione finestra straordinaria di rendicontazione (dal 30 novembre 2021 al 3 dicembre 2021 - dds n. 14004/2020) - CUP E87C20000510009 - I provvedimento

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e ss.mm.ii.;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato con Decisione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e successivamente modificato con Decisione C(2017) del 20 febbraio 2017, con Decisione C(2018)3833 del 12 giugno 2018, con Decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019, con Decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020 e Decisione C(2021)8340 del 15 novembre 2021;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/3481 del 5 agosto 2020 «Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale:

- sono stati approvati i criteri della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- è stata approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 15.000.000,00 milioni di euro di cui € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sulla Missione 12, Programma 01 sui capitoli 14049 (quota UE 50%), 14050 (quota Stato 35%) e 14048 (quota Regione 15%) del bilancio regionale esercizio 2020, e € 4.000.000,00 sulle risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione disponibili sull'esercizio 2021;
- ha demandato alla Direzione competente l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. 9683 del 7 agosto 2020 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;
- la d.g.r. n. 3626 del 1 ottobre 2020 «Prosecuzione sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11262 del 25 settembre 2020, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle Famiglie alla misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Preso atto, che dagli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 9683/2020, risultano ammessi 582 Comuni per n. 947 strutture di cui n. 426 pubbliche e n. 521 private convenzionate, approvati con d.d.s. n. 11467 del 1 ottobre 2020 e d.d.s. n. 11683 del 6 ottobre 2020;

Visto il d.d.s. n. 14004 del 17 novembre 2020 «Approvazione linee guida rendicontazione misura Nidi gratis - Bonus 2020/2021 (d.g.r. n. 3481/2020) ed elenco comuni destinatari anticipo finanziario - POR FSE 2014 - 2020 (ASSE II - AZIONE 9.3.3)» con cui:

- sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte degli Enti ammessi alla Misura (Allegato A);
- è stato approvato l'Elenco dei Comuni destinatari dell'anticipo finanziario con i relativi importi assegnati che comprende n. 526 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane (rispetto ai 582 Enti ammessi alla Misura (Allegato B);
- sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione quantificata sulla base del numero delle domande presentate dalle famiglie nell'ambito dall'Avviso Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Considerato inoltre che il d.d.s. n. 14004/2020 e il relativo allegato A ha individuato per gli Enti le tempistiche relative alla presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione;

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 14952 e 14953 del 30 novembre 2020, nn. 4988, 15045, 15046 e 15048 del 1 dicembre 2020, nn. 15060, 15115, 15116, 15120 e 15151 del 2 dicembre 2020, nn. 15229, 15230, 15233 e 15234 del 3 dicembre 2020 con i quali sono stati impegnati e liquidati, in favore dei n. 365 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni, Consorzi e Comunità Montane, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.u.o. n. 4019 del 24 marzo 2021 con cui sono stati posticipati i termini di apertura e di chiusura (dal 14 aprile 2021 al 7 maggio 2021) della prima finestra di rendicontazione di cui al DDS n. 14004/2020 per sopravvenute esigenze derivanti dal riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 che hanno causato rallentamenti delle attività di sviluppo sul sistema informativo del modulo destinato alla rendicontazione da parte dei Comuni della Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021;

Richiamato il d.d.u.o. n. 16109 del 24 novembre 2021 con cui è stata aperta una finestra straordinaria di rendicontazione dal 30 novembre 2021 ore 12.00 al 3 dicembre 2021 ore 17.00 per i soli Comuni che non abbiano provveduto a rendicontare in terza finestra per consentire di completare la rendicontazione delle mensilità residue;

Dato atto che, con d.d.s. n. 13454 del 6 novembre 2020 (1° provvedimento), n. 13851 del 13 novembre 2020 (2° provvedimento), n. 14463 del 24 novembre 2020 (3° provvedimento), n. 15421 del 9 dicembre 2020 (4° provvedimento), n. 16337 del 22 dicembre 2020 (5° provvedimento), n. 16597 del 28 dicembre 2020 (6° provvedimento), n. 3857 del 22 marzo 2021 (7° provvedimento), d.d.u.o. n. 7390 del 30 maggio 2021 (8° provvedimento) e sono stati approvati gli esiti istruttori da parte dei Comuni sulle 8.416 domande presentate, ai sensi del punto C.3 del d.d.s. n. 11262/2020, dal 12 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, da cui risultano:

- n. 6452 domande ammesse;
- n. 1964 non ammesse;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o docu-

menti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le quote di retta dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2020 a luglio 2021 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;

- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove gli Enti beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dagli Enti ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella finestra straordinaria di rendicontazione;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dagli Enti interessati, effettuati dalla competente Struttura Controllo e Semplificazione, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Verificato, dagli esiti del controllo, che gli Enti di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla finestra straordinaria di rendicontazione indicando:

- per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate, comprensivo della quota rimborsabile da parte di INPS (pari a € 272,72), in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 14004/2021;
- per i soli Enti beneficiari ai quali è stato riconosciuto un anticipo e un importo relativo alla prima, alla seconda e alla terza finestra di rendicontazione viene corrisposto un importo inferiore o nessun importo a seconda che le somme presentate nella finestra straordinaria di rendicontazione siano superiori o inferiori all'anticipo ricevuto, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di livello ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 3.744,95 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 € 561,74
- Capitolo 12.01.104.14049 € 1.872,47
- Capitolo 12.01.104.14050 € 1.310,74

Dato atto che il CUP assegnato al bando è il seguente: E87C20000510009;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini stabiliti dal decreto n. 9683/2020;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dott.ssa Clara Sabatini;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 3.744,95 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2021, come sotto riportato :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	65966	12.01.104.14050	1.310,74	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	65967	12.01.104.14048	561,74	0,00	0,00
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	65968	12.01.104.14049	1.872,47	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 3.744,95 a favore degli Enti beneficiari indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue :

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull'Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendicontazione dei Comuni	65966	12.01.104.14050	2021 / 0 / 0		1.310,74

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	65967	12.01.104.14048	2021 / 0 / 0		561,74
Risorse a valere sull Accordo ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Ren- dicontazione dei Comuni	65968	12.01.104.14049	2021 / 0 / 0		1.872,47

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
65966	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014050 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendi- contazione dei Comuni			
65967	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014048 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendi- contazione dei Comuni			
65968	Risorse a valere sull Accor- do ex art. 242 del DL 34 2020_cap 014049 Misura Nidi Gratis 2020_2021 Rendi- contazione dei Comuni			

3. di stabilire che, per gli Enti beneficiari che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima, nella seconda e nella terza finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, in questa finestra straordinaria di rendicontazione in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

La dirigente
Clara Sabatini

ALLEGATO A alla proposta DDUO n. 1244 Comuni - Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – Liquidazione finestra straordinaria

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
2807744	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	320,36
2935891	COMUNE DI MANTELLO	1177,11
2820394	COMUNE DI SAMOLACO	2247,48

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 21 dicembre 2021 - n. 17835

Piano Lombardia - Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» - Approvazione bando «Spazio alla scuola»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE PER L'ISTRUZIONE E L'UNIVERSITÀ

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la promozione della sicurezza e dell'innovazione nelle strutture scolastiche e formative, quale elemento prioritario per sostenere e favorire un efficace investimento sull'educazione dei giovani, la creazione di un sistema scolastico di qualità e una maggiore competitività del sistema socio-economico lombardo;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lett. b) che attribuisce alla Regione, in un'ottica di sussidiarietà e partenariato con gli enti locali, la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e l'assegnazione dei relativi contributi;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e s.m.i., che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Preso atto che:

- all'articolo 1, commi 2 e 12 della legge regionale 9/2020 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo «Interventi per la ripresa economica», assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;
- l'articolo 1, comma 18 della legge regionale 9/2020, come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. f) della l.r. n. 21 del 26 ottobre 2020, il prevede che, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 34/1978, i contributi regionali erogati possano ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - legge regionale 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento» che ha approvato il «Piano Lombardia», composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l'Allegato 2, il quale ha previsto, tra gli interventi raggruppati per macroaree, i «Contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative» di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione con un finanziamento di € 12.000.000,00 a valere sulla Missione, 4, Programma 3, Titolo 2, cap. 14445 «Contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative - Fondo ripresa economica», la cui assegnazione è demandata a successivi provvedimenti;
- la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 «Deliberazione n. 3531 del 5 agosto 2020. Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica» - «Piano Lombardia», con la quale sono stati modificati i relativi allegati di descrizione degli interventi inseriti nel programma già approvato con d.g.r. XI/3531, ed in particolare all'allegato 2 - prevedendo a valere sulla stessa Missione 4, Programma 3, Titolo 2, cap. 14445 «Contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative - Fondo ripresa economica» la seguente suddivisione dello stanziamento di € 12.000.000 sul triennio come segue: € 1.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, € 5.400.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 ed € 5.400.000 per l'esercizio finanziario 2023;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021 n. 15 - «Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali» che all'allegato 12 «Elenco per interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura» ha integrato

lo stanziamento previsto dalle predette d.g.r. n. 3531/2020 e n. 3749/2020 con una somma di € 48.000.000 a valere sul medesimo capitolo 14445 del bilancio ripartiti sulle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024, in aggiunta a quella già stanziata sullo stesso triennio pari a € 12.000.000, per un totale di € 60.000.000;

Richiamata la d.g.r. XI/5152 del 02 agosto 2021, «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020, a seguito della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 «Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. XI/5438 del 29 ottobre 2021 «Approvazione della proposta di progetto di legge Bilancio di previsione 2022-2024 e del relativo Documento tecnico di accompagnamento» con particolare riferimento all'Allegato 12 «Elenco degli importi da iscriverne a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio» e all'Allegato 15 «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura», che ha rimodulato sul capitolo 14445: «Contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative - Fondo ripresa economica» la somma di € 60.000.000;

- suddivise nelle seguenti annualità:
 - € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2024;
 - € 24.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2025;
 - € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2026;

Vista la d.g.r. n. XI/5685 del 15 dicembre 2021 con la quale si approvano:

- i «Criteri per l'emanazione del Bando Spazio alla Scuola», di cui all'Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione di nuove scuole del primo ciclo di studi di proprietà dei comuni, attraverso progetti significativi ed esemplari di innovazione che perseguano finalità e obiettivi di integrazione tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità, mediante:
 - completa ristrutturazione e riuso di edifici esistenti
 - nuova costruzione, esclusivamente all'interno del territorio già urbanizzato;
- si stabilisce che per la realizzazione degli interventi di cui al sopracitato Allegato «A» concorrono le risorse finanziarie pari a complessivi € 60.000.000,00, sulla base di quanto approvato nella citata d.g.r. XI/5438/2021, All. 12, a valere sulla Missione 4, programma 3, Titolo 2, cap. 14445: «Contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative - Fondo ripresa economica» suddivise nelle seguenti annualità:
 - € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2024;
 - € 24.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2025;
 - € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2026;

fatto salvo quanto diversamente stabilito a seguito dell'approvazione della legge di bilancio di previsione 2022-2024 da parte del Consiglio Regionale;

Dato atto che con la citata d.g.r. si demanda a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione e, in particolare, la predisposizione di un apposito Avviso pubblico contenente le modalità e i termini per la presentazione delle domande, dell'assegnazione ed erogazione del contributo, nonché i termini afferenti agli adempimenti amministrativi connessi, nel rispetto dei criteri riportati nell'Allegato «A» di cui al precedente punto 1, nei limiti dello stanziamento previsto;

Visto l'Avviso predisposto dagli uffici della Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università «Bando Spazio alla Scuola» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto sulla base dei criteri definiti dalla d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre 2021;

Dato atto che per la realizzazione degli interventi previsti nel bando concorrono le risorse finanziarie pari a complessivi € 60.000.000,00, sulla base di quanto approvato nella citata d.g.r. XI/5438/2021, All. 12, a valere sulla Missione 4, programma 3, Titolo 2, cap. 14445: «Contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative - Fondo ripresa economica» suddivise nelle seguenti annualità:

- € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2022;

- € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2024;
- € 24.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2025;
- € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2026;

fatto salvo quanto di diversamente stabilito a seguito dell'approvazione della legge di bilancio di previsione 2022-2024 da parte del Consiglio Regionale;

Vista la comunicazione dell'1 dicembre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università individuate dalla d.g.r. XI/4431 del 17 marzo 2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 241/90;

DECRETA

1) di approvare l'Avviso predisposto dagli uffici della Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università «Bando Spazio alla Scuola» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto sulla base dei criteri definiti dalla d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre 2021;

2) di dare atto che per la realizzazione degli interventi previsti nel bando concorrono le risorse finanziarie pari a complessivi € 60.000.000,00, sulla base di quanto approvato nella citata d.g.r. XI/5438/2021, All. 12, a valere sulla Missione 4, programma 3, Titolo 2, cap. 14445: «Contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative – Fondo ripresa economica» suddivise nelle seguenti annualità:

- € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2022;
- € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2024;
- € 24.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2025;
- € 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2026;

fatto salvo quanto di diversamente stabilito a seguito dell'approvazione della Legge di bilancio di previsione 2022-2024 da parte del Consiglio Regionale;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it

4) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.;

Il dirigente
Francesco Bargiggia

ALLEGATO A



Regione Lombardia

PIANO LOMBARDIA - BANDO "SPAZIO ALLA SCUOLA"

INDICE

A.	INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....
A.1	FINALITÀ E OBIETTIVI.....
A.2	RIFERIMENTI NORMATIVI
A.3	SOGGETTI BENEFICIARI.....
A.5	DOTAZIONE FINANZIARIA.....
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....
B.1	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
B.2	PROGETTI FINANZIABILI
B.3	SPESE AMMISSIBILI.....
B.4	SPESE NON AMMISSIBILI
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....
C.1	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
C.2	TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
C.3	ISTRUTTORIA.....
C.3.a	Modalità e tempi del processo.....
C.3.b	Verifica di ammissibilità delle domande
C.3.d	Valutazione delle domande ammissibili.....
C.3.e	Approvazione della graduatoria.....
C4.	MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.....
C.4.a	Adempimenti post concessione dell'agevolazione.....
C.4.b	Variazioni progettuali e rideterminazione dell'agevolazione.....
D.	DISPOSIZIONI FINALI.....
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari.....
D.2	Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....
D.3	Proroghe dei termini.....
D.4	ISPEZIONI E CONTROLLI
D.5	MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....
D.6	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

D.9 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

D.10 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

D.11 ALLEGATI

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il bando intende inserirsi all'interno delle varie misure nazionali e regionali per l'edilizia scolastica con una finalità specifica dedicata alla realizzazione di nuove scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà degli enti locali, sulla base di significativi ed esemplari progetti di innovazione che perseguano finalità ed obiettivi di integrazione tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità, esempi di innovazione degli spazi di apprendimento per realizzare scuole sicure, certificate, connesse, flessibili nell'uso e nel tempo, superando la logica dell'intervento parziale che pur rispondendo a specifiche tematiche legate al superamento di gap di allineamento normativo o energetico di strutture scolastiche ormai datate non riesce ad affrontare le problematiche di spazi di apprendimento non più adeguati e contemporanei alle attuali necessità della didattica e di coloro, studenti e docenti, vivono questi ambienti.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.M. 18 dicembre 1975 "Norme per l'edilizia scolastica";
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – "Codice dei contratti pubblici";
- Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- D.M. 11 ottobre 2017 recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- Legge 11/01/1996 n. 23 Norme per l'edilizia scolastica;
- D.M. Ambiente 14/04/2015 Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici;
- Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica";
- D.P.R. del 06/06/2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- d.g.r. XI/5685 del 15/12/2021 "Piano Lombardia - Determinazioni in ordine all'utilizzo dei contributi per interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative - Fondo ripresa economica - legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 - Approvazione dei criteri del bando "Spazio alla scuola" e programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Il bando è rivolto ai Comuni.

I Comuni per poter partecipare al presente Bando devono avere compilato tutti i campi dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica dell'ARES 2.0 previsti per la validazione dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale sul proprio territorio.

Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è richiesto di presentare da parte di un Comune capofila, con possibilità di delega anche alla Comunità Montana o all'Unione dei Comuni, un progetto in associazione tra più comuni che concorrono al raggiungimento di una popolazione superiore a 5.000 abitanti così come risultanti dall'ultimo dato ufficiale disponibile ISTAT e in modo tale che si verifichino entrambe le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) le funzioni di stazione appaltante siano concentrate in un'unica centrale di committenza dotata di adeguate competenze tecniche-amministrative;
- b) la scuola da realizzarsi sia a servizio della popolazione scolastica di più comuni e i servizi che la scuola potrà offrire siano a disposizione dei cittadini dei comuni consorziati.

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

Lo stanziamento finanziario complessivo messo a disposizione con il presente Avviso ammonta complessivamente a € 60.000.000,00, a valere sulle risorse regionali di cui alla DGR n. 5865/2021, ed è così suddivisa:

- euro 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2022;
- euro 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2024;
- euro 24.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2025;
- euro 12.000.000, a valere sull'esercizio finanziario 2026.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 100% del valore delle spese ammissibili sulla base della tabella sotto riportata, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-sexies della LR 34/1978 (LR 21/2020 - Modifiche alla l.r. 9/2020), solo nel caso in cui il comune non abbia risorse proprie a bilancio da dedicare al progetto e non sia destinatario di altri finanziamenti per il medesimo progetto. Diversamente la quota regionale del 100% sarà oggetto di riparametrazione.

Scuola primaria			
classi	alunni	superficie per alunno	Costo max (K euro)
10	250	7,56	5030
15	375	7,08	7060
20	500	6,84	9100
25	625	6,68	11100

Scuola secondaria di 1° grado			
classi	alunni	superficie per alunno	Costo max (K euro)
9	225	9,61	5750
12	300	8,78	7010
15	375	8,5	8480
18	450	8,1	9690
21	525	8,45	11800
24	600	8,06	12860

È possibile prevedere la realizzazione di campus per istituti comprensivi.

Soglie minime di intervento/di investimento:

- scuola secondaria di primo grado: 9 classi;
- scuola primaria: 10 classi;

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

Le tipologie di intervento candidabili sono le seguenti:

- 1) Completa ristrutturazione e riuso di edifici esistenti, mediante:
 - a) completa razionalizzazione, ammodernamento ed eventuale ampliamento delle strutture esistenti;
 - b) riconversione e riuso di edifici da destinare ad uso scolastico, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio edilizio di proprietà dell'ente, al recupero di edifici o aree dismessi o al recupero di beni confiscati alla criminalità;
 - c) riconversione e riuso di edifici scolastici esistenti, anche da destinare a scuola di ordine o grado diverso da quello originario.
- 2) Nuove costruzioni esclusivamente all'interno del territorio già urbanizzato;

B.3 SPESE AMMISSIBILI

Spese in conto capitale relative a:

- a) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero di opere e impianti comprensivo dei costi di progettazione (compresa l'attività di progettazione partecipata), di verifica, validazione, direzione dei lavori e degli oneri per la sicurezza,
- b) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, dispositivi hardware per ambienti didattici, arredi e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- c) gli oneri per beni immateriali (ad es. software per ambienti didattici) ad utilizzo pluriennale;

di cui all'art. 3 c. 18 lett. c della L. 350/2003;

L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo del Soggetto beneficiario

B.4 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di gestione e manutenzione dell'immobile
- le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento prima della pubblicazione del bando, fatte salve le spese relative alla progettazione;
- le spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, pena l'inammissibilità della stessa, dal legale rappresentante dell'Ente o da un soggetto formalmente delegato dallo stesso interno all'ente individuato fra i responsabili di servizio dell'ente stesso, esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi On Line all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire **dalle ore 10:00 del 25 gennaio 2022** ed **entro le ore 16:00 del 15 marzo 2022**.

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, è necessario essere registrati al sistema Bandi on Line di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it

Per accedere alla procedura è necessario registrare sia la persona fisica che opera per conto dell'ente sia l'ente locale seguendo le istruzioni presenti sul sito. La validazione dell'ente locale avviene entro 16 ore lavorative dall'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria in forma completa;

La registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario;

In caso di nuova edificazione, ai fini della richiesta tramite la piattaforma BOL, è necessario accedere previamente alla piattaforma ARES 2.0, raggiungibile dal link: <https://www.ediliziascolastica.servizirl.it>. Su tale piattaforma dovrà essere richiesta la creazione di un nuovo "codice edificio scolastico" con l'indicazione del suo stato "*nuovo edificio inserito per richiesta di finanziamento*", così come previsto nella sezione "A" della Scheda "Edificio Scolastico". Solo a seguito dell'avvenuta creazione dell'edificio, sarà possibile accedere a BOL ed inserire il codice edificio censito, al fine di consentire l'inserimento della domanda

C.1.a Documentazione da presentare

La mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda costituirà causa di inammissibilità formale della stessa. In fase di compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione anch'essa caricata elettronicamente su piattaforma BOL:

1. Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) redatto ai sensi dell'art. 15 DPR 207/2010 approvato dall'Ente e redatto sulla base di quanto descritto nel "Documento di accompagnamento alla redazione del DPP" (Allegato 1).
2. Dichiarazione di avvenuta compilazione di tutti i campi dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica previsti per la validazione dello "SNAES 2.0 Fase 1" per tutti gli edifici di competenza comunale;

3. solo per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o in altri casi di aggregazione:
 - a) Dichiarazione, preliminare ad una convenzione ex 30 TUEL o altro atto di programmazione negoziata, sottoscritta da tutti i comuni partecipanti di impegno a:
 - a.1) concentrare le funzioni di stazione appaltante in un'unica centrale di committenza dotata di adeguate competenze tecniche-amministrative;
 - a.2) mettere a disposizione la scuola da realizzarsi e i servizi da essa offerti a disposizione della popolazione scolastica dei comuni e dei cittadini dei comuni convenzionati.
 - b) Delega al Comune capofila a presentare domanda
4. attestazione di partecipazione del personale dell'ente a percorsi formativi organizzati da Regione Lombardia in tema di edilizia scolastica (facoltativa)
5. impegno ad utilizzare il concorso di progettazione (facoltativa)

La compilazione della domanda può essere completata in più sessioni di lavoro.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal DPCM 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Le domande di partecipazione al Bando **sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate e del caricamento dei documenti richiesti** cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B del DPR n. 642 del 1972. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella propria sezione anagrafica di Bandi online. La comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La procedura sarà di tipo valutativo con graduatoria finale basata sui criteri di cui al successivo punto C.3.d.

La valutazione delle domande sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione composto da almeno tre componenti designati, anche tra professionalità esistenti all'interno di Regione Lombardia.

I componenti del nucleo di valutazione saranno individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto del presente Avviso.

Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Direttore generale pro-tempore della Direzione Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

La scelta dei componenti avverrà, previa sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

L'istruttoria e la valutazione da parte del Nucleo di valutazione è svolto in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Regione Lombardia.

L'approvazione della graduatoria avverrà entro 60 giorni dalla chiusura del bando.

C.3 ISTRUTTORIA

C.3.a Verifica di ammissibilità delle domande

Le domande pervenute saranno istruite formalmente secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla piattaforma BOL.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica della sussistenza della documentazione obbligatoria di cui al punto C1.a e alla verifica di quanto dichiarato al punto C1.a.2

C3.b Valutazione delle domande ammissibili

A seguito del superamento dell'istruttoria formale delle domande, Regione Lombardia provvederà ad effettuare l'istruttoria di valutazione tecnica delle domande, finalizzata a:

- verificare la coerenza dei progetti con le finalità del Bando e con le tipologie degli interventi ammissibili;
- determinare l'entità della spesa ammissibile a contributo;
- quantificare i punteggi per ciascun progetto ai fini della definizione della graduatoria finale;
- quantificare il contributo concedibile.

I soggetti richiedenti il contributo, in possesso dei requisiti di ammissibilità, saranno ammessi a finanziamento in base alla somma dei punteggi ottenuti

A parità di punteggio si procederà in ordine di protocollazione della domanda.

Le domande ammesse alla fase di valutazione vengono istruite dagli uffici e valutate dal Nucleo, tramite l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:

1.0 QUALITA' DEL DOSSIER DI PROGETTO -	
1.0.1 Completezza della documentazione e appropriatezza dei contenuti	fino a un massimo di 10 punti

1. INTEGRAZIONE TRA PROGETTAZIONE E DIDATTICA	
1.1. realizzare di spazi di apprendimento innovativi aperti alle nuove esigenze, anche a quelle evidenziate da modalità didattiche conseguenti all'emergenza covid e post covid (didattica digitale integrata) e dalla loro relazione con la progettazione degli spazi. In particolare:	
1.1. a ▪ permettere agilmente l'allestimento di spazi e arredi flessibili e diversificati rispetto a possibili e mutabili utilizzi nel tempo	fino a un massimo di 10 punti
1.1. b ▪ permettere lo svolgimento di attività didattiche integrate digitali come normali ambiti della didattica e rafforzandone il principio nelle attività laboratoriali specialistiche e disciplinari, anche grazie alla presenza di una robusta rete di connettività diffusa che permetta l'utilizzo di dispositivi tecnologici digitali individuali	fino a un massimo di 8 punti
1.2 - prevedere la presenza di spazi verdi fruibili e attrezzati che permettono usi didattici specifici e integrati alle materie di apprendimento curricolari	fino a un massimo di 5 punti
1.3 - prevedere spazi per la collaborazione professionale e il lavoro individuale dei docenti	fino a un massimo di 5 punti
1.4 – prevedere processi di condivisione tra progettisti e corpo docente	2 punti
2. INTEGRAZIONE SOCIALE E TERRITORIALE	
2.1 - concepire e ideare spazi dedicati all'incontro formale e informale della comunità educativa locale	fino a un massimo di 5 punti
2.2 - progettare spazi aperti anche all'uso civico, con adeguati presidio e gestione degli usi diversi da quelli scolastici	fino a un massimo di 10 punti
2.3 - assicurare adeguati spazi esterni alla struttura per l'accessibilità e la sua integrazione con lo spazio circostante	fino a un massimo di 5 punti

3. PROGETTAZIONE SOSTENIBILE	
3.1 realizzare progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, energetico ed economico: rapidità di costruzione da realizzarsi attraverso l'utilizzo di modalità costruttive modulari industrializzate, riciclabilità dei componenti e dei materiali di base, alte prestazioni energetiche, utilizzo preferenziale di fonti rinnovabili, facilità di manutenzione e gestione degli immobili (aree esterne comprese) e degli impianti mediante sistemi digitali, risparmi nell'uso e consumo	fino a un massimo di 20 punti
3.2 - assicurare tempi di esecuzione certi e compatibili con l'andamento dell'anno scolastico	fino a un massimo di 20 punti

Sono ammessi in graduatoria i progetti con una valutazione pari o superiore a 60/100

Sono previsti inoltre alcuni criteri di valutazione da intendersi come **premialità aggiuntive e perciò facoltativi** e da valutarsi solo se presenti:

4. CAPACITA' DI COFINANZIAMENTO	
Al fine di favorire la capacità dell'ente di reperire risorse in cofinanziamento:	
4.1 richiesta di cofinanziamento da parte dell'ente locale del 51%:	+ 7 punti
4.2 richiesta di cofinanziamento da parte dell'ente locale dal 21 al 50%:	+ 3 punti
4.3 richiesta di cofinanziamento da parte dell'ente locale del 20%:	+ 1 punto
5. INNOVAZIONE E FORMAZIONE PA	
5.1 partecipazione del personale dell'ente a percorsi formativi organizzati da Regione Lombardia in tema di edilizia scolastica	+ 5 punti
5.2 utilizzo del concorso di progettazione	+ 2 punti

C3.c Approvazione della graduatoria

Le risultanze della istruttoria e valutazione, con l'individuazione dei progetti ammessi in graduatoria e dei progetti non ammessi in graduatoria, oltre che dei progetti ammessi a contributo regionale con gli importi rispettivamente assegnati, verranno approvate da Regione Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura della procedura telematica Bandi On Line per la presentazione della domanda con Decreto Dirigenziale da pubblicarsi sul BURL, sul sito istituzionale e su BOL.

C4. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo (a fondo perduto) sarà erogato, compatibilmente con gli esercizi finanziari delle risorse stanziati a bilancio, con le seguenti modalità e tempistiche:

1° quota	20% - all'accettazione entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria
2° quota	20% - a seguito dell'invio a Regione Lombardia dall' 01/01/2024 ed entro il 31/05/2024 da parte del RUP della copia dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV)
3° quota	40% - dall'01/01/2025 ed entro il 30/09/2025 a seguito di presentazione di SAL al 50%
SALDO	20% - tra l'01/01/2026 e il 30/11/2026 a collaudo

C.4.a Adempimenti post concessione dell'agevolazione

C.4.a.1 - 1° quota /ANTICIPAZIONE

Il soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla data pubblicazione della graduatoria sul BURL deve trasmettere sulla piattaforma BOL la dichiarazione di accettazione del contributo regionale, allegando la richiesta di erogazione della prima quota del contributo a pena della decadenza dal beneficio.

A coloro che avranno sottoscritto l'accettazione del contributo si procederà all'erogazione dell'anticipazione del **20% del contributo assegnato**.

C.4.a.2 - 2° quota

L'approvazione del progetto definitivo da parte del beneficiario deve essere preceduta da una validazione di coerenza con i contenuti del progetto ammesso a contributo sulla base del DPP presentato, da parte di Regione Lombardia.

In tale sede qualsiasi proposta di variante rispetto al progetto originario può essere ammessa alle seguenti condizioni:

- a) non possono modificare le finalità del progetto;
- b) devono prevedere interventi ammissibili ai sensi del presente bando;
- c) non devono determinare una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima di ammissibilità tecnica della domanda.

Regione Lombardia entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione:

- esamina la documentazione pervenuta sulla piattaforma BOL e nel caso di incompletezza richiede le integrazioni;
- valuta la coerenza del progetto definitivo con il DPP del progetto presentato e i contenuti del Bando;
- valida la coerenza del progetto definitivo presentato, in BOL.

Dall' 01/01/2024 ed entro il 31/05/2024 dovrà essere assunta e inviata a Regione Lombardia sulla piattaforma BOL dal RUP l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV); l'OGV si

intende assunta allorquando sia intervenuta la Proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'art.33 del D. Lgs. n. 50/2016 o, in altri termini, il provvedimento di aggiudicazione.

L'invio della documentazione permetterà a Regione Lombardia di erogare la seconda quota pari al **20% del contributo assegnato**. Il mancato rispetto di tale termine da parte del beneficiario comporta la decadenza parziale dal contributo corrispondente alla seconda quota del 20% del contributo assegnato.

Ogni economia derivante dalla rideterminazione del contributo a seguito di espletamento della gara non potrà essere erogata

C.4.a.3 - 3° quota

Dall'01/12/2024 al 28/02/2025 il RUP dovrà comunicare a Regione Lombardia sulla piattaforma BOL l'inizio dei lavori;

All'avanzamento dei lavori pari al 50%, e a partire dall'01/01/2025 ed entro il 30/09/2025, potrà essere richiesta l'erogazione della terza quota pari al **40% del contributo assegnato**, a fronte della presentazione da parte del RUP sulla piattaforma BOL di:

- Contratto d'appalto sottoscritto
- SAL al 50% approvato dal RUP

Il mancato rispetto di tale termine da parte del beneficiario comporta la decadenza parziale del contributo corrispondente alla quota a SAL del 40% del contributo assegnato.

C.4.a.4 - 4° quota / SALDO

Ai fini della richiesta di erogazione del saldo del 20% del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tra l'01/01/2026 e non oltre il 30/11/2026, sulla piattaforma BOL, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- certificato di ultimazione Lavori;
- certificato di Regolare Esecuzione delle opere eseguite (CRE) o certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ove previsto;
- certificato collaudo statico, ove necessario;
- provvedimento amministrativo di approvazione del CRE o del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ove previsto, del Conto Finale e Relazione del Direttore dei Lavori;
- Scheda Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica ARES 2.0 compilata e validata fase 2;
- documentazione fotografica che illustri i lavori effettuati che dia evidenza dell'installazione della targa esplicativa permanente e visibile indicante che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia secondo il format che sarà trasferito al beneficiario da Regione Lombardia.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra da parte del beneficiario comporta la decadenza parziale del contributo corrispondente alla quota a saldo del **20% del contributo assegnato** e può comportare la revoca totale del contributo qualora le opere entro il termine del 30/11/2026 non risultino terminate.

Qualora, in fase di rendicontazione finale:

- risultasse una minor spesa rispetto a quanto preventivato, si procederà ad una rimodulazione proporzionale del contributo precedentemente assegnato;
- la spesa riconoscibile risultasse superiore a quella ammessa in fase di domanda, verrà riconosciuto unicamente il contributo assegnato;

La liquidazione del contributo da parte di Regione Lombardia avverrà comunque entro 30 giorni dalla data della richiesta, previa verifica della documentazione presentata.

C.4.b Variazioni progettuali e rideterminazione dell'agevolazione

Qualunque variante o modifica progettuale agli interventi ammessi a finanziamento deve essere comunicata a Regione Lombardia.

Le variazioni da effettuarsi in fase di realizzazione (variante in corso d'opera), devono essere in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici e possono essere ammesse all'agevolazione, solo alle seguenti condizioni:

- a) non possono modificare le finalità del progetto;
- b) devono prevedere interventi ammissibili ai sensi del presente bando;
- c) non devono determinare una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima di ammissibilità tecnica della domanda.

A tal fine il soggetto beneficiario presenterà a Regione Lombardia, sulla piattaforma BOL, la seguente documentazione, firmata da tecnico abilitato:

- nuovo quadro economico di progetto;
- relazione tecnica che illustri le modifiche progettuali apportate, le motivazioni alla base di tali variazioni ed attesti l'ammissibilità dell'intervento, il rispetto dei vincoli a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, precisando gli specifici riferimenti di legge;
- elaborati grafici delle modifiche apportate, per la comprensione dell'intervento.

Regione Lombardia entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione:

- esamina la documentazione pervenuta e nel caso di incompletezza richiede le integrazioni;
- valuta la coerenza con le disposizioni del Bando,
- autorizza la variante o la proroga ai fini del mantenimento del punteggio minimo o di quello assegnato in fase di ammissione della domanda a contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- c) assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- d) realizzare le opere conformemente a quelle ammesse al contributo, ed eseguirle a regola d'arte;
- e) rispettare il termine stabilito in sede di eventuale proroga;
- f) allegare nell'apposita sezione di Bandi on Line tre foto del cantiere finanziato, impegnandosi ad apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia. Il facsimile è scaricabile da bandi on Line nella sezione allegati;
- g) conservare per un periodo di 10 (dieci) anni tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto;

- h) per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che hanno sottoscritto una convenzione di progetto:
- i. impegno a concentrare le funzioni di stazione appaltante in un'unica centrale di committenza dotata di adeguate competenze tecniche-amministrative;
 - ii. impegno a mettere a disposizione la scuola da realizzarsi e i servizi da essa offerti a disposizione della popolazione scolastica dei comuni e dei cittadini dei comuni convenzionati.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto inoltre a:

- a) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia, attraverso l'installazione della targa esplicativa permanente e visibile indicante che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia secondo il format che sarà trasferito al beneficiario da Regione Lombardia;
- b) apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà a adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

Il Dirigente competente potrà dichiarare la decadenza del contributo nei seguenti casi:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- realizzazione di opere non eseguite a regola d'arte (mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico a tale scopo incaricato);
- esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Nei suddetti casi, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme già erogate o indebitamente percepite.

In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo e qualora sia già stato erogato, totalmente o parzialmente, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, di rideterminazione o dalla comunicazione della rinuncia, l'importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

La restituzione avverrà con le modalità indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o rideterminazione del contributo.

D.3 Proroghe dei termini

Solo in caso di ritardo dovuto a fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del Soggetto beneficiario, che dovrà dimostrare di avere intrapreso tutte le azioni necessarie per il rispetto delle scadenze previste, potrà essere presa in considerazione da parte di Regione Lombardia un'eventuale richiesta motivata di proroga dei termini di avvio lavori o di conclusione dei lavori, da presentarsi prima della scadenza del termine stesso, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 34/1978.

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI

Le ricevute delle spese vanno conservate per un periodo non inferiore a 10 anni successivi dalla data di approvazione del decreto di erogazione del contributo. Dovrà essere conservata per lo stesso periodo anche tutta la documentazione di progetto. I documenti dovranno essere mostrati in caso di controlli di Regione Lombardia.

Regione Lombardia, anche con l'ausilio della Task Force Edilizia Scolastica, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli anche mediante ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare:

- lo stato di attuazione e il rispetto degli obblighi e criteri previsti dal bando e dal provvedimento di concessione del contributo;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

Nel corso della verifica dei documenti presentati e delle spese ritenute ammissibili, Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili.

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- numero di interventi oggetto di richiesta di finanziamento;
- numero di interventi finanziati;
- interventi realizzati/interventi finanziati (%);
- risorse effettivamente erogate;

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente competente in materia di edilizia scolastica della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Arch. Francesco Bargiggia.

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del presente bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it".
Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste con le seguenti modalità:

- per iscritto agli indirizzi di posta:
ediliziascolastica@regione.lombardia.it
- telefonando al numero 0267650025 "EDILIZIA SCOLASTICA" dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata

SCHEDA INFORMATIVA

TITOLO	PIANO LOMBARDIA - Bando "Spazio alla Scuola"
DI COSA SI TRATTA	<i>Realizzazione di nuove scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà dei comuni, sulla base di significativi ed esemplari progetti di innovazione che perseguano finalità ed obiettivi di integrazione tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità, esempi di innovazione degli spazi di apprendimento per realizzare scuole sicure, certificate, connesse, flessibili nell'uso e nel tempo.</i>
TIPOLOGIA	<i>Le tipologie di intervento candidabili sono le seguenti:</i> <i>1) Completa ristrutturazione e riuso di edifici esistenti, mediante:</i> <i>d) completa razionalizzazione, ammodernamento ed eventuale ampliamento delle strutture esistenti;</i> <i>e) riconversione e riuso di edifici da destinare ad uso scolastico, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio edilizio di proprietà dell'ente, al recupero di edifici o aree dismessi o al recupero di beni confiscati alla criminalità;</i> <i>f) riconversione e riuso di edifici scolastici esistenti, anche da destinare a scuola di ordine o grado diverso da quello originario.</i> <i>2) Nuove costruzioni esclusivamente all'interno del territorio già urbanizzato;</i>

TITOLO		PIANO LOMBARDIA - Bando "Spazio alla Scuola"																									
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Comuni</p> <p>Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è richiesto di presentare da parte di un Comune capofila, con possibilità di delega anche alla Comunità Montana o all'Unione dei Comuni, un progetto in associazione tra più comuni che concorrono al raggiungimento di una popolazione superiore a 5.000 abitanti così come risultanti dall'ultimo dato ufficiale disponibile ISTAT e in modo tale che si verifichino entrambe le seguenti condizioni di ammissibilità:</p> <p>a) le funzioni di stazione appaltante siano concentrate in un'unica centrale di committenza dotata di adeguate competenze tecniche-amministrative.</p> <p>la scuola da realizzarsi sia a servizio della popolazione scolastica di più comuni e i servizi che la scuola potrà offrire siano a disposizione dei cittadini dei comuni consorziati.</p>																										
RISORSE DISPONIBILI	<p>La dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del bando è pari a euro 60.000.000,00 così ripartiti:</p> <p>anno 2022: euro 12.000.000</p> <p>anno 2024: euro 12.000.000</p> <p>anno 2025: euro 24.000.000</p> <p>anno 2026: euro 12.000.000</p>																										
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 100% del valore delle spese ammissibili sulla base della tabella sotto riportata, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-sexies della LR 34/1978 (LR 21/2020 - Modifiche alla l.r. 9/2020), solo nel caso in cui il comune non abbia risorse proprie a bilancio da dedicare al progetto e non sia destinatario di altri finanziamenti per il medesimo progetto. Diversamente la quota regionale del 100% sarà oggetto di riparametrazione.</p> <table><tr><th colspan="4">Scuola primaria</th></tr><tr><th>classi</th><th>alunni</th><th>superficie per alunno</th><th>costo (K euro)</th></tr><tr><td>10</td><td>250</td><td>7,56</td><td>5030</td></tr><tr><td>15</td><td>375</td><td>7,08</td><td>7060</td></tr><tr><td>20</td><td>500</td><td>6,84</td><td>9100</td></tr><tr><td>25</td><td>625</td><td>6,68</td><td>11100</td></tr></table>			Scuola primaria				classi	alunni	superficie per alunno	costo (K euro)	10	250	7,56	5030	15	375	7,08	7060	20	500	6,84	9100	25	625	6,68	11100
Scuola primaria																											
classi	alunni	superficie per alunno	costo (K euro)																								
10	250	7,56	5030																								
15	375	7,08	7060																								
20	500	6,84	9100																								
25	625	6,68	11100																								

TITOLO	PIANO LOMBARDIA - Bando "Spazio alla Scuola"			
	Scuola secondaria di 1° grado			
	classi	alunni	superficie per alunno	costo (K euro)
	9	225	9,61	5750
	12	300	8,78	7010
	15	375	8,5	8480
	18	450	8,1	9690
	21	525	8,45	11800
	24	600	8,06	12860
DATA DI APERTURA E DI CHIUSURA DEL BANDO	Apertura: dalle ore 10:00 del 25 gennaio 2022 Chiusura: entro le ore 16:00 del 15 marzo 2022			
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta, pena l'inammissibilità della stessa, dal legale rappresentante dell'Ente o da un soggetto formalmente delegato dallo stesso interno all'ente, esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi On Line all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it</p> <p>La procedura prevede le seguenti fasi:</p> <p>1.registrazione sia della persona fisica che opera per conto dell'ente sia l'ente giuridico</p> <p>2.la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario</p>			
PROCEDURA DI SELEZIONE	La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa con graduatoria.			
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none">• ediliziascolastica@regione.lombardia.it <p>Telefonando al numero 02.67650025 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00</p> <p>Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:</p> <ul style="list-style-type: none">- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica			

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

DIREZIONE GENERALE Istruzione, Università, Ricerca, Semplificazione e Innovazione
Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università

TELEFONO: 02-67652137

INDIRIZZO: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano

CASELLA DI POSTA: ediliziascolastica@regione.lombardia.it

CASELLA DI POSTA CERTIFICATA: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: lunedì al venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 12:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.9 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

1	Termini per la presentazione della domanda di finanziamento	dalle ore 10:00 del 25 gennaio 2022 ed entro le ore 16:00 del 15 marzo 2022
2	Termine iniziale di ammissibilità della spesa	Dalla data di pubblicazione del bando, fatte salve le spese relative alla progettazione
3	Conclusione delle istruttorie delle domande di contributo e approvazione dell'elenco degli Enti ammissibili a finanziamento	Entro 60 giorni, a decorrere dal 15 marzo 2022
4	Termine decorrente per la presentazione della richiesta di anticipazione	Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, contestualmente all'accettazione del contributo
5	Termini per la trasmissione dell'O.G.V.	dal 01/01/2024 ed entro il 31/05/2024

6	Termine perentorio per la presentazione della rendicontazione finale e la richiesta del saldo	Entro il 30/11/2026
---	--	---------------------

D.10 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Ai fini del presente Bando si intende per:

- Bando: il presente avviso pubblico;
- Domanda: la richiesta di concessione del contributo a valere sul Bando;
- Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it): è un servizio web, messo a disposizione da Regione Lombardia che permette di presentare on line richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Europea;
- Data ed ora di Ricezione della domanda: la data e l'ora di invio telematico della domanda su Bandi Online per la protocollazione;

D.11 ALLEGATI

Allegato 1 – “Documento di accompagnamento alla redazione del DPP”

BANDO PIANO LOMBARDIA - ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DEL DPP

1. IL PROGETTO

La scuola come incrocio delle relazioni e delle competenze

Costruire o ristrutturare un edificio scolastico dovrebbe essere un percorso interdisciplinare aperto: punto di convergenza di molti soggetti e competenze (insegnanti, allievi, genitori, cittadini, enti locali, ecc.). La scuola si contraddistingue come infrastruttura sociale, oltre che del sapere e della cultura.

Una buona scuola è un luogo in cui si sta bene e al quale la comunità sociale riconosce un valore. Fino a poco tempo fa il valore di una scuola era attribuito unicamente alla qualità della formazione che offriva. Oggi questo dato non basta più, la scuola non è più solo un luogo dove acquisire nozioni, ma un luogo dove vivere. Invertendo i termini del rapporto con il quale tradizionalmente sono stati accostati scuola e città, non è più la scuola che si fa piccola città metaforica del sapere, ma è la città, viva, pulsante, che entra nella scuola, innervando gli spazi educativi e diventando luogo di apprendimento aperto, con la sua biblioteca, i suoi spazi polifunzionali, con i laboratori e la palestra che diventano centri di attivi di movimento culturale.

Ripensare, riqualificare, riprogettare una scuola significa operare sul tessuto socioculturale di un quartiere o di un paese, rendendo riconoscibile l'edificio scolastico in termini di qualità architettonica, benessere, comfort e accoglienza, una scuola connessa con il territorio, diffusa e radicata nel contesto in cui opera.

Spazi di apprendimento innovativo

L'innovazione spaziale legata alla diversificazione e flessibilità degli spazi di apprendimento, rispondenti alle nuove finalità pedagogiche. Il senso di articolazione e flessibilità degli spazi, insieme all'uso di materiali ad hoc e la varietà dei colori, possono influire per oltre il 30% sulla qualità degli spazi e conseguentemente sull'apprendimento.

Per pensare le scuole del futuro sarà sempre più rilevante progettare una compresenza di diverse aree all'interno dello spazio scuola, che possano mutare nel corso della giornata - ad esempio tramite allestimenti o arredi - o nel corso degli anni, con l'ulteriore evoluzione a cui l'edificio dovrà far fronte. Focalizzandosi sull'apprendimento più che sull'insegnamento, anche gli spazi informali e di relax diventano, di fatto, zone di apprendimento attive.

Così l'arredo scolastico assume nuovo rilievo e importanza. La varietà delle superfici dei mobili e degli oggetti d'uso costituisce il mondo sensoriale degli insegnanti e degli alunni. Arredi e le stesse finiture, dai rivestimenti delle pareti ai tessuti, sono quindi estensioni del progetto architettonico, con le quali gli alunni e gli insegnanti interagiscono.

In sintesi, la definizione di nuovi spazi per insegnare e apprendere risponde alle più attuali richieste nel campo della didattica, che si concentrano sul bisogno di:

interdisciplinarietà, ovvero mettere in rete le conoscenze

inclusione, ovvero rendere tutti partecipi del processo conoscitivo

continuità, tra dentro e fuori, tra un'attività e l'altra, tra uno spazio e l'altro

accessibilità, come disponibilità continua di spazi e materiali sia per gli insegnanti che per gli allievi

distensione, con tempi e modi più informali per sviluppare processo esplorativo e conoscitivo

2. CONTENUTI DEL DPP

2.1 Il Documento Preliminare alla Progettazione (articolo 15 del DPR 207/2010)

Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:

a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;

- b) analisi della situazione e descrizione degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
- f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
- n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

3. PROPOSTA DI INDICE DEL DPP

Il seguente quadro sinottico propone il contenuto dei principali documenti del Dossier del DPP

Parti	Contenuto
Obiettivi del Progetto	Motivazioni dell'intervento
Scenari di Previsione	<p>Analisi di scenario attuale: valutazione ex ante dei fabbisogni, analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione-</p> <p>La valutazione ex-ante dei fabbisogni si basa sul confronto tra domanda e offerta di infrastrutture e servizi scolastici, effettuato su un arco temporale pluriennale (almeno quinquennale), e mira ad individuare gli interventi da sottoporre a progetto finalizzati a colmare il deficit di offerta individuato</p> <p>Obiettivo dell'analisi di scenario e di previsione è la valutazione dei principali effetti dell'intervento infrastrutturale individuato attraverso il confronto con l'ipotesi di non intervento e considerando le diverse possibili alternative secondo gli scenari "con intervento" "senza intervento/progetto" e considerando tutte le eventuali ipotesi alternative.</p> <p>Sviluppo di due scenari: quello senza intervento e quello con intervento</p> <p>Analisi delle alternative progettuali</p>
Relazione Illustrativa e Tecnica ed elaborati grafici	<p>Analisi dello stato di fatto nelle sue componenti architettoniche, geologiche, socioeconomiche e amministrative.</p> <p>Descrizione generale dei requisiti dell'opera e delle sue relazioni con il contesto in cui si inserisce, dati di inquadramento sociodemografico, territoriale, economico e di mobilità e di tutto quanto previsto all'art. 15 del DPR 207/2010 ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;b) delle regole e norme tecniche da rispettare;c) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;d) f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;e) g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;f) h) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;

	<p>g) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;</p> <p>h) l) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;</p> <p>i) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.</p> <p>Descrizione del progetto mediante elaborati scritti e grafici redatti sulla base delle Linee guida di cui al successivo punto 4</p>
Cronoprogramma	Cronoprogramma del procedimento (comprensivo di iter amministrativo, progettuale, autorizzativo, gare, esecuzione lavori e collaudi)
Stima dei costi	Stima sommaria dell'intervento in termini di calcolo della spesa e quadro economico, con l'indicazione dell'eventuale apporto percentuale di cofinanziamento dell'ente locale e una valutazione dei costi di gestione (manutenzione ordinaria, etc.), con cadenza regolare (illuminazione, energia, riscaldamento, manutenzione del verde, manutenzione ordinaria edificio, etc.);

4. LINEE GUIDA

1.0 QUALITA' DEL DOSSIER DI PROGETTO	
[1] Completezza della documentazione e appropriatezza dei contenuti	
1.INTEGRAZIONE TRA PROGETTAZIONE E DIDATTICA	
1.1. realizzare di spazi di apprendimento innovativi aperti alle nuove esigenze, anche a quelle evidenziate da modalità didattiche conseguenti all'emergenza covid e post covid (didattica digitale integrata) e dalla loro relazione con la progettazione degli spazi. In particolare:	
1.1.a permettere agilmente l'allestimento di spazi e arredi flessibili e diversificati rispetto a possibili e mutabili utilizzi nel tempo	
[1] presenza di arredi flessibili e diversificati a seconda delle esigenze di lavoro;	
[2] presenza di pareti mobili, che permettono di creare nello stesso spazio e in tempi diversi diverse zone di apprendimento;	
[3] possibilità di trasformazione dei corridoi in aree con funzioni dinamiche per attività didattiche e di svago	
1.1. b permettere lo svolgimento di attività didattiche integrate digitali come normali ambiti della didattica e rafforzandone il principio nelle attività laboratoriali specialistiche e disciplinari, anche grazie alla presenza di una robusta rete di connettività diffusa che permetta l'utilizzo di dispositivi tecnologici digitali individuali	

[1] trasformazione da aule informatiche e specialistiche ad aule nuove e flessibili di progettazione, dedicate al lavoro in gruppo e/o alla scoperta, per la didattica di nuove discipline	
1.2 prevedere la presenza di spazi verdi fruibili e attrezzati che permettono usi didattici specifici e integrati alle materie di apprendimento curricolari	
[1] estendere lo spazio didattico verso l'esterno creando flessibilità d'uso anche degli spazi esterni anche attraverso la progettazione di spazi esterni attrezzati	
1.3 prevedere spazi per la collaborazione professionale e il lavoro individuale dei docenti	
[1] creazione di spazi dedicati e flessibili per il lavoro individuale e di gruppo dei docenti	
1.4 prevedere processi di condivisione tra progettisti e corpo docente	
[1] coinvolgimento del corpo docente e della dirigenza scolastica nella stesura del DPP e impegno al coinvolgimento alle successive fasi della progettazione attraverso la figura di un Tutor	
2. INTEGRAZIONE SOCIALE E TERRITORIALE	
2.1 concepire e ideare spazi dedicati all'incontro formale e informale della comunità educativa locale, previa precisa ricognizione delle sue effettive necessità ed esigenze	
[1] previsione di aree di comunità o di incontro informale	
[2] spazi per interventi educativi con i genitori	
2.2 progettare spazi aperti anche all'uso civico, con adeguati presidio e gestione degli usi diversi da quello scolastico	
[1] trasformazione del tradizionale androne di ingresso ad area di comunità, dell'aula magna ad area dall'uso flessibile	
[2] biblioteca come hub del sistema bibliotecario cittadino o di zona	
[3] ingressi diversificati per garantire l'uso anche parziale dell'edificio	
[4] spazi esterni aperti ad attività di quartiere	
[5] sistemi di contabilizzazione dei costi di utilizzo degli spazi con uso diverso	
2.3 assicurare adeguati spazi esterni alla struttura per l'accessibilità e la sua integrazione con lo spazio circostante	
[1] progettare gli spazi esterni e di accesso alla scuola in continuità con gli interni dell'edificio	
[2] implementazione di sistemi di mobilità lenta	
[3] rigenerazione urbana degli spazi pubblici nelle immediate vicinanze della scuola	

3. PROGETTAZIONE SOSTENIBILE	
3.1 realizzare progetti sostenibili dal punto di vista ambientale, energetico ed economico: rapidità di costruzione da realizzarsi attraverso l'utilizzo di modalità costruttive modulari industrializzate, riciclabilità dei componenti e dei materiali di base, alte prestazioni energetiche, utilizzo preferenziale di fonti rinnovabili, facilità di manutenzione e gestione degli immobili (aree esterne comprese) e degli impianti mediante sistemi digitali, risparmi nell'uso e consumo	
[1] utilizzo di tecnologie e metodi costruttivi industrializzati e non tradizionali che permettono di comprimere i tempi di realizzazione dell'opera	
[2] utilizzo di materiali innovativi, da riciclo, anche naturali	
[3] massimo utilizzo possibile della luce naturale	
[4] adozione di strategie passive per una alta performance energetica	
[5] massimo auto approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili	
[6] adozione di strategie passive di controllo della temperatura e della qualità dell'aria	
[7] scelta di materiali con facilità e manutenzione	
[8] utilizzo di dispositivi di controllo digitali da remoto del sistema degli impianti	
3.2 assicurare tempi di esecuzione certi e compatibili con l'andamento dell'anno scolastico	
[1] cronoprogramma dei lavori	

D.G. Autonomia e cultura

D.d.s. 21 dicembre 2021 - n. 17882

Aggiornamento per l'anno 2021 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ATTIVITÀ PERFORMATIVE MULTIDISCIPLINARI, CINEMA ED EVENTI

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 77 bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo:

- la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese),
- l'applicazione dell'agevolazione di cui alla precedente lettera a) per i periodi d'imposta 2020-2022,
- l'attuazione dell'agevolazione di cui alla precedente lettera a) nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in regime de minimis previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo indicante la decorrenza del beneficio medesimo,
- l'adozione di una delibera di Giunta per la definizione delle modalità applicative;

Visto il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che attribuisce alle regioni la facoltà di variare l'aliquota IRAP fino ad azzerarla e che, pertanto, l'agevolazione de qua rientra tra i poteri esercitabili dalle Regioni in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive;

Richiamata la legge regionale 7 ottobre 2016, n.25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo» e, in particolare, il Titolo VI;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso 104. Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea»;

Richiamate:

- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020- 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo»;
- la d.g.r. XI /4869 del 14 giugno 2021 «Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;

Richiamata la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3465 «Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica» che ha stabilito che:

- l'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- al fine di individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP, sarà predisposta una procedura sulla piattaforma Bandi on line;
- saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per «attività prevalente» si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio

e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi;

- i soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per i periodi d'imposta indicati al comma 1, del medesimo art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003;
 - ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante «Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale»;
- Considerato che la medesima d.g.r. sopra citata ha demandato alla Direzione Generale Autonomia e Cultura:
- l'adozione – per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 - di appositi atti amministrativi per la gestione operativa della procedura di domanda e ammissione delle imprese per il tramite della piattaforma bandi on line;
 - vista la natura di aiuto fiscale non automatico, gli adempimenti relativi alla valutazione dell'ammissibilità dei soggetti e alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti ai fini delle attività inerenti al regime de minimis di cui al d.m. 115/2017 secondo le modalità stabilite in particolare all'art. 10, per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo d.m.;

Visti

- il d.d.s. n. 13439 del 6 novembre 2020 di «Approvazione dell'avviso «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003) – anno 2020»
- il d.d.s. n. 16253 del 22 dicembre 2020 di «Approvazione dei soggetti ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota Irap (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2020 - d.d.s. n. 13439 del 9 novembre 2020

Dato atto che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Stabilito che gli aiuti:

- non potranno essere concessi alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile;
- possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
- possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.
- non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione

Considerata la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

Valutato che quindi il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

sgravio fiscale non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Considerato che, ai sensi dell'art.10 del d.m. 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

Stabilito inoltre che alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Ritenuto pertanto che il controllo del massimale de minimis avvenga esclusivamente attraverso il registro nazionale aiuti nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, c. 6 primo capoverso, senza ricorrere quindi per alcuna impresa alla richiesta di autodichiarazioni in tal senso come previsto dalla normativa nazionale;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA, saranno individuati eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Stabilito che se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria «de minimis» d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti e qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Stabilito inoltre che qualora il limite del massimale «de minimis» non sia disponibile durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Dato atto che la misura è stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti con il codice identificativo CAR 15087;

Dato atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'inserimento degli aiuti individuali ai sensi dell'art. 9 del decreto 31 maggio 2017, n. 115 sopra richiamato e ss.mm.ii.,

Preso atto che la verifica preventiva di conformità del bando da parte della Direzione competente in materia di Semplificazione è avvenuta in sede di approvazione del d.d.s. n. 13439 del 06 novembre 2020 (modalità operative anno 2020);

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Ritenuto pertanto di approvare l'aggiornamento per l'anno 2021 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r.

10/2003)», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre di rinviare l'adozione di un nuovo aggiornamento per verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e per consentire la presentazione della domanda da parte di ulteriori soggetti rispetto a quelli che saranno individuati con il presente avviso per la concessione delle agevolazioni per l'anno di imposta 2022;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dalla legge n. 241/1990;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

DECRETA

1. di approvare l'aggiornamento per l'anno 2021 delle «Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77 bis della l.r. 10/2003)», così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rinviare l'adozione di un nuovo aggiornamento per verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e per consentire la presentazione della domanda da parte di ulteriori soggetti rispetto a quelli che saranno individuati con il presente avviso per la concessione delle agevolazioni per l'anno di imposta 2022;

3. di dare atto che in materia di aiuti di Stato la d.g.r. 5 agosto 2020 n. XI/3465 ha stabilito che l'agevolazione fiscale di qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Ennio Castiglioni

_____ • _____

ALLEGATO A

AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77.BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO 2021

Indice

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

C.1 Presentazione delle domande

C.3 Istruttoria

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

C3.d Integrazione documentale

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Ispezioni e controlli

D.4 Monitoraggio dei risultati

D.5 Responsabile del procedimento

D.6 Trattamento dati personali

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Definizione e glossario

D.9 Riepilogo date e termini temporali

A.1 Finalità e obiettivi

La legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, all'art. 77 bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) per i periodi d'imposta 2020-2022.

Con il presente avviso Regione Lombardia intende approvare l'aggiornamento delle modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP ai sensi dell'art. 77.bis della l.r. 10/2003 per l'anno 2021.

Per l'anno 2022 sarà pubblicato un nuovo aggiornamento dell'avviso per verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e per consentire la presentazione della domanda da parte di ulteriori soggetti rispetto a quelli che saranno individuati con il presente avviso.

A.2 Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 10/2003 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali"
- Legge regionale n. 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo";
- Legge regionale n. 24/2019 "Legge di stabilità 2020 - 2022"
- Piano Triennale per la Cultura per la Cultura 2020-2022, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020);
- D.g.r. XI /4869 del 14 giugno 2021 "Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali In materia Culturale – Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)";
- D.G.R. 05 agosto 2020 n. XI/3465 "Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica"
- D.d.s. n. 13439 del 06 novembre 2020 "Approvazione dell'avviso "Modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2020"
- D.d.s. n. 16253 del 22 dicembre 2020 "Approvazione dei soggetti ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota irap (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2020 - d.d.s. n. 13439 del 09/11/2020 "modalità operative relative alla procedura di domanda e ammissione delle imprese per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota irap (art. 77.bis della l.r. 10/2003) – anno 2020"
- D.Lgs. n. 446/1997, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"
- D.Lgs. n. 68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario"

- D.M. Attività produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;

A.3 Soggetti beneficiari

Saranno ammissibili alla fruizione soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo, in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

Per la verifica dell'attività prevalente sarà richiesto al soggetto di indicare il volume complessivo dell'impresa e il volume d'affari derivante unicamente dall'attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 591400): entrambi i dati sono relativi alle sedi presenti sul territorio lombardo.

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.

I soggetti dovranno avere sede legale o operativa sul territorio lombardo e il beneficio riguarda unicamente la riduzione di 1% dell'aliquota IRAP versata per le attività produttive svolte sul territorio lombardo.

A.4 Dotazione finanziaria

Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante “Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale”.

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per il periodo d'imposta 2021.

L'agevolazione fiscale de qua sull'IRAP viene riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Nel caso di applicazione del Regime de minimis, la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013.

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2 del regolamento). Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Come stabilito dall'art. 3 del Regolamento comunitario n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non deve superare i € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

La tipologia di aiuto fiscale della presente misura prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. Per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale,

Il massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.

Qualora il limite del massimale “de minimis” non sia disponibile durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell’agevolazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l’agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall’art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

La concessione dell’agevolazione finanziaria in oggetto non sarà rivolta alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile.

Come previsto dall’articolo 6 (Controllo) saranno individuati eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA.

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di ammissibilità dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente (legale rappresentante o delegato con potere di firma) obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Se il firmatario non coincide con il legale rappresentante, atto di delega è ammesso esclusivamente se prevista dallo statuto, da un verbale dell’organo dell’ente o da formale procura.

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazio regione. Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>

Le strutture di Spazio Regione sono disponibili a supportare gli utenti, via email o telefono ai contatti indicati per ciascuna sede, per il rilascio del PIN – PUK della CNS.



Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis".

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

-  Modulo di domanda compilato e firmato
-  Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:

DOCUMENTAZIONE	NOTE	MODELLO SCARICABILE DA BANDI ON LINE
I. Dichiarazione De Minimis	il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante e non da un delegato	Sì
II. ultima situazione economica contabile dell'esercizio 2021		NO

La domanda di ammissione all'agevolazione per l'anno 2021 dovrà essere presentata anche dai soggetti beneficiari nell'anno 2020 al fine della verifica del mantenimento dei requisiti.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la modalità sopradescritta a partire dal 18 gennaio 2022, ore 10.00 data di apertura della procedura informatica ed entro e non oltre l'8 febbraio 2022 ore 16.30 (eventuali ritardi nell'apertura del sistema informativo verranno comunicati sui siti: www.bandi.regione.lombardia.it, www.regione.lombardia.it).

Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it come indicato nel presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'ammissibilità all'agevolazione

Saranno valutati il possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla fruizione soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi per l'ammissibilità all'agevolazione

Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale e procederà ad individuare i soggetti ammissibili all'agevolazione.

Il procedimento di valutazione si concluderà entro 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all'art. C.1, ferma restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla richiesta.

In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di ammissione si intenderà automaticamente decaduta.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità della domanda saranno valutati i seguenti elementi:

- a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della completezza della documentazione richiesta;
- b) svolgimento di attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo, in via esclusiva ovvero prevalente;

Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- L'incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato.

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito dell'istruttoria formale, svolta dagli uffici regionali competenti, potranno risultare:

- Ammessi all'agevolazione
- Non ammessi all'agevolazione.

Sulla base degli elenchi redatti dal Nucleo di Valutazione, il Dirigente competente con proprio atto stabilirà:

- le domande ammesse all'agevolazione
- le domande non ammesse all'agevolazione.

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL e sul Portale web di Regione Lombardia.

Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura trasmetterà l'elenco delle imprese (codice fiscale e partita IVA) beneficiarie dell'agevolazione alla U.O. Tutela delle Entrate tributarie regionali della D.C. Bilancio e Finanza al fine di richiedere all'Agenzia delle Entrate l'ammontare dell'agevolazione fiscale effettivamente usufruita dalle imprese stesse.

Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente della D.G. Autonomia e Cultura provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

I soggetti, che risulteranno ammessi alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 bis, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP, dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF, per il periodo d'imposta 2021.

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- rispettare i requisiti del regime di aiuti applicato;
- fornire la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'agevolazione, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto comporta la decadenza dell'agevolazione concessa.

L'agevolazione concessa decade anche a seguito di controlli o ispezioni, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;
- Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
- Intervenuta rinuncia all'agevolazione.
- Qualora il limite del massimale "de minimis" non sia disponibile durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'agevolazione stessa sarà considerata revocata e si attiverà la procedura del recupero delle sole somme fruite a titolo del presente beneficio anche con le modalità previste dall'art. 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Al verificarsi di uno dei sopracitati casi Regione Lombardia procederà con un atto del Dirigente competente di decadenza dall'agevolazione concessa.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel bando in oggetto.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alla domanda per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Il rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto di stato potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore indicato è il seguente

- Numero di soggetti beneficiari

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

D.G. Autonomia e Cultura – Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi - Dirigente Ennio Castiglioni

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679, D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1 al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando è pubblicato sul Portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni riferite al bando:

- Marianna Cairo tel. 02.6765.2843
- Nicoletta Finardi tel. 02.6765.3059
- Luisa Modena tel. 02.6765.6594
- Olga Corsini tel. 02.6765.1907

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it

Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEMA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO	MODALITA' OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI DOMANDA E AMMISSIONE DELLE IMPRESE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP (ART. 77.BIS DELLA L.R. 10/2003) – ANNO 2021
DI COSA SI TRATTA	Con il presente aggiornamento si intendono individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP stabilita dall'art. 77.bis della l.r. 10/2003 per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) per il periodo d'imposta 2021.
TIPOLOGIA	Riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Potranno presentare domanda soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 sul territorio lombardo. Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.
RISORSE DISPONIBILI	Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della misura de qua, al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' – Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del Bilancio di previsione 2020-2022, di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, recante "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale".
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	Regime de minimis
DATA DI APERTURA	18/01/2022 h 10.00
DATA DI CHIUSURA	08/02/2022 h 16.30

COME PARTECIPARE	<p>La domanda di ammissione dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Modulo di domanda compilato e firmato,➤ Dichiarazione De Minimis➤ ultima situazione economica contabile dell'esercizio 2021 <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Procedura di verifica dei requisiti.</p> <p>Saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per "attività prevalente" si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p><u>Per informazioni riferiti al bando:</u></p> <p>D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi</p> <ul style="list-style-type: none">• Nicoletta Finardi tel. 02.6765.3059• Marianna Cairo tel. 02.6765.2843• Luisa Modena tel. 02.6765.6594• Olga Corsini tel. 02.6765.1907 <p>e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it</p> <p><u>Per informazioni sulla procedura informatica:</u> N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Autonomia e Cultura

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

E-mail autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande	Dal 18/01/2022 h 10.00 al 08/02/2022 h 16.30
Istruttoria delle domande	Entro 30 giorni dalla chiusura del bando



Regione Lombardia

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AGGIORNAMENTO DELLE “MODALITA’ OPERATIVE RELATIVE ALLA PROCEDURA
DI DOMANDA E AMMISSIONE DELLE IMPRESE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA
AMMISSIBILI ALLA FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DI ALIQUOTA IRAP– ANNO
2021” – AI SENSI DELL’ ART. 77.BIS DELLA L.R. 10/2003**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono e email del referente del bando e del soggetto titolare di ditta individuale,) sono trattati al fine di istruire le domande presentate sul individuare i soggetti che svolgono attività di proiezione cinematografica ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP ai sensi dell’art. 77.bis della l.r. 10/2003 per l’anno 2021.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

■

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I suoi dati vengono comunicati per finalità istituzionali all'Agenzia delle Entrate in qualità di titolare autonomo del dato.

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA spa in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare, con riferimento alle piattaforme informatiche;

- IDCP (per la registrazione)
- Bandi online per l'iter istruttoria e per la pubblicazione sul sito dedicato delle graduatorie
- EDMA: per la fase di protocollazione, per la graduatoria e per le fasi di erogazione dei pagamenti.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, per i bandi/avvisi finanziati con risorse regionali, ha deciso di stabilire la durata di conservazione in 5 anni successivi dall'erogazione del saldo per consentire le ulteriori attività amministrative/contabili sui rendiconti

7. Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Autonomia e Cultura.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 21 dicembre 2021 - n. 17842

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento». Approvazione del bando per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE 1 luglio 2014 L193) e in particolare l'art. 32 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» così come modificato dal regolamento (UE) n. 289/2019 (GUUE 20 febbraio 2019 L48);
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Viste:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia modificata, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

- la deliberazione n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Preso d'atto dei criteri di selezione delle operazioni in attuazione del programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014-2020»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;

Considerato che:

- la Commissione Europea ha registrato in data 4 novembre 2021 con il numero SA.100337 (2021/XA) - Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento, il regime di esenzione per la sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite, la cui base giuridica è costituita dalla d.g.r. n. 5631 del 30 novembre 2021 «Programma di sviluppo rurale della Lombardia. Misura 8 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite». Aggiornamento regime 48439 (2017/XA);
- il regime SA.100337 (2021/XA) è stato inserito in SIAN con l'ID 1004480;

Dato atto che:

- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche alla concessione dei contributi e alla registrazione in SIAN dei beneficiari e del contributo concesso è la Struttura Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;
- l'ufficio competente per l'effettuazione delle verifiche propedeutiche e per la registrazione delle erogazioni è la Struttura «Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» dell'Organismo Pagatore Regionale;

Precisato che:

- nel rispetto dell'art. 1 par. 5 lett. b) del Reg. (UE) 702/2014 par. 5 lett. a) come modificato dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2019/289 alle imprese, qualificate come PMI dall'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014 non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 14 del Reg (UE) n. 702/2014;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di Stato di cui ai Regolamenti (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 riguardanti la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 12336 del 17 settembre 2021 «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui della 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento»;

Ritenuto di portare a conoscenza dei potenziali beneficiari della suddetta Operazione le condizioni e gli impegni che regolano l'accesso ai contributi, i termini di presentazione delle

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse, attraverso specifico bando;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del bando per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento» facente parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia approvato con d.g.r. 3895/2015, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione del presente bando è pari a € 1.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo delle Politiche forestali e agroambientali individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Acquisito, via e-mail, il parere dell'Organismo Pagatore Regionale, in data 20 dicembre 2021, e sentita l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, in merito alle disposizioni attuative di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione del 02 dicembre 2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.01 «Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento» facente parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 1.000.000,00 la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto e del suo allegato, parte integrante e sostanziale nel rispetto del regime di Aiuto di Stato/Italia (Lombardia) SA.100337 (2021/XA) - Modifica aiuto alla forestazione e all'imboschimento e della Deliberazione di Giunta 5631 del 30 novembre 2021 «Programma di sviluppo rurale della Lombardia. Misura 8 «Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - sottomisura 8.1. «Sostegno alla forestazione e all'imboschimento» suddivisa in due operazioni: 8.1.01 - Supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento e 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite». Aggiornamento regime 48439 (2017/XA)»;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Roberto Carovigno

Allegato 1

**PSR**
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)

SOTTOMISURA 8.1 "Forestazione e imboschimento"

Operazione 8.1.01

"Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento"

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

- 1) FINALITA' E OBIETTIVI
- PARTE I – DOMANDA
- 2) TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 3) SOGGETTI BENEFICIARI
- 4) CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 5) INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
 - 5.1 Condizioni di ammissibilità per la tipologia A.
 - 5.1.1 Superficie minima.
 - 5.1.2 Densità dell'impianto:
 - 5.1.3 Caratteristiche degli impianti:
 - 5.1.4 Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale:
 - 5.2 Condizioni di ammissibilità per la tipologia B.
 - 5.2.1 Superficie minima:
 - 5.2.2 Densità dell'impianto:
 - 5.2.3 Caratteristiche degli impianti:
 - 5.3 Interventi non ammissibili per entrambe le tipologie
- 5.3.1. Limiti e divieti nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali
- 5.4 Data di inizio degli interventi
- 6) COSA VIENE FINANZIATO
 - 6.1 Spese d'impianto finanziabili (spese ammissibili):
 - 6.1.1 Superficie per la quale viene pagato il contributo (Superficie eleggibile)
 - 6.2 Spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità
 - 6.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori
 - 6.2.2 Spese di informazione e pubblicità
- 7) DOTAZIONE FINANZIARIA
- 8) CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
 - 8.1 Tipologia dell'aiuto
 - 8.2 Premi annuali erogabili per le tipologie B1 e B2
 - 8.2.1 Premio annuale di manutenzione (per 5 anni)
 - 8.2.2 Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni)
 - 8.3 Ammontare delle spese per progettazione e direzione lavori
 - 8.4 Ammontare delle spese di informativa e pubblicità
- 9) DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
- 10) CRITERI DI SELEZIONE
 - 10.1 Possesso di certificazione forestale
 - 10.2 Localizzazione dell'intervento
 - 10.3 Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate
 - 10.4 Categoria del richiedente e dell'azienda
- 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 12) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 12.1 Quando presentare la domanda
 - 12.2 A chi inoltrare la domanda

- 12.3 Come presentare la domanda
- 12.4 Documentazione da allegare alla domanda
- 12.4.1. "Piano di impianto"
- 12.5 Sostituzione, ricevibilità della domanda
- 12.5.1 Sostituzione della domanda
- 12.5.2 Ricevibilità delle domande
- 13) ISTRUTTORIA
 - 13.1 Verifica della documentazione allegata alla domanda di aiuto e condizioni per l'ammissibilità all'istruttoria tecnico- amministrativa
 - 13.2 Istruttoria tecnico amministrativa
 - 13.3 Chiusura dell'istruttoria
- 14) APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- 15) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
- 15.1 Contatti
- 15.2 Scheda Informativa
- 16) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 17) PROROGHE
- 18) VARIANTI
- 19) CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO
- PARTE II – DOMANDA DI PAGAMENTO
- 20) MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
 - 20.1. Erogazione del contributo per le spese di impianto
 - 20.2 Erogazione dei premi per manutenzione e per mancato reddito per la realizzazione di interventi di tipologia B (Operazione 8.1.02)
- 21) CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
- 22) CONTROLLI IN LOCO
- 23) PERIODO DI IMPEGNO E RELATIVI CONTROLLI (CONTROLLI EX-POST)
 - 23.1 Durata del periodo di impegno
- 24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO
 - 24.1 Procedimento di decadenza
- 25) IMPEGNI
 - 25.1 Impegni essenziali
 - 25.2 Impegni accessori
- PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI
- 26) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
 - 26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto
 - 26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento
 - 26.3 Casi non considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali
- 27) RICONOSCIMENTO DI ERRORI PALESI
- 28) RINUNCIA
- 29) MONITORAGGIO DEI RISULTATI
 - 29.1 Indicatori
 - 29.2 Customer satisfaction
- 30) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
 - 30.1 Rimedi amministrativi
 - 30.2 Rimedi giurisdizionali
- 31) SANZIONI
- 32) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- 33) REGIME DI AIUTO
- 34) RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)
- ALLEGATO A – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI "PIANURA" E "COLLINA" DA ISTAT
 - Provincia di Brescia
 - Province di Cremona, Lodi e città metropolitana di Milano
 - Provincia di Mantova
 - Provincia di Pavia
- ALLEGATO B – CODICI CULTURA AMMISSIBILI
- ALLEGATO C1 - CLONI DI PIOPPA A MAGGIOR SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MSA)
- ALLEGATO C2 – SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI DI TIPOLOGIA B
- ALLEGATO D – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – RICHIESTA DI ULTERIORI AIUTI
- ALLEGATO E - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
- ALLEGATO F – COSTI STANDARD
- ALLEGATO G – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO
- ALLEGATO H - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COMPLETARE I LAVORI PRIMA DEL TERMINE ULTIMO PREVISTO DAL BANDO
- ALLEGATO I - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) FINALITA' E OBIETTIVI

La sottomisura 8.1, prevista dall'Unione Europea col regolamento n. 1305/2013, art. 22, si propone di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ridurre gli apporti chimici, incrementare la biodiversità e migliorare il paesaggio, attraverso lo stimolo alla realizzazione di produzioni legnose compatibili, in particolare, con le condizioni ecologiche e climatiche della pianura padana.

La presente misura finanzia impianti arborei che rientrano nella definizione di bosco data dalla FAO e adottata dall'Unione Europea, ma sono esonerati dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

PARTE I – DOMANDA

2) TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Tipologia A: Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di "pianura" da ISTAT¹ delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

Tipologia B: Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di "pianura" o di "collina" da ISTAT delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

L'allegato A riporta l'elenco dei comuni lombardi classificati di "pianura" e di "collina" da ISTAT.

3) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda esclusivamente le imprese agricole individuali e le società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se "sotto condizione".

Non possono presentare domanda i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.

4) CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente, oltre a dover soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, deve avere la disponibilità dei terreni (proprietà, affitto, concessione, ecc.), su cui intende effettuare l'impianto. Tali terreni devono essere inseriti nel fascicolo aziendale presente in Sis.Co.

Il richiedente, qualora non fosse proprietario dei terreni oggetto d'impianto, può presentare domanda a condizione che:

1. il documento relativo alla conduzione del terreno (contratto d'affitto, concessione², ecc.) sia valido per l'intero periodo di impegno così come stabilito al paragrafo 23.1. In caso di mancata assunzione dell'impegno a concludere i lavori prima del termine ultimo previsto dal bando (Allegato H) i terreni privi di titolo di conduzione che copra l'intero periodo d'impegno, non verranno ammessi a finanziamento;
2. nel caso di concessione, la stessa indichi esplicitamente la possibilità di effettuare la tipologia di impianti arborei prevista dalla domanda di aiuto presentata;
3. nei casi diversi dalla concessione, abbia il permesso scritto del proprietario dei terreni ad effettuare gli interventi. Nel caso di comproprietà, è necessario il permesso scritto di tutti i proprietari ad effettuare gli interventi.

¹ Istituto Nazionale di Statistica.

² Si segnala che la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, con nota protocollo Z1.2017.0000797 del 27/01/2017, ha informato la Direzione Generale Agricoltura che vi è la possibilità di poter valutare una diversa durata della concessione da quella prevista al primo capoverso del punto 3 - titolo II della d.g.r. n. 4229/2015 (cioè maggiore di 19 anni), ma esclusivamente nel caso la richiesta soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- la tempistica relativa alla durata della concessione non si debba discostare in modo sostanziale da quella prevista dall'allegato e) della d.g.r. n. 4229/2015 che costituisce al momento la linea guida di riferimento (indicativamente si potrebbe prevedere un'estensione per un periodo non superiore di 5 -cinque- anni rispetto a quelli previsti dalle linee guida, ossia 24 anni);
- la richiesta deve essere supportata in modo preciso ed adeguato da motivazioni tecniche che attestino la necessità di dover disporre del titolo concessorio per una durata diversa da quella stabilita nella sopracitata deliberazione.

Tale richiesta resta subordinata ad una valutazione positiva da parte dell'Autorità Idraulica competente.

5) INTERVENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

Tipologia A: Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido accrescimento, di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell'impegno di anni 8, di seguito "pioppeti".

Tipologia B: Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali con durata dell'impegno di anni 20, di seguito "impianti a ciclo medio lungo"

Si distinguono in:

- tipologie A1 e B1, se gli impianti sono realizzati su terreni agricoli;
- tipologie A2 e B2, se gli impianti sono realizzati su superfici non agricole;

Per le sopra citate tipologie, i codici coltura ammissibili sono indicati in allegato B.

Per verificare la coltura presente sui terreni prima dell'impianto, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale aggiornato al **20 luglio 2021**, all'interno del Sistema delle Conoscenze (Sis.Co.) oppure, in caso questo non fosse disponibile, in base alle foto aeree messe a disposizione da AGEA.

5.1 Condizioni di ammissibilità per la tipologia A.

5.1.1 Superficie minima.

La **superficie minima interessata dall'impianto deve essere di 10.000 mq**; sono ammessi **singoli appezzamenti** indipendenti di superficie di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

5.1.2 Densità dell'impianto:

- da 150 piante/ettaro a 350 piante/ettaro

5.1.3 Caratteristiche degli impianti:

- essere costituiti da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" - DD MIPAAF n. 307490 del 06 luglio 2021³ (Allegato A – Categoria 4 Controllati - che aggiorna il DD 75568 del 06 novembre 2015 e s.m.i., in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea, governati ad alto fusto;
- essere realizzati mediante impianto di pioppelle o astoni con altezza minima di 1,5 m fuori terra;

5.1.4 Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale:

Impianti fino a 30 ettari

- Nel caso di aziende con certificazione forestale⁴, una percentuale del totale delle piante deve appartenere a uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" – DD MIPAAF n.616 del 28 marzo 2019⁵ (di seguito indicati anche con "**MSA**" e riportati in allegato C1); tale percentuale è pari alla percentuale di diversificazione clonale prevista dai disciplinari dei sistemi di certificazione, ossia:
 - almeno il 10% per aziende che possiedono la certificazione forestale PEFC;
 - almeno il 20% per aziende che possiedono la certificazione forestale FSC.
- Negli altri casi, almeno il 50% del totale delle piante deve appartenere a uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (allegato C1).

Impianti oltre i 30 ettari

- E' obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno 3 cloni, 2 dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a maggiore sostenibilità ambientale" (allegato C1). Per la dimensione massima dei blocchi, si fa

³ DD n. 307490 del 6 luglio 2021 "Approvazione del Registro Nazionale dei Materiali di Base" - GU n. 169 del 16 luglio 2021 (www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154).

⁴ La certificazione forestale (PEFC o FSC) deve essere posseduta dall'azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto.

⁵ DD n. 616 del 28 marzo 2019 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13819>

riferimento ai disciplinari di gestione degli standard di certificazione forestale FSC o PEFC. In mancanza di indicazioni nei disciplinari di gestione, ogni blocco non può superare gli 8 ettari di superficie.

- I cloni dell'allegato C1 devono rappresentare almeno le percentuali previste dai disciplinari dei sistemi di certificazione, ossia:

Sistema di certificazione forestale	Percentuale totale di cloni MSA sul totale piante messe a dimora	Percentuale minima di ogni singolo clone MSA sul totale delle piante messe a dimora
Azienda con certificazione PEFC	10%	3%
Azienda con certificazione FSC	20%	5%
Azienda senza certificazione	50%	10%

5.2 Condizioni di ammissibilità per la tipologia B.

5.2.1 Superficie minima:

- La **superficie minima** è di **10.000 mq**; sono ammessi **singoli appezzamenti** indipendenti di superficie di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

5.2.2 Densità dell'impianto:

- almeno 500 piante/ettaro e fino a 1.050 piante/ettaro

5.2.3 Caratteristiche degli impianti:

- devono essere costituiti da sole piante appartenenti alle specie di cui all'allegato C2, governate ad alto fusto, secondo la seguente ripartizione:

Densità d'impianto totale (n. piante/ettaro)	Specie arboree principali ⁶ (almeno una specie)	Specie arboree secondarie ⁷ (almeno due specie)	Specie arbustive (almeno una specie)
Da 500 a 700	Minimo 70 piante/ettaro	• Minimo 20% delle piante totali • Per ogni specie, minimo 10% delle piante totali	• Minimo 15% delle piante totali
Da 701 a 1.050	Minimo 10% delle piante totali (71 ÷ 105 piante/ettaro)		

- gli impianti devono essere misti: ogni specie deve essere uniformemente distribuita sull'appezzamento;
- ogni esemplare appartenente alle piante principali deve essere distante almeno 3 metri da altre piante principali;
- devono essere realizzati mediante impianto di piante a radice nuda o con pane di terra oppure talee.

5.3 Interventi non ammissibili per entrambe le tipologie

Gli impianti **non** possono essere finanziati se:

- i lavori sono iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto;
- sono realizzati su terreni all'interno del "tessuto urbano consolidato", individuato a livello comunale dal "Piano di Governo del Territorio" (l.r. 12/2005)⁸;
- sono realizzati su terreni classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 42 della l.r. 31/2008);
- sono realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli⁹;
- sono realizzati su terreni in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
- sono realizzati in habitat ai sensi dell'allegato I alla Direttiva 92/43/CEE;
- sono finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;

⁶ **Specie principale:** nella tipologia B, la specie arborea base dell'impianto, ossia dalla quale si prevede di ricavare i prodotti legnosi più importanti; qualora le condizioni stagionali non permettano la crescita ottimale di questa specie, dopo il termine del periodo di impegno, potrà essere eliminata coi diradamenti e sostituita da una delle specie secondarie o accessorie.

⁷ **Specie secondaria o accessoria:** nella tipologia B, la o le specie arboree usate con funzione di accompagnamento alla specie principale o eventuale sostituzione di quest'ultima, se non dovesse svilupparsi nel modo auspicato.

⁸ Vedi **Geoportale della Lombardia**, nello strato informativo relativo ai Piani di Governo del Territorio

⁹ Il controllo è effettuato mediante i codici cultura.

- sono finalizzati alla creazione di boschi naturali di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008;
- sono in contrasto con le misure di conservazione dei siti "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) o con la pianificazione dei parchi regionali o dei parchi naturali o delle riserve regionali in cui si trovano;
- sono in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale, approvati o con parere regionale già formulato (art. 47 l.r. 31/2008);
- sono realizzati nei parchi naturali e nelle riserve naturali da aziende agricole prive di certificazione (FSC o PEFC) secondo i principi della gestione forestale sostenibile (art. 50 bis l.r. 31/2008);
- sono effettuati su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall'art. 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("misura h" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) o dagli artt. 43 e 45 del Regolamento UE 1698/2005 ("misura 221" e "misura 223" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data **del 1 gennaio 2022**.

5.3.1. Limiti e divieti nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali poste all'interno delle "Zone di protezione speciale" classificate come "Ambito fluviale" o "Risaia", oggetto di concessione rilasciata dal 24 aprile 2009 devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla d.g.r. 9275/2009 e quelle previste dai relativi pareri rilasciati dagli Enti gestori.

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A, B e C del PAI, come disposto dal Regolamento Attuativo previsto dall'art. 32 c. 4 delle "Norme di Attuazione" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)¹⁰ non possono essere finanziati:

- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all'85% della superficie in concessione, nel caso che i pioppeti godano di una certificazione forestale a carattere ambientale FSC o PEFC o in alternativa utilizzino al 100% cloni appartenenti alla lista dei "cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale";
- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore al 75% della superficie in concessione, nel caso di pioppeti che non abbiano le caratteristiche di cui al punto precedente;
- l'impianto e il reimpianto di piante nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda, in tutti i casi.

5.4 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto. I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare materiali e dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso, la Regione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

La data di avvio dei lavori cui far riferimento corrisponde alla data del documento di trasporto relativo all'acquisto delle piante.

6) COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- spese relative agli interventi,
- spese generali per progettazione e direzione lavori,
- spese di informazione e pubblicità.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese sono calcolate in base ai costi standard (allegato F), maggiorati eventualmente dei costi derivanti dalle spese generali.

6.1 Spese d'impianto finanziabili (spese ammissibili):

Spese per la realizzazione di piantagioni legnose: come definite dai costi standard previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (allegato F). La fornitura del materiale vegetale arboreo deve essere corredata da certificato principale di identità e passaporto delle piante. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nei costi standard dell'allegato F del presente bando.

¹⁰ Il PAI è previsto dalla L. 183/1989, art. 17, c. 6 ter

La spesa totale ammissibile corrisponderà alla sommatoria delle voci indicate nei costi standard per i lavori realizzati. E' quindi possibile usare due o più costi standard, ovviamente su superfici differenti, qualora si utilizzi densità di impianto differenti oppure piante di dimensioni diverse.

Non sono riconosciute le spese d'impianto sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto.

6.1.1 Superficie per la quale viene pagato il contributo (Superficie eleggibile)

La spesa ammissibile è commisurata all'area effettiva di impianto (che costituirà la così detta "superficie eleggibile"), calcolata dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a 4 (quattro) m. Da tale valore sono scorporate le tare¹¹.

6.2 Spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità

6.2.1 Spese per progettazione e direzione lavori

Comprendono:

- la progettazione degli interventi proposti con redazione del Piano d'impianto;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, cure colturali e scelta dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale);
- la direzione dei lavori.

Le spese per la progettazione e per consulenze specialistiche possono essere riconosciute solo se sostenute dopo la pubblicazione del presente bando sul BURL.

Le spese devono essere sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale.

6.2.2 Spese di informazione e pubblicità

Le **spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR** (ai sensi del Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016) devono essere sempre documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Non sono riconosciute le spese di informazione e pubblicità sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto.

7) DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 1.000.000,00**.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili sulla Misura.

In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8) CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia dell'aiuto

E' concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale.

La spesa ammissibile ad ettaro (allegato F) per la realizzazione dell'impianto varia:

- a) per la tipologia A, da un minimo di **1.348,88 €** ad un massimo di **2.739,51 €**,
- b) per la tipologia B, da un minimo di **4.445,28 €** ad un massimo di **10.926,46 €**.

Per la realizzazione dell'impianto il contributo è riconosciuto in percentuale sulla spesa ammissibile, come riportato nelle seguenti tabelle

¹¹ Per tare s'intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: un corso d'acqua, una strada podereale, un masso affiorante eccetera costituiscono tare se, impedendo l'impianto di alberi, ne riducono la quantità o semplicemente riducono la densità del popolamento. Se sono invece ininfluenti e restano "sotto chioma" non sono considerati tare. In questo caso, con la crescita degli alberi, non saranno più nemmeno rilevabili con la fotointerpretazione.

TIPOLOGIA A	
Azienda con certificazione PEFC che utilizza $\geq 10\%$ cloni MSA	Contributo 60%
Azienda con certificazione FSC che utilizza $\geq 20\%$ cloni MSA	
Azienda senza certificazione che utilizza $\geq 50\%$ cloni MSA	
Azienda senza certificazione che utilizza 100% cloni MSA	Contributo 80%
Azienda con certificazione PEFC che utilizza $\geq 50\%$ cloni MSA	Contributo 90%
Azienda con certificazione FSC che utilizza $\geq 50\%$ cloni MSA	

TIPOLOGIA B	
Azienda senza certificazione	Contributo 70%
Azienda con certificazione PEFC	Contributo 90%
Azienda con certificazione FSC	

Alle spese per la realizzazione dell'impianto si possono aggiungere le spese generali e le spese di informazione e pubblicità di cui ai precedenti paragrafi 6.2.01 e 6.2.02.

8.2 Premi annuali erogabili per le tipologie B1 e B2

8.2.1 Premio annuale di manutenzione (per 5 anni)

Per gli interventi di tipologia B1 e di tipologia B2, è riconosciuto un premio annuale di manutenzione, erogabile per cinque annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 495,00 euro/ettaro/anno

8.2.2 Premio annuale di mancato reddito (per 12 anni)

Per gli interventi di tipologia B1, è riconosciuto un premio annuale, erogabile per dodici annualità a partire dall'anno successivo al collaudo degli impianti, pari a 395,00 euro/ettaro/anno

8.3 Ammontare delle spese per progettazione e direzione lavori

Le spese di cui al paragrafo 6.2.01 sono riconosciute fino ad un massimo riportato nella seguente tabella, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori (paragrafo 6.1) al netto di IVA.

Importo dei lavori	Percentuale massima per la tipologia A	Percentuale massima per la tipologia B
Fino a 20.000,00 €	5,00 %	10,00 %
Da 20.000,01 € a 40.000,00 €	4,25 %	8,50 %
Da 40.000,01 € a 70.000,00 €	3,50 %	7,00 %
Da 70.000,01 € a 100.000,00 €	3,00 %	6,00 %
Da 100.000,01 € in poi	2,50 %	5,00 %

8.4 Ammontare delle spese di informativa e pubblicità

Spesa massima ammissibile di 200,00 €.

9) DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui al presente intervento non sono cumulabili con le agevolazioni concesse per i medesimi interventi da altri regimi di aiuto.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altri regimi di aiuto, deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal

ricevimento della comunicazione dell’ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

10) CRITERI DI SELEZIONE

L’attribuzione del punteggio è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria unica regionale.

Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati nel presente paragrafo.

L’attribuzione del punteggio avviene valutando nell’ordine:

- a) Possesso di certificazione forestale;
- b) Localizzazione dell’intervento;
- c) Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate;
- d) Caratteristiche del richiedente.

Gli elementi che danno diritto all’attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

In caso di domande con due tipologie, il punteggio viene calcolato sulla tipologia che prevede una maggiore superficie di intervento.

A parità di punteggio totale viene data precedenza alle domande con un maggior punteggio in base al parametro “possesso di certificazione forestale”, in caso di ulteriore parità si terrà conto del maggior punteggio sul parametro “localizzazione dell’intervento”, successivamente sul parametro “tipologia di specie e varietà di piante utilizzate” e infine in base alle “caratteristiche del richiedente”. Nell’ ipotesi di totale parità, avranno priorità le domande di aiuto il cui richiedente è più giovane.

Punteggio massimo in base ai parametri di:					
Tipologia	Possesso di certificazione forestale	Localizzazione dell’intervento	Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Caratteristiche del richiedente	Somma
A) Pioppeti	25	20	15	10	70
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo	25	20	18	10	73

10.1 Possesso di certificazione forestale

Possesso di certificazione forestale	Punti
Possesso di entrambe le certificazioni forestali (FSC e PEFC)	25
Certificazione forestale FSC (Forest Stewardship Council)	20
Certificazione forestale PEFC (Pan-European Forest Certification Council)	20

10.2 Localizzazione dell’intervento

Localizzazione dell’intervento	Punti
Sito Natura 2000	20
Parco naturale o riserva, statale o regionale	18
Parco regionale	16
Comune classificato “pianura” da ISTAT	9

Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall’intervento ricade nell’area interessata. Qualora la superficie interessata dall’intervento fosse compresa in due o più aree, i punti non sono cumulabili, ma si attribuisce il punteggio più favorevole.

10.3 Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate

Interventi di tipologia A (pioppeti): tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Punti
Il 100% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	15
Almeno il 90% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	13
Almeno l'80% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	11
Almeno il 75% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	9
Almeno il 70% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	7
Almeno il 60% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	5
Almeno il 55% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	3
Uguale o maggiore del 50% delle piante appartiene a cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (allegato C1)	1

Interventi di tipologia B (arboricoltura da legno a ciclo medio lungo): Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate	Punti
Uso di dieci specie di piante	18
Uso di nove specie di piante	16
Uso di otto specie di piante	14
Uso di sette specie di piante	11
Uso di sei specie di piante	9
Uso di cinque specie di piante	7

10.4 Categoria del richiedente e dell'azienda

Categoria di richiedente (punteggi cumulabili fino a un massimo di 10 punti)	Punti
Agricoltore con qualifica di "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 2 lettera n) del reg. UE n. 1305/2013 (non cumulabile con il successivo) finanziato con l'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.	8
Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile (non cumulabile con il precedente)	7
Azienda biologica certificata ai sensi Reg CE n. 834/2007 e s.m.i..	6
Consorzio forestale riconosciuto ai sensi dell'art. 56 della l.r. 31/2008	5
Azienda faunistico venatoria o azienda agri-turistico-venatoria ai sensi dell'art. 38 della l.r. 26/1993	4
Operatore agriturismo ai sensi dell'art. 152 della l.r. 31/2008 e art.5 r.r 5/2020	3

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

12) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di aiuto.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

12.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **dal 21/01/2022 al 25/03/2022 (entro e non oltre le ore 12:00:00)**.

12.2 A chi inoltrare la domanda

La "domanda di aiuto" deve essere inviata telematicamente alla Regione Lombardia, indicando l'ambito territoriale in cui si realizzerà l'impianto o, se l'impianto si estende su più ambiti territoriali, quello nel quale si trovano la maggior parte dei terreni inseriti in domanda.

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo Internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato, con indicazione di IBAN e di PEC. I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informatico e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata asseghnerà un numero di protocollo.

La sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento allegato¹², dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia), entro e non oltre le ore **12:00:00 del giorno 25/03/2022**.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto si raccomanda ai richiedenti di accedere alla piattaforma Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

12.4 Documentazione da allegare alla domanda

¹² La firma digitale non è obbligatoria in caso di documentazione fotografica, shape file, mappa catastale, versamento canone. Inoltre il documento di cui al punto 1 del paragrafo 12.4 (autorizzazione del proprietario) può essere sottoscritto con firma autografa, allegando copia del documento di identità, solo se il proprietario del terreno è una persona fisica che non svolge attività economica.

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip), sottoscritta ove previsto, con firma digitale, con firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, la documentazione di seguito specificata:

- 1) nel caso in cui il richiedente non fosse proprietario dei terreni oggetto d'impianto, autorizzazione di cui al paragrafo 4, con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali, ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- 2) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la concessione demaniale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone dell'ultimo anno richiesto (salvo nei casi in cui la concessione sia rilasciata a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
- 3) la certificazione forestale sostenibile FSC o PEFC eventualmente in possesso;
- 4) per la tipologia A, "piano di impianto" redatto e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o iscritto ad un collegio professionale con competenze attinenti alla tipologia di intervento);
- 5) per la tipologia B, "**piano di impianto**" redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale);
- 6) autorizzazione o nulla osta rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle aree Natura 2000 qualora l'impianto ricada, in tutto o in parte, in tali aree, se previsto dalla normativa, o in caso contrario, dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista¹³, dell'intervento proposto con::
 - le "misure di conservazione" delle aree Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
 - gli strumenti di pianificazione delle aree protette (Parco regionale o naturale, riserva naturale).
- 7) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il modello allegato D, di avere o non avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- 8) eventuale dichiarazione di impegno (allegato H) a concludere i lavori prima del termine ultimo previsto dal bando (31/03/2024) qualora la durata del titolo di conduzione dei terreni sia inferiore al 31/12/2032 (tipologia A) e al 31/12/2044 (tipologia B) in coerenza con quanto riportato al paragrafo 23.1;
- 9) autocertificazione "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato" (allegato G).

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dai soggetti che rilasciano gli stessi.

Nota Bene:

- l'assenza di uno dei documenti di cui ai punti 4, 5 sopra elencati determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria tecnico amministrativa;
- l'assenza di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 6 e 8 sopra elencati determina la non ammissibilità delle particelle sprovviste della documentazione; solo se l'esclusione di tali particelle comporta la perdita dei requisiti di ammissibilità, la domanda è da considerarsi interamente non ammissibile, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 13.2 qualora la percentuale dei cloni di pioppo MSA scenda sotto la soglia minima;
- i documenti n. 3, 7 e 9 sopra elencati, qualora non allegati al momento della presentazione della domanda, potranno essere richiesti dall'Ufficio istruttore come documenti integrativi in sede di istruttoria tecnico amministrativa, fermo restando il fatto che la certificazione di cui al punto 3 deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto.

12.4.1. "Piano di impianto"

Il "piano di impianto" deve contenere in forma chiara le seguenti informazioni.

Tipologia A

- a) mappali e relativa superficie interessati dall'impianto;
- b) sesto d'impianto adottato riferito ai costi standard;
- c) cloni utilizzati, specificando per ogni clone la superficie, la localizzazione (mappali) e il sesto d'impianto;
- d) planimetria catastale dei mappali interessati dall'impianto, con la localizzazione delle piante, distinte per cloni;
- e) età e dimensione delle pioppelle che saranno messe a dimora;
- f) dichiarazione che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo climatici avversi (es. aree tecnicamente non idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione) o vincoli legali (es. servitù) per la piantagione e che pertanto si rinuncia, in caso di morte o deperimento delle piante, ad invocare tali motivi quale causa di forza maggiore;
- g) spesa totale prevista, sulla base dei costi standard di cui all'allegato F;

¹³ La dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista, deve contenere i necessari riferimenti puntuali alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, al fine di consentire la verifica in sede istruttoria di quanto asserito.

h) potature e cure colturali previste negli anni a venire fino a fine ciclo.

Tipologia B

- a) mappali e relativa superficie interessati dall'impianto;
- b) descrizione della stazione sotto il profilo climatico, ecologico e pedologico;
- c) obiettivi dell'intervento;
- d) sesto d'impianto adottato riferito ai costi standard;
- e) specie impiegate, specificando per ogni specie il numero, la disposizione, la localizzazione (mappali) e il sesto d'impianto;
- f) planimetria catastale dei mappali interessati dall'impianto, con la localizzazione delle piante, distinte per specie o cloni;
- g) età e dimensione delle piante che saranno messe a dimora;
- h) dichiarazione che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo climatici avversi (es. aree tecnicamente non idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione) o vincoli legali (es. servitù) per la piantagione e che pertanto si rinuncia, in caso di morte o deperimento delle piante, ad invocare tali motivi quale causa di forza maggiore;
- i) spesa totale prevista, sulla base dei costi standard di cui all'allegato F;
- j) potature e cure colturali previste negli anni a venire fino a fine ciclo.

12.5 Sostituzione, ricevibilità della domanda

12.5.1 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento.

In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

La domanda già presentata è annullata dalla nuova domanda soltanto a seguito dell'assegnazione del protocollo a quest'ultima. In assenza di assegnazione del protocollo alla nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.5.2 Ricevibilità delle domande

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria ed i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 e s.m.i..

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

13) ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il Responsabile di Operazione:

- si avvale del personale delle Strutture regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) e della Provincia di Sondrio, di seguito denominate "Uffici Istruttori". Allo scopo i Dirigenti responsabili individuano, nell'ambito delle proprie Strutture, i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione;
- si può anche avvalere di un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo Tecnico", istituito con apposito atto.

Il Responsabile di Operazione, eventualmente avvalendosi del Gruppo Tecnico, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

13.1 Verifica della documentazione allegata alla domanda di aiuto e condizioni per l'ammissibilità all'istruttoria tecnico- amministrativa

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette agli Uffici Istruttori gli elenchi delle domande.

Gli Uffici istruttori verificano il rispetto delle condizioni descritte ai paragrafi 2 "territorio di applicazione", 3 "soggetti beneficiari", 12.4 "documentazione da allegare alla domanda" al fine di procedere successivamente con l'istruttoria tecnico amministrativa della domanda di aiuto.

L'assenza di dei documenti di cui ai punti 4 e 5 elencati al paragrafo 12.4 determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria tecnico amministrativa.

Viceversa l'assenza di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2, 6 e 8 elencati al paragrafo 12.4 non pregiudica l'accesso all'istruttoria tecnico – amministrativa della domanda. Durante l'istruttoria tecnico – amministrativa le particelle sprovviste della documentazione di cui ai punti 1, 2, 6 e 8 non saranno ammesse a contributo e qualora l'esclusione di tali particelle comportasse la perdita dei requisiti di ammissibilità, la domanda è da considerarsi interamente non ammissibile, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2 qualora la percentuale dei cloni di pioppo MSA scenda sotto la soglia minima.

Infine, i documenti n. 3, 7 e 9 elencati al paragrafo 12.4, qualora non allegati al momento della presentazione della domanda, potranno essere richiesti dall'Ufficio istruttore come documenti integrativi in sede di istruttoria tecnico amministrativa, fermo restando il fatto che la certificazione di cui al punto n. 3 deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Gli Uffici istruttori inviano l'esito delle verifiche al Responsabile di Operazione che, avvalendosi degli Uffici istruttori medesimi, comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla fase istruttoria.

13.2 Istruttoria tecnico amministrativa

L'istruttoria della domanda prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche, che comprendono:

- la verifica della correttezza della domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- la verifica dell'esistenza di un titolo di possesso valido per l'intero periodo di impegno (cfr. paragrafo 23.1);
- sulle superfici richieste, la verifica dell'assenza di obblighi di mantenimento derivanti dalle programmazioni precedenti (Reg. 2080/1992, Misura h del PSR 2000-2006, Misura 221 e Misura 223 del PSR 2007-2013) e dall'adesione all'Operazione 8.1.01 (precedenti bandi);
- il rispetto delle finalità, delle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando;
- la verifica dei requisiti del richiedente;
- l'eventuale sopralluogo nei terreni ove è previsto venga localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 10;
- la determinazione della percentuale di contributo, con relativa motivazione.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, l'Ufficio istruttore chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerare con esito istruttorio negativo.

In particolare, qualora l'esclusione di una o più particelle comportasse la perdita dei requisiti di ammissibilità, in quanto la percentuale dei cloni di pioppo MSA scende sotto la soglia minima di ammissibilità prevista dal presente bando, l'Ufficio istruttore chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle modifiche relative al "piano d'impianto", al fine di garantire l'ammissibilità dell'impianto.

Il nuovo progetto deve pervenire tramite PEC entro un termine non superiore a 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la domanda è da considerare con esito istruttorio negativo.

L'Ufficio istruttore che riceve la documentazione integrativa deve caricarla a sistema durante la fase istruttoria. L'istruttoria tecnico amministrativa della domanda può comprendere una visita in situ, ossia presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale. Nel caso in cui l'Ufficio istruttore ritenga non necessario effettuare la visita in situ, deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico-amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato redige e sottoscrive un verbale di istruttoria, controfirmato dal Dirigente responsabile.

Il Responsabile di Operazione, eventualmente avvalendosi del Gruppo tecnico, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, redige l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi e incarica i Dirigenti degli Uffici istruttori competente di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio.

Il Dirigente dell'Ufficio istruttore sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990,

presentando al Dirigente dell'Ufficio istruttore e, per conoscenza, al Responsabile di Operazione, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento.

Il Responsabile di Operazione, eventualmente con il supporto del Gruppo tecnico, valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle richieste di riesame. Successivamente il Dirigente dell'Ufficio istruttore competente sottoscrive e trasmette via PEC il verbale istruttorio definitivo ai richiedenti.

Il Responsabile dell'Operazione è tenuto, prima di procedere alla concessione del contributo, ad effettuare i controlli previsti dall'art. 52 della legge 234/2012 e a registrare i dati del beneficiario e del contributo sul pertinente registro degli aiuti di stato istituito sul SIAN (sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Dell'effettuazione dei controlli e dell'avvenuta registrazione viene dato atto nel provvedimento di concessione del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, risultasse che il beneficiario non si trova nella posizione di percepire l'aiuto, lo stesso non può essergli assegnato.

13.3 Chiusura dell'istruttoria

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro le date indicate nel cronoprogramma riportato al paragrafo 34.

14) APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI ED AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il Responsabile di Operazione predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- domande non ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa;
- domande con esito istruttorio negativo con motivazioni;
- domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale dell'investimento ammissibile e del contributo concedibile. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa, del contributo concesso e del CUP¹⁴.

Il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

I richiedenti possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 30.

15) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL **entro** le date indicate nel cronoprogramma riportato al paragrafo 34 e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale di Regione Lombardia, all'indirizzo: <https://www.psr.regione.lombardia.it> – sezione bandi
- pubblicato sul portale Bandi online – www.bandi.regione.lombardia.it
- comunicato ai richiedenti via PEC.

15.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando:

Responsabile di Operazione

Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553

roberto_carovigno@regione.lombardia.it

Referenti tecnici

Luisa Cagelli Tel. 02.6765.2573

¹⁴ Il Codice Unico di Progetto (CUP) accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi.

luisa_cagelli@regione.lombardia.it

Email: foreste@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (SISCO)

Numero Verde 800 131 151

sisco.supporto@regione.lombardia.it

15.2 Scheda Informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO	OPERAZIONE 8.1.01 Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento
DI COSA SI TRATTA	Bando per il finanziamento delle seguenti tipologie d'intervento, su terreni agricoli e non agricoli: <u>Tipologia A</u> : piantagioni legnose a ciclo breve e a rapido accrescimento ("pioppeti"), con durata dell'impegno di mantenimento pari a 8 anni; <u>Tipologia B</u> : piantagioni legnose a ciclo medio lungo ("impianti a ciclo medio lungo"), con durata dell'impegno di mantenimento pari a 20 anni.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprese agricole individuali, società agricole di persone, di capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ("IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se "sotto condizione". Sono esclusi i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della Operazione, per l'applicazione del presente bando, è pari a 1 milioni di euro.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<u>Tipologia A</u> - Contributo in conto capitale pari al 60% delle spese d'impianto ammissibili, incrementato: <ul style="list-style-type: none"> all'80% nel caso di impianti realizzati con soli cloni di pioppo MSA. al 90% impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC con almeno il 50% di piante a "maggior sostenibilità ambientale" (MSA) Le spese d'impianto ammissibili per ettaro vanno da un minimo di 1.348,88 € a un massimo di 2.739,51 €. <u>Tipologia B</u> - Contributo in conto capitale, pari al 70% delle spese d'impianto ammissibili, incrementato all'90%, nel caso di impianti realizzati da beneficiari in possesso di certificazione PEFC o FSC. Le spese d'impianto ammissibili per ettaro vanno da un minimo di 4.445,28 € a un massimo di 10.926,46 €. Alle spese d'impianto si possono aggiungere le spese generali e le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR di cui al paragrafo 6.2 del presente bando.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Regime di esenzione n. SA.100337 (2021/XA) - Aiuto alla forestazione e all'imboschimento, registrato dalla Commissione Europe in data 04/11/2021.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Graduatoria unica regionale delle domande con esito istruttorio positivo.
DATA APERTURA	Apertura in data in 21/01/2022
DATA CHIUSURA	Chiusura alle ore 12:00:00 di in data 25/03/2022.

TITOLO	OPERAZIONE 8.1.01 Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto va allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.4 del presente bando.
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda <ul style="list-style-type: none">Numero Verde 800 131 151sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni e segnalazioni relative al bando Responsabile di Operazione: Roberto Carovigno roberto_carovigno@regione.lombardia.it Referente tecnico: Luisa Cagelli luisa_cagelli@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il termine ultimo per la conclusione degli interventi è indicato nel cronoprogramma riportato al paragrafo 34. Gli interventi s’intendono conclusi solo se completamente realizzati e conformi al piano d’impianto. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza totale dal contributo.

17) PROROGHE

Non sono ammesse proroghe.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’impianto e ammessi a finanziamento **non sono concedibili proroghe**, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 26. Tuttavia, anche in caso di riconoscimento di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le proroghe concesse avranno scadenza entro e non oltre il **31 gennaio 2025**

18) VARIANTI

Nel presente bando non è consentito presentare varianti.
Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano aziendale e ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 26.

Sono considerate varianti le variazioni significative del progetto, quali il cambio di localizzazione dell’investimento, inteso come cambio di particella catastale, la variazione della classe di densità ammessa a finanziamento.

- Si precisa che non sono considerate varianti:
- a) la sostituzione di un clone MSA con un altro clone MSA;
 - b) la sostituzione di un clone non MSA con un altro clone non MSA;
 - c) la sostituzione di una specie arbustiva con un’altra riportata in allegato C2;
 - d) lo spostamento di un determinato clone nell’ambito della medesima particella catastale o da una particella catastale a un’altra previste in domanda e ammesse a finanziamento;
 - e) lo spostamento di superfici da una particella a un’altra ammessa a finanziamento o all’interno della stessa particella, qualora lo spostamento non riguardi aree protette o siti natura 2000;
 - f) l’uso di piante di età o dimensioni diverse da quelle indicate nella domanda di aiuto;
 - g) una modifica della densità d’impianto all’interno della classe di densità ammessa a finanziamento;
 - h) l’aumento della percentuale di piante appartenenti a cloni a maggiore sostenibilità ambientale,

fermo restando l’impossibilità di aumentare l’importo della spesa ammessa in sede di istruttoria, come eventualmente corretto a seguito delle verifiche a carico del piano di impianto.

Eventuali utilizzi di costi standard con importi inferiori e/o riduzioni di superfici impiantate comportano invece una riduzione della spesa ammessa a contributo.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

19) CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

19.1 Condizioni per richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento, per cessione totale o parziale dei terreni interessati e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- siano mantenute le condizioni di ammissibilità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5;
- il cambio non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

19.2 Come richiedere il cambio del richiedente o del beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta all'ufficio istruttore, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Qualora non fosse autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il Responsabile di Operazione si avvale dell'Ufficio istruttore per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-amministrativa e per le relative comunicazioni al richiedente.

Se tale istruttoria risulta positiva, il richiedente/beneficiario deve presentare una nuova domanda per l'operazione 8.1.01 (domanda autorizzata ai sensi dell'art.8 reg. UE n. 809/2014) con le modalità previste al paragrafo 12, che sarà istruita conformemente a quanto definito al paragrafo 13.

Il responsabile di Operazione a seguito dell'istruttoria positiva della nuova domanda di operazione 8.1.01, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al nuovo beneficiario.

Il cambio di titolarità comporta un nuovo accertamento della posizione del subentrante nei confronti delle verifiche il materia di aiuti stato, pertanto il subentrante è tenuto alla presentazione dell'autocertificazione "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato" di cui all'allegato G al presente bando.

Il responsabile dell'operazione dovrà effettuare tutti i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia, oltreché provvedere, come previsto all'art. 52 della legge 234/2012, alla registrazione del beneficiario.

PARTE II – DOMANDA DI PAGAMENTO

20) MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'OPR, con decreto n. 15374 del 9/12/2020 pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 51 del 18/12/2020.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale, che si avvale per l'istruttoria delle Strutture AFCP della DGA, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013

20.1. Erogazione del contributo per le spese di impianto

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine previsto per la fine lavori di cui al paragrafo 34, salvo scadenze anticipate previste al paragrafo 25.1, il beneficiario deve chiedere l'erogazione del contributo presentando una domanda di pagamento esclusivamente per via telematica in Sis.Co. indirizzata ad OPR.

La richiesta di saldo presentata dopo il termine di 60 giorni dalla data di fine lavori, riportato al paragrafo 34, non è ricevibile e determina la decadenza totale del contributo concesso..

Alla domanda di pagamento del saldo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello allegato E;
- 2) per le sole spese generali e per le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, fatture quietanzate relative agli investimenti realizzati intestate al beneficiario, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati. A tale proposito si precisa che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, e riportare il CUP o gli estremi della fattura di riferimento pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo. Solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono essere indicati "PSR 2014/20 Operazione 8.1.01 domanda di aiuto n.....".

Le fatture devono essere registrate, riportando anche il codice CUP, in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR – Operazione 8.1.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (quest'ultima è la pratica consigliata);
- 3) piano d'impianto finale, redatto e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente o, in alternativa, da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o iscritto ad un albo con analoga specifica abilitazione), completo di tutti i contenuti di cui al paragrafo 12.4.1, se variato rispetto a quello iniziale;
- 4) "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in proprio;
- 5) certificato principale di identità ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003;
- 6) passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori degli OD che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 21 e 22, redigono e sottoscrivono le relative check-list e relazioni di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito degli esiti dei controlli in loco ed ex post.

L'OD comunica la chiusura dell'istruttoria ai beneficiari che, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'OD tramite PEC un'istanza di riesame, con le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative di cui ai successivi paragrafi 21 e 22 e redige e sottoscrive una proposta di relazione di controllo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare l'aiuto ammesso.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli OD verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, in particolare:

- la validità del documento di regolarità contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
- la regolarità dell'informazione antimafia. Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di SISCO le dichiarazioni necessarie per permettere agli OD di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 3-bis, e dell'art. 91 comma 1-bis del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici, pertanto comporta la decadenza totale della domanda.

Prima dell'effettiva erogazione del contributo, il responsabile dell'erogazione deve effettuare i controlli attestanti la posizione del beneficiario in relazione agli aiuti illegali. Ossia, il beneficiario non dovrà aver ricevuto e non aver rimborsato aiuti dichiarati illegali con Decisione della Commissione Europea. Diversamente, il contributo non potrà essere versato sino a che il beneficiario non abbia regolarizzato la propria posizione, restituendo il contributo illegale secondo le modalità previste dalle disposizioni unionali e nazionali in materia. I predetti controlli sono effettuati prima di ogni erogazione.

Il responsabile dell'erogazione è tenuto inoltre a registrare l'importo o gli importi delle erogazioni nel pertinente Registro degli aiuti di stato, secondo le modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012.

20.2 Erogazione dei premi per manutenzione e per mancato reddito per la realizzazione di interventi di tipologia B (Operazione 8.1.02)

A partire dall'anno successivo a quello del collaudo, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dall'Ufficio istruttore (vedi paragrafo 25, "Impegni") possono richiedere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito.

Il beneficiario dovrà presentare a Regione Lombardia tramite Sis.Co una "**domanda di aiuto/pagamento**" per gli aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione.

I contenuti, i tempi e le modalità di presentazione della domanda di pagamento sono specificati nel decreto n. 4661 del 17 aprile 2020 "REG. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.

Operazione 8.1.02 – Mantenimento di superfici imboschite - Approvazione del bando per la presentazione delle domande" pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 17 del 21 aprile 2020.

21) CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'istruttoria per l'accertamento di fine lavori (istruttoria di collaudo) implica una verifica della documentazione presentata con la domanda di pagamento e un sopralluogo (c.d. "visita in situ").

L'istruttoria di collaudo deve verificare che:

- la documentazione di cui al paragrafo 20.1 sia presente e coerente con gli interventi realizzati;
- gli interventi siano realizzati e conformi al Piano di impianto finale;
- il beneficiario in possesso di certificazione forestale FSC o PEFC abbia ancora in essere tale certificazione per i terreni oggetto di domanda di pagamento;
- il beneficiario abbia mantenuto i requisiti e le condizioni di cui al paragrafo 2, 3, 4 e 5;
- che i documenti di cui al punto 4 del paragrafo 20.1 siano successivi alla domanda di aiuto.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

E' sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori. L'Ufficio istruttore effettua un controllo tecnico dell'impianto verificando in particolare:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al Piano di impianto finale;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS;
- che la densità d'impianto rientri nei limiti di densità della classe oggetto del contributo;
- per la tipologia A, il rispetto del rapporto tra cloni MSA e cloni non MSA;
- per la tipologia B, il rispetto del numero di specie indicate nel progetto di impianto ammesso a finanziamento.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

22) CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dalle Amministrazioni competenti sulla base dell'analisi del rischio definita dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del contributo.

Il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici eseguiti in fase di ammissibilità e di collaudo e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Al termine del controllo in loco il funzionario istruttore redige e sottoscrive la check list e la relazione di controllo che devono essere caricate nel sistema informativo Sis.Co.

Al termine della validazione dell'istruttoria delle domande di pagamento, il beneficiario riceve una comunicazione da parte degli Uffici istruttori con l'esito della stessa.

23) PERIODO DI IMPEGNO E RELATIVI CONTROLLI (CONTROLLI EX-POST)

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra il 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione in Sis.Co. della domanda di pagamento e la conclusione del periodo d'impegno, fissata al 31 dicembre dell'ottavo anno (tipologia A1 e A2) e al ventesimo anno (tipologia B1 e B2).

Nel periodo di impegno "ex post" l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'Ufficio istruttore, effettua i controlli per verificare:

- a. il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 25 assunti dal beneficiario;
- b. per le spese generali inerenti la progettazione e direzione lavori e relative all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR di cui al paragrafo 6.2.2, l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili
- c. che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o unionale, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- d. il beneficiario in possesso di certificazione forestale FSC o PEFC abbia ancora in essere tale certificazione per i terreni oggetto di domanda di pagamento.

Al termine del controllo ex post il funzionario istruttore redige e sottoscrive la check list e la relazione di controllo che devono essere caricate nel sistema informativo Sis.Co. Al termine della validazione del controllo, il beneficiario riceve una comunicazione da parte degli Uffici istruttori con l'esito della stessa.

23.1 Durata del periodo di impegno

Di seguito sono schematizzate le **durate degli impegni** a seconda delle tipologie di intervento (tabella 1) e le differenti scadenze temporali del periodo di impegno a seconda di quando viene richiesto il collaudo a Sis.Co (domanda di pagamento SALDO) (tabella 2).

TABELLA 1

TIPOLOGIA INTERVENTI	INIZIO PERIODO DI IMPEGNO	TERMINE PERIODO DI IMPEGNO	DURATA IMPEGNO
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Tipologia A	Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione in Sis.Co. della domanda di pagamento SALDO (anno n)	Al 31 dicembre dell'anno "n+7"	8
Tipologia B	Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione in Sis.Co. della domanda di pagamento SALDO (anno n)	Al 31 dicembre dell'anno "n+19"	20

TABELLA 2

TIPOLOGIA INTERVENTI	ANNO DI RICHIESTA PAGAMENTO DEL SALDO	INIZIO PERIODO DI IMPEGNO	TERMINE PERIODO DI IMPEGNO	DURATA IMPEGNO
Tipologia A	2022	1/1/2023	31/12/2030	8 anni
	2023	1/1/2024	31/12/2031	8 anni
	2024	1/1/2025	31/12/2032	8 anni
Tipologia B	2022	1/1/2023	31/12/2042	20 anni
	2023	1/1/2024	31/12/2043	20 anni
	2024	1/1/2025	31/12/2044	20 anni

I titoli di conduzione delle superfici oggetto dell'impianto devono coprire l'intero periodo di impegno (di 8 anni per gli interventi della Tipologia A e di 20 anni per quelli della Tipologia B), periodo che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissibilità, di cui al paragrafo 3, 4, 5;
- mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 25.1;
- mancato rispetto del divieto di cumulo del finanziamento richiesto per gli interventi previsti dalla presente Operazione con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- accertata violazione delle disposizioni di cui al capitolo 33 "Regime di aiuto" di cui al presente bando;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate.
- una rideterminazione del punteggio, in fase di collaudo, che, se confrontato con i punteggi assegnati alle domande ammesse a finanziamento afferenti al medesimo bando, comporta l'esclusione dal finanziamento della domanda stessa.
- rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, superiore al 20% della superficie collaudata. (par. 28)

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito del mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 25.2.

Se il mancato rispetto degli impegni è dovuto a **cause di forza maggiore** non saranno applicate decadenze parziali o totali della domanda.

24.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile dell'Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è di OPR, che si avvale degli Uffici istruttori.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile dell'Operazione, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più Uffici istruttori coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario. L'OPR, sempre nei termini sopra richiamati, si avvale dell'operato degli Uffici istruttori.

La pronuncia di decadenza comporta il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

25) IMPEGNI

Il beneficiario che riceve il contributo è obbligato a rispettare gli impegni sotto riportati per il “**periodo di impegno**”) come definito al paragrafo 23.1.

Gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori e implicano rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita con d.d.s. n. 9943 del 20 luglio 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 30 luglio 2021 e s.m.i. e disponibile sul sito: [https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio-- valutazione/quadro-sanzionatorio](https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/monitoraggio--valutazione/quadro-sanzionatorio).

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore riconosciute (paragrafo 26).

25.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) realizzare gli impianti per almeno il 70% della superficie ammessa a finanziamento;
- b) mantenere nel corso del periodo di impegno gli impianti collaudati nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità indicate ai paragrafi 4 e 5;
- c) presentare su Sis.Co. la domanda di pagamento per richiedere il saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20, nel rispetto delle **tempistiche di cui al paragrafo 34**. In alternativa, per i beneficiari che al momento della presentazione della domanda di aiuto si sono impegnati a completare l'impianto in anticipo rispetto alle scadenze ultime previste dal presente bando, è necessario presentare la domanda di pagamento per richiedere il saldo, comprensiva di tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20, entro i termini indicati nella dichiarazione d'impegno di cui al punto 8 del paragrafo 12.4.
- d) non cambiare la destinazione d'uso della superficie collaudata;
- e) per **la Tipologia A:**
 - mantenere la certificazione forestale qualora la percentuale di cloni MSA sia inferiore al 50% del totale delle piante, per il periodo di impegno;
 - nei primi 3 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 5.1 riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC agli Uffici istruttori di Regione Lombardia;
 - dal 4° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata, fermo restando che la percentuale di piante in campo appartenenti ai cloni MSA non scenda al di sotto delle percentuali indicate al paragrafo 5.1.4 "Specifiche tecniche riguardo l'utilizzo di cloni MSA";
 - dal 4° anno d'impegno, non ridurre la superficie impiantata di oltre il 20% rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro);
- f) per **la Tipologia B:**
 - nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 5.2. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC agli Uffici istruttori di Regione Lombardia;
 - dal 7° anno d'impegno al 12° anno di impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
 - dal 7° anno non ridurre la superficie impiantata di oltre il 20% rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro);
 - dal 13° anno di impegno non diminuire il numero di piante più del 10% del numero minimo di piante previsto per la classe di densità collaudata ¹⁵. Per la classe di densità "realizzazione impianto 500 piante (intervallo 500-550 piante /ha)" non è possibile applicare la suddetta % di riduzione del numero di piante.

¹⁵ Esempio: classe di densità collaudata 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850 piante/ha). Collaudate 830 piante. Fino al 12° anno di impegno l'impianto è ritenuto ancora ammissibile se il numero di piante presenti è uguale a 751. Dal 13° anno di impegno l'impianto è ritenuto ancora ammissibile se il numero di piante è superiore a 676 (= la diminuzione di piante rappresenta il 10% di 751 piante).

- g) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo.

25.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori il contributo viene ridotto di una percentuale calcolata in base alla **entità, gravità e durata** di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dall'allegato 1 al decreto di n. **9943 del 20 luglio 2021** (BURL Serie Ordinaria n. 30 del 30 luglio 2021) e suoi aggiornamenti.

Gli impegni accessori sono:

1. effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):
 - secondo le modalità previste nel piano di impianto;
 - eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.
2. non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC agli Uffici istruttori di Regione Lombardia) e il pascolo delle greggi transumanti;
3. contenere le infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno);
4. dal 4° anno d'impegno per la tipologia A e dal 7° anno di impegno per la tipologia B:
 - non ridurre la superficie impiantata al di sotto del 20% rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro). La riduzione della superficie al di sotto del 3% non comporta l'applicazione di penalità
5. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, in conformità con quanto previsto nel Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

26) CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali può comportare:

1. rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione.
4. proroga per la conclusione dei lavori.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesta tramite PEC, allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Operazione nel caso di domande di aiuto;
- dell'OPR nel caso di domande di pagamento.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento della cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali. Il Responsabile di Operazione verifica

la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza a OPR. Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'Art. 4 del REG. (UE) 640/2014, con le modalità previste ai paragrafi 12.2 e 12.3. L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Operazione, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza a OPR.

26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati. Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

26.3 Casi non considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali

Non sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni nelle fasce A e B del PAI;
- 2) le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 3) i danni provocati dalla fauna selvatica omeoterma;
- 4) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico così come indicato nella dichiarazione del tecnico all'interno del piano di impianto di cui al paragrafo 12.4.1.

27) RICONOSCIMENTO DI ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto o di pagamento. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione della domanda di aiuto relativi a errata compilazione che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda quali ad esempio: codice statistico o bancario errato, mappale ove si realizza l'investimento per inversione numeri;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati (ad esempio cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle).

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co per le domande di aiuto e tramite PEC per le domande di pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata o negata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo.
- dall'OPR nel caso di domanda di pagamento.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

In entrambi i casi, la domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate nel paragrafo 12.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

28) RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione dell'impianto progettato, devono darne immediata comunicazione all'Organismo Pagatore Regionale e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo o alla realizzazione dell'impianto può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Qualora sia stato già erogato il contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 26.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo in loco o ex post, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, è possibile fino al 20% della superficie collaudata¹⁶, con la restituzione delle somme già percepite relative alla superficie oggetto di rinuncia, maggiorate degli interessi legali. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

29) MONITORAGGIO DEI RISULTATI

29.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente:

- Tipologia A (Pioppicoltura): numero di impianti realizzati, numero di ettari realizzati, impianti con certificazione forestale FSC o PEFC, spesa pubblica totale;
- Tipologia B (Arboricoltura a ciclo medio lungo): numero di impianti realizzati, numero di ettari realizzati, impianti con certificazione forestale FSC o PEFC, spesa pubblica totale.

29.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

30) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

30.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

30.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

¹⁶ La rinuncia pervenuta comporta una nuova istruttoria per valutare l'ammissibilità della domanda alla luce della rinuncia stessa.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

31) SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivi provvedimenti.

32) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato I.

33) REGIME DI AIUTO

Le disposizioni di cui al presente decreto sono redatte nel rispetto del regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia) SA.100337 (2021/XA) "Aiuto alla forestazione e all'imboschimento" e in toto del regolamento (UE). n. 702/2014. Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

I richiedenti il contributo devono allegare alla domanda un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale devono dichiarare la loro posizione in relazione alla nozione di impresa in difficoltà e quali altri contributi hanno ricevuto nell'ambito di regimi di aiuti di stato e de minimis.

I dati in essa dichiarati sono oggetto di verifica da parte del responsabile della concessione per l'ammissione a finanziamento e da parte del responsabile dell'erogazione per quanto riguarda ogni liquidazione. La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato è contenuta all'art. 52 della legge 234/2012 e nel DM 115/2017.

34) RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

CRONOPROGRAMMA	
Apertura raccolta domande a SISCO	21 gennaio 2022
Chiusura raccolta domande a SISCO	25 marzo 2022 ore 12:00:00
Chiusura delle istruttorie, compresi i riesami	15 giugno 2022
Data di pubblicazione sul BURL dell'atto di concessione del contributo	30 giugno 2022

Termine per la realizzazione degli interventi	31 marzo 2024
Termine per la presentazione delle domande di pagamento, salvo le scadenze previste al paragrafo 25.1	30 maggio 2024

ALLEGATO A – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI “PIANURA” E “COLLINA” DA ISTAT**Provincia di Brescia**

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: ACQUAFREDDA, ALFIANELLO, AZZANO MELLA, BAGNOLO MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BEDIZZOLE, BERLINGO, BORGO SAN GIACOMO, BORGOSATOLLO, BRANDICO, CALCINATO, CALVISANO, CAPRIANO DEL COLLE, CARPENEDOLO, CASTEGNATO, CASTELCOVATI, CASTENEDOLO, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI, CIGOLE, COCCAGLIO, COLOGNE, COMEZ-ZANO-CIZZAGO, CORZANO, DELLO, FIESSE, FLERO, GAMBARA, GHEDI, GOTTOLENGO, ISORELLA, LENO, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, MANERBIO, MAZZANO, MILZANO, MONTICHIARI, MONTIRONE, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, OSPITALETTO, PADERNO FRANCIACORTA, PALAZZOLO SULL’OGLIO, PAVONE DEL MELLA, SAN PAOLO, POMPIANO, PONCARALE, PONTEVICO, PONTOGLIO, PRALBOINO, QUINZANO D’OGLIO, REMEDELLO, ROCCAFRANCA, RONCADELLE, ROVATO, RUDIANO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SENIGA, TORBOLE CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA, VILLACHIARA, VISANO.

Sono classificati “**collina**” i seguenti comuni: ADRO, BOTTICINO, BRESCIA, CALVAGESE DELLA RIVIERA, CAPIROLO, CASTEL MELLA, CELLATICA, COLLEBEATO, CONCESIO, CORTE FRANCA, DESENZANO DEL GARDA, ERBUSCO, GAVARDO, GUSSAGO, LONATO, MANERBA DEL GARDA, MONIGA DEL GARDA, MONTICELLI BRUSATI, MUSCOLINE, NUVOLENTI, NUVOLERA, OME, PADENGHE SUL GARDA, PAITONE, PARATICO, PASSIRANO, POLPENAZZE DEL GARDA, POZZOLENGO, PREVALLE, PROVAGLIO D’ISEO, PUEGNAGO SUL GARDA, REZZATO, RODENGO SAIANO, ROE’ VOLCIANO, SALO’, SAN FELICE DEL BENACO, SAN ZENO NAVIGLIO, SIRMIONE, SOIANO DEL LAGO, VILLANUOVA SUL CLISI

Tutti i restanti comuni sono classificati “**montagna**”.

Province di Cremona, Lodi e città metropolitana di Milano

Tutti i comuni sono classificati “**pianura**”, compreso SAN COLOMBANO AL LAMBRO.

Provincia di Mantova

Tutti i comuni sono classificati “**pianura**”, tranne i seguenti, che sono classificati “**collina**”: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA.

Provincia di Pavia

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: ALAGNA, ALBAREDO ARNABOLDI, ALBONESE, ALBUZZANO, ARENA PO, BADIA PAVESE, BARBIANELLO, BASCAPE’, BASTIDA PANCARANA, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORGO SAN SIRO, BORNASCO, BREME, BRESSANA BOTTARONE, BRONI, CAMPOSPINOSO, CANDIA LOMELLINA, CARBONARA AL TICINO, CASANOVA LONATI, CASATISMA, CASEI GEROLA, CASORATE PRIMO, CASSOLNOVO, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, CASTELLO D’AGOGNA, CASTELNOVETTO, CAVA MANARA, CERANOVA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, CERTOSA DI PAVIA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CILAVEGNA, CONFENZA, COPIANO, CORANA, CORNALE E BASTIDA, CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE’ NOBILI, COZZO, CURA CARPIGNANO, DORNO, FERRERA ERBOGNONE, FILIGHERA, FRASCAROLO, GALLIAVOLA, GAMBARANA, GAMBOLO’, GARLASCO, GERENZAGO, GIUSSAGO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LANGOSCO, LARDIRAGO, LINAROLO, LOMELLO, LUNGA-VILLA, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MEDE, MEZZANA BIGLI, MEZZANA RABATTONE, MEZZANINO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, MORTARA, NICORVO, OLEVANO DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PALESTRO, PANCARANA, PARONA, PAVIA, PIEVE ALBIGNOLA, PIEVE DEL CAIRO, PIEVE PORTO MORONE, PINAROLO PO, PIZZALE, PORTALBERA, REA, ROBBIO LOMELLINA, ROBECCO PAVESE, ROGNANO, RONCARO, ROSASCO, SAN CIPRIANO PO, SAN GENESIO ED UNITI, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANNAZZARO DE’ BURGONDI, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT’ALESSIO CON VIALONE, SANT’ANGELO LOMELLINA, SAN ZENONE AL PO, SARTIRANA LOMELLINA, SCALDASOLE, SEMIANA, SILVANO PIETRA, SIZIANO, SOMMO, SPESSA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, TORRE D’ARESE, TORRE DE’ NEGRI, TORRE D’ISOLA, TORREVECCHIA PIA, TRAVACO’ SICCOMARIO, TRIVOLZIO, TROMELLO, TROVO, VALEGGIO, VALLE LOMELLINA, VALLE SALIMBENE, VELEZZO LOMELLINA, VELLEZZO BELLINI, VERRETTO, VERRUA PO, VIDIGULFO, VIGEVANO, VILLA BISCOSSI, VILLANOVA D’ARDENGHI, VILLANTERIO, VISTARINO, VOGHERA, ZECCONE, ZEME, ZERBO, ZERBOLO’, ZINASCO.

Sono classificati "**collina**" i seguenti comuni: BORGO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, BOSNASCO, CALVIGNANO, CANNETO PAVESE, CASTANA, CASTEGGIO, CECIMA, CIGOGNOLA, CODEVILLA, COLLI VERDI, CORVINO SAN QUIRICO, FORTUNAGO, GODIASCO SALICE TERME, GOLFERENZO, LIRIO, MONTALTO PAVESE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, MONTECALVO VERSIGGIA, MONTESCANO, MONTESEGALE, MONTU' BECCARIA, MORNICO LOSANA, OLIVA GESSI, PIETRA DE' GIORGI, PONTE NIZZA, REDAVALLE, RETORBIDO, RIVANAZZANO TERME, ROCCA DE' GIORGI, ROCCA SUSELLA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, SANTA GIULETTA, SANTA MARIA DELLA VERSA, STRADELLA, TORRAZZA COSTE, TORRICELLA VERZATE, VOLPARA, ZENEVREDO.

Tutti i restanti comuni sono classificati "**montagna**".

ALLEGATO B – CODICI COLTURA AMMISSIBILI

B.1 Codici coltura ammissibili per le tipologie A1 e B1 (superfici agricole)

CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
001	000	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA
001	500	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA USO ENERGETICO
002	000	GRANO (FRUMENTO) DURO
002	500	GRANO (FRUMENTO) DURO USO ENERGETICO
004	000	SOIA - FAVE
004	500	SOIA - FAVE USO ENERGETICO
004	013	SOIA - FAVE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
004	513	SOIA - FAVE USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
005	000	GIRASOLE - SEMI
005	500	GIRASOLE - SEMI USO ENERGETICO
007	000	ARALIA
007	008	ARALIA FOGLIE
008	000	ASPIDISTRA
008	008	ASPIDISTRA FOGLIE
009	000	FARRO
009	500	FARRO USO ENERGETICO
010	000	FETTUCCIA D'ACQUA (PHALARIS ARUNDICEA)
010	500	FETTUCCIA D'ACQUA (PHALARIS ARUNDICEA) USO ENERGETICO
011	000	STEVIA REBAUDIANA
013	000	CALLA
013	004	CALLA FIORE RECISO
016	000	LENTICCHIE
016	013	LENTICCHIE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
017	000	GERBERA
017	004	GERBERA FIORE RECISO
018	000	ORCHIDEA
018	004	ORCHIDEA FIORE RECISO
019	099	RISONE ALTRO
020	000	PISELLI ALLO STATO SECCO
020	013	PISELLI ALLO STATO SECCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
023	000	ORTENSIA
023	004	ORTENSIA FIORE RECISO
024	000	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO
025	000	TABACCO
027	000	CAROTA - DA FORAGGIO
028	000	CAVOLO - DA FORAGGIO
029	000	CICERCHIA
029	013	CICERCHIA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
030	053	CICERCHIA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
031	000	PEONIA
031	004	PEONIA FIORE RECISO
033	000	PHILODENDRO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
033	008	PHILODENDRO FOGLIE
034	000	PIANTE GRASSE
035	000	ROSA
035	003	ROSA FRONDE DA BACCHE
035	004	ROSA FIORE RECISO
036	000	STRELITZIA
036	004	STRELITZIA FIORE RECISO
037	000	GLADIOLO
037	004	GLADIOLO FIORE RECISO
039	000	GINESTRA
039	002	GINESTRA FRONDE FIORITE
040	000	MIMOSA
040	002	MIMOSA FRONDE FIORITE
042	000	PITTOSPORO
042	001	PITTOSPORO FRONDE VERDI
043	000	RUSCUS
043	001	RUSCUS FRONDE VERDI
044	000	MELO
045	053	SPELTA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
046	053	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
046	054	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
046	055	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
048	000	VIBURNO
048	002	VIBURNO FRONDE FIORITE
050	000	ANEMONE
050	004	ANEMONE FIORE RECISO
051	054	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
051	055	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
051	154	LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
052	000	BOCCA DI LEONE
052	004	BOCCA DI LEONE FIORE RECISO
053	053	PANICO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
055	000	LINO DA FIBRA
056	000	CANAPA GREGGIA O MACERATA
066	000	CALENDULA
066	004	CALENDULA FIORE RECISO
070	000	PATATA, DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA
071	000	NOCCIOLE DA MENSA
072	000	MANDORLE
073	000	NOCI COMUNI DA MENSA
074	000	PISTACCHI
075	000	CARRUBE
076	000	LUPPOLO
078	053	SERRADELLA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO

079	053	VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
079	054	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
079	055	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
079	013	VECCE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
079	153	VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
079	154	VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
080	000	CRISANTEMO
080	004	CRISANTEMO FIORE RECISO
081	000	GAROFANO
081	004	GAROFANO FIORE RECISO
082	000	GIRASOLE
082	004	GIRASOLE FIORE RECISO
083	000	TOPINAMBUR
083	500	TOPINAMBUR USO ENERGETICO
084	000	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI
085	000	PIANTE MADRI PER MARZE
086	000	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO
087	000	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO
088	053	VIGNA CINESE ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
089	000	PATATA AMERICANA (BATATA)
091	000	NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO
092	000	LILIU
092	004	LILIU FIORE RECISO
093	500	TRITICALE - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
093	053	TRITICALE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
094	000	RISONE TONDO
095	000	RISONE MEDIO
097	000	RISONE LUNGO A
098	000	RISONE LUNGO B
099	000	MARGHERITA
099	004	MARGHERITA FIORE RECISO
100	000	OLIVO
101	000	PAPAVERO
101	004	PAPAVERO FIORE RECISO
102	000	OLIVE DA TAVOLA
104	000	RISONE LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
105	000	RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
106	000	RISONE TONDO PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
107	000	RISONE MEDIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)
108	000	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO
108	500	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO USO ENERGETICO
109	000	PANICO
109	500	PANICO USO ENERGETICO
111	000	OLIVE DA OLIO
112	000	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)
112	500	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS) USO ENERGETICO
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

113	000	AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
114	000	AGRETTO
115	000	BARBABIETOLA DA ORTO
116	000	BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME
117	000	BROCCOLETTO DI RAPA
118	000	CAVOLFIORE
119	000	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME
120	000	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)
120	004	POINSETTIA (STELLA DI NATALE) FIORE RECISO
121	000	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
121	013	FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
122	000	FAGIOLO
122	013	FAGIOLO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
123	000	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
123	013	FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
124	000	FAGIUOLO FRESCO
124	013	FAGIUOLO FRESCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
125	000	FAVA FRESCA
125	013	FAVA FRESCA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
126	000	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
127	000	LATTUGA LATTUGHINO
128	000	LATTUGA LATTUGHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
129	000	MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME
130	000	MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
131	000	ORTIVE A PIENO CAMPO
132	000	PATATA DA SEME
133	000	PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME
134	000	POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME
135	000	PORRO
136	000	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
137	000	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
141	000	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
142	000	SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME
145	000	SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
146	000	SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
147	000	ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME
148	000	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME
149	000	SESAMO DA FORAGGIO
150	000	TARTUFO DI PRATO
150	053	TARTUFO DI PRATO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
151	005	PEPERONCINO PEPERETTA DA MENSA
151	000	PEPERONCINO PEPERETTA
151	004	PEPERONCINO PEPERETTA FIORE RECISO
152	053	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
152	054	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
152	153	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO

152	154	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
152	013	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
153	000	RANUNCOLO
153	004	RANUNCOLO FIORE RECISO
154	000	TRITICALE
155	000	STATICE
155	004	STATICE FIORE RECISO
159	000	VECCE
159	013	VECCE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
160	000	AGAPANTO
160	004	AGAPANTO FIORE RECISO
161	000	VITE
162	000	INDIVIA O SCAROLA
163	000	UVA DA VINO
164	000	ALSTROEMERIA
164	004	ALSTROEMERIA FIORE RECISO
166	000	UVA DA TRASFORMAZIONE
167	000	RUCOLA
169	000	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
170	000	FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA
171	000	CORBEZZOLO
176	000	SORBO DA MENSA
177	000	GELSO
182	000	CILIEGIO SELVATICO
184	000	BARBATELLE INNESTATE
185	000	BARBATELLE DA INNESTARE
186	000	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA
187	000	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA
200	000	AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)
201	000	ARANCIO
202	000	MANDARINO
203	000	MANDARANCIO (CLEMENTINO)
204	000	LIMONE
205	000	POMPELMO
206	000	TANGELO MAPO
207	001	SATSUMA
209	000	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)
213	000	LYCIUM BARBARUM (GOJI)
214	007	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
214	46	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO NUDO-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214	005	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
214	008	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

214	009	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
214	002	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO NUDO-LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
214	003	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO NUDO-LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
214	004	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO NUDO-LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
214	006	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
214	010	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-SPECIE MELLIFERE
215	000	MOCO
215	013	MOCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
216	000	LIQUIRIZIA
216	013	LIQUIRIZIA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
217	000	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)
217	013	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofis- satrici
219	000	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION DA ORTO
220	000	QUMQUAT
221	000	ANETO
222	000	ANETO PER LA PRODUZIONE DI SEME
223	000	AVENA PER LA PRODUZIONE DI SEME
224	000	COLZA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
225	000	COLZA PER LA PRODUZIONE DI SEME
226	000	CORIANDOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
227	000	GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME
228	000	GIUGGIOLO
229	000	GRANO (FRUMENTO) DURO PER LA PRODUZIONE DI SEME
230	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
231	000	GRANTURCO (MAIS) PER LA PRODUZIONE DI SEME
232	000	INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
233	000	ORZO PER LA PRODUZIONE DI SEME
234	000	RUCOLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
235	000	SEGALA PER LA PRODUZIONE DI SEME
236	000	SORGO PER LA PRODUZIONE DI SEME
237	000	TRITICALE PER LA PRODUZIONE DI SEME
238	000	FARRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
239	000	BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME
240	000	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
240	500	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO USO ENERGETICO
241	500	COLZA - SEMI USO ENERGETICO
241	000	COLZA - SEMI
241	011	COLZA - SEMI IBRIDI
241	511	COLZA - SEMI IBRIDI-USO ENERGETICO
242	500	RAVIZZONE - SEMI USO ENERGETICO
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO

242	000	RAVIZZONE - SEMI
242	001	RAVIZZONE - SEMI IBRIDI
242	511	RAVIZZONE - SEMI IBRIDI-USO ENERGETICO
243	000	CEDRO DA MENSA
244	000	TRITORDEUM - INSILATO
244	500	TRITORDEUM - INSILATO USO ENERGETICO
247	000	DOLCETTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
248	000	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
248	013	FAGIOLO D'EGITTO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
249	000	CORIANDOLO
250	000	CARVI - CUMINO DEI PRATI
251	000	CARVI - CUMINO DEI PRATI PER LA PRODUZIONE DI SEME
252	000	CUMINO - CUMINO ROMANO
253	000	CUMINO - CUMINO ROMANO PER LA PRODUZIONE DI SEME
254	000	FESTUCA INDURITA PER LA PRODUZIONE DI SEME
255	000	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI PER LA PRODUZIONE DI SEME
256	000	FLEOLO BULBOSO PER LA PRODUZIONE DI SEME
257	000	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
257	013	FAGIOLO DALL'OCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
258	000	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME
258	013	FAGIOLO DI LIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
259	000	FAGIOLO DI SPAGNA
260	000	FAGIOLO DI SPAGNA PER LA PRODUZIONE DI SEME
261	000	AVENA ALTISSIMA PER LA PRODUZIONE DI SEME
266	000	CARTAMO PER LA PRODUZIONE DI SEME
267	000	GRANTURCO (MAIS) DOLCE PER LA PRODUZIONE DI SEME
268	000	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN
269	000	GRANTURCO (MAIS)DA POPCORN PER LA PRODUZIONE DI SEME
271	013	VECCIA SATIVA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
271	053	VECCIA SATIVA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
271	054	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
271	055	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
271	153	VECCIA SATIVA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
271	154	VECCIA SATIVA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
272	013	VECCIA VILLOSA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
272	053	VECCIA VILLOSA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
272	054	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
272	055	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
272	153	VECCIA VILLOSA ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
272	154	VECCIA VILLOSA PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
273	000	CARDI PER LA PRODUZIONE DI SEME
274	000	COCOMERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
275	000	CAVOLO CINESE
276	000	CAVOLO CINESE PER LA PRODUZIONE DI SEME
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

277	000	CAVOLO RAPA
278	000	CAVOLO RAPA DA SEME
279	000	MENTA DOLCE
280	000	MENTA PIPERITA
281	000	MENTUCCIA
282	000	CAVOLO BROCCOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
283	000	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) USO ENERGETICO
284	000	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO) DA SEME
285	000	PISELLI DA ORTO
285	013	PISELLI DA ORTO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
286	000	ALTEA
287	000	AMAMELIDE
288	000	ANGELICA
289	000	ANICE COMUNE
291	000	ARNICA
292	000	ARONIA NERA
294	000	BASILICO SANTO
295	000	ARTEMISIA
296	000	ASSENZIO
297	000	BARDANA
305	000	BIRICOCCOLO SUSINCOCCO
306	000	BORRAGINE
318	000	MIRTO
319	000	RUSCO PUNGITOPO
321	000	ACCA SELLOWIANA O FEJIOIA SELLOWIANA
322	000	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)
324	000	CAMOMILLA
325	000	CAMOMILLA ROMANA
326	000	CARDO MARIANO (SILYBUM MARIANUM)
327	000	CENTAUREA MINORE
328	000	ELICRISO
329	000	ENULA
330	000	EQUISETO
331	000	ESCOLZIA
332	000	FACELIA
332	004	FACELIA FIORE RECISO
333	007	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE
333	001	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO NUDO-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
333	005	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
333	008	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-INTERVENTI DI RIPRISTINO DI HABITAT O BIOTOPI
333	009	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA
333	002	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO NUDO-LAVORAZIONI PREPARATORIE DEL TERRENO O PER IL CONTENIMENTO DELLE INFESTANTI
333	003	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO NUDO-LAVORAZIONI DI AFFINAMENTO PER FAVORIRE L'INERBIMENTO
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO

333	004	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO NUDO-LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
333	006	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO COPERTO DA VEGETAZIONE SPONTANEA-COPERTURA VEGETALE SPONTANEA
333	010	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE TERRENO SEMINATO SENZA FINI PRODUTTIVI IMMEDIATI-SPECIE MELLIFERE
334	000	FILIPENDULA, ULMARIA
335	000	FIORDALISO
335	004	FIORDALISO FIORE RECISO
336	051	PRATO POLIFITA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
337	000	GALEGA O CAPRAGGINE
337	053	GALEGA O CAPRAGGINE ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
338	000	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA
338	004	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA FIORE RECISO
339	000	CEDRO
339	002	CEDRO DA LEGNO
340	000	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA
340	004	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA FIORE RECISO
341	000	SORBO
342	000	GRINDELIA
343	000	GUALDO
344	000	IPERICO
345	000	ISSOPO
346	000	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN DA SEME
347	000	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN
348	000	MALVA
349	000	MARRUBIO O ROBBIO
350	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.)
351	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.)
352	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.)
353	000	AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.)
354	000	CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.)
355	000	ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.)
357	000	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))
357	013	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
357	055	ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
358	000	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.)
358	013	FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
359	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)
360	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.)
361	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)
362	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.)
363	000	FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM)
364	000	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))
365	000	FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.)
366	000	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE))
367	000	LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO))
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

368	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.)
369	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)
370	000	LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.)
371	000	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.)
371	013	LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
372	000	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.)
372	013	LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
373	000	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.)
373	013	PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
374	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L.)
375	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.)
376	000	POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)
377	000	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)
378	000	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.)
378	013	SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
379	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)
379	013	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
381	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)
381	013	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
383	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)
383	013	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
384	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)
384	013	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
385	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)
385	013	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
386	001	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
388	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)
388	013	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
389	000	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.)
389	013	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
390	000	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.)
390	013	VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
392	000	ORTICA
393	000	PARTENIO
394	000	PASSIFLORA ANNUALE
395	000	PASTINACA
396	000	PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE
397	000	PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA
398	000	PSILLO O PLANTAGO OVATA
399	000	PILOSELLA
400	000	SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
402	000	CHINOTTO

404	000	BABACO
405	000	AVOCADO
406	000	TERRAZZAMENTI
406	001	TERRAZZAMENTI INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
407	000	FICODINDIA o FICO D'INDIA
408	000	MELOGRANO
409	000	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION DA SEME
411	000	ROSA CANINA
412	000	ROVEJA PISELLO SELVATICO
412	053	ROVEJA PISELLO SELVATICO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
413	000	SANTOREGGIA MONTANA
414	000	SCORZONERA
415	000	TARASSACO
416	000	VALERIANA
417	000	VERBENA OFFICINALE
418	000	VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)
419	000	VIOLA TRICOLOR
421	000	ZENZERO
422	000	BAMBU
422	500	BAMBU USO ENERGETICO
424	000	BAMBU GIGANTE
424	500	BAMBU GIGANTE USO ENERGETICO
426	500	TRITORDEUM - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
426	010	TRITORDEUM - DA FORAGGIO INSILATO
426	000	TRITORDEUM - DA FORAGGIO
427	000	PASSIFLORA PLURIENNALE
429	000	RAFANO
431	000	RAFANO - DA SEME
432	000	BERGAMOTTO
435	000	LIMETTE
436	000	SENAPE BRUNA
437	000	SENAPE BRUNA - DA SEME
438	000	SENAPE NERA
439	000	SENAPE NERA - DA SEME
441	000	MELE DA TAVOLA
442	000	MELE DA SIDRO
443	000	TRITORDEUM
445	000	LAVANDA
446	000	POA ANNUA - DA SEME
447	000	FUNGHI
448	000	TRITORDEUM PER LA PRODUZIONE DI SEME
449	000	CRISANTEMO PER LA PRODUZIONE DI SEME
451	000	PERE DA TAVOLA
452	000	PERE DA SIDRO
453	000	FAGIOLO DALL'OCCHIO
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
453	013	FAGIOLO DALL'OCCHIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
454	000	FAGIOLO DI LIMA

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

454	013	FAGIOLO DI LIMA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
455	000	ROBBIA DEI TINTORI
456	000	ALOE
457	000	ECHINACEA PALLIDA
458	000	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
462	000	GUADERELLA o LUTEOLA
465	000	KARCADE'
466	000	UVA URSINA
467	000	ACHILLEA
468	000	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)
469	000	OKRA o OCRA o GOMBO PER LA PRODUZIONE DI SEME
471	000	LOTO (KAKI)
472	000	FICO
473	000	LAMPONE
474	000	MORE
475	000	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"
476	000	NESPOLO
477	000	RIBES NERO
479	000	VISCIOLE
480	000	RIBES BIANCO (UVA SPINA)
481	000	RIBES ROSSO
482	000	OKRA o OCRA o GOMBO DA ORTO
483	000	CENTELLA
484	000	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE
485	000	ALLORO
486	000	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE PER LA PRODUZIONE DI SEME
487	000	CANNA DA ZUCCHERO
488	000	ECHINACEA PURPUREA
489	000	CIMICIFUGA
496	000	AMARANTO
498	000	NASTURZIO
501	000	TARTUFO
503	000	VIVAI ORTICOLI
507	000	PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI E SPEZIE
508	000	PORTULACA o PORCELLANA COMUNE
509	000	SOIA - DA ORTO
510	000	SOIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
511	000	AZALEA
511	007	AZALEA COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
512	000	FICUS BENJAMINA
512	006	FICUS BENJAMINA COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI
513	000	DRACAENA (DRACENA)
513	006	DRACAENA (DRACENA) COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI
515	000	YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')
515	007	YUCCA (ALBERO DI GIOSUE') COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
521	000	HOYA
521	007	HOYA COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE

524	000	CAMELIA
524	007	CAMELIA COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
525	000	PRIMULA
525	007	PRIMULA COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
526	000	CISSUS
526	007	CISSUS COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
529	000	IMPATIENS
529	002	IMPATIENS FRONDE FIORITE
532	000	SAINTPAULIA
532	007	SAINTPAULIA COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
533	000	AVENA - DA GRANELLA
533	500	AVENA - DA GRANELLA USO ENERGETICO
534	000	CICLAMINO
534	007	CICLAMINO COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
535	000	GERANIO
535	007	GERANIO COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
536	000	BEGONIA
536	007	BEGONIA COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
537	500	AVENA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
537	053	AVENA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
538	000	KALANCHOE
538	007	KALANCHOE COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
539	000	CARTAMO
540	000	GYPHOPHILA
540	002	GYPHOPHILA FRONDE FIORITE
541	000	MIZUNA O BRASSICA RAPA
542	000	CASTAGNO DA MENSA
543	000	CARDIACA
544	000	CECE
544	013	CECE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
545	000	CHENOPODIUM QUINOA
548	000	CICORIA - RADICI DI CICORIA
551	000	VIVAI FLORICOLI
552	000	VIVAI FRUTTICOLI
553	000	VIVAI VITICOLI
554	000	VIVAI OLIVICOLI
555	000	VIVAI FORESTALI
556	000	VIVAI - ALTRI
562	054	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
562	055	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
562	013	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
562	154	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
563	013	SOIA PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
564	013	SOIA DA ORTO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
565	000	MIZUNA O BRASSICA RAPA DA SEME

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

566	000	RUCOLA-IV GAMMA
567	000	LATTUGA LATTUGHINO-IV GAMMA
568	000	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA) - IV GAMMA
569	000	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) - IV GAMMA
570	000	CAVOLO - IV GAMMA
572	000	BROCCOLETTO DI RAPA - IV GAMMA
573	000	CICORIA - IV GAMMA
574	000	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO
574	013	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
575	053	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
575	013	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
575	153	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
576	000	RADICCHIO - IV GAMMA
578	053	FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
579	000	SPINACIO - IV GAMMA
580	000	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE - IV GAMMA
581	013	GINESTRINO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
581	053	GINESTRINO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
581	054	GINESTRINO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
581	153	GINESTRINO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
581	154	GINESTRINO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
582	000	SENAPE - IV GAMMA
583	000	CAVOLO CINESE - IV GAMMA
584	000	SENAPE BRUNA - IV GAMMA
585	000	SENAPE NERA - IV GAMMA
586	000	GIRASOLE - DA FORAGGIO
587	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO
587	500	GRANO (FRUMENTO) TENERO USO ENERGETICO
588	500	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
588	053	GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
589	000	CAVOLO RAPA - IV GAMMA
594	500	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
594	053	GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
597	000	GRANO SARACENO
597	500	GRANO SARACENO USO ENERGETICO
599	500	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
599	053	GRANO SARACENO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
600	051	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
603	000	GRANTURCO (MAIS) DOLCE
604	500	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
604	053	GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
607	000	LEGUMINOSE DA GRANELLA
607	500	LEGUMINOSE DA GRANELLA USO ENERGETICO

607	013	LEGUMINOSE DA GRANELLA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
609	000	LINO - DA FORAGGIO
610	000	LINO - SEMI
610	500	LINO - SEMI USO ENERGETICO
612	054	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
612	055	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
612	013	LUPINELLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
612	154	LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
615	053	LUPINO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
618	000	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI
618	013	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
620	011	GIRASOLE PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
621	011	CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
622	000	MELILOTO
623	011	PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
624	000	MIGLIO
625	053	MIGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
626	011	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION IBRIDI
627	011	CAVOLO CINESE PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
628	011	ORZO PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
629	000	ORTI FAMILIARI
630	000	ARACHIDI
630	013	ARACHIDI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
631	011	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
632	011	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
633	011	FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
634	011	RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
635	011	RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
636	011	ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
646	000	PIANTE ORNAMENTALI
646	001	PIANTE ORNAMENTALI FRONDE VERDI
646	002	PIANTE ORNAMENTALI FRONDE FIORITE
646	003	PIANTE ORNAMENTALI FRONDE DA BACCHE
646	004	PIANTE ORNAMENTALI FIORE RECISO
646	005	PIANTE ORNAMENTALI COLTURA IN VASO
646	006	PIANTE ORNAMENTALI COLTURA IN VASO - PIANTE VERDI
646	007	PIANTE ORNAMENTALI COLTURA IN VASO - PIANTE FIORITE
646	008	PIANTE ORNAMENTALI FOGLIE
648	000	PIANTE ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO
649	011	CAVOLO RAPA DA SEME IBRIDI
651	053	PISELLI - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
652	000	PISELLI ALLO STATO FRESCO
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
652	013	PISELLI ALLO STATO FRESCO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
653	000	ARUNDO DONAX

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

653	500	ARUNDO DONAX USO ENERGETICO
654	000	KENAF
654	500	KENAF USO ENERGETICO
655	000	CRAMBE
656	000	POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
657	000	POMODORINO DA MENSA
658	000	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
659	000	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
661	000	COTOGNO
662	000	COTONE
663	011	CAVOLO BROCCOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME IBRIDI
664	000	POMODORO ALLUNGATO DA MENSA
665	000	POMODORO TONDO DA MENSA
667	500	SALICE USO ENERGETICO
668	500	EUCALIPTO USO ENERGETICO
669	500	ROBINIA USO ENERGETICO
671	000	ALBICOCCO
672	000	CILIEGIO
673	000	SUSINO
675	000	SCAGLIOLA
675	500	SCAGLIOLA USO ENERGETICO
676	000	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM SQUARROSUM L.)
676	013	TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM SQUARROSUM L.) EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
677	000	ANNONA CHERIMOLA (o CIRIMOIA o CHERIMOYA)
678	500	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
678	053	SCAGLIOLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
679	000	FRUTTETI FAMILIARI
680	000	SCALOGNI
681	000	SEGALA
681	500	SEGALA USO ENERGETICO
682	000	TEFF PER LA PRODUZIONE DI SEME
683	000	TEFF DA GRANELLA
684	500	SEGALA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
684	053	SEGALA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
686	000	SENAPE
687	000	SESAMO
688	000	CACO MELA
689	000	TAGETE o GAROFANO INDIANO
689	004	TAGETE o GAROFANO INDIANO FIORE RECISO
690	500	SOIA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
690	013	SOIA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
690	053	SOIA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
690	513	SOIA - DA FORAGGIO USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
691	000	JUTA o IUTA o CORCORO
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
692	000	SILENE o SIRENE o STRIGOLI DA ORTO
693	500	SORGO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO

693	053	SORGO DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
694	000	SORGO DA GRANELLA
694	500	SORGO DA GRANELLA USO ENERGETICO
695	005	BANANO DEL NORD DA MENSA
695	000	BANANO DEL NORD
696	000	SILENE o SIRENE o STRIGOLI PER LA PRODUZIONE DI SEME
698	000	SPELTA
698	500	SPELTA USO ENERGETICO
699	050	ERBAIO MISTO ANNUALE - NON PERMANENTE
700	051	PRATO PASCOLO MISTO AVVICENDATO - NON PERMANENTE
701	000	PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI-DA CONSERVAZIONE
702	000	PIANTE MADRI PER MARZE-DA CONSERVAZIONE
703	000	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO-DA CONSERVAZIONE
704	000	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO-DA CONSERVAZIONE
705	000	VITE-DA CONSERVAZIONE
706	000	UVA DA VINO-DA CONSERVAZIONE
707	000	UVA DA TRASFORMAZIONE-DA CONSERVAZIONE
708	000	BARBATELLE INNESTATE-DA CONSERVAZIONE
709	000	BARBATELLE DA INNESTARE-DA CONSERVAZIONE
710	000	PATATA
710	500	PATATA USO ENERGETICO
711	000	CARDO DEI LANAIOLI O CARDO TESSILE
712	000	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA-DA CONSERVAZIONE
713	000	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA-DA CONSERVAZIONE
714	000	UVA DA MENSA-DA CONSERVAZIONE
715	000	ZUCCA LAGENARIA
716	000	ZUCCA LAGENARIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
717	000	GRANO DEL MIRACOLO
718	000	GRANO DEL MIRACOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
719	000	LUFFA PER LA PRODUZIONE DI SEME
720	000	LUFFA
721	000	FAGIOLO DA TRASFORMAZIONE
721	013	FAGIOLO DA TRASFORMAZIONE EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
722	000	MISCUGLIO DI AZOTOFISSATRICI
722	500	MISCUGLIO DI AZOTOFISSATRICI USO ENERGETICO
722	013	MISCUGLIO DI AZOTOFISSATRICI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
722	513	MISCUGLIO DI AZOTOFISSATRICI USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
723	500	MISCUGLIO DI AZOTOFISSATRICI - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
723	000	MISCUGLIO DI AZOTOFISSATRICI - DA FORAGGIO
723	513	MISCUGLIO DI AZOTOFISSATRICI - DA FORAGGIO USO ENERGETICO-EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
723	013	MISCUGLIO DI AZOTOFISSATRICI - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
724	000	SALVIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
725	000	CECE PER LA PRODUZIONE DI SEME
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
725	013	CECE PER LA PRODUZIONE DI SEME EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
800	050	ERBAIO DI LEGUMINOSE ANNUALE - NON PERMANENTE

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

801	000	PESCA DA TAVOLA
802	000	PERO
803	000	PESCA DA TRASFORMAZIONE
804	000	PESCA NETTARINA
831	000	ACTINIDIA (KIWI)
840	053	SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
840	054	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
840	055	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
840	013	SULLA - DA FORAGGIO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
840	153	SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
840	154	SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
842	000	RICINO
842	500	RICINO USO ENERGETICO
846	000	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. CANNABIS SATIVA L.)
849	000	UVA DA MENSA
862	053	FIENO GRECO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
862	054	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE
862	055	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
862	013	FIENO GRECO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
862	153	FIENO GRECO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE - efa
862	154	FIENO GRECO PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE-efa
870	000	ORZO
870	500	ORZO USO ENERGETICO
871	500	ORZO - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
871	053	ORZO - DA FORAGGIO ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
879	000	RABBARBARO
895	000	PERE DA TRASFORMAZIONE
896	000	MELE DA TRASFORMAZIONE
897	050	ERBAIO DI GRAMINACEE ANNUALE - NON PERMANENTE
897	053	ERBAIO DI GRAMINACEE ERBAIO IN PUREZZA, ANNUALE - NON PERMANENTE
898	051	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE AVVICENDATO - NON PERMANENTE
901	000	AGLIO
902	000	ASPARAGO
902	001	ASPARAGO FRONDE VERDI
903	000	BASILICO
904	000	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)
905	000	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
906	000	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME
907	000	BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME
908	000	BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME
909	050	CARCIOFO ANNUALE - NON PERMANENTE
909	000	CARCIOFO
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
910	000	CARDI
911	000	CAROTA
912	000	CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME

913	000	CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME
914	000	CAVOLO
915	000	CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
916	000	CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME
917	000	CETRIOLO
918	000	CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
919	000	CICORIA
920	000	CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME
921	000	CIPOLLA
922	000	CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME
923	000	CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME
924	000	COCOMERO
925	013	FAGIOLINO EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
925	103	FAGIOLINO DA INDUSTRIA- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici
925	003	FAGIOLINO DA INDUSTRIA
925	000	FAGIOLINO
926	000	FINOCCHIO
927	000	FRAGOLA
930	000	MELANZANA
931	000	MELONE
932	000	PEPERONE
933	000	PREZZEMOLO
934	000	PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME
935	000	RADICCHIO
936	000	RAVANELLO
938	000	SEDANO
939	000	SPINACIO
940	000	ZUCCA
941	000	ZUCCHINO
942	000	CIPOLLINA
950	000	PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
951	000	TIMO
952	000	ZAFFERANO
954	000	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO
955	000	NAVONI RUTABAGA
956	000	SEDANO RAPA
958	000	ANANASSI
959	000	GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO
961	000	MELISSA
962	000	MENTA
963	000	ORIGANO
964	000	MAGGIORANA
965	000	ROSMARINO
CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
966	000	SALVIA
968	000	CAPPERO
969	000	AZZERUOLO
970	000	BROCCOLO

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

971	000	ALCHECHENGI
972	000	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)
994	000	ARBORETO CONSOCIABILE (CON COLTIVAZIONI ERBACEE)
997	000	SERRE FISSE

B.2 Codici coltura ammissibili per le tipologie A2 e B2 (superfici non agricole)

CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
156	000	USO NON AGRICOLO - ALTRO
173	000	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO - SPECIE NON DEFINITA
173	112	PIOPPETI ED ALTRE COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO - SPECIE NON DEFINITA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
188	000	PAULOWNIA TOMENTOSA
386	000	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI
386	002	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
491	000	PIOPI A ROTAZIONE RAPIDA
491	014	PIOPI A ROTAZIONE RAPIDA EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO
514	000	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI
514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
514	002	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (< 15 ANNI)
514	003	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI CEDUI A CICLO BREVISSIMO (1-2 ANNI) E BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI
514	112	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
514	701	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)- EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
514	802	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (< 15 ANNI) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
514	703	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI CEDUI A CICLO BREVISSIMO (1-2 ANNI) E BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
780	000	USO NON AGRICOLO - TARE
783	000	ALBERI IN FILARE
783	001	ALBERI IN FILARE INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
783	002	ALBERI IN FILARE INCLUSO/ADIACENTE AL PRATO PERMANENTE (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
783	003	ALBERI IN FILARE INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
788	000	SIEPI E FASCE ALBERATE
788	001	SIEPI E FASCE ALBERATE INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
788	004	SIEPI E FASCE ALBERATE BARRIERE SCHERMANTI-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
788	007	SIEPI E FASCE ALBERATE SIEPI FRANGIVENTO-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
788	010	SIEPI E FASCE ALBERATE RECINZIONI VIVE PER NEVE-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
788	003	SIEPI E FASCE ALBERATE INCLUSO/ADIACENTE ALLA COLTURA PERMANENTE (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
789	001	MARGINI DEI CAMPI INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
789	002	MARGINI DEI CAMPI NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
791	000	FASCE TAMPONE RIPARIALI
791	001	FASCE TAMPONE RIPARIALI ERBACEE-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
791	003	FASCE TAMPONE RIPARIALI ARBOREE E ARBUSTIVE-INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
791	002	FASCE TAMPONE RIPARIALI ERBACEE-NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

CODICE PRODOTTO	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
791	004	FASCE TAMPONE RIPARIALI ARBOREE E ARBUSTIVE-NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
792	001	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI SOLCHI INERBITI
792	002	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE FILTRO
792	003	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI ERBACEE
792	004	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI ARBOREE E ARBUSTIVE
792	005	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE-IN-CLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
792	007	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE-IN-CLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
792	006	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI SENZA PRODUZIONE-NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
792	008	FASCE TAMPONE NON RIPARIALI STRISCE LUNGO I BORDI FORESTALI CON PRODUZIONE-NON INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
793	001	ALBERI ISOLATI INCLUSO/ADIACENTE AL SEMINATIVO (ELEMENTI DEL PAESAGGIO/EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO)
993	000	COLTIVAZIONI ARBOREE SPECIALIZZATE
996	000	COLTIVAZIONI ARBOREE PROMISCUE (PIU' SPECIE ARBOREE)

ALLEGATO C1 - CLONI DI PIOPPO A MAGGIOR SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (MSA)

I seguenti cloni sono stati valutati "a maggior sostenibilità ambientale" – **MSA** - Decreto MIPAAF n. 616 del 28 marzo 2019 ed eventuali successivi aggiornamenti approvati entro la data di presentazione della domanda di aiuto

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13819>

Elenco dei cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale (MSA).				
N.	Nome	Specie	Densità basale g/cm3 (I214 = 0,290)	FLA
1	AF8	<i>Populus x generosa</i>	0,310	Si
2	Aleramo	<i>Populus x canadensis</i>	0,320 *	Si
3	Brenta	<i>Populus x canadensis</i>	0,350	Si
4	Diva	<i>Populus x canadensis</i>	0,310 *	Si
5	Dvina	<i>Populus deltoides</i>	0,330	Si
6	Eridano	<i>Populus deltoides x P. maximowiczii</i>	0,310	
7	Harvard	<i>Populus deltoides</i>	0,319	
8	Koster	<i>Populus x canadensis</i>	0,320	Si
9	Lambro	<i>Populus x canadensis</i>	0,357	
10	Lena	<i>Populus deltoides</i>	0,325	
11	Lux	<i>Populus deltoides</i>	0,370	
12	Mella	<i>Populus x canadensis</i>	0,330	Si
13	Moleto	<i>Populus x canadensis</i>	0,390 *	
14	Mombello	<i>Populus x canadensis</i>	0,380 *	
15	Moncalvo	<i>Populus x canadensis</i>	0,360 *	Si
16	Oglio	<i>Populus deltoides</i>	0,350	
17	Onda	<i>Populus deltoides</i>	0,310	
18	San Martino	<i>Populus x canadensis</i>	0,300	Si
19	Senna	<i>Populus x canadensis</i>	0,320 *	
20	Sile	<i>Populus deltoides x P. ciliata</i>	0,340	
21	Soligo	<i>Populus x canadensis</i>	0,349	
22	Stura	<i>Populus x canadensis</i>	0,390	
23	Taro	<i>Populus deltoides x P. x canadensis</i>	0,370	
24	Tucano	<i>Populus x canadensis</i>	0,360 *	
25	Villafranca	<i>Populus alba</i>	0,330	
FLA = Cloni segnalati come di interesse dagli industriali nella riunione in Regione Lombardia del 26.02.2015 alla presenza di pioppicoltori, vivaisti, CREA-PLF e MIPAAF.				
(*) = La densità basale di questi cloni è indicativa, trattandosi di cloni di recente selezione				

ALLEGATO C2 – SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI DI TIPOLOGIA B

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Specie principale?	Comuni di pianura ISTAT	Comuni di collina ISTAT
Acer campestre, Oppio	Acer campestre L.	albero	No	Sì	Sì
Acer riccio	Acer platanoides L.	albero	Sì	No	Sì
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.	albero	Sì	No	Sì
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	albero	No	Sì	Sì
Carpino bianco	Carpinus betulus L.	albero	No	Sì	Sì
Bagolaro	Celtis australis L.	albero	No	No	Sì
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.	albero	Sì	No	Sì
Orniello	Fraxinus ornus L.	albero	No	No	Sì
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.	albero	Sì	Sì	No
Noce comune	Juglans regia L.	albero	Sì	Sì	Sì
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.	albero	No	Sì	Sì
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero	No	Sì	No
Pioppo nero	Populus nigra L.	albero	No	Sì	Sì
Pioppo tremolo	Populus tremula L.	albero	No	No	Sì
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.	albero	Sì	No	Sì
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.	albero	No	Sì	Sì
Pero selvatico	Pyrus pyraeaster Burgsd.	albero	No	No	Sì
Cerro	Quercus cerris L.	albero	No	No	Sì
Rovere	Quercus petraea (Mat-tuschka) Liebl.	albero	Sì	No	Sì
Farnia	Quercus robur L.	albero	Sì	Sì	Sì
Salice bianco	Salix alba L.	albero	No	Sì	Sì
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz	albero	No	Sì	Sì
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero	Sì	Sì	Sì
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero	Sì	Sì	Sì
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero	No	Sì	Sì
Crespino	Berberis vulgaris L.	arbusto	No	Sì	Sì
Corniolo	Cornus mas L.	arbusto	No	Sì	Sì
Sanguinella	Cornus sanguinea L.	arbusto	No	Sì	Sì
Nocciolo, Avel-lano	Corylus avellana L.	arbusto	No	Sì	Sì
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto	No	Sì	Sì
Olivello	Eleagnus umbellata L.	arbusto	No	Sì	Sì
Fusaggine, Ber-retta da prete	Euonymus europaeus L.	arbusto	No	Sì	Sì
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto	No	No	Sì
Ligustro	Ligustrum vulgare L.	arbusto	No	Sì	Sì
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto	No	Sì	Sì
Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto	No	Sì	Sì
Alaterno	Rhamnus alaternus L.	arbusto	No	No	Sì
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto	No	Sì	Sì
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto	No	Sì	Sì
Rosa arvense	Rosa arvensis Hudson	arbusto	No	Sì	Sì
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.	arbusto	No	Sì	Sì
Rosa gallica	Rosa gallica L.	arbusto	No	Sì	Sì
Rosa rossa	Rosa rubiginosa L.	arbusto	No	Sì	Sì
Salice dorato	Salix aurita L.	arbusto	No	Sì	Sì
Salicone	Salix caprea L.	arbusto	No	Sì	Sì

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Specie principale?	Comuni di pianura ISTAT	Comuni di collina ISTAT
Salice grigio	Salix cinerea L.	arbusto	No	Sì	Sì
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto	No	Sì	Sì
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto	No	Sì	Sì
Salice odoroso	Salix pentandra L.	arbusto	No	Sì	Sì
Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto	No	Sì	Sì
Salice da ceste	Salix triandra L.	arbusto	No	Sì	Sì
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.	arbusto	No	Sì	Sì
Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto	No	Sì	Sì
Ginestra dei car- bonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	arbusto	No	No	Sì
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto	No	No	Sì
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.	arbusto	No	Sì	Sì

ALLEGATO D – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – RICHIESTA DI ULTERIORI AIUTI

Alla Regione Lombardia

.....
.....**Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento".****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____
il __/__/____ e residente nel Comune di _____ Provincia _____
via/piazza _____

Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____, Codice fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo n. _____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.**DICHIARA**

di:

- ☐
- avere
-
- ☐
- non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di un impianto arboreo **anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.**

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO E - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

A OPR

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 8.1.01 "Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____
il __/__/____ e residente nel Comune di _____ Provincia _____
via/piazza _____,
Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/so-
cietà _____, Codice fi-
scale _____, con riferimento alla domanda di contributo n.
_____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in og-
getto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un contributo per la realizzazione di un impianto arboreo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

ALLEGATO F – COSTI STANDARD

8.1.01.01.01	TIPOLOGIA A	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.001	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.348,88
D.005.002	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.426,88
D.005.003	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.536,08
D.005.004	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.567,28
D.005.005	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.511,44
D.005.006	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.589,44
D.005.007	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.698,64
D.005.008	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.729,84
D.005.009	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.409,85

8.1.01.01.01	TIPOLOGIA A	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.010	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.498,85
D.005.011	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.623,45
D.005.012	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.659,05
D.005.013	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.590,89
D.005.014	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.679,89
D.005.015	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.804,49
D.005.016	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.928,49
D.005.017	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.483,99
D.005.018	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.585,99
D.005.019	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.728,79
D.005.020	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.769,59
D.005.021	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.686,87

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

8.1.01.01.01	TIPOLOGIA A	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.022	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.788,87
D.005.023	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.931,67
D.005.024	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.972,47
D.005.025	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.609,83
D.005.026	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.727,83
D.005.027	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.893,03
D.005.028	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.940,23
D.005.029	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.847,47
D.005.030	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.965,47
D.005.031	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.130,67
D.005.032	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.177,87
D.005.033	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.771,43

8.1.01.01.01	TIPOLOGIA A	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.034	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.910,43
D.005.035	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.105,03
D.005.036	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.160,63
D.005.037	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.052,23
D.005.038	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.191,23
D.005.039	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.385,83
D.005.040	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.441,43
D.005.041	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 1.945,15
D.005.042	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.110,15
D.005.043	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.341,15
D.005.044	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.407,15
D.005.045	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.277,51

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

8.1.01.01.01	TIPOLOGIA A	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.046	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.442,51
D.005.047	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.673,51
D.005.048	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.739,51

8.1.01.02.01	TIPOLOGIA B		
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche")		
	Difficoltà operativa 1: tutto il resto		
D.003.001	realizzazione impianto: 500 piante ad ettaro (intervallo 500-550/ha), sesto d'impianto indicativo 5,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno		
D.003.001.0 01	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.001.0 01.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 4.445,28
D.003.001.0 01.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.745,28
D.003.001.0 01.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 4.620,00
D.003.001.0 01.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.920,00
D.003.001.0 02	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.001.0 02.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 4.537,53
D.003.001.0 02.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.837,53
D.003.001.0 02.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 4.712,25
D.003.001.0 02.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.012,25
D.003.001.0 03	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.001.0 03.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 4.624,90
D.003.001.0 03.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.924,90
D.003.001.0 03.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 4.799,62
D.003.001.0 03.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.099,62

8.1.01.02.01	TIPOLOGIA B			
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche") Difficoltà operativa 1: tutto il resto			
D.003.002	realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo 551-650/ha), sesto d'impianto indicativo 4,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.			
D.003.002.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.041,44
D.003.002.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 8.341,44
D.003.002.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.216,16
D.003.002.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 8.516,16
D.003.002.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.133,69
D.003.002.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 8.433,69
D.003.002.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.308,41
D.003.002.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 8.608,41
D.003.002.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.002.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.225,94
D.003.002.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 8.525,94
D.003.002.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.400,66
D.003.002.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 8.700,66
D.003.003	realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo 651-750/ha), sesto d'impianto indicativo 4,0 x 3,5 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.			
D.003.003.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.576,28
D.003.003.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 8.876,28
D.003.003.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.794,68
D.003.003.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 9.094,68
D.003.003.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.668,53
D.003.003.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 8.968,53
D.003.003.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 5.886,93

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

8.1.01.02.01	TIPOLOGIA B		
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche") Difficoltà operativa 1: tutto il resto		
D.003.003.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.186,93
D.003.003.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.003.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 5.760,78
D.003.003.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.060,78
D.003.003.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 5.979,18
D.003.003.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.279,18
D.003.004	realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 x 3,5 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		
D.003.004.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.089,29
D.003.004.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.389,29
D.003.004.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.351,37
D.003.004.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.651,37
D.003.004.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.181,54
D.003.004.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.481,54
D.003.004.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.443,62
D.003.004.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.743,62
D.003.004.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.273,79
D.003.004.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.573,79
D.003.004.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.535,87
D.003.004.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.835,87
D.003.005	realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 x 3,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		
D.003.005.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.005.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.525,85
D.003.005.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.825,85
D.003.005.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.831,61
D.003.005.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 10.131,61

8.1.01.02.01	TIPOLOGIA B			
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche") Difficoltà operativa 1: tutto il resto			
D.003.005.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.005.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 6.618,10
D.003.005.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 9.918,10
D.003.005.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 6.923,86
D.003.005.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.223,86
D.003.005.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.005.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 6.710,35
D.003.005.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.010,35
D.003.005.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 7.016,11
D.003.005.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.316,11
D.003.006	realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), sesto d'impianto indicativo 3,0 x 3,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno			
D.003.006.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.006.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 7.092,52
D.003.006.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.392,52
D.003.006.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 7.441,96
D.003.006.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.741,96
D.003.006.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.006.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 7.184,77
D.003.006.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.484,77
D.003.006.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 7.534,21
D.003.006.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.834,21
D.003.006.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).			
D.003.006.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 7.277,02
D.003.006.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.577,02
D.003.006.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 7.626,46
D.003.006.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico		Ettaro	€ 10.926,46

ALLEGATO G – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Il sottoscritto	_____		
	(Nome Cognome)		
nato/a a	_____	()	il _____ / _____ / _____
	(Comune)	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	()	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.) (Num)

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/>	legale rappresentante della società	_____		
		(Ragione sociale)		
<input checked="" type="checkbox"/>	titolare dell'impresa	_____		
		(Denominazione)		
con sede in:	_____	()	_____	_____
	(Comune)	(Provincia)	(Via, Piazza, ecc.)	(Numero)
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____	

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014:

- ☐ di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile;
- ☐ di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- ☐ di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , _____	____ / ____ / ____
_____	_____	€ _____ , _____	____ / ____ / ____

_____	_____	€ _____ , _____	____ / ____ / ____
-------	-------	-----------------	--------------------

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____/____/____
(Luogo) (Data)

(Firma)

**ALLEGATO H - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COMPLETARE I LAVORI PRIMA DEL TERMINE
ULTIMO PREVISTO DAL BANDO**

Alla Regione Lombardia

.....

.....

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento”.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____
il __/__/____ e residente nel Comune di _____ Provincia _____
via/piazza _____

Codice fiscale _____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società _____,
scale _____, con riferimento alla domanda di aiuto n. _____,
essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

in riferimento alla domanda di aiuto presentata ai sensi della Operazione 8.1.01 in oggetto

SI IMPEGNA**nel caso in cui la domanda presentata risultasse ammessa a finanziamento nel 2022**

a completare i lavori e a presentare in SIS.CO la domanda di pagamento del saldo entro il:

☐ 1 dicembre dell'anno 2022

☐ 1 dicembre dell'anno 2023

Ciò al fine di permettere il collaudo in tempo utile per garantire che la scadenza del titolo di conduzione del terreno oggetto di impianto copra la durata del periodo di impegno, di cui al paragrafo 23.1 del bando.

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di mancato rispetto dell'impegno di presentare la domanda di pagamento in SIS.CO entro i sopra citati termini la domanda di contributo decadrà totalmente.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

ALLEGATO I - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10

anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente

D.d.s. 21 dicembre 2021- n. 17860**Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 5 Verbano Ceresio e Lario. rr n.2 del 15 gennaio 2018**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI,
POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE

Vista la l.r. n. 31/08 - Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione»;

Visto il r.r. n.2 del 15 gennaio 2018 di attuazione del Titolo IX citato, in particolare l'art. 12 che dispone la determinazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulla modalità di pesca per ciascun bacino di pesca;

Richiamato il dds n.15698 del 14 dicembre 2020 che approva le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.5 Verbano Ceresio e Lario e contestualmente abroga e sostituisce integralmente il dds n. 7255/2018 di pari oggetto;

Visto il dds n. 7028 del 25 maggio 2021 che modifica la modalità di utilizzo per la rete «oltana da posta» nel Lario, e contestualmente abroga e sostituisce integralmente il d.d.s. n. 15698 del 14 dicembre 2020;

Considerato che il 15 novembre 2021 si è riunita la Consulta territoriale della pesca – Bacino 5- Verbano Ceresio Lario, che ha discusso e approvato alcune modifiche al regolamento di pesca, come da verbale trasmesso con prot. M1.2021.0206231 il 25 novembre 2021 dal Dirigente AFCP Varese, Como e Lecco;

Considerato che le nuove Specifiche Tecniche risultano modificate nei seguenti paragrafi:

- Classificazione delle acque – Tipo C.
- Corpi idrici con pesca da natante.
- Limitazioni alle attrezzature di pesca nelle zone con forma di pesca tradizionali.
- Appendice 1- Zone a regolamentazione speciale.
- Norme d'uso degli attrezzi da pesca professionale sul Lago di Como.

Ritenuto opportuno operare un riordino complessivo delle specifiche tecniche sulle modalità di pesca nel bacino n.5 Verbano Ceresio e Lario al fine di disporre di un documento unico che integra le diverse modifiche sopravvenute e che adotta al contempo le risultanze della richiamata consulta del 15 novembre scorso.

Ritenuto pertanto di:

- approvare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.5 Verbano Ceresio e Lario, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2022;
- abrogare contestualmente il dds n.7028 del 25 maggio 2021, che si intende integralmente sostituito dal presente atto a partire dal 1 gennaio 2022

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Tutela Della Fauna Ittica, Ocm Vegetali, Politiche di Filiera e Innovazione della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi individuate dalla con d.g.r.XI/4655 del 3 maggio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare le «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 5 Verbano, Ceresio e Lario», contenute nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2022;

2. di abrogare contestualmente il decreto n. 7028 del 25 maggio 2021 che si intende integralmente sostituito dal presente atto dalla data del 1 gennaio 2022;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

Il dirigente
Faustino Bertinotti

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 5
VERBANO CERESIO LARIO – ex art 12 r.r 2/2018

1. Classificazione delle acque (ai sensi dell'art. 137 della LR 31/2008).

Acque di tipo A

Acque di tipo A: Lario, lago di Mezzola, lago di Garlate, lago di Olginate, lago di Annone, lago di Pusiano, lago di Alserio, lago di Varese, lago di Monate, lago di Comabbio, lago di Montorfano, lago del Segrino, lago di Piano.

Acque di tipo C: lago di Ghirla, lago di Ganna, lago Delio, lago di Brinzio, fiume Bardello, fiume Tresa, torrente Acquanegra, canale Brabbia, fiume Adda (dal Ponte Kennedy al Ponte Manzoni, dalla diga di Olginate fino allo scarico della cartiera dell'Adda), fiume Lambro emissario in tutto il tratto di competenza del bacino di pesca, Rio Torto, canale del Mera (dal Sasso di Dascio alla foce nel Lario), acque interne alla Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, stagni di Peschiera – Sorico, lago di Crezzo, lago di Gironico, lago di Monguzzo.

Acque di tipo B: tutte le restanti acque del bacino.

2. Pesca da natante

La pesca da natante è consentita esclusivamente nei seguenti corpi idrici (ai fini della pesca il ciambellone, o belly boat, è equiparato al natante)

1) Lario	2) Lago di Alserio
3) Lago di Garlate	4) Lago di Pusiano
5) Lago di Olginate	6) Lago di Annone
	7) Lago del Segrino
8) Lago di Comabbio	9) Lago di Monate
10) Lago di Mezzola	11) Lago di Varese
12) Fiume Adda nei comuni di Lecco, Malgrate, Galbiate e Pescate, nel tratto compreso fra il ponte Kennedy ed il ponte A. Manzoni, da natante non ancorato e in deriva	13) Lago di Montorfano 14) Lago di Piano

Nel lago di Ghirla è consentito solo il belly boat per la pesca a mosca o a spinning e non è consentito l'uso di altri tipi di imbarcazione.

3. Disposizione più restrittive in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti

3.1 Periodi di divieto

Trota di qualsiasi specie nelle acque lacuali	dal 1 dicembre al 15 gennaio
Salmerino alpino nelle acque lacuali	dal 1 dicembre al 31 gennaio
Coregone	dal 1 novembre al 31 gennaio
Temolo	Sempre protetto nei torrenti Pioverna e Margorabbia e nel lago di Mezzola
Persico reale	dal 1 aprile al 31 maggio
Luccio	dal 1 febbraio al 15 aprile – sempre protetto nei laghi di Alserio, Piano
Tinca	dal 1 maggio al 30 giugno
Pigo	dal 1 aprile al 31 maggio
Barbo	dal 1 maggio al 30 giugno
Cavedano	dal 1 maggio al 30 giugno
Carpa	dal 1 maggio al 30 giugno
Lucioperca	dal 1 aprile 31 maggio - dal 1 marzo al 15 maggio nel lago di Varese
Vairone	dal 1 aprile al 31 maggio
Persico trota	dal 15 aprile al 15 giugno – sempre protetto nel lago di Alserio
Triotto	dal 1° maggio al 30 giugno
Alborella, Anguilla, Barbo canino, Cagnetta, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello Ghiozzo padano, Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta, Scazzone, Spinarello.	Sempre protetti

3.2 Misure minime

Trota di qualsiasi specie nelle acque di tipo A	cm 40
Trota fario nelle altre acque	cm 25
Trota fario- campi gara fissi	cm 22
Salmerino alpino nelle acque lacuali	cm 25 (cm 30 nel lago di Ghirla)
Persico reale	18 cm nei laghi di Ghirla, Monate, Comabbio e Varese
Luccio	cm 60
Tinca	cm 35
Pigo	cm 40
Barbo	cm 30
Cavedano	cm 30
Carpa	cm 35
Lucioperca	cm 40
Persico trota	cm 30

3.3 Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Nel caso di cattura di coregoni il numero complessivo di salmonidi non può superare i 10 capi.

Luccio: 1 capo

Persico trota: 2 capi

Persico reale: 30 capi (15 nel lago di Mezzola)

Lucioperca: 2 capi (solo nel Lario)

Vaironi: 500 g

Triotti: 500 g

Al raggiungimento di uno dei limiti di cattura sopraelencati, il pescatore è obbligato a cessare l'attività di pesca.

3.4 Attrezzi di pesca consentiti

Acque di tipo B

L'esercizio della pesca è consentito unicamente nei giorni di domenica, lunedì, giovedì e sabato nonché il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e il 15 agosto, salvo i seguenti corpi idrici, nei quali la pesca è consentita tutti i giorni della settimana:

- Affluenti del lago Maggiore,
- Affluenti del Ceresio, nel tratto di sponda compreso tra gli abitati di Porto Ceresio e Lavena Ponte Tresa
- Affluenti del lago di Varese
- Fiume Olona e affluenti, escluso il torrente Lanza
- Affluenti del fiume Tresa
- Torrente Lenza, torrente Strona e roggia Riale (detta anche Mulino di mezzo)
- Torrente Breggia

La pesca è consentita esclusivamente con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato (ad eccezione dei tratti individuati come campo gara, dove è ammesso l'utilizzo di ami con ardiglione)

Acque di tipo A e C

Prescrizioni riguardanti l'utilizzo della canna lenza

Durante il periodo di chiusura delle trote è vietata la pesca a traina, durante il divieto dell'agone sono vietate le moschette per agone e durante il periodo di divieto del persico reale è vietato lo scoubidou.

Nel lago di Piano, per la pesca con esche artificiali è obbligatorio utilizzare il cavetto in acciaio (ad esclusione della pesca con vermi in gomma) e le esche devono essere provviste di ami e/o ancorette senza ardiglione. È inoltre obbligatorio avere con sé una pinza per slamare lunga almeno 20 cm e un guadino a maglia morbida.

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

Nelle acque di tipo C la bilancia non è consentita.

Nelle acque di tipo A la bilancia è ammessa esclusivamente per il reperimento del pesce vivo da usarsi come esca e per la pesca dell'agone

Modalità di utilizzo della bilancia per il reperimento del pesce vivo da usarsi come esca

- a) L'attrezzo non è consentito nel lago di Mezzola
- b) Il lato della maglia della rete deve essere compreso tra 6 e 8 mm;

- c) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, anche mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10.
- d) la bilancia deve essere usata unicamente di giorno e deve essere manovrata in senso verticale;
- e) il limite massimo di catture consentite è pari a 50 esemplari al giorno per pescatore e il pesce catturato deve essere mantenuto vivo in contenitori adeguati

Modalità di utilizzo della bilancia per agoni

- a) l'attrezzo è consentito solo nel Lario, da riva e a piede asciutto
- b) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 17;
- c) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, in senso verticale, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10.
- d) la bilancia è ammessa dal termine del periodo di divieto dell'Agone fino al 10 agosto, anche nelle ore notturne;
- e) ciascun pescatore deve porsi ad una distanza minima di 10 metri rispetto ad un altro pescatore che sta utilizzando lo stesso attrezzo.

Prescrizioni riguardanti la tirlindana

Per tirlindana si intende una lenza affondante, in rame o con piombi distribuiti, utilizzata per la pesca a traina, con esche posizionate nel tratto terminale della lenza. È vietata durante il periodo del Persico reale ed è consentito un numero massimo di dieci esche.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi. Durante il periodo di divieto di pesca della carpa è vietato l'utilizzo delle boiles.

Il pesce vivo come esca è ammesso soltanto utilizzando le seguenti specie: vairone, triotto scardola, cavedano, gardon, carassio, persico sole, gobione a condizione che tali specie siano presenti nel corpo idrico dove si esercita la pesca e nel rispetto dei periodi divieto, delle misure minime e dei limiti di cattura.

Nelle acque di tipo "B" è proibito l'uso del pesce vivo come esca,

Nelle zone a regolamentazione speciale elencate in Appendice I sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti

4. Forme di pesca tradizionali

Nelle acque di tipo A è consentito l'utilizzo dei seguenti attrezzi tradizionali

Amettieria per coregoni e salmerini (lenza costituita da piombo terminale e una sequenza compresa tra 6 e 15 esche artificiali). Consentita solo nel Lario, nel lago di Olginate, nel lago di Garlate e nel lago di Mezzola. Vietata durante il periodo di divieto dei salmerini. Lo strumento può essere utilizzato esclusivamente per la cattura del coregone e del salmerino alpino. Gli esemplari appartenenti ad altre specie devono essere immediatamente rilasciati.

Molagna (lenza affondante con piombo terminale e una serie di braccioli che si dipartono dalla lenza madre). Consentita solo nel Lario, nel lago di Olginate, nel lago di Garlate e nel lago di Mezzola. È consentito l'uso di un galleggiante che permette di distanziare la lenza affondante ad una distanza non superiore a m. 50 dall'imbarcazione. Vietata durante il periodo di protezione della trota.

Cavedanera (lenza composta da una trave principale agganciato ad uno specifico attrezzo galleggiante dotato di deviatore di corrente che tende a posizionarsi in parallelo rispetto all'imbarcazione in movimento. Dal trave si dipartano più braccioli con esca terminale)

Consentito solo nel Lario, nel Lago di Varese e nel Lago di Mezzola. Nel Lario e nel Lago di Mezzola è vietato durante il periodo di protezione della Trota e del Cavedano";

Per la molagna e la cavedanera è stabilito il limite complessivo di 20 esche per imbarcazione, indipendentemente dalla tipologia e dal numero di attrezzi impiegati

Fiocina. Con un massimo di sette punte. Consentita solo nel Lario e nelle ore notturne (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba). Consentita dal 15 gennaio al 1 aprile e dal 30 giugno al 15 novembre.

5. Deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali

La pesca nelle ore notturne è consentita solo nelle acque classificate di tipo A e C e con i seguenti attrezzi:

- canna-lenza con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami, da usarsi esclusivamente dalla riva. Nel lago di Varese durante le ore notturne è vietato trattenere il lucioperca. Nel Lario è vietata la pesca notturna con esche artificiali e/o con il pesce vivo o morto durante il periodo di protezione del Lucioperca
- bilancia per agoni, con le prescrizioni riportate al punto 3.4

- fiocina, con le prescrizioni riportate al punto 4

6. Acque di tipo B dove sono consentite forme di pesca invernali

La pesca è consentita anche dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio nei seguenti tratti fluviali:

- Fiume Olona (VA): dalle sorgenti al Ponte di Vedano, con l'obbligo di rilascio di tutto il pesce catturato.
- Torrente Pioverna (LC): dal ponte di Prato San Pietro a 200 metri a valle dell'immissione del torrente Rossiga, con la possibilità di trattenere esclusivamente la trota iridea.
- Torrente Breggia (CO): dalla foce a lago al ponte in prossimità della frontiera italo svizzera

7. Modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara".

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque dall'UTR competente per territorio.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di

gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

Nelle gare di pesca in cui il pescato è mantenuto vivo e liberato al termine della manifestazione è consentito trattenere esemplari appartenenti alle seguenti specie: barbo, carpa, cavedano, pigo, tinca, persico reale e savetta, anche se inferiori alle misura minima consentiti e anche se catturati durante il periodo di divieto.

I campi gara sono elencati in Appendice II

8. Tesserino segnapesci

È in vigore un tesserino segnapesci in tutte le acque del bacino di pesca, comprese le acque soggette a diritto esclusivo di pesca.

Il tesserino è diviso in due sezioni, una per le acque di tipo B e una per le restanti acque.

Le modalità di compilazione sono esplicitate all'interno del tesserino stesso.

Il formato del tesserino e le modalità di distribuzione del medesimo sono stabiliti da Regione Lombardia.

Per avere un nuovo tesserino è necessario restituire quello dell'anno precedente o autocertificare di non averlo ritirato o di averlo smarrito. Nel caso di minori l'autocertificazione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà con numero del documento d'identità del firmatario.

APPENDICE I: ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE

Zone di protezione e ripopolamento, con divieto assoluto di pesca

1. Lago di Biandronno (VA)
2. Lago di Ganna (VA)
3. Lago di Varese, Comune di Varese, località Schiranna: tratto di costa lacuale antistante l'edificio che ospita la Società Canottieri. Dalla "torretta di arrivo" risalendo verso nord per una lunghezza di 250 m e una distanza dalla riva pari a 50 m
4. Lago di Varese, Comune di Gavirate, località Oltrona: tratto prospiciente la foce del Torrente Tinella per 150 m. a monte, 100 a valle per una distanza dalla riva di 100 m.
5. Laghetto dell'area "Puraa" in Comune di Comabbio (VA)

6. Torrente Giona, Comune di Maccagno (VA): tratto compreso tra la foce nel Lago Maggiore e la seconda briglia a monte del "Museo" per una lunghezza totale di circa 340 m.
7. Torrente Margorabbia nei Comuni di Luino e Germignaga (VA): tratto compreso tra la confluenza con il Tresa e la prima briglia a monte, per una lunghezza di circa 200 m.
8. Torrente Tarca, Comune di Cadegliano Viconago (VA): dal primo sbarramento artificiale a monte del ponte sulla S.P. 30, per un tratto di circa 250 m verso valle.
9. Torrente Chiesone, Comune di Mesenzana (VA): tratto compreso tra il ponte sulla S.P. 54 e il ponte di via Pianazzo, per una lunghezza di circa 970 m.
10. Torrente Trallo, Comune di Brusimpiano (VA): tratto compreso tra il ponte di via Bigattini e la foce per una lunghezza di circa 500 m.
11. Torrente Lisascora, Comuni di Cunardo e Cugliate Fabiasco (VA): intero corso
12. Torrente Boggione e affluenti, Comuni di Valganna e Cugliate Fabiasco (VA) : dal Monumento ai Caduti a Ghirla sino all'attraversamento della strada Marzio-Boarezzo.
13. Torrente Valmolina, Comune di Brinzio (VA): tratto compreso tra la sorgente e la confluenza con il Rio Brivola, per una lunghezza di circa 2680 m
14. Rio Brivola, Comune di Brinzio (VA): tratto compreso tra la fuoriuscita del Rio dal Laghetto di Brinzio (ponte di via Piave in in loc. Lavatoio) e la confluenza con il torrente Valmolina per una lunghezza di circa 980 m.
15. Torrente Viganella, Comune di Gemonio (VA): tratto compreso tra il ponte della Strada Statale Besozzo-Gemonio e il ponte del Museo Salvini, per una lunghezza di circa 600 m.
16. Torrente Acquanegra e affluente Barona, Comune di Travedona Monate (VA): tratto compreso tra il ponte di via Giovanni XXIII a e il ponte di via Trevisani a Monate.
17. Torrente Tinella, Comune di Gavirate (VA): tratto della lunghezza di circa 1.000 mt. compreso dalla cascatella subito a valle della Ditta Roverplast, fino all'immissione nel lago di Varese.
18. Torrente Bevera, Comuni di Cantello e Varese (VA): tratto compreso tra il ponte sulla strada per Cantello e la cascina Gissone.
19. Fiume Lambro immissario, Comune di Caslino d'Erba (CO): tratto compreso tra il ponte stradale e la cabina dell'Enel posta circa trecento metri a monte

20. Torrente Telo di Argegno: in Comune di Schignano (CO): tratto compreso tra il ponte della mulattiera per Argegno, località Mulini e il ponte della strada per Perla, località Fusina
21. Torrente Nosee: in Comune di Nesso (CO): dalla confluenza con la valle di Toff per 300 metri verso monte
22. Roggia di Alserio: in Comune di Alserio (CO), tutto il corso d'acqua
23. Lario, Comuni vari (LC): all'interno delle seguenti aree di ormeggio:
- Comune di Lecco: ormeggio Canottieri
 - Comune di Malgrate: porticciolo Malgrate
 - Comune di Valmadrera: porto Paré
 - Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Molo Nuovo
 - Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Porticciolo
 - Comune di Oliveto L.: porticciolo di Vassena
 - Comune di Oliveto L.: porticciolo della Rigona di Limonta
 - Comune di Abbazia L.: porticciolo Abbazia Lariana
 - Comune di Mandello del L.: area di ormeggio di Lega Navale
 - Comune di Mandello del L.: approdo Mulini
 - Comune di Mandello del Lario: area di ormeggio di Piazza Gera
 - Comune di Mandello del L.: area di ormeggio di Olcio
 - Comune di Lierna: porticciolo punta Grumo (nel tratto di riva al di là della prospicenza con il molino di ormeggio natante, la pesca è consentita)
 - Comune di Lierna: porticciolo Lierna
 - Comune di Varenna: porticciolo Fiumelatte
 - Comune di Varenna: porticciolo Varenna Centro
 - Comune di Bellano: porto Bellano Centro
 - Comune di Dervio: ormeggio S. Cecilia
 - Comune di Dervio: ormeggio Porto Vecchio
 - Comune di Colico: porticciolo di Piona
 - Comune di Colico: molo centro
24. Lario, Comune di Varenna (LC): nelle acque antistanti Villa Monastero, fino a metà lago dall'inizio del giardino in direzione sud fino al balconcino con parapetto in ferro battuto posto all'interno del giardino stesso.
25. Torrente Caldane, Comune di Morterone (LC): alta Val Boazzo, dalla località "Cascina dei Gobbi", in corrispondenza di una evidente confluenza verso monte fino alle sorgenti.
26. Torrente Troggia, Comune di Introbio (LC): da circa duecento metri a monte della località Bocca di Biandino, fino alle sorgenti.
27. Fiume Adda, Comune di Lecco (LC): in corrispondenza dei letti di frega artificiali in ghiaia, limitatamente al periodo 1° aprile – 30 giugno.

Zone di tutela ittica

1. Lario, Comune di Colico (LC) e di Gera Lario (CO): in corrispondenza della foce del fiume Adda per una larghezza complessiva di circa 400 metri e una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa.

2. Lario, Comune di Colico (LC): per una lunghezza di circa 840 metri, dalla sponda destra del torrente Inganna, fino al balconcino semicircolare che si trova a circa 100 metri a nord dalla foce del torrente Perlino, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
3. Lario, Comuni di Perledo e Varenna (LC): per una lunghezza di circa 460 metri, dallo scivolo per barche all'interno del Lido di Varenna, fino alla punta detta del "Faro", per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
4. Lario, Comune di Varenna, località Fiumelatte (LC): per una lunghezza di circa 410 metri, dall'estremità nord del parcheggio antistante la chiesa di Fiumelatte, fino all'estremità sud del parcheggio antistante l'Incubatoio ittico M. de Marchi, per una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa. (Zona temporanea, in vigore dal 1° marzo al 10 agosto).
5. Lario, Comune di Mandello del Lario (LC): dall'angolo del muro a lago del Lido di Mandello, posto a circa 100 metri a nord della sponda destra idrografica del torrente Meria, sino all'estremità sud dell'approdo di Riva Grande, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa. (Zona temporanea, in vigore dal 1° marzo al 10 agosto).
6. Lario, Comune di Argegno (CO): dall'albergo Belvedere sino a 100 metri a nord della foce del torrente Telo, per una larghezza di 150 metri dalla riva.
7. Lario, Comune di Menaggio (CO): dalla scalinata a Sud del Minigolf sino al confine Nord del lido di Menaggio, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
8. Lario, Comune di Dongo (CO), dal confine con il comune di Musso sino alla Chiesa di S. Stefano, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
9. Lario, Comune di Gravedona (CO), da 100 metri a Sud della foce del torrente Liro sino a 100 metri a nord della foce stessa, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
10. Lario, Comune di Domaso (CO): da 100 metri a Sud della foce del torrente Livo sino a 100 metri a nord dalla foce dello stesso torrente, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
11. Lario, Comune di Laglio (CO), dalla scalinata di fronte al cimitero verso nord sino all'ex cantiere Branduardi, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
12. Fiume Adda - Comuni di Olginate e Calolziocorte: In doppia sponda, dalle paratoie della diga di Olginate, sino al ponte stradale incluso.

Zone riservate alla pesca dilettantistica, con divieto di esercizio della pesca professionale

1. Lario, Comuni di Como, Blevio e Cernobbio (CO): a Sud della punta della congiungente tra la Punta del Pizzo e il pontile della navigazione di Blevio. In questa zona non è consentita la pesca con la fiocina.
2. Lario, Comune di Lezzeno (CO), fraz. Sossana dalla stradina di accesso ai pontili di attracco sino alla Fornace, per una larghezza di 100 metri dalla riva.

3. Lario, Comune di Tremezzo (CO): dal confine con il Comune di Griante sino alla scalinata di villa Carlotta e dall'estremità sud del parco Mayer sino alla scalinata di villa Sola a Bolvedro per una distanza di 100 metri dalla riva.
4. Lario, Comune di Menaggio (CO): dalla vecchia caserma della Guardia di Finanza fino alla scalinata a sud del Minigolf, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
5. Lario, Comune di S.Siro (CO) : dal pontile di Acquaseria in direzione nord sino alla punta di S. Maria Rezzonico per una larghezza di 100 metri dalla riva.
6. Lario, Comune di Bellagio (CO): dal Lido di Bellagio al pontile del battello, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
7. Lario, Comune di Musso:(CO) per tutto il territorio comunale, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
8. Lario, Comune di Gravedona (CO): da 100 metri a Nord della foce del torrente Liro sino alla centrale idroelettrica, per una larghezza di 100 metri dalla riva.
9. Lario, Comune di Lierna (LC): dal confine con il Comune di Varenna, in direzione sud, fino all'inizio del muro del "Darsenone", per una distanza di 250 metri da riva. Lunghezza complessiva: circa 1300 metri
10. Lario, Comune di Colico (LC), località Campeggio: dalla punta a sud del campeggio, a sud per circa 800 metri, per una distanza di 250 metri da riva.
11. Lario, Comune di Perledo (LC): dal secondo finestrone dopo la Punta del Morcate a nord fino alla fine della Riva di Gittana, per una distanza di 90 metri da riva. Lunghezza complessiva: circa 500 metri.

Zone dove è consentita la pesca subacquea

1. Lario, Comune di Musso (CO): lungo tutto il litorale ricadente nel territorio comunale.
2. Lario, Comune di San Siro (CO): dalla punta di Gaeta alla foce del torrente Serio.
3. Lario, Comune di Cernobbio e Moltrasio (CO): dalla scalinata a sud della punta di Pizzo sino alla villa Fontanelle.
4. Lario, Comuni di Tremezzina (CO): dal pontile di Azzano alla punta di Balbianello.
5. Lario, Comune di Bellagio (CO): dal molo in località "Punta Spartivento" alla piazzetta a lago in località Pescallo.
6. Lario, Comuni di Torno e Faggeto Lario (CO): dal pontile in località "Plinianina" al Cantiere Mostes di Faggeto Lario.
7. Lario, Comune di Malgrate e Valmadrera (LC): dalla fine del porto di Malgrate, all'inizio del porto di Parè
8. Lario, Comune di Colico (LC): In località Laghetto di Piona, partendo dalla fine della spiaggia, in direzione della Garavina fino alla frana presso Olgiasca

9. Lario, Comune di Colico (LC) località Campeggio: dalla punta a sud del campeggio, a sud per circa 800 metri
10. Lario, Comuni di Abbazia Lariana e Lecco (LC): dalla punta dopo il golfo delle Caviate in direzione nord, fino alla località "La Rosa"
11. Lario, Comuni di Perledo e di Bellano (LC): dal limite nord della Riva di Gittana in Comune di Perledo, a nord fino al limite nord della riva della Stupenda in Comune di Bellano, con esclusione della Riva di Gittana
12. Lario, Comune di Mandello del Lario (LC): dal limite nord del cantiere nautico di Moregallo, in direzione nord, fino al confine con il Comune di Valbrona.
13. Lario, Comune di Oliveto Lario (LC): dal confine con la Provincia di Como, in direzione sud, per un chilometro.
14. Lago di Garlate, Comune di Lecco (LC): da 100 metri a nord del molino natante che si trova alla fine del lungolago di Vercurago, a nord fino all'inizio della riva del Campeggio di Rivabella.

Altre zone soggette a limitazioni particolari

Identificazione	Lario, Comune di Dervio (LC): dall'imboccatura del porto di Dervio, in direzione sud, fino al cantiere della Navigazione incluso, per una larghezza di metri 100 all'esterno della linea di costa.
Tipo di limitazione	Pesca consentita: <ul style="list-style-type: none"> • da riva a piede asciutto, • con una sola canna, con massimo di cinque esche naturali o artificiali, • senza pasturare, • la pesca dalla barca potrà essere svolta solo ad una distanza non inferiore a metri 100 dalla riva.
Lunghezza	900 metri
Durata	Temporanea - dal 1° marzo al 10 agosto

Identificazione	Lario, Comune di Bellano (LC): dall'estremità nord della darsena del Circolo Velico in direzione sud fino allo scivolo di alaggio che si trova subito dopo il Lido di Bellano, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa e sul Torrente Pioverna, su entrambe le sponde, fino alla prima briglia.
Tipo di limitazione	Pesca consentita: <ul style="list-style-type: none"> • piede asciutto, • con una sola canna, con massimo di cinque esche naturali o artificiali, • senza pasturare. La pesca dalla barca all'interno della zona sopra descritta, è proibita tutto l'anno fino ad una distanza di metri 100 dalla riva.
Lunghezza	230 metri
Durata	Dal 1° marzo al 10 agosto

Tratti riservati alla pesca a mosca con coda di topo con obbligo di utilizzo di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e obbligo di rilascio immediato di tutto il pesce catturato

1. Torrente Margorabbia (VA): tratto compreso tra il Ponte di Grantola e il Supermercato Standa in Comune di Mesenzana
2. Torrente Meria, Comune di Mandello Lario (LC): tratto compreso tra dall'inizio dello Stabilimento Carcano, in località Molina, a valle sino alla foce, in località Poncia
3. Torrente Varrone, Comune di Dervio (LC): tratto compreso tra il ponte in prossimità della foce, fino al ponte della S.P. 72
4. Torrente Lambro, Comuni di Castelmarte e Canzo (CO): dalla cabina dell'Enel in località Castelmarte verso monte fino sino alla stazione delle Ferrovie Nord di Canzo-Asso.

Tratti riservati alla pesca con esche artificiali e obbligo di rilascio immediato di tutto il pesce catturato

1. Torrente Breggia, Comuni di Como, Cernobbio e Maslianico (CO): dalla prima briglia a monte della foce in lago fino al ponte stradale nei pressi della frontiera italo-svizzera.
2. Torrente Varrone, Comune di Dervio (LC): tratto compreso tra il ponte della S.P. 72 fino alla briglia di derivazione della centrale idroelettrica posta circa 1200 metri a monte;
3. Torrente Pioverna, Comune di Bellano (LC): a partire dalla briglia in prossimità della foce in lago per circa 800 metri verso monte (fine dell'orrido).

Tratti destinati alla "pronta pesca" (riserve turistiche)

1. Torrente Pioverna, Comune di Cortenova (LC): da 200 metri a valle del canale della Rossiga a monte fino al ponte di Prato S. Pietro, per una lunghezza di circa 1.400 metri.
2. Torrente Livo, comune di Domaso, da 200 metri a valle del Ponte dell'Eden fino alla briglia selettiva posta circa 800 metri a monte.

APPENDICE II: CAMPI GARA

ACQUE DI TIPO "B"

Corpo idrico	Torrente Varrone (LC)
Identificazione	Comune di Dervio: dal ponte sulla provinciale S.P. 72 fino al ponte di legno a monte del viadotto della S.S. 36.
Settori	A – B – C - D
Lunghezza	1.000 metri

Corpo idrico	Torrente Varrone (LC)
Identificazione	Comune di Premana: dal ponte di Levino fino al ponte di Gebbio.
Settori	A – B – C - D
Lunghezza	1.000 metri

Corpo idrico	Torrente Varrone (LC)
Identificazione	Comune di Premana Loc. Forni: dalla cascata artificiale 200 metri verso monte.
Settori	A – B
Lunghezza	200 metri

Corpo idrico	Torrente Varroncello (LC)
Identificazione	Comune di Pagnona: dal ponte dei Giabbi 200 metri verso monte.
Settori	A – B
Lunghezza	200 metri

Corpo idrico	Torrente Caldone (LC)
Identificazione	Comune di Lecco Loc. Bonacina: dal ponte che porta alla chiesetta di Sant'Egidio, a monte, fino alla confluenza con il torrente Grigna.
Settori	A – B
Lunghezza	500 metri
Durata	Tutto l'anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).

Corpo idrico	Torrente Gallavesa (LC)
Identificazione	Comune di Calolziocorte: dal ponte di via Maglio all'ultima cascina a

	valle in Loc. Folla.
Settori	A – B – C
Lunghezza	530 metri

Corpo idrico	Torrente Gallavesa (LC)
Identificazione	Comune di Erve: dal primo ponte dopo la strettoia in via Resegone, al sentiero dopo la piazzola all'altezza della teleferica.
Settori	A – B
Lunghezza	520 metri

Corpo idrico	Torrente Pioverna (LC)
Identificazione	Comune di Introbio: nel tratto compreso nei 600 metri a valle del ponte "di Chiuso"
Settori	A – B
Lunghezza	600 metri
Durata	Dal 1° novembre al 15 febbraio
Limitazioni	1. La pesca è consentita esclusivamente durante le manifestazioni agonistiche; 2. Solo nelle giornate di sabato e domenica; 3. Esclusivamente a "piede asciutto"; 4. Obbligo di rilascio immediato degli esemplari di Trota fario catturati; 5. Immissioni effettuate nell'immediatezza dell'inizio delle competizioni e costituite esclusivamente da esemplari di Trota iridea.

Corpo idrico	Torrente Pioverna (LC)
Identificazione	Comune di Primaluna: dalla confluenza con il torrente Troggia fino a 70 m. a valle del ponte di Barcone.
Settori	A
Lunghezza	270 metri

Corpo idrico	Torrente Pioverna (LC)
Identificazione	Comuni di Cortenova e Taceno: da 200 metri a valle del canale della Rossiga sino 200 metri a monte della diga di Taceno.
Settori	B – C – D – E – F – G – H – I – L – M – N – O – P – Q

Lunghezza	2.380 metri
-----------	-------------

Corpo idrico	Torrente Troggia (LC)
Identificazione	Comune di Introbio: dalla diga E.N.E.L. al ponte sulla S.P. 62.
Settori	A – B
Lunghezza	400 metri

Corpo idrico	Torrente Bevera (LC)
Identificazione	Comune di Costamasnaga: dal ponte di Frazione Colombaio per 500 metri a monte.
Settori	A – B
Durata	Tutto l'anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).

Corpo idrico	Torrente Albano (CO)
Identificazione	Comune di Dongo, dalla foce al ponte sulla vecchia Regina.
Durata	Tutto l'anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).

Corpo idrico	Torrente Albano (CO)
Identificazione	Comune di Garzeno, dall'immissione nel bacino della Reggea verso monte fino al Ponte di Lanciò

Corpo idrico	Torrente Liro (CO)
Identificazione	Comune di Gravedona, dalla foce alla località denominata "Platani Riprese.
Durata	Tutto l'anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).

Corpo idrico	Torrente Serio (CO)
Identificazione	Comune di San Siro, dal ponte sulla Statale Regina alla seconda briglia verso monte

Corpo idrico	Torrente Senagra (CO)
Identificazione	Comune di Grandola e Uniti, dalla presa della piscicoltura (Vecchia Chioderia" per circa 800 metri verso valle

Corpo idrico	Torrente Cuccio (CO)
Identificazione	Comune di Porlezza, dalla foce a lago verso monte fino a 200 metri a monte del ponte in pietra di San Pietro Sovera.
Durata	Tutto l'anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).

Corpo idrico	Torrente Rezzo (CO)
Identificazione	Comune di Porlezza, dalla cascata del Mulino al ponte di via Prati

Corpo idrico	Torrente Soldo (CO)
Identificazione	Comune di Valsolda , da 300 metri a monte a 300 metri a valle del ponte di Castello

Corpo idrico	Torrente Telo di Osteno (CO)
Identificazione	Comune di Laino , da località Burgantun a località Burgant della Minica

Corpo idrico	Torrente Telo di Argegno (CO)
Identificazione	Comune di Dizzasco , località Mulini, da 250 metri a valle del ponte in pietra fino a 450 a monte del ponte stesso
Prescrizioni particolari	Nei mesi di giugno, luglio e agosto, un tratto di questo campo gara, opportunamente tabellato, è riservato ai minori di anni 15

Corpo idrico	Torrente Lambro (CO)
Identificazione	Comune di Pontelambro , dal campo sportivo al piede della briglia di derivazione della Roggia Molinara

Corpo idrico	Torrente Lambro (CO)
Identificazione	Comuni di Canzo e Asso, dalla stazione ferroviaria alla località "Ponte Oscuro".

<i>Durata</i>	Tutto l'anno (campo gara invernale, con obbligo di rilascio dei soggetti di trota fario catturati nel periodo di divieto).
---------------	--

Corpo idrico	Torrente Cuccio (CO)
Identificazione	Comune di Carlazzo, dalla località Mulino al Ponte Maggioni

Corpo idrico	Torrente Margorabbia (VA)
Identificazione	Dal supermercato in comune di Mesenzana a 200 m a valle del ponte del Cucco in Comune di Montegrino Valtravaglia, per un tratto di 1400 metri.

Corpo idrico	Torrente Margorabbia (VA)
Identificazione	Tratto di circa 300 metri dal ponte sul Lago di Ghirla fino alla chiusa Enel in località Ghetto.

ACQUE DI TIPO "A" E "C".

Lario

Identificazione	Comune di Colico, lago di Piona: dall'inizio della riva sottostante la S.P. 72 in frazione Laghetto, per 1.200 metri a nord.
<i>Lunghezza</i>	1.200 metri

Identificazione	Comune di Dorio: dal Filatoio fino a 500 metri a nord.
<i>Lunghezza</i>	500 metri

Identificazione	Comune di Dervio: 1. Tutta la riva della "Caponi", per metri 830 2. Tratto a destra del molo vecchio fino alla spiaggetta, per metri 180 3. Dall'imbarcadero del molo di Santa Cecilia in direzione sud fino alla fine della massicciata, per metri 360.
<i>Lunghezza</i>	1.370 metri

Identificazione	Comune di Bellano: 1. Località Oro: tratto antistante l'ex incubatoio, per metri 240. 2. Dal pontile della navigazione sino all'inizio della zona di tutela ittica, per metri 280. 3. Dal confine sud della zona di tutela ittica fino al porticciolo, per metri 220.
-----------------	--

Lunghezza	740 metri
-----------	-----------

Identificazione	Comune di Varenna, Loc. La Gatta: dalla riva della gatta compresa, fino al "Monumento".
Lunghezza	850 metri

Identificazione	Comune di Lierna: 1. Località riva Bianca: dalla Punta di Castello fino al muro di Villa Pina 2. Località Grumo: dalla punta sino al lido, per metri 270.
Lunghezza	430 metri

Identificazione	Comune di Mandello Loc. Olcio: dal porto in direzione nord, alla fine della spiaggia, per metri 350.
Lunghezza	350 metri

Identificazione	Comune di Mandello: 1. Dal molo dei Mulini, in direzione nord, alla località "quattro ruote" per metri 640. 2. Località Melgone: dal Motel, in direzione nord, sino al termine della spiaggia per metri 580.
Lunghezza	1.220 metri

Identificazione	Comune di Abbazia Lariana: 1. Dalla chiesa rotta al molo, per metri 490. 2. Dal molo fino all'ingresso della galleria per metri 1.520. 3. Località Pradello: dall'Orsa Maggiore, in direzione nord, fino al termine della spiaggia, per metri 800.
Lunghezza	2.810 metri

Identificazione	Comune di Oliveto Lario, località Vassena: dall'imbarcadero del traghetto, in direzione sud per metri 400.
Lunghezza	400 metri

Identificazione	Comune di Oliveto Lario, località Onno: dal primo molo, in direzione nord, fino al molo in prossimità della strada per Valbrona.
-----------------	--

Lunghezza	850 metri
-----------	-----------

Identificazione	Comune di Como: diga foranea, passeggiata di villa Geno.
-----------------	--

Lario - Adda

Identificazione	Comune di Lecco: <ol style="list-style-type: none">1. Dalla Località Caviate, in direzione sud alla Località Monumento, per metri 2.065.2. Località Lazzaretto, per metri 250.
Lunghezza	2.315 metri

Identificazione	Comune di Lecco: dal ponte Kennedy al ponte Manzoni in sponda sinistra.
Lunghezza	1.150 metri

Identificazione	Comune di Malgrate: dal ponte Kennedy fino al porto di Malgrate
Lunghezza	940 metri

Identificazione	Comuni di Malgrate – Galbiate - Pescate: dal ponte Kennedy in direzione sud, a valle del ponte della ferrovia per 500 metri.
Lunghezza	1.680 metri

Lago di Garlate

Identificazione	Comuni di Garlate, Pescate e Vercurago: <ol style="list-style-type: none">1. Località Terzo Ponte: dal rivenditore articoli da campeggio all'inizio innesto rampa terzo ponte, per metri 300.2. Località Pescate: dal bocciodromo alla fine del campo da tennis, per metri 400.3. Località Kalcherin: dal ristorante Torrette al rivenditore Piaggio, per metri 500.4. Località Garlate: dal bocciodromo al bar Glicine, per metri 450.5. Località Vercurago: dal ristorante "Mela verde" alla fabbrica Pirelli, per metri 750.
-----------------	--

Lunghezza	2.400 metri
-----------	-------------

Lago di Olginate

Identificazione	Comune di Olginate località "La Torre": dalla scaletta della torre al depuratore
Lunghezza	780 metri

Lago di Pusiano

Identificazione	Comuni di: Bosisio Parini e Rogeno 1. Dalla punta del Corno sino al confine con la Provincia di Como, per metri 970. 2. Dalla punta del Corno per 400 metri verso l'abitato di Bosisio Parini. 3. Dal Cimitero di Bosisio Parini ai giardini, per metri 510.
Lunghezza	1.880 metri

Lago di Annone

Identificazione	Comuni di Civate e Suello: dalla metà della penisola di Isella, fino a 500 metri prima del bivio Milano - Como della S.S. 36.
Lunghezza	1.270 metri

Lago di Varese

Identificazione	Lungolago di Gavirate : tratto di circa 500 m (circa 250 m sia a monte che a valle della strada che porta al lungolago).
Prescrizioni particolari	Obbligo di rilascio del pescato

Identificazione	Tratto che va da 400m a monte della punta di Voltorre (dove sbocca il torrente Boschetti) a 350 metri a valle della stessa.
Prescrizioni particolari	Obbligo di rilascio del pescato

Identificazione	In comune di Biandronno dall'Imbarcadere per l'Isolino Virginia a monte per circa 850 m.
-----------------	--

Lago Ceresio

Identificazione	Comune di Brusimpiano (VA): a partire dal cimitero per un tratto di circa 550 metri verso porto Ceresio fino a Crotto zolla
Identificazione	Comune di Brusimpiano (VA): a partire dalla Fontana Letizia per un tratto di circa 800m in direzione sud.
Identificazione	Comune di Porlezza (CO) località Caravina: in corrispondenza della spiaggia in prossimità del Ristorante "Crotto del Lago
Identificazione	Comune di Porlezza (CO) località Cima: dal pontile al parcheggio con il platano
Identificazione	Comune di Claino con Osteno (CO): in corrispondenza della piazza a lago

<p>CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE, ELENCO DEGLI ATTREZZI E MODALITA' DI UTILIZZO ex art 13 r.r 2/2018</p> <p>BACINO N. 5 Verbano Ceresio Lario</p>
--

ACQUE IN CUI È CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del R.R. n. 2 del 15/01/2018 si individuano le seguenti acque di tipo A nelle quali è consentita la pesca professionale:

<ul style="list-style-type: none">• Lario
<ul style="list-style-type: none">• Lago di Garlate
<ul style="list-style-type: none">• Lago di Olginate
<ul style="list-style-type: none">• Lago di Varese
<ul style="list-style-type: none">• Lago di Comabbio
<ul style="list-style-type: none">• Lago di Monate
<ul style="list-style-type: none">• Lago di Pusiano
<ul style="list-style-type: none">• Lago di Annone
<ul style="list-style-type: none">• Lago di Mezzola

ELENCO DEGLI ATTREZZI E MODALITA' DI UTILIZZO

Norme generali in vigore su tutte le acque

- a) Ogni pescatore in esercizio di pesca non può avere con sé sul natante attrezzi difformi, per tipologia e lunghezza, da quelli elencati nel presente elenco.
- b) La presenza delle reti volanti deve sempre essere resa visibile mediante una idonea segnalazione luminosa.
- c) Non è consentita la permanenza fissa in lago delle "piantane", ovvero di qualsiasi attrezzo fisso destinato all'ancoraggio delle reti da posta. Tali attrezzi devono essere levati al termine dell'azione di pesca.
- d) I tempi di divieto sull'utilizzo degli strumenti indicati nel presente regolamento hanno inizio e termine alle ore 12 dei giorni di riferimento.
- e) Le reti possono essere costituite in qualsiasi filato ritorto o in monofilo purché di diametro non inferiore a mm. 0,10.
- f) Nella misurazione del lato della maglia si delle maglie si applica una tolleranza di 0,5 mm
- g) I periodi di divieto e le misure minime in vigore per la pesca dilettantistica si applicano alla pesca professionale limitatamente ai seguenti attrezzi: Acquedo, Gueglia, Bertovello
- h) E' ammesso il salpaggio delle reti oltre l'orario stabilito qualora le condizioni meteorologiche non permettano di operare in condizioni di sicurezza
- i) In aggiunta alle proprie, un pescatore può provvedere alla calata e/o alla levata di reti di un solo altro pescatore, a condizione che entrambi appartengano alla stessa cooperativa o società di pesca comunque denominata e costituita
I pescatori che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare all'UTR Insubria copia dell'atto costitutivo della cooperativa o della società e annualmente devono presentare all'UTR Insubria copia del relativo certificato camerale.
Il pescatore che materialmente provvede alla levata e /o alla posa delle reti di entrambi deve essere in possesso di una delega scritta che attesti il benessere dell'altro pescatore
L'utilizzatore è l'unico responsabile dell'azione di pesca
- j) La pesca professionale è vietata nelle zone di protezione e ripopolamento ittico, nelle zone di tutela ittica e nelle zone riservate alla pesca dilettantistica individuate nell'Appendice I
- k) L'adempimento previsto dall'art 13, comma 5, del RR 2/2018 va espletato tassativamente prima della vendita del pescato e comunque entro le ore 12:00 successive allo sbarco.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Como

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

A) Reti del tipo "a circuizione"**Acquedo da mm. 30**

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

Acquedo da mm. 40

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

B) Reti "volanti"**Oltana per pesce siluro e lucioperca**

Lunghezza massima della rete: m. 700

Altezza massima della rete: m. 10

Ciascun pescatore può posare un'unica tesa.

Il lato della maglia deve essere uguale o superiore a mm.80

L'uso di questa rete è consentito dalle ore 16.30 alle ore 8.00

L'uso di questa rete è vietato durante il periodo di protezione della trota e del lucioperca.

Oltana per coregoni

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie*

Altezza massima della rete m. 9

La lunghezza massima delle reti in cubia a disposizione per ciascun pescatore deve essere posata in un'unica tesa.

Il lato della maglia deve essere di 35 mm.

Tra il 15 maggio e il 15 giugno questa rete deve essere posata, o trovarsi in azione di pesca, ad una distanza di almeno 100 metri dalla riva.

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° novembre l'uso di questa rete è vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

Pendente

Lunghezza massima della rete: 36000 maglie (n. 15 reti da 2400 maglie)

Altezza massima delle reti m. 6,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 22 e mm. 24

L'uso di questa rete è vietato dal 15 aprile al 15 giugno.

Inoltre, dal 15 giugno al 30 novembre il pendente deve avere n. 3 sugheri di sospensione ogni 2400 maglie, con un filo della lunghezza massima di m. 5

C) Reti "da posta"

Oltana

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie*

Altezza massima della rete m. 9.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 35.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio e dal 1° maggio al 30 giugno.

Con esclusione delle reti di maglia 35 mm, le oltane da posta devono essere calate e mantenute in pesca alla distanza massima di 150 metri dalla sponda.

Dal 1° luglio al 30 settembre l'uso dell'oltana da posta è consentito dalle ore 17.30 alle ore 8,00

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° novembre l'uso di questa rete è vietato dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì.

Pendente

Lunghezza massima m. 600.

Altezza massima delle reti m. 6,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 22 e mm. 24

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

D) Reti "da fondo"

Oltana

Lunghezza massima della rete: 21.000 maglie*

Altezza massima della rete m. 9

Il lato della maglia deve essere di mm. 35

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

Perseghera

Lunghezza massima della rete m. 500.

Altezza massima della rete m. 1,50.

Il lato delle maglie deve essere compreso tra mm. 24 e mm. 25.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio.

L'uso di questa rete è consentito:

- dalle ore 15.00 alle ore 10.00 dal 1 ottobre al 1 aprile
- dalle ore 03.00 alle ore 10.00 dal 1 al 15 giugno.
- dalle ore 17.30 alle ore 8,00 dal 15 giugno al 30 settembre.

Rozzuolo

Lunghezza massima m. 400.

Altezza massima della rete maglie 50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm. 22 e mm 24.

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

E) Reti del tipo "tremaglio"

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete m. 300.

Altezza massima della rete m. 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° novembre al 31 gennaio.

Dal 30 giugno al 30 settembre l'uso di questa rete è consentito dalle ore 17.30 alle ore 8,00

Tremaglio per agone

Lunghezza massima m. 200.

Altezza massima della rete m. 3.

Altezza minima della rete m. 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra mm. 22 e mm 24.

L'uso di questa rete è consentito dal 15 giugno al 10 agosto.

F) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca m. 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

* tale limite va inteso come limite cumulativo per le reti oltane usate in cubia, da posta e a fondo

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Garlate

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

A) Reti "a circuizione"**Acquedo da mm. 30**

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 15 maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

Acquedo da mm. 40

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

B) Reti volanti**Oltana**

Lunghezza massima della rete m 500

Altezza massima della rete m. 9

Il lato della maglia deve essere di 35 mm.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio

C) Reti da posta**Oltana**

Lunghezza massima della rete: m.500

Altezza massima della rete: m 9.

Il lato della maglia deve essere superiore a 40 mm.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° febbraio al 31 marzo e dal 1 maggio al 30 giugno.

D) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete: m.400

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 24 e mm 25.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio

L'uso di questa rete è consentito unicamente:

- dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 8,00;
- dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 10.00.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete: m 100.

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° novembre al 31 gennaio

Dal 30 giugno al 30 settembre, l'uso di questa rete è consentito solo dalle ore 17.30 alle ore 8,00.

E) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca: m 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sui laghi di Olginate, Pusiano e Annone

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

A) Reti "a circuizione"**Acquedo da mm. 30**

Lunghezza massima della rete m. 220.

Altezza massima della rete maglie 800.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 maggio al 31 agosto e dal 1° novembre al 31 gennaio

Acquedo da mm. 40

Lunghezza massima della rete m. 200.

Altezza massima della rete maglie 900.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 40.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° novembre al 31 gennaio.

B) Reti da posta**Oltana**

Lunghezza massima della rete: m.500

Altezza massima della rete: m 9.

Il lato della maglia deve essere superiore a 40 mm.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° febbraio al 31 marzo e dal 1 maggio al 30 giugno

C) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete: m.400

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia deve essere compreso tra mm 24 e mm 25.

L'uso di questa rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio

L'uso di questa rete è consentito unicamente:

- dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 8,00;
- dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 10.00.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete: m 100.

Altezza massima della rete: m 1,50.

Il lato della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questa rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° novembre al 31 gennaio

Dal 30 giugno al 30 settembre, l'uso di questa rete è consentito solo dalle ore 17.30 alle ore 8,00.

E) Altri attrezzi

Bertovello

Diametro massimo di apertura della bocca: m 1.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 30.

L'uso di questo attrezzo è vietato dal 1° aprile al 30 giugno.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Mezzola

Agli effetti della pesca il lago di Mezzola viene delimitato a sud dal Sasso di Dascio, oltre il quale ha inizio il canale del Mera.

In tali acque è ammessa la pesca professionale, nel rispetto delle forme sotto riportate, ad eccezione nella zona speciale permanente riservata alla sola pesca dilettantistica, così delimitata: "A partire dal canneto in località La Motta del Cecch (coordinate 46° 11' 19" N e 09° 26' 43" E) in linea retta fino al molo del Lido di Novate Mezzola in sponda destra torrente Codera (coordinate 46° 12' 33" N e 09° 26' 50" E); in corrispondenza della foce del torrente Ratti si risale in linea retta fino alla sponda destra della foce del fiume Mera (coordinate 46° 12' 40" N e 09° 26' 33" E)".

La pesca professionale è vietata dalle ore 8.00 della domenica alle ore 8.00 del lunedì.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto l'uso delle reti per la pesca professionale è consentito dalle ore 18,00 (posa) alle ore 8,00 del giorno successivo (salpaggio).

A) Reti "a circuizione"

Acquedo da mm.40

Lunghezza massima della rete metri 160

Altezza massima della rete maglie 500

Il lato delle maglie deve essere superiore a millimetri 40

L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio

B) Reti da posta

Oltana per Coregone

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete metri nove.

Il monofilo deve avere uno spessore superiore a millimetri 0,10.

Il lato della maglia deve essere di millimetri 35.

L'uso della rete è vietato dal 1° ottobre al 15 gennaio.

Oltana per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 300. Altezza massima della rete metri 3.

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 35.

L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 15 maggio al 30 giugno.

C) Reti da fondo

Perseghera

Lunghezza massima della rete metri 250. Altezza massima della rete metri 1,5

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 24 e millimetri 25.

L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile al 31 maggio.

Dal 1 settembre al 31 maggio l'uso di questa rete è consentita dalle ore 15.00 (posa)

- dalle ore 15.00 alle ore 10.00 dal 1 ottobre al 1 aprile

Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 150. Altezza massima della rete metri 1,50.

Il lato delle maglie della rete interna deve essere superiore a millimetri 30

L'uso di detta rete è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio e dal 1 maggio al 30 giugno.

Sono vietate azioni atte a spaventare il pesce.

E) Altri attrezzi

Bertovello

Diametro massimo di apertura della bocca metri 1

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 30

L'uso di detta rete è vietato dal 1 aprile a 30 giugno.

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Varese

A) Reti da fondo

Perseghera

Lunghezza massima della rete metri 500 (metri 100 nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 maggio)

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 25 e millimetri 35.

Oltana per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere superiore a mm.50.

L'uso di questa rete è proibito dal 1 febbraio al 31 maggio

Tremaglio per pesce persico (metri 100 nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 maggio)

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra millimetri 25 e millimetri 35.

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2

Il lato delle maglie interne deve essere superiore a mm.50.

L'uso di questa rete è proibito dal 1 febbraio al 31 maggio

B) Altri attrezzi**Bertovello**

Diametro massimo di apertura della bocca metri 1

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 25

L'uso di questa rete è vietato dal 1 febbraio a 30 giugno.

Spaderna

Con un massimo di 150 ami. Vietata dal 1 ottobre al 31 dicembre

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Comabbio

Nel rispetto del limite massimo di ciascun attrezzo ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 800 metri complessivi di reti da fondo e tremagli. Non rientrano nel conteggio totale le reti di maglia superiore a 120.

A) Reti da fondo**Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra millimetri 26 e millimetri 30.

Proibita dal 1 aprile al 31 maggio

Le maglie da 26 mm e 27 mm sono consentite soltanto dal 1 giugno al 31 agosto

Oltana per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 500.

Altezza massima della rete 40 maglie

Il lato delle maglie deve essere compreso tra 40 e 80 mm

L'uso di questa rete è proibito dal 1 febbraio al 31 maggio

Oltana per Siluro

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 25 maglie

Il lato delle maglie deve essere maggiore di mm.120

Tremaglio per pesce persico

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2.

Il lato delle maglie interne deve essere compreso tra millimetri 26 e millimetri 30.

Proibita dal 1 aprile al 31 maggio

Tremaglio per tutti i pesci

Lunghezza massima della rete metri 150.

Altezza massima della rete metri 2

Il lato delle maglie interne deve essere superiore a mm.45.

L'uso di questa rete è proibito dal 1 febbraio al 31 maggio

B) Altri attrezzi

Bertovello

Diametro massimo di apertura della bocca metri 0,8

Il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 26

L'uso di questa rete è vietato dal 1 febbraio a 30 giugno.

Spaderna

Con un massimo di 150 ami. Vietata dal 1 ottobre al 31 dicembre

Elenco e norme d'uso degli attrezzi di pesca professionale sul lago di Monate*A) Reti da fondo***Perseghera**

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 2 metri

Il lato delle maglie deve essere di mm. 32

Proibita dal 1 aprile al 31 maggio

Oltana per coregoni

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 9 metri

Il lato delle maglie deve essere compreso tra 34 e 37 mm dal 31 gennaio al 31 maggio e tra 37 mm e 45 mm dal 1 giugno al 1 dicembre

L'uso di questa rete è proibito dal 1 dicembre al 31 gennaio

Questa rete può essere usata anche in modalità "da posta".

Oltana per Siluro

Lunghezza massima della rete metri 300.

Altezza massima della rete 3 metri

Il lato delle maglie deve essere superiore a 100 mm

Questa rete è proibita dal 1 febbraio al 31 marzo

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 20 dicembre 2021 - n. 17767

Bando «Intervento a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» ai sensi del d.d.u.o. n. 15612 del 17 novembre 2021 - Approvazione elenco delle domande ammesse a contributo e non ammesse, concessione del contributo e impegno delle risorse

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN

Richiamato il d.p.c.m. del 30 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224, avente ad oggetto «Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro» che destina a Regione Lombardia euro 2.972.029,47 (cfr art. 8, c. 2 d.l. 73/2021) per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Richiamati:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;
- la d.g.r. 16 novembre 2021, n. XI/5518, «Intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19» – approvazione dei criteri dell'iniziativa» che definisce i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici con la quale si è stabilito:
 - di approvare i criteri generali della misura di intervento a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
 - di demandare al Dirigente della U.O. Marketing territoriale Moda e Design l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'intervento sulla base dei criteri di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- il d.d.u.o. 17 novembre 2021, n. 15612 di approvazione del Bando «Intervento a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» (di seguito Bando);

Dato atto che:

- sono pervenute complessivamente n. 16 domande;
- le domande sono pervenute nei termini per la presentazione in forma telematica della domanda di agevolazione – come previsto dall'art. C.1 del Bando;

Richiamati gli artt. A.3 e B.2 del Bando che definiscono i requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere per essere ammessi all'agevolazione;

Considerato che ai sensi dell'art. C.3.a del Bando al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti sono state richieste integrazioni documentali;

Verificata, ai sensi dell'art. C.3.b del Bando - «Verifica di ammissibilità delle domande», la regolarità e completezza della documentazione allegata, la conformità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando agli artt. A.3 e B.2, sulla cui base sono risultate ammissibili n. 13 domande sulle 16 presentate;

Dato atto che il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/090, ha comunicato:

- con prot. n. P3.2021.0003922 del 3 dicembre 2021 al soggetto con domanda ID 3339415 la mancanza del requisito previsto dal punto A.3 del Bando - «Soggetti beneficiari», in particolare: «Imprese che risultino iscritte in Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) alla data del 1° gennaio 2019»;
- con prot. n. P3.2021.0003971 e prot. n. P3.2021.0003970 del 10 dicembre rispettivamente al soggetto con domanda ID 3339327 e al soggetto con domanda ID 3347885 la mancanza del requisito previsto dal punto B.2 del Bando «aver subito un calo dei ricavi pari almeno al 30% confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020»;

Ritenuto che:

- le osservazioni pervenute in relazione alla domanda ID 3339327, supportate dalla allegata documentazione e registrate al prot. n. P3.2021.0004004 del 14 dicembre 2021, risultano accoglibili e confermano il possesso del requisito richiesto dal Bando;
- le osservazioni inviate in relazione alle domande ID 3339415 e ID 3347885 non sono accoglibili;

Dato atto pertanto che rispetto alle 16 domande pervenute, risultano complessivamente n. 14 domande ammissibili e n. 2 domande non ammissibili (allegato A «Esiti istruttoria» parte integrante e sostanziale al presente atto);

Preso atto che tali verifiche preliminari alla concessione non precludono in alcun modo l'attivazione dei successivi controlli previsti dall'articolo D.3 del Bando;

Stabilito che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito, inoltre, che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de Minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà applicata la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del D.M. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA – CAR» n. 17496;

Dato atto che si è provveduto:

- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- all'interrogazione della banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 per i contributi di valore pari o superiore ai 150.000,00 euro, ritenendo di procedere con la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DL 76/2020 «Verifiche antimafia e protocolli di legalità», convertito con legge n. 120/2020;

- a registrare la misura di aiuto presso il Registro Nazionale Aiuti e che lo stesso ha generato il codice identificativo 56769;
- a registrare gli aiuti individuali presso il Registro Nazionale Aiuti e che lo stesso ha generato gli identificativi RNA - COR come da Allegato B «Elenco domande ammesse al contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, come previsto dagli artt. B.3 e C.3 del Bando, a tutte le domande ammissibili è concesso il contributo secondo un criterio proporzionale alla variazione di ricavi subita da ciascun soggetto richiedente tra gli esercizi finanziari 2019 e 2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. B.3. Del Bando «Quantificazione del contributo», la percentuale di contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile sul totale delle risorse stanziare, pari all'incidenza del calo di ricavi di ciascuno rispetto alla totalità del calo di ricavi, è esplicitata nell'Allegato B «Elenco domande ammesse al contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto e che la documentazione comprovante la metodologia di calcolo è conservata agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, quindi di:

- approvare l'Allegato A «Esiti istruttoria», parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'istruttoria effettuata sulle n. 16 domande pervenute, contenente l'elenco delle 14 domande ammesse e delle 2 domande non ammesse al contributo;
- approvare l'Allegato B «Elenco domande ammesse al contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risulta il contributo concesso alle 14 domande ammesse;
- assumere a favore dei beneficiari inseriti nell' Allegato B «Elenco domande ammesse al contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto, i relativi impegni di spesa per un importo complessivo di euro 2.972.029,47, che trova copertura sul capitolo di spesa 14.01.104.15125 a valere sull'esercizio finanziario 2021;

Dato atto, inoltre, che la già richiamata d.g.r. 5518/2021 stabilisce, per le agevolazioni concesse sulla presente iniziativa di non applicare:

- la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del contributo, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
- la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978 in coerenza con la deroga prevista dall'art. 6 della l.r. 22/2020;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini previsti dall'art. C.3 del Bando approvato con d.d.u.o. n. 15612/2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare l'Allegato A «Esiti istruttoria», parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'istruttoria effettuata sulle n. 16 domande pervenute, contenente l'elenco delle 14 domande ammesse e delle 2 domande non ammesse al contributo;

2. Di approvare l'Allegato B «Elenco domande ammesse al contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto, concedendo l'agevolazione alle domande che risultano ammesse al contributo per gli importi ivi indicati;

3. Di assumere impegni a favore dei beneficiari, di cui all' Allegato B «Elenco domande ammesse al contributo», parte integrante e sostanziale del presente atto, indicati nella tabella seguente, per un importo complessivo di euro 2.972.029,47 con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
LA QUIETE SRL	984222	14.01.104.15125	36.469,56	0,00	0,00
ACQUATICA MILANO S.R.L.	1005543	14.01.104.15125	66.794,49	0,00	0,00
FLY EMOTION S.R.L.	843950	14.01.104.15125	35.993,59	0,00	0,00
COWBOYS GUEST RANCH SRL	496686	14.01.104.15125	77.914,76	0,00	0,00
LEOLANDIA SPA	782701	14.01.104.15125	1.800.000,00	0,00	0,00
EFFEPARK S.R.L.	955280	14.01.104.15125	134.882,86	0,00	0,00
GARDAPARK SRL	1001194	14.01.104.15125	3.818,47	0,00	0,00
FUTURA P.M. S.R.L.	1005812	14.01.104.15125	23.472,04	0,00	0,00
FANTAPARK S.A.S.	1007054	14.01.104.15125	1.294,87	0,00	0,00
G.I.S. S.R.L.	1006261	14.01.104.15125	5.391,96	0,00	0,00
TVR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	979173	14.01.104.15125	61.878,40	0,00	0,00
LE VELE S.R.L.	984095	14.01.104.15125	65.301,54	0,00	0,00
MAFEKO S.R.L.	975125	14.01.104.15125	70.474,40	0,00	0,00
BLUWATER SPA	977151	14.01.104.15125	588.342,53	0,00	0,00

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 con l'esclusione della pubblicazione dei dati identificativi delle imprese individuali destinatarie di sovvenzioni, contributi e sussidi in quanto da tali dati è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

5. Di attestare che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP.

6. Di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti richiedenti ai sensi dell'art. C.3 del Bando.

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.bandiregione.lombardia.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nei termini di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La dirigente
Paola Negroni

ALLEGATO A

ESITI ISTRUTTORIA

N.	ID Domanda	Denominazione	Motivazione esclusione
1	3334951	LA QUIETE S.R.L.	AMMESSO
2	3335787	BLUWATER S.P.A.	AMMESSO
3	3335827	ACQUATICA MILANO S.R.L.	AMMESSO
4	3337941	FLY EMOTION S.R.L.	AMMESSO
5	3339327	COWBOYS GUEST RANCH S.R.L.	AMMESSO
6	3339415	VADOALMASSIMO S.R.L.	NON AMMESSO Mancato rispetto del punto A.3 "Soggetti beneficiari" del Bando, in particolare "Imprese che risultino iscritte in Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) alla data del 1° gennaio 2019"
7	3341729	LE VELE S.R.L.	AMMESSO
8	3343670	LEOLANDIA S.P.A.	AMMESSO
9	3344355	EFFEPARK S.R.L.	AMMESSO
10	3344575	GARDAPARK SRL	AMMESSO
11	3347885	Oscurato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013	NON AMMESSO Mancato rispetto del punto B.2 "Requisiti di ammissibilità" del Bando, in particolare "aver subito un calo dei ricavi pari almeno al 30% confrontando il dato nell'anno 2019 e quello inferiore del 2020"
12	3351835	FUTURA P.M. SRL	AMMESSO
13	3355625	MAFECO S.R.L.	AMMESSO
14	3358199	Oscurato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013	AMMESSO
15	3363837	G.I.S. S.R.L.	AMMESSO
16	3367846	TVR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	AMMESSO

ALLEGATO B**ELENCO DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO**

N.	ID Domanda	Denominazione	% di contributo su dotazione del bando	Contributo concesso	COR
1	3334951	LA QUIETE S.R.L.	1,23%	36.469,56	7674343
2	3335787	BLUWATER S.P.A.	19,80%	588.342,53	7674730
3	3335827	ACQUATICA MILANO S.R.L.	2,25%	66.794,49	7675029
4	3337941	FLY EMOTION S.R.L.	1,21%	35.993,59	7673938
5	3339327	COWBOYS GUEST RANCH S.R.L.	2,62%	77.914,76	7675407
6	3341729	LE VELE S.R.L.	2,20%	65.301,54	7675798
7	3343670	LEOLANDIA S.P.A.	60,56%	1.800.000,00	7641872
8	3344355	EFFEPARK S.R.L.	4,54%	134.882,86	7676296
9	3344575	GARDAPARK SRL	0,13%	3.818,47	7676597
10	3351835	FUTURA P.M. SRL	0,79%	23.472,04	7676875
11	3355625	MAFECO S.R.L.	2,37%	70.474,40	7677421
12	3358199	Oscurato ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013	0,04%	1.294,87	7678419
13	3363837	G.I.S. S.R.L.	0,18%	5.391,96	7678906
14	3367846	TVR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	2,08%	61.878,40	7783241
TOTALE				2.972.029,47	

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

D.G. Formazione e lavoro

D.d.s. 21 dicembre 2021 - n. 17840
Avviso azioni di rete per il lavoro – Fase II, In attuazione della dgr XI/4074 del 21 dicembre 2020 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Nuove determinazioni

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI ALL'IMPIEGO, CRISI E VERTENZE AZIENDALI,
AMMORTIZZATORI SOCIALI E COMUNICAZIONE

Visti

- la legge 23 luglio 1991 n. 223 e ss.mm.ii. «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»;
- il d.lgs. 148/2015 e ss.mm.ii. «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il d.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- l'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130) «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;
- la legge 28 marzo 2019 n. 26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r.XI/154 e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Visti inoltre:

- l'art. 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che stabilisce che «A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 e 2020/558»;
- l'art. 242 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che stabilisce le modalità per il Contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei;
- la d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3372 «Approvazione schema di accordo «Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020» con la quale è stato approvato lo schema di Accordo sottoscritto in data 16 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e Regione Lombardia che prevede, tra le altre, l'assegnazione a Regione Lombardia di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ex art. 242

del d.l. 34/2020 pari a 362 milioni di euro di cui 345,7 milioni di euro come risorse FSC aggiuntive e 16,3 milioni di euro come risorse FSC da riprogrammare;

Dato atto che l'Accordo di cui alla D.g.r. del 14 luglio 2020, n. XI/3372 sopra citato individua il Lavoro tra i cinque ambiti prioritari a cui possono essere destinate le risorse riprogrammate riassegnate alle Regioni mettendo a disposizione delle stesse equivalenti risorse FSC, anche al fine di garantire la copertura di eventuali progetti non più finanziati dai fondi strutturali europei;

Viste inoltre:

- la d.g.r. del 5 agosto 2020 n.XI/3470 «Linee guida per l'attuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC)»
- la d.g.r. del 21 dicembre 2020, n.XI/4074 che approva le «Linee guida per l'attuazione della fase II della misura azioni di rete per il lavoro – a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC);

Visto il decreto n.1036 del 2 febbraio 2021 di approvazione dell'Avviso azioni di rete per il lavoro – fase II e del relativo Manuale di gestione, in attuazione della d.g.r. XI/4074 del 21 dicembre 2020 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC);

Considerato che l'Avviso Azioni di Rete per il Lavoro – Fase II stabilisce le seguenti scadenze:

- la presentazione delle domande di finanziamento entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- la conclusione dei servizi previsti dai progetti ammessi a finanziamento entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- la data ultima per la presentazione delle domande di liquidazione finale dei progetti il 30 giugno 2023;

Considerato che è in corso la definizione di un nuovo modello di politiche attive regionale, anche in raccordo con il Programma nazionale GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori);

Ritenuto, in attesa di definire il nuovo modello delle politiche attive regionale, di prorogare l'Avviso Azioni di Rete per il Lavoro Fase II, stabilendo le seguenti nuove scadenze:

- la presentazione delle domande di finanziamento entro e non oltre il 31 marzo 2022;
- la conclusione dei servizi previsti dai progetti ammessi a finanziamento entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- la data ultima per la presentazione delle domande di liquidazione relative ai servizi erogati entro e non oltre il 31 luglio 2023;

Considerato che la sopracitata D.G.R. n.XI/4074/2020 individua i seguenti indirizzi di principio per l'attuazione della misura:

- snellimento delle procedure di accesso alla misura, con l'eliminazione del vincolo sul numero di aziende di provenienza dei lavoratori, mantenendo il criterio dell'omogeneità del gruppo di destinatari del progetto rispetto al settore o alla figura professionale di riferimento per meglio rispondere alle mutate esigenze del contesto socio economico legato anche alla crisi dovuta all'emergenza sanitaria in atto;
- rafforzamento dei percorsi di riqualificazione garantendo maggiori strumenti a disposizione per i servizi formativi;
- adozione di procedure di gestione semplificate che, in un'ottica di progetto, consentano la gestione facilitata di gruppi omogenei di lavoratori;
- revisione del paniere dei servizi e dei costi standard in linea con quanto previsto per la misura Dote Unica Lavoro – Fase IV;

Considerato inoltre che:

- l'Avviso prevede che l'assegnazione ad una delle fasce di intensità di aiuto avviene secondo le modalità definite dalla D.G.R. 5 agosto 2020, n. XI/3470 per la DUL Fase IV e pertanto nell'ambito del Manuale di gestione delle Azioni di rete per il lavoro – Fase II, al punto 2.3. «Profiliazione e verifica dei requisiti», tenuto conto del deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro conseguente alla pandemia, il sistema di definizione delle fasce di intensità di aiuto si concentra sulle fasce superiori alla 1 «Bassa»;
- nel testo dell'Avviso e del Manuale sono presenti nell'ambito dei servizi riferimenti alla fascia 1 che non sono applicabili dato il sistema di profilazione sopra richiamato;

Preso atto della necessità di definire le modalità di:

- gestione delle situazioni connesse alla perdita dei requisiti da parte del destinatario;

- conclusione formale dei servizi a livello di singolo destinatario;

Considerato che;

- l'Avviso stabilisce i servizi attivabili e il Manuale di gestione ne definisce le modalità di gestione e rendicontazione dettagliandole attraverso delle «schede descrittive»;
- nell'ottica dell'adozione di procedure di gestione semplificate che consentano la gestione facilitata di gruppi omogenei di lavoratori e del rafforzamento dei percorsi di riqualificazione garantendo maggiori strumenti a disposizione per i servizi formativi nell'Avviso è stato introdotto il servizio di «Formazione specializzata a voucher» dettagliato nella relativa scheda del Manuale di gestione;

Ritenuto opportuno:

- eliminare nell'ambito della descrizione dei servizi nell'Avviso e nel relativo Manuale di gestione i riferimenti alla fascia 1, che non viene presa in considerazione nella profilazione dei destinatari in linea con le indicazioni della d.g.r. n.XI/4074/2020 e della d.g.r. 5 agosto 2020, n.XI/3470/2020;
- nell'ambito del Manuale di gestione apportare alcune modifiche, con l'obiettivo di rendere più chiare e lineari le indicazioni relative alle modalità di gestione che non vengono modificate nel merito e in particolare:
 - specificare le modalità di gestione dei casi di assenza nell'ambito della Formazione a costo standard e della Formazione a voucher;
 - stabilire la documentazione giustificativa necessarie nell'ambito del nuovo servizio «Formazione specializzata a voucher»;
 - definire le modalità di gestione delle situazioni connesse alla perdita dei requisiti da parte del destinatario;
 - definire le modalità di conclusione formale dei servizi a livello di singolo destinatario;
 - approvare le versioni aggiornate dell'Avviso Azioni di Rete per il Lavoro e del relativo Manuale di Gestione, rispettivamente Allegato A e Allegato B, parti integranti e sostanziali al presente decreto, che pertanto sostituiscono le precedenti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di prorogare l'Avviso Dote Unica Lavoro, in attesa di definire il nuovo modello delle politiche attive regionale, stabilendo le seguenti nuove scadenze:

- a. la presentazione delle domande di finanziamento entro e non oltre il 31 marzo 2022;
- b. la conclusione dei servizi previsti dai progetti ammessi a finanziamento entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- c. la data ultima per la presentazione delle domande di liquidazione relative ai servizi erogati entro e non oltre il 31 luglio 2023;

2. di eliminare nell'ambito della descrizione dei servizi nell'Avviso e nel relativo Manuale di gestione i riferimenti alla fascia 1, che non viene presa in considerazione nella profilazione dei destinatari in linea con le indicazioni della d.g.r. n.XI/4074/2020 della d.g.r. 5 agosto 2020, n.XI/3470/2020;

3. di apportare, nell'ambito del Manuale di gestione, alcune modifiche, con l'obiettivo di rendere più chiare e lineari le indicazioni relative alle modalità di gestione, che non vengono aggiornate nel merito e in particolare:

- a. specificare le modalità di gestione dei casi di assenza nell'ambito della Formazione a costo standard e della Formazione a voucher;
- b. stabilire la documentazione giustificativa necessarie nell'ambito del nuovo servizio «Formazione specializzata a voucher»;

c. definire le modalità di gestione delle situazioni connesse alla perdita dei requisiti da parte del destinatario;

d. definire le modalità di conclusione formale dei servizi a livello di singolo destinatario;

4. di approvare le versioni aggiornate dell'Avviso Azioni di Rete per il Lavoro e del relativo Manuale di Gestione, rispettivamente Allegato A e Allegato B, parti integranti e sostanziali al presente decreto, che sostituiscono le precedenti versioni;

5. di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato A «Avviso Azioni di rete per il lavoro – Fase II» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

6. di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati A e B sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it, nonché sul Portale dedicato alla Programmazione Europea www.fse.regione.lombardia.it;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.»

Il dirigente
Carlo Bianchessi

_____ • _____



**Regione
Lombardia**

Allegato A)

**AVVISO PUBBLICO
PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AL LAVORO E DI FORMAZIONE**

**AZIONI DI RETE PER IL LAVORO
FASE II**

Indice

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....

A.1. Finalità e obiettivi

A.2. Riferimenti normativi.....

A.3. Soggetti beneficiari

A.4. Soggetti destinatari.....

A.5. Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1. Caratteristiche generali dell’agevolazione

B.2. Progetti finanziabili.....

B.3. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

B.3.1. Servizi attivabili.....

B.3.2. Piano dei conti

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....

C.1. Presentazione delle domande

C.2. Istruttoria

C.2.1. Modalità e tempi del processo

C.2.2. Valutazione delle domande

C.2.3. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria

C.3. Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione

C.3.1. Adempimenti post concessione.....

C.3.2. Caratteristiche della fase di rendicontazione.....

C.3.3. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1. Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3. Ispezione e Controlli

D.4. Monitoraggio dei risultati

D.5. Responsabile del procedimento

D.6. Trattamento dati personali.....

D.7. Pubblicazione, informazioni e contatti.....

D.8. Diritto di accesso agli atti.....

E. Allegati

E.1. Riferimenti normativi.....	
E.2. Percorsi formativi.....	
E.3. Domanda di finanziamento	
E.4. Proposta Progettuale.....	
E.5. Piano dei conti	
E.6. Richiesta Di Accesso Agli Atti (L.241/1990 e L.R.1/2012).....	
E.7. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.....	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi

In attuazione delle Linee Guida per le Azioni di Rete per il Lavoro - Fase II - approvate con DGR XI/4074 del 21 dicembre 2020, l'Avviso finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori coinvolti in processi di crisi o in cerca di nuova occupazione con la finalità di ridurre l'impatto della crisi dovuta all'emergenza sanitaria sui territori interessati e favorire la transizione dei lavoratori verso nuove opportunità lavorative.

L'obiettivo dell'Avviso è da un lato supportare il mantenimento dei livelli occupazionali nei settori/filiere produttive più colpiti dalla crisi, dall'altro favorire la ripresa economica attraverso una riqualificazione dei lavoratori che verranno formati per una loro transizione verso i settori che risulteranno più produttivi.

Per raggiungere tali finalità, i progetti presentati a valere sul presente Avviso devono supportare il dialogo tra le parti, realizzare servizi rivolti a gruppi di lavoratori, facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo.

L'intervento consente di attivare servizi al lavoro e di formazione a favore di lavoratori colpiti dalla crisi, stimolando la messa in rete di diversi soggetti del sistema socioeconomico.

Il presente Avviso è attuato secondo principi di pari opportunità e non discriminazione.

A.2. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono riportati nell'Allegato 1 all'Avviso.

A.3. Soggetti beneficiari

La domanda per accedere al contributo previsto dall'Avviso deve essere presentata da un partenariato, con le seguenti caratteristiche:

- il soggetto capofila deve necessariamente essere un operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro;
- la rete di partenariato deve comprendere **almeno tre soggetti** (incluso il capofila), tra quelli di seguito indicati:
 - operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o di formazione, pubblici e privati;
 - centri per l'impiego;
 - aziende;
 - enti locali territoriali;
 - parti sociali;
 - distretti (L.317/91 e DGR n. VII/3839 del 16 marzo 2001) e metadistretti industriali (DGR n. VII/6356 del 5 ottobre 2001);
 - distretti commerciali (DGR n. VIII/7730 del 24 luglio 2008);
 - camere di commercio;
 - fondazioni grant making;
 - advisor o consulenti direzionali o di outplacement;
 - consulenti/società di outplacement;
 - organizzazioni del terzo settore;
 - operatori autorizzati nazionali;

- o agenzie per il lavoro (APL);
- o istituzioni scolastiche, formative e universitarie.

I servizi al lavoro e di formazione dovranno essere erogati dai partner qualificati come operatori accreditati da Regione Lombardia.

L'operatore capofila è unico responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo, unico interlocutore e unico beneficiario del contributo nei confronti di Regione Lombardia.

Per esigenze particolari rispetto a competenze professionali altamente specialistiche e connesse a determinati ambiti professionali, specificamente quelli più colpiti dall'emergenza sanitaria, e non presenti nel Quadro Regionale degli standard professionali è possibile, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione descritto al punto C.2.2, ricorrere a Operatori per la formazione anche non accreditati per l'erogazione di servizi formativi altamente specializzati.

Gli operatori accreditati al lavoro e di formazione devono avere un accreditamento definitivo per poter presentare progetti ed attivare servizi a valere sul presente Avviso.

Gli Operatori non accreditati devono essere in possesso dei seguenti requisiti per l'erogazione della formazione altamente specializzata:

- presentare nel proprio statuto la formazione come attività prevalente;
- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 o in alternativa di una certificazione riferita alla figura professionale oggetto del percorso formativo inserito nel progetto, certificata da un organismo riconosciuto e competente al rilascio;
- i formatori devono aver maturato almeno 2 anni di esperienza nella specifica area di attività ed essere in possesso di adeguato titolo di studio e formazione per l'area di competenza.

Tutti i partner della rete rappresentano un valore aggiunto nella ricerca di soluzioni occupazionali a favore dei destinatari e nella supervisione del corretto svolgimento delle attività progettuali.

Tutti i soggetti della rete devono avere sede operativa nel territorio di Regione Lombardia, ad eccezione degli Operatori per la formazione specializzata a voucher non accreditati. I soggetti possono partecipare a più partenariati contemporaneamente.

Gli operatori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria per la gestione di un servizio di rilievo pubblicitario di interesse generale. Ai sensi dell'art.12 della L.241/1990, le relative erogazioni economiche si configurano come contributi pubblici, attribuite per la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori, e non assumono la natura di corrispettivo di un rapporto sinallagmatico. Pertanto, queste erogazioni devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. a) del D.P.R.633/1972 e implicano la non applicabilità dell'art.21 del medesimo D.P.R. (fatturazione delle operazioni).

A.4. Soggetti destinatari

I destinatari dell'Avviso sono lavoratori di aziende impegnate ad adattarsi ai cambiamenti del contesto socioeconomico, lavoratori di aziende in crisi o espulsi dal mercato del lavoro a seguito di situazioni di crisi.

Sono ammesse a partecipare alle azioni previste dall'Avviso, le **persone in cerca di nuova occupazione provenienti da una o più unità produttive/operative** ubicate in Lombardia che, al momento dell'adesione al progetto, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- **Occupati sospesi** percettori di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro, esclusivamente ove siano prevedibili degli esuberi (restano inclusi occupati sospesi da aziende in fallimento in applicazione dell'art.72 della Legge Fallimentare - Regio decreto 267/43).

- **Disoccupati**, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, espulsi dal mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di sostegno al reddito, cessati da un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

I destinatari che aderiscono ad un progetto di Azioni di rete per il lavoro non possono partecipare contemporaneamente ad un altro intervento di politica attiva finanziato da risorse pubbliche (quali ad esempio Dote Unica Lavoro, Programma Garanzia Giovani). Gli occupati sospesi beneficiari di Assegno di Ricollocazione nell'ambito di un Accordo di Ricollocazione sottoscritto ai sensi del art.24-bis D.Lgs.148/2015, possono essere coinvolti nei progetti quali destinatari esclusivamente dei servizi di formazione.

È cura dell'operatore capofila verificare la sussistenza dei requisiti e tenere agli atti la relativa documentazione. Per la verifica dei requisiti dei destinatari si rimanda alle indicazioni fornite nel Manuale di gestione delle Azioni di Rete per il lavoro (di seguito Manuale di gestione).

Un destinatario non può essere inserito contemporaneamente in più di un progetto di Azioni di rete per il lavoro.

Il numero di destinatari che devono essere presi in carico dalla rete nell'ambito del progetto va **da un minimo di 10 ad un massimo di 100 persone**.

La partecipazione ai percorsi previsti dal presente Avviso corrisponde alla partecipazione a iniziative di politica attiva ex art.20 D.Lgs.150/2015. Il rifiuto ingiustificato a svolgere tali attività determina l'applicazione dei meccanismi di condizionalità previsti dagli artt.21 e 22 del D.Lgs.150/2015.

Gli operatori accreditati, al fine di assicurare l'attuazione dei citati artt.21 e 22 del D.Lgs.150/2015:

- garantiscono l'erogazione dei servizi previsti dal progetto ed il rispetto di tempi e modalità di fruizione dei servizi;
- hanno l'obbligo di comunicare al centro per l'impiego, ai sensi degli artt.12 co.1 lett. c), 23 co.5 lett.e) del citato D.Lgs.150/2015, il rifiuto ingiustificato di svolgere le attività previste dal progetto. La mancata comunicazione costituisce violazione dei compiti propri dell'operatore accreditato ai sensi dell'art.13 della L.r.22/2006.

I Centri per l'Impiego assicurano la gestione dei provvedimenti amministrativi connessi agli adempimenti di cui agli artt.21 e 22 del citato D.Lgs.150/2015 secondo le modalità definite da Regione Lombardia.

L'Operatore è tenuto a rispettare quanto stabilito nel Manuale di gestione e a fornire un'esauriva informazione al destinatario dei diritti e degli obblighi che la partecipazione al progetto comporta.

A.5. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi ammontano a € 5.000.000,00.

Tale dotazione finanziaria potrà essere incrementata sulla base dell'andamento della misura.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il presente avviso è finanziato con risorse a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020", sottoscritto con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale in data 16 luglio 2020, sulla base dello schema approvato dalla Giunta con D.R.R. n.3372 del 14/07/2020

La misura finanzia progetti a fondo perduto con un contributo massimo di € 250.000,00.

I contributi erogati nell'ambito del presente avviso si configurano come Non Aiuto.

B.2. Progetti finanziabili

I progetti eleggibili al finanziamento devono essere caratterizzati da un elevato grado di adattabilità rispetto a specifiche situazioni di crisi aziendale e fortemente orientati al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale.

Il progetto di Azione di Rete consiste in un intervento coordinato, articolato in un insieme di servizi al lavoro e di formazione, sia individuali che di gruppo, progettati rispetto alle caratteristiche del target di destinatari presi in carico e alle esigenze della singola persona (Allegato 4 "Proposta progettuale").

La realizzazione del progetto di Azione di rete prevede la predisposizione di percorsi individuali erogati a ciascun destinatario, composti da servizi individuali e di gruppo.

La realizzazione dei servizi in un'ottica di rete richiede la collaborazione tra gli attori del territorio interessati alle politiche del lavoro, rafforzando la relazione fra pubblico e privato, anche attraverso la partecipazione diretta dell'azienda, ove possibile di quella di provenienza della crisi o di quelle di destinazione di nuova occupazione.

L'intervento deve prevedere:

- una progettazione basata sull'attività coordinata dei soggetti della rete nella rilevazione dei fabbisogni e nella individuazione dei lavoratori da coinvolgere;
- la partecipazione a momenti di raccordo tra i principali attori coinvolti nelle situazioni di crisi, finalizzata a facilitare la *governance* territoriale;
- il coinvolgimento attivo dei soggetti della rete, in particolare delle aziende, ove possibile, nell'individuazione di soluzioni positive alla crisi, di percorsi che garantiscano il reinserimento occupazionale e nella facilitazione dell'incrocio tra le esigenze delle aziende che assumono e l'offerta di lavoro presente sul territorio;
- il monitoraggio e la supervisione delle attività progettuali in un'ottica di responsabilizzazione diretta dei partner della rete per garantire un forte orientamento al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale;
- lo stimolo allo sviluppo di reti stabili e strutturate.

In aggiunta ai servizi attivabili, i soggetti della rete possono avviare iniziative complementari a supporto dei destinatari del progetto, finanziate da risorse proprie o a valere su altri finanziamenti.

B.3. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili al contributo del presente Avviso riguardano l'erogazione dei servizi al lavoro e di formazione.

Per i servizi erogati nell'ambito del presente Avviso non è esigibile dal destinatario nessun contributo finanziario.

Con riferimento ai servizi individuali, si ricorre:

- ai costi standard definiti a livello regionale e approvati con D.D.U.O. n.8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii., con riferimento ai servizi di creazione rete di sostegno e di coaching;
- ai costi standard definiti a livello regionale e approvati con D.D.G n.12393 del 20/10/2020, con riferimento al servizio di inserimento e avvio al lavoro;
- ai costi standard definiti a livello nazionale e approvati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato (UE) n.2017/90 del 31 ottobre 2016 e ss.mm.ii., con riferimento ai restanti servizi individuali.

Con riferimento ai servizi di gruppo, si ricorre ai costi standard definiti a livello regionale e approvati con D.D.U.O. n.10735 del 21/11/2013 e n.8617 del 26/09/2013 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai servizi formativi altamente specializzati di cui alle esigenze particolari previste al precedente punto A.3 si rimanda al punto B.3.1., paragrafo "Servizi a processo".

Si rimanda al Manuale di gestione per la definizione del valore e delle modalità di riconoscimento delle spese ammissibili.

B.3.1. Servizi attivabili

All'interno dei progetti sono attivabili percorsi individualizzati composti da servizi a processo e a risultato, funzionali a raggiungere gli obiettivi di politica attiva, quali:

- obiettivo di inserimento lavorativo (per la fascia 4 – molto alta, anche attraverso un tirocinio);
- obiettivo di autoimpiego e autoimprenditorialità;
- obiettivo di riqualificazione (esclusivamente per gli occupati sospesi beneficiari di Assegno di Ricollocazione nell'ambito di un Accordo di Ricollocazione sottoscritto ai sensi dell'art. 24-bis D.Lgs.148/2015).

Le tabelle che seguono illustrano i servizi e i relativi standard di costo e di durata, distinguendo tra:

- Una fase preliminare di erogazione dei servizi di accesso, orientamento e formazione, che sono funzionali a fornire alle persone le informazioni, le conoscenze, le competenze e le esperienze utili a ricollocarsi nel mondo del lavoro (Tabella 1);
- Una fase di assistenza intensiva, rappresentata alternativamente da:
 - il Servizio di "Inserimento e avvio al lavoro", finalizzato alla ricollocazione delle persone nel mercato del lavoro (Tabella 2);
 - il Servizio "Promozione e accompagnamento al tirocinio", finalizzato ad accrescere l'esperienza professionale e le competenze delle persone che si trovano in elevata difficoltà nella ricerca di lavoro (Tabella 3);
 - il Servizio di "Accompagnamento all'avvio di impresa", mirato al raggiungimento di un risultato di autoimprenditorialità o autoimpiego (Tabella 4).

Il progetto è opportuno preveda per tutti i lavoratori l'erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento e di uno dei seguenti servizi, alternativi tra loro: Inserimento e avvio al lavoro, Promozione e accompagnamento al tirocinio, Accompagnamento all'avvio di impresa. Fanno eccezione gli occupati sospesi beneficiari di Assegno di Ricollocazione nell'ambito di un Accordo di Ricollocazione sottoscritto ai sensi del art.24-bis D.Lgs.148/2015, che possono essere coinvolti nei progetti quali destinatari esclusivamente dei servizi di formazione.

Tabella 1 – Servizi a processo

Servizi	Costo orario standard per persona	Ore
A. Accesso al servizio		
1. Presa in carico		
Accoglienza e presa in carico	€ 0,00	1
Definizione del percorso		1
B. Orientamento e formazione		
2. Orientamento individuale		
Colloquio specialistico	€ 0,00	1
Bilancio delle competenze / Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità	€ 35,50	Max 6
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale)	€ 35,50	Max 6
Creazione rete di sostegno	€ 32,00	Max 6
Coaching	€ 35,00	Max 10
3. Orientamento di gruppo e formazione		
Formazione	€ 13,34	Max 150
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)	€ 15,00	Max 6
C. Formazione specializzata a voucher		
Formazione specializzata	€ 2.000,00	

Tabella 2 – Inserimento e avvio al lavoro

	Fascia 2 Media	Fasce 3 e 4 Alta/Molto Alta
	Condizioni e massimali	Condizioni e massimali
Costo standard per persona	€ 945,00	€ 1.538,00
Condizioni	A risultato, a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 180 gg	A risultato, a condizione della sottoscrizione di un contratto di almeno 180 gg

Tabella 3 – Promozione e accompagnamento al tirocinio

	Fascia 2 Media	Fascia 3 Alta	Fascia 4 Molto Alta
	Condizioni e massimali	Condizioni e massimali	Condizioni e massimali
Costo standard per persona	-	-	€ 500
Condizioni	-	-	A risultato, a condizione del completamento di un tirocinio di almeno 120 gg

Tabella 4 – Accompagnamento all’avvio di impresa

Servizi	Costo orario standard per persona	Fascia 2 Media		Fasce 3 e 4 Alta/Molto Alta	
		Ore	Condizioni e massimali	Ore	Condizioni e massimali
Accompagnamento all’avvio di impresa	€ 40,00	Max 20	A processo, per il 30% a condizione di avvio di impresa o di lavoro autonomo	Max 25	A processo, per il 30% a condizione di avvio di impresa o di lavoro autonomo

Nei paragrafi successivi si riportano le caratteristiche dei servizi ammissibili, ulteriori dettagli sui servizi e sulle modalità di erogazione degli stessi sono indicati nel Manuale di gestione.

Servizi a Processo

Accesso al servizio: rappresenta un pacchetto di servizi al lavoro essenziali che deve essere obbligatoriamente previsto ed erogato ai destinatari che vengono presi in carico dagli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro. I servizi sono a carico dell’operatore.

Orientamento e formazione: rappresenta un pacchetto di servizi al lavoro e di formazione funzionali a fornire al destinatario strumenti utili al rafforzamento e all’adeguamento delle competenze.

Il pacchetto prevede:

- Servizi di Orientamento Individuale, che comprende servizi al lavoro erogabili in modalità individuale o individualizzata fino a 3 persone;
- Servizi di Orientamento di gruppo e formazione, che comprende servizi di formazione e servizi al lavoro, questi ultimi erogabili in modalità collettiva, oltre 3 persone.

I servizi al lavoro e di formazione sono riconosciuti sulla base delle attività realizzate (a processo).

È ammessa l’erogazione a distanza dei servizi al lavoro e dei servizi di formazione (FAD o e-learning). Ulteriori dettagli sulle modalità di erogazione a distanza di tali servizi sono indicati nel Manuale di gestione.

La formazione ammessa è rappresentata dalla formazione permanente e/o di specializzazione e deve essere coerente con le competenze previste dal Quadro Regionale degli standard professionali.

Nel caso in cui il progetto coinvolga figure professionali altamente specializzate il cui profilo non sia incluso nel Quadro Regionale degli standard professionali è ammesso il ricorso alla formazione specializzata erogata anche da Operatori non accreditati, con un rimborso a voucher per un massimo di 2.000,00 €.

Il ricorso a questo tipo di formazione deve essere motivato e preventivamente autorizzato in sede di valutazione della proposta progettuale. La formazione specializzata a voucher è alternativa alla formazione erogata a costi standard.

I percorsi formativi a voucher devono avere una durata minima di 40 ore.

L'operatore può chiedere di erogare un numero minore di ore di formazione, fornendo un piano dei conti in cui risulti dettagliata la composizione del costo.

Tale richiesta sarà sottoposta a valutazione preventiva da parte del Nucleo, che sulla base delle informazioni ricevute potrà autorizzare o meno l'erogazione di ore di formazione al di sotto del minimo stabilito.

I percorsi formativi devono essere avviati e realizzati, secondo quanto stabilito dalle indicazioni regionali per l'Offerta formativa di cui al D.d.u.o. n.12453 del 20 dicembre 2012 e dal Manuale di gestione.

Non sono ammessi percorsi formativi obbligatori previsti per legge. Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'Allegato 2.

La formazione è destinata a persone maggiorenni o a coloro che abbiano almeno assolto il Diritto Dovere di Istruzione e Formazione con l'acquisizione di una Qualifica professionale.

L'erogazione della formazione deve iniziare precedentemente al conseguimento del risultato di inserimento lavorativo.

Con riferimento ai servizi formativi, si precisa che è esclusa la formazione continua e, pertanto, devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro, anche in connessione con periodi di riduzione dell'orario di lavoro.

Inserimento e avvio al lavoro

Il Servizio di "Inserimento e avvio al lavoro" è riconosciuto a costi standard a risultato, a fronte della sottoscrizione di un contratto di lavoro, che deve essere unico, di durata almeno pari a 6 mesi, incluse le proroghe e le trasformazioni, e, nel caso in cui sia a tempo parziale, deve prevedere almeno 20 ore settimanali medie per tutta la durata del contratto.

Il risultato non è riconosciuto nel caso di assunzione o attivazione di missioni di somministrazione presso la stessa azienda in cui il destinatario, nei 120 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto, abbia effettuato un tirocinio o sia stato occupato, anche in una missione di somministrazione, prima della presa in carico.

Qualora l'inserimento lavorativo sia effettuato presso un operatore accreditato, la condizionalità di cui sopra si applica a tutti gli operatori accreditati.

Resta confermata la possibilità di raggiungere il risultato di inserimento lavorativo quando il contratto è sottoscritto presso un'azienda in cui il destinatario ha effettuato un tirocinio o sia stato occupato dopo la presa in carico.

In presenza di contratti di somministrazione, la disciplina si applica alle aziende presso cui le missioni sono attivate (aziende utilizzatrici) e non sul somministratore.

Il risultato occupazionale deve essere raggiunto nell'arco temporale di durata del progetto.

Nel caso di "annullamento" di una o più COB da parte dell'azienda utili al raggiungimento del risultato occupazionale ("inserimento lavorativo") non dovrà essere richiesta la liquidazione del servizio o, qualora sia già stata richiesta, l'operatore dovrà darne tempestiva comunicazione a Regione Lombardia.

Promozione e accompagnamento al tirocinio

Il servizio di Promozione e Accompagnamento al tirocinio è rappresentato dalle attività che conducono una persona in condizioni di elevata difficoltà nella ricerca di occupazione (fascia 4 - molto alta), all’attivazione e alla conclusione di un unico tirocinio extracurriculare in azienda funzionale ad accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze.

Il servizio è riconosciuto a costi standard a risultato a conclusione di un periodo di tirocinio minimo pari a 4 mesi (120 giorni da calendario), secondo i costi standard indicati (Tabella 4). In caso di inserimento lavorativo successivo al tirocinio, entro il periodo di durata del progetto, il servizio non può essere riconosciuto se è rendicontato quello di Inserimento e avvio al lavoro.

Ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei tirocini ammissibili sono indicati nel Manuale di gestione.

Accompagnamento all’avvio di impresa

Il Servizio di “Accompagnamento all’avvio di impresa” è rappresentato dalle attività che accompagnano le persone all’avvio di un’esperienza di autoimpiego o creazione di impresa.

I servizi sono riconosciuti a processo, sulla base delle effettive ore di accompagnamento svolte. Il 30% del valore dei servizi erogati è riconosciuto a condizione del raggiungimento di un risultato occupazionale, rappresentato dall’avvenuta iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan realizzato.

B.3.2. Piano dei conti

Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto è definito in funzione del numero dei destinatari come riportato nella tabella di seguito:

Tabella 5 – Contributo erogabile

Numero di destinatari per progetto	Contributo (euro)
da 10 a 20	70.000
da 21 a 30	110.000
da 31 a 50	180.000
da 51 a 100	250.000

L’importo totale del Piano dei conti è pertanto determinato sulla base del numero dei destinatari.

Il Piano dei conti deve essere presentato dettagliando i costi per servizio, secondo il modello riportato in Allegato (Allegato 5).

In sede di presentazione della proposta progettuale il partenariato dovrà dichiarare la percentuale di budget da destinare ai servizi a processo e ai servizi a risultato. I servizi a processo (Tabella 1) possono costituire al massimo l’85% del budget di progetto.

Qualora il numero di destinatari aumenti in corso d’opera, il contributo erogabile per i servizi non potrà superare il valore del piano dei conti approvato.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1. Presentazione delle domande

La domanda di accesso al contributo può essere presentata dal soggetto capofila della rete di partenariato a partire dalle ore 12,00 del 19/02/2021 fino alle ore 17,00 del 31/12/2021.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi On Line all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

La domanda è costituita dai seguenti moduli accessibili e generati dal sistema informativo:

- Domanda di finanziamento (Allegato 3);
- Proposta progettuale (Allegato 4), dalla quale devono emergere tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto;
- Piano dei conti (Allegato 5).
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punto A3 in caso di formazione specializzata erogata da soggetti non accreditati:
 - dichiarazione dell'ente formatore (firmata dal rappresentante legale dell'ente elettronicamente o con firma olografa allegando documento di identità del firmatario e dall'operatore capofila con firma elettronica);
 - copia della certificazione UNI ENI ISO 9001:2008, settore EA 37 o altra certificazione specifica sul profilo;
 - catalogo dei corsi dell'ente formatore;
 - brochure di presentazione dell'ente formatore.
- In caso di formazione specializzata a voucher di durata inferiore a 40 ore, piano dei conti in cui risulti dettagliata la composizione dei costi del percorso formativo.

La domanda di finanziamento deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

La proposta progettuale deve essere compilata in ogni sua parte, come da Allegato 4.

In particolare, nella sezione "Analisi di contesto" l'operatore deve riportare tutti gli elementi utili a chiarire la coerenza del progetto rispetto al target dei destinatari coinvolti che dovranno essere presi in carico sulla base di criteri di omogeneità quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Provenienza dalla stessa crisi aziendale, settoriale o di filiera;
- Uniformità dei profili professionali;
- Uniformità di finalità/obiettivi formativi.

L'attivazione di un progetto di Azioni di rete alternativemente all'attivazione di misure individuali deve trovare riscontro nei criteri di omogeneità riportati.

Se sono presenti attività per le quali è previsto il ricorso alla delega (par. 3.2.2 “Soggetti che erogano i servizi” del Manuale di gestione) è necessario specificare all’interno del progetto la denominazione e i riferimenti anagrafici del soggetto al quale l’attività verrà delegata, descrivere brevemente le attività da delegare, la motivazione e il valore economico dell’attività.

Le domande trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel presente Avviso pubblico, non sono in ogni caso ammissibili e sono considerate non istruibili.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

C.2. Istruttoria

C.2.1. Modalità e tempi del processo

I progetti devono essere avviati entro 60 giorni di calendario dalla comunicazione di ammissione al finanziamento e hanno una durata massima di 12 mesi dalla data di avvio.

La conclusione dei servizi erogati nell’ambito dei progetti presentati e ammessi a finanziamento dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31/03/2023. Le domande di liquidazione dei progetti dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/07/2023.

C.2.2. Valutazione delle domande

I progetti saranno oggetto d’istruttoria rispetto alla presenza e alla completezza della documentazione richiesta.

Un Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia valuterà le domande con cadenza periodica, anche in relazione al flusso di domande, in base all’ordine di arrivo.

Il processo di valutazione dei progetti ammissibili a seguito dell’istruttoria terrà conto dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio	Soglia di sufficienza
Qualità del progetto	60	36
- Coerenza tra le finalità del progetto e quelle dell'Avviso, in risposta alla situazione di crisi e alle necessità di ricollocazione e riqualificazione professionale dei destinatari;	15	9
- Omogeneità del target dei destinatari (in termini di provenienza dalla stessa crisi aziendale, settoriale o di filiera, nonché uniformità dei profili professionali, uniformità di obiettivi formativi);	30	18

- Coerenza, completezza e sostenibilità dei servizi, rispetto al contesto di riferimento, al numero di destinatari coinvolti, alle esigenze e ai fabbisogni a cui si intende rispondere e coerenza del piano dei conti con quanto previsto a progetto.	15	9
Efficacia potenziale	15	9
- Efficacia potenziale del progetto in termini di: <ul style="list-style-type: none"> o strategie individuate per gli inserimenti lavorativi; o ricadute occupazionali previste e individuazione di nuovi potenziali datori di lavoro, già coinvolti in sede di presentazione del progetto. 		
Composizione della partnership	25	15
- Rappresentatività della partnership a livello di competenze, esperienze e coinvolgimento di interessi diversi; - stabilità e sostenibilità del partenariato.		
TOTALE	100	60

Il Nucleo valuta l'ammissibilità della formazione specializzata a voucher rispetto ai requisiti indicati ai paragrafi A3 e B.3.1. e si riserva di non ammetterla e di riparametrare il finanziamento corrispondente nel caso in cui non sia rispondente alle previsioni dell'Avviso.

L'importo relativo alla formazione specializzata a voucher valutata non ammissibile è imputabile ai servizi di formazione a costo standard. In questo caso è richiesta un'integrazione al progetto iniziale che sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte del nucleo.

Per ciascun criterio è definita una soglia di sufficienza ai fini dell'ammissibilità della candidatura. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto sarà pari a 100 punti.

Ai fini dell'ammissibilità della candidatura sarà necessario raggiungere la soglia minima di 60 punti. Completata l'istruttoria e l'attività di valutazione, gli esiti potranno essere:

- domande ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Avviso;
- domande ammissibili e non finanziabili;
- domande non ammesse.

C.2.3. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Il Dirigente responsabile del procedimento approva gli esiti del Nucleo di Valutazione con proprio atto. Tale atto, contenente l'elenco dei progetti pervenuti oggetto di valutazione in ordine di arrivo e gli esiti della valutazione del Nucleo, sarà pubblicato sul sito www.fse.regione.lombardia.it.

L'esito della valutazione verrà comunicato a ciascun soggetto capofila attraverso il sistema informativo.

C.3. Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il capofila può presentare le domande di liquidazione intermedia a partire dal raggiungimento del 20% della spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi a processo prevista nel Piano dei conti, purché i servizi per ciascun destinatario siano conclusi e rendicontati.

I servizi devono essere tutti rendicontati entro 60 giorni di calendario dalla conclusione del progetto.

C.3.1. Adempimenti post concessione

Fase di avvio del progetto

Entro 60 giorni di calendario dall'ammissione al finanziamento, comunicata tramite il sistema informativo, il capofila dovrà provvedere, pena la decadenza del contributo, all'avvio delle attività progettuali.

Ai fini dell'avvio l'operatore capofila procede alla profilazione di almeno 10 destinatari nel sistema informativo.

L'assegnazione ad una delle fasce di intensità di aiuto avviene secondo le modalità definite dalla D.G.R. 5 agosto 2020, n.XI/3470 che nello specifico stabilisce quanto segue.

Il modello di profilazione di Regione Lombardia prevede che le persone siano assegnate alle fasce di intensità d'aiuto seguenti:

Fascia 1 "Bassa": persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;

Fascia 2 "Media": persone che necessitano di un supporto maggiore che le renda più autonome nella ricerca di un impiego o le supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;

Fascia 3 "Alta": persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego;

Fascia 4 "Molto Alta": persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione;

Tenuto conto del deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro conseguente alla pandemia, la misura si concentra sulle Fasce superiori alla 1 "Bassa".

L'appartenenza ad una fascia di aiuto è rilevante ai fini della effettiva valorizzazione del servizio di Inserimento e avvio al lavoro, Promozione e accompagnamento al tirocinio, Accompagnamento all'avvio di impresa per ciascun destinatario in base alla fascia di appartenenza.

Per effettuare l'avvio formale delle attività l'operatore dovrà procedere alla trasmissione, esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale, della seguente documentazione sottoscritta con firma elettronica e protocollata a sistema:

- Atto di adesione;
- Comunicazione di Avvio contenente l'elenco dei destinatari profilati;
- Modello di Accordo di Rete di partenariato, sottoscritto da tutti i soggetti della rete.

Tutta la modulistica è disponibile all'interno del Manuale di gestione.

Al momento dell'avvio il numero di destinatari deve essere almeno pari a 10.

Gli ulteriori destinatari rispetto a quelli inseriti in fase di avvio possono essere profilati successivamente, ma entro e non oltre la prima metà di attuazione del progetto, definita rispetto alla durata, calcolata dalla data di avvio effettiva del progetto alla data di conclusione prevista in fase di presentazione della domanda di finanziamento.

Il contributo massimo erogabile non può in ogni caso essere superiore a quanto approvato da Regione Lombardia in sede di ammissione del progetto al finanziamento, anche nel caso in cui il numero di destinatari presi in carico sia superiore a quanto previsto in fase progettuale.

La rete di partenariato accoglie i destinatari e li informa sulle opportunità offerte dall'intervento, presentando la rete di progetto e le finalità.

La rete è tenuta ad acquisire da ciascun lavoratore destinatario del progetto la dichiarazione di adesione al progetto precedentemente all'inserimento nel progetto stesso. Tali dichiarazioni devono essere tenute agli atti dall'operatore capofila.

Realizzazione dei servizi

Prima dell'avvio del progetto, i destinatari devono sottoscrivere la dichiarazione di adesione al progetto, secondo le modalità stabilite nel Manuale di gestione. Nell'ambito della dichiarazione di adesione sono riportati i servizi da erogare di cui la persona potrà usufruire nel corso del progetto.

È responsabilità del soggetto beneficiario inviare la dichiarazione di adesione sottoscritta dal destinatario attraverso il sistema informativo e secondo le modalità indicate nel Manuale di gestione. Il soggetto beneficiario consegna copia della dichiarazione di adesione al destinatario.

Il destinatario e i soggetti della rete sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale di gestione per quanto concerne la realizzazione dei servizi previsti dal progetto, la conservazione della documentazione, la registrazione delle attività sul sistema informativo e le verifiche.

Gli output dei servizi resi devono essere forniti in copia al destinatario.

C.3.2. Caratteristiche della fase di rendicontazione

Il capofila è tenuto a presentare la rendicontazione e la richiesta di liquidazione secondo le modalità indicate dal Manuale di gestione.

L'erogazione del contributo da parte dei competenti uffici di Regione Lombardia avviene, previa verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata dal capofila, a favore dell'operatore capofila della rete, come meglio specificato nel Manuale di gestione.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt.96 e ss. del D.Lgs.159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n.125 del 01.06.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.98/2013, art.31 commi 3 e 8-bis).

C.3.3. Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Nel corso della realizzazione del progetto non sono ammesse variazioni salvo i casi sotto descritti. Sono ammissibili solo se autorizzate da Regione Lombardia, a seguito di presentazione di una specifica richiesta adeguatamente motivata da parte del capofila:

- le variazioni nella composizione della rete di partenariato;

Tali variazioni non devono comportare una diminuzione della qualità progettuale rilevata in fase di valutazione dal Nucleo nonché inficiare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

È inoltre ammissibile la proroga di progetto, senza variazioni del costo totale del progetto approvato, che deve essere comunicata tramite sistema informativo e può riguardare anche la durata dei progetti. La durata del progetto non può in nessun caso essere superiore a 12 mesi e i progetti devono concludersi inderogabilmente entro il 31/03/2023..

È possibile rendicontare una quota di servizi a risultato superiore a quella prevista in sede di presentazione della proposta progettuale, nel caso in cui nel corso della realizzazione del progetto si verificasse uno scostamento da quanto definito in sede di budget a preventivo a fronte di una corrispondente diminuzione della spesa rendicontata per i servizi a processo, nei limiti dell'importo totale del contributo richiesto e autorizzato per la realizzazione del progetto.

Rispetto ai servizi a processo, è consentita una variazione di spesa superiore rispetto al budget iniziale alle seguenti condizioni:

- nei limiti del 20% della quota di budget prevista per i servizi a risultato;
- esclusivamente nei casi in cui la quota rendicontata per i servizi a risultato non sia comunque inferiore al 15% del budget complessivo definito in sede di proposta progettuale;
- nei limiti dell'importo totale del contributo richiesto e autorizzato per la realizzazione del progetto.

Eventuali sostituzioni o integrazioni del gruppo dei destinatari possono essere effettuate fino alla prima metà di attuazione del progetto e devono essere tracciate attraverso il sistema informativo.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1. Obblighi dei soggetti beneficiari

Il soggetto **capofila** della Rete è unico responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo del progetto, unico interlocutore nei confronti di Regione Lombardia e unico beneficiario, con i seguenti compiti:

- in fase di presentazione della domanda:
 - coordinare la predisposizione della documentazione e della modulistica richiesta dall'Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa sul sistema informativo;
- in caso di ammissione al contributo, durante tutto lo svolgimento del progetto:
 - individuare e indicare a Regione Lombardia un responsabile operativo/tecnico di riferimento per il progetto;
 - curare la trasmissione della documentazione per l'avvio e la gestione del progetto in ogni sua fase, inclusa la rendicontazione e la richiesta di liquidazione;
 - predisporre ed inviare in via telematica le dichiarazioni di adesione sottoscritte dai destinatari, verificando il possesso dei requisiti;
 - assolvere il debito informativo nei confronti di Regione Lombardia;
 - monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione dell'aggregazione e/o sulla realizzazione dell'intervento;
 - curare la predisposizione e la trasmissione dei documenti di monitoraggio;
 - conservare presso la propria sede la documentazione in originale relativa ai servizi direttamente erogati e copia conforme all'originale della documentazione riconducibile alla rendicontazione dei partner, in conformità con quanto previsto dal Manuale di gestione.

I partner di progetto che erogano i servizi al lavoro e di formazione partecipano alla realizzazione delle attività con i seguenti compiti:

- erogare i servizi in raccordo con il capofila sulla base di quanto definito a progetto e in conformità con quanto previsto dall'Avviso e dal Manuale di gestione;
- fornire al capofila le informazioni e la documentazione necessaria per la trasmissione a Regione Lombardia di quanto previsto dall'Avviso, in particolar modo per quanto riguarda le operazioni di rendicontazione e monitoraggio;
- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti e segnalare tempestivamente al capofila eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione dell'aggregazione e/o sulla realizzazione dell'intervento;
- conservare presso la propria sede la documentazione in originale relativa ai servizi direttamente erogati in conformità con quanto previsto dal Manuale di gestione e trasmetterne al capofila copia conforme.

Regione Lombardia non risponde delle obbligazioni che derivano dagli accordi fra i partner sottoscritti ai fini della gestione del presente avviso, in quanto l'unico interlocutore e beneficiario della presente misura è individuato nell'operatore capofila.

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente avviso pubblico e dal relativo Manuale di gestione, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.

D.2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, i beneficiari devono darne immediata comunicazione alla Regione tramite il sistema informativo, secondo le modalità indicate nel Manuale di gestione.

Il contributo assegnato sarà oggetto di decadenza o di revoca totale o parziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente Avviso, ovvero nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo, compatibilmente con le regole dell'Avviso.

In caso di revoca del contributo già liquidato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme percepite.

D.3. Ispezione e Controlli

Per la corretta gestione e liquidazione dei progetti finanziati nell'ambito del presente Avviso si fa riferimento al Manuale di gestione.

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, anche attraverso i referenti preposti presso le UTR di Regione Lombardia, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

D.4. Monitoraggio dei risultati

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia – DG Istruzione Formazione e Lavoro e/o da PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia per effettuare il monitoraggio dei progetti. Sono previsti monitoraggi periodici di natura quantitativa e qualitativa sull'avanzamento delle attività progettuali.

Il capofila inoltre è tenuto a conservare agli atti tutta la documentazione inerente il progetto.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia, anche mediante ispezioni.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di lavoratori (coinvolti nell'iniziativa);
- Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art.7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e art.32, co. 2-bis, lettera g della L.r. 01/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile dell'Avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia, con il supporto di Polis Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, monitora l'avanzamento delle attività, con particolare riferimento ai risultati raggiunti dai progetti. Gli esiti delle analisi saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione della performance. L'analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell'art.17 della L.r. 22/2006.

In particolare, la valutazione di Regione Lombardia sarà tesa a valorizzare le reti di partenariato più performanti sotto l'aspetto dell'efficacia, intesa come la capacità degli stessi di portare il maggior numero di destinatari presi in carico al raggiungimento del risultato di inserimento lavorativo.

La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari presi in carico, con particolare riferimento ai target più svantaggiati.

D.5. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento per le attività inerenti questo Avviso è il dirigente della struttura Crisi Aziendali della Direzione Generale Formazione e Lavoro.

D.6. Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003, Regolamento UE n.2016/679 e D.Lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 7.

D.7. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata nel BURL, sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e nel sito della Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile presentare una richiesta aprendo un ticket nell'apposita sezione di "Cruscotto Lavoro"

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.r. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	AZIONI DI RETE PER IL LAVORO – FASE II
DI COSA SI TRATTA	<p>Il presente Avviso finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori coinvolti in processi di crisi o in cerca di nuova occupazione.</p> <p>Regione Lombardia intende attuare la presente misura per ridurre l'impatto della crisi occupazionale conseguente alle misure di contenimento della pandemia COVID-19 rispetto alla quale si prevede un peggioramento a seguito della fine del blocco dei licenziamenti, in vigore dal 23 febbraio 2020</p> <p>L'obiettivo dell'Avviso è da un lato accompagnare alla ricollocazione gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi aziendale, per supportare il mantenimento dei livelli occupazionali nei settori/filiere produttive più colpite dalla crisi, dall'altro favorire la ripresa</p>

TITOLO	AZIONI DI RETE PER IL LAVORO FASE II										
	economica attraverso una riqualificazione dei lavoratori che verranno formati per una loro transizione verso i settori che risulteranno più produttivi.										
TIPOLOGIA	La misura finanzia progetti a fondo perduto.										
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Sono ammessi a partecipare alle azioni previste dall’Avviso, le persone in cerca di nuova occupazione provenienti da una o più unità produttive/operative ubicate in Lombardia che, al momento dell’adesione al progetto, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:</p> <p>Occupati sospesi percettori di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro, esclusivamente ove siano prevedibili degli esuberi</p> <p>Disoccupati, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, espulsi dal mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di sostegno al reddito, cessati da rapporto di lavoro di tipo subordinato.</p>										
RISORSE DISPONIBILI	Le risorse complessivamente disponibili ammontano a € 5.000.000,00.										
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	<p>La misura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Una fase preliminare di erogazione dei servizi di accesso, orientamento e formazione, che sono funzionali a fornire alle persone le informazioni, le conoscenze, le competenze e le esperienze utili a ricollocarsi nel mondo del lavoro (riconosciuti a processo senza condizionalità);• Una fase di assistenza intensiva, rappresentata alternativamente dai servizi di:<ul style="list-style-type: none">○ Inserimento e avvio al lavoro (a risultato);○ Promozione e accompagnamento al tirocinio (a risultato);○ Accompagnamento all’avvio di impresa (a processo condizionato al risultato per il 30%). <p>Il progetto deve obbligatoriamente prevedere per tutti i lavoratori l’erogazione di almeno uno dei servizi di orientamento e di almeno uno dei servizi di assistenza intensiva. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto è definito in funzione del numero dei destinatari come riportato di seguito:</p> <table><tr><th>Numero di destinatari per progetto</th><th>Contributo massimo (euro)</th></tr><tr><td>da 10 a 20</td><td>70.000</td></tr><tr><td>da 21 a 30</td><td>110.000</td></tr><tr><td>da 31 a 50</td><td>180.000</td></tr><tr><td>da 50 a 100</td><td>250.000</td></tr></table> <p>I servizi a processo possono costituire al massimo l’85% del budget di progetto.</p>	Numero di destinatari per progetto	Contributo massimo (euro)	da 10 a 20	70.000	da 21 a 30	110.000	da 31 a 50	180.000	da 50 a 100	250.000
Numero di destinatari per progetto	Contributo massimo (euro)										
da 10 a 20	70.000										
da 21 a 30	110.000										
da 31 a 50	180.000										
da 50 a 100	250.000										
DATA DI APERTURA	19/02/2021										

TITOLO	AZIONI DI RETE PER IL LAVORO – FASE II
DATA DI CHIUSURA	31/03/2022
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di accesso al contributo può essere presentata dal soggetto capofila della rete di partenariato a partire dalle ore 12,00 del 19/02/2021 fino alle ore 17,00 del 31/03/2022.</p> <p>La domanda deve essere compilata sulla piattaforma informativa Bandi On Line all' indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, sottoscritta con firma elettronica e protocollata a sistema presentando la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domanda di finanziamento • Proposta progettuale, dalla quale devono emergere tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto; • Piano dei conti
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>I progetti, presentati a sportello, saranno oggetto di istruttoria rispetto alla presenza e alla completezza della documentazione richiesta.</p> <p>Un Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia valuta le domande con cadenza quindicinale in base all'ordine di arrivo rispetto ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualità del progetto - Efficacia potenziale - Composizione della partnership <p>Il Nucleo valuta l'ammissibilità della formazione specializzata a voucher rispetto ai requisiti indicati ai paragrafi A.3 e B.3.1. dell'Avviso e si riserva di non ammetterla e di riparametrare il finanziamento corrispondente nel caso in cui non sia rispondente alle previsioni dell'Avviso.</p> <p>Per ciascun criterio è definita una soglia di sufficienza ai fini dell'ammissibilità della candidatura. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto sarà pari a 100 punti.</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità della candidatura sarà necessario raggiungere la soglia minima di 60 punti.</p> <p>Completata l'istruttoria e l'attività di valutazione, gli esiti potranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domande ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Avviso; • domande ammissibili e non finanziabili; • domande non ammesse.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile presentare una richiesta aprendo un ticket nell'apposita sezione di "Cruscotto Lavoro"

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8. Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta, secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato 6):

D.G. Istruzione Formazione e Lavoro U.O. Mercato del Lavoro. Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n.1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

E. Allegati

E.1. Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento Delegato (UE) n.2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

o Normativa nazionale e regionale

- Legge 28 giugno 2012, n.92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
- Legge 10 dicembre 2014, n.183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183".
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183".
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183".
- Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.183".
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246".
- Legge regionale del 28 settembre 2006, n.22 "Il mercato del lavoro in Lombardia".
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n.19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia".
- Legge regionale del 5 ottobre 2015, n.30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro".
- Programma Operativo Regionale Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - FSE 2014- 2020, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014.

- Legge regionale 31 marzo 1978, n.34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modificazioni e integrazioni.
- Regolamento regionale 2 aprile 2001, n.1 “Regolamento di contabilità della Giunta regionale”.
- Testo di deliberazione approvato con seconda deliberazione ai sensi dell’art.123 della Costituzione “Statuto d’autonomia della Lombardia” del 14 maggio 2008;
- D.G.R. n.X/3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale.
- D.d.u.o. del 22 gennaio 2009, n.420 “Disposizioni regionali per l’offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote formazione e alla Dote lavoro in attuazione della d.g.r. n. VIII/8864/2009” e ss.mm.ii. che stabilisce i requisiti minimi per l’identificazione dei servizi formativi e dei servizi al lavoro, quali standard di riferimento per la progettazione e l’erogazione dei servizi stessi.
- D.d.u.o. del 18 febbraio 2010, n.1410 “Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o.420 e successive modifiche e integrazioni”.
- D.d.u.o. del 18 aprile 2011, n.3513 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”.
- D.d.u.o. del 14 maggio 2012, n.4103 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”.
- D.d.u.o. del 26/09/2013 n.3249 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”.
- D.d.u.o. del 09/12/2015 n.11053 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”.
- D.d.g. del 13/04/2016 n.3249 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro. Approvazione della metodologia di calcolo del costo forfettario relativo al rimborso delle spese di vitto e trasporto ai partecipanti all’iniziativa di work experience presso gli uffici giudiziari”.
- D.d.u.o. del 21 novembre 2013 n.10735 “Aggiornamento del documento Offerta dei servizi formativi.
- D.G.R. n.XI/ 4074 del 21/12/2020 che approva le Linee Guida per l’attuazione delle “Azioni di Rete per il Lavoro”;
- D.G.R. n.X/7763 del 17/01/2018, Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza termini per l’espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell’art.1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001). D.D.U.O. n.10735 del 21/11/2013, Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013 - ottavo aggiornamento.
- D.d.u.o. n.8617 del 26/09/2013, Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro, e ss.mm.ii..
- D.G.R. n.3372 del 14/07/2020, approvazione schema di accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.
- Delibera CIPE 42/2020 del 28/07/2020 che dispone la nuova assegnazione a Regione Lombardia di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro.
- D.d.g. n.12393 del 20/10/2020, “Aggiornamento del costo standard del servizio a risultato di inserimento e avvio al lavoro”.

E.2. Percorsi formativi

a) Percorsi per profili professionali regolamentati

Assistente Familiare DDUO 17/12/2008 n.15243

Operatore forestale DDUO 21/11/2016 n.11961

Operatore Forestale Responsabile DDUO 21/11/2016 n.11961

Istruttore Forestale DDUO 21/11/2016 n.11961

Direttore tecnico addetto alla trattazione affari DDUO 22/02/2012 n.1331

Operatore funebre (necroforo) DDUO 22/02/2012 n.1331

Addetto al trasporto di cadavere DDUO 22/02/2012 n.1331

Percorsi per figure professionali abilitanti

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n.3310

b) Percorsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro

Sono erogabili ai destinatari delle Azioni di rete per il lavoro i percorsi di cui al D.Lgs.81/2008, (ad es. Addetti e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza), indipendentemente dalla fascia d'accesso.

Restano esclusi i percorsi formativi "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente".

E.3. Domanda di finanziamento

AVVISO AZIONI DI RETE PER IL LAVORO

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R.445/2000)

Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di progetti a valere sull’Avviso pubblico

Il Sottoscritto nato a il
residente a
CAP via n. prov.
.....
in qualità di
☐ legale rappresentante
☐ altro soggetto con potere di firma
di (denominazione e ragione sociale)
con sede legale in comune di
CAP via n. prov.
.....
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

INDIRIZZO MAIL che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto:
.....

Capofila della costituita/constituenda “Rete di partenariato” composta dai soggetti individuati all’interno della proposta progettuale

DICHIARA

☐ che i soggetti componenti la costituita/constituenda “Rete di partenariato” sono in possesso dei requisiti di partecipazione illustrati al punto A.3 dell’Avviso;

DICHIARA INOLTRE

☐ di conoscere le modalità di partecipazione all’iniziativa e di impegnarsi a svolgere le attività progettuali nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso e nel Manuale di gestione delle Azioni di Rete per il lavoro di cui al decreto _____ del _____ (campo precompilato);
☐ di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico (europeo, nazionale, regionale, ecc.);

- ☐ di impegnarsi ad accettare, durante la realizzazione dell'intervento le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- ☐ di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni;
- ☐ di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche all'assetto regolamentare che si rendessero necessarie per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni europee, nazionali, regionali;
- ☐ di aver apposto marca da bollo di euro 16,00 (ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 n. ____ datata ____ su copia della presente domanda per l'accesso ai contributi, conservata agli atti o di aver assolto all'imposta in maniera virtuale come da autorizzazione n. ____ del ____ o di essere esente all'imposta per la seguente motivazione: _____;
- ☐ di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445;

CHIEDE

che il progetto ID n.

venga ammesso a beneficiare del contributo di €

L'Operatore

Firma CRS/CNS del Legale Rappresentante o di altro soggetto con potere di firma

Allegati

- Proposta progettuale;
- Piano dei conti;
- Se del caso, documentazione attestante il possesso dei requisiti in caso di formazione specializzata a voucher erogata da soggetti non accreditati:
 - dichiarazione dell'ente formatore (firmata dal rappresentante legale dell'ente elettronicamente o con firma olografa allegando documento di identità del firmatario e dall'operatore capofila con firma elettronica);
 - copia della certificazione UNI ENI ISO 9001:2008, settore EA 37 o altra certificazione specifica sul profilo;
 - catalogo dei corsi dell'ente formatore;
 - brochure di presentazione dell'ente formatore.
- In caso di formazione specializzata a voucher di durata inferiore a 40 ore, piano dei conti in cui risulti dettagliata la composizione dei costi del percorso formativo.

E.4. Proposta Progettuale



**Regione
Lombardia**

AVVISO AZIONI DI RETE PER IL LAVORO – CONTRASTO ALLA CRISI

PROPOSTA PROGETTUALE

1. Riferimenti di progetto

Numero identificativo del progetto

.....

Titolo del progetto

.....

Contributo richiesto

.....

Durata prevista del progetto

.....

Numero atteso destinatari

.....

Anagrafica soggetto richiedente

Denominazione e ragione sociale

Via e n. civico

CAP

Comune

Provincia

Persona di contatto (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Fax

2. Caratteristiche del Progetto

Analisi di contesto (max. 4000 caratteri)

Mettere in evidenza il contesto nell'ambito del quale il progetto trova la sua giustificazione.

In particolare è necessario descrivere la crisi occupazionale nella quale sono coinvolti i destinatari del progetto, indicando le aziende di provenienza dei lavoratori e descrivendo la specifica situazione di crisi aziendale, oppure se la crisi di riferimento è settoriale o territoriale dandone evidenza con dati da fonti istituzionali o da ricerche svolte da soggetti specializzati.

EsPLICITARE le motivazioni che hanno indotto alla realizzazione del progetto, mettendo in luce gli aspetti di coerenza tra le finalità del progetto e quelle dell'Avviso in risposta alla situazione di crisi e alle necessità di ricollocazione e riqualificazione professionale dei destinatari.

Caratteristiche dei destinatari e omogeneità del target (max. 4000 caratteri)

Descrivere le caratteristiche dei destinatari in termini di situazione occupazionale, profili professionali coinvolti e elementi utili a evidenziarne i fabbisogni e/o particolari situazioni di difficoltà.

In particolare, riportare tutti gli elementi utili a chiarire la coerenza del progetto rispetto al target dei destinatari coinvolti che dovranno essere presi in carico sulla base di criteri di omogeneità quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Provenienza dallo stesso settore/ filiera produttiva o collegamento ad una stessa crisi aziendale
- Uniformità dei profili professionali;
- Uniformità di finalità/obiettivi formativi;
- Collegamento ad una stessa crisi territoriale.

L'attivazione di un progetto di azioni di rete alternativamente all'attivazione di misure individuali deve trovare riscontro nei criteri di omogeneità riportati.

Obiettivi (max. 4000 caratteri)

Descrivere le finalità generali e gli obiettivi specifici del progetto proposto, con riferimento ai fabbisogni occupazionali, alla strategia che si intende attuare per rispondere ai fabbisogni lavorativi ed incidere positivamente sui livelli occupazionali.

Composizione e caratteristiche del partenariato (max. 4000 caratteri)

Illustrare e documentare la composizione e le caratteristiche del partenariato riportando l'elenco dei partner e dando particolare evidenza dei seguenti aspetti:

- rappresentatività territoriale del partenariato e coinvolgimento di interessi diversi;
- differenziazione di competenze ed esperienze;
- sostenibilità e stabilità del partenariato nel tempo.

Organizzazione (max. 4000 caratteri)

Descrivere l'assetto le modalità organizzative e di gestione che si intendono adottare per assicurare l'operatività del progetto e la realizzazione delle attività.

Attività e tempistiche (max. 4000 caratteri)

Elencare i servizi da erogare per ciascuna Area di servizio. Tali servizi devono coincidere con quelli previsti nel Piano dei conti e comprendere almeno uno dei servizi di orientamento e uno tra i seguenti servizi, alternativi tra loro: Inserimento e avvio al lavoro, Promozione e accompagnamento al tirocinio, Accompagnamento all'avvio di impresa.

Per ciascun servizio dovranno essere indicati:

- i soggetti della rete coinvolti nell'erogazione del servizio;
- le modalità di attuazione e l'arco temporale di svolgimento;
- nel caso di servizi di formazione, descrivere i contenuti dell'attività formativa.

Presenza iniziative complementari / integrazioni con altre iniziative (max. 4000 caratteri)

Descrivere eventuali iniziative complementari, finanziate da risorse proprie o a valere su altri finanziamenti, a supporto dei destinatari del progetto.

3. Efficacia potenziale

Risultati attesi / Efficacia potenziale (max. 4000 caratteri)

Descrivere i risultati attesi del progetto con particolare riferimento agli impatti in termini di occupazione dei lavoratori. Indicare, in caso, la disponibilità numerica di assunzione di aziende già identificate.

4. Servizi formativi altamente specializzati a voucher

Particolarità delle esigenze formative

Descrivere e motivare particolari esigenze rispetto a competenze altamente specialistiche non presenti nel Quadro Regionale degli standard professionali.

Profilo professionale di riferimento

Indicare il profilo professionale di riferimento e confermare la sua assenza dal Quadro Regionale degli standard professionali.

Indicare altresì competenze/elementi di alta specializzazione che caratterizzano il profilo professionale evidenziando la connessione tra le particolari esigenze formative e il profilo professionale di riferimento.

Impatto dell'emergenza COVID-19 rispetto all'ambito professionale di riferimento

Descrivere l'impatto dell'emergenza sanitaria sui livelli occupazionali del profilo professionale di riferimento, riportando a supporto dati provenienti da fonti istituzionali e da ricerche realizzate da organismi riconosciuti.

Percorso Formativo

Descrivere il percorso formativo specializzato con particolare riferimento a:

- modalità di fruizione
- durata del percorso
- contenuti e articolazione del percorso formativo
- strumentazione utilizzata

Caratteristiche dell'operatore (in caso di Operatore non accreditato)

Descrivere le caratteristiche dell'operatore che erogherà la formazione specializzata in termini di:

- numero di anni di esperienza dei formatori nella specifica area di attività
- adeguato titolo di studio e formazione per l'area di competenza

- possesso di Certificazioni inerenti l’area di attività

5. Allegati

Allegato 1 - Composizione del partenariato
Elencare i soggetti componenti la costituita/constituenda “Rete di partenariato” specificando per ognuno:

Allegato 1 Composizione del partenariato (Format)					
Ruolo (partner/capofila)	Denominazione Ragione sociale	Sede operativa	CF/PIVA	Indirizzo email	Tipologia soggetto
					*menu a tendina

E.5. Piano dei conti

SEZIONE 1. Servizi a processo			
Voce di spesa	Numero ore complessive del servizio	Costo standard	Costo totale
A. Accesso al servizio			
1. Presa in carico			
Accoglienza e presa in carico			
Definizione del percorso			
B. Orientamento e formazione			
2. Orientamento individuale			
Colloquio specialistico			
Bilancio delle competenze / Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità			
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (individuale)			
Creazione rete di sostegno			
Coaching			
3. Orientamento di gruppo e formazione			
Formazione			
Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)			

Voce di spesa	Numero di destinatari	Costo (max Euro 2000)	Costo totale
C. Formazione specializzata a voucher			
Formazione a voucher 1			
Formazione a voucher n.			
TOTALE Sezione 1			
SEZIONE 2.			
Voce di spesa	Numero destinatari	Costo standard	Costo totale
D.1. Inserimento e avvio al lavoro			
Voce di spesa	Numero destinatari	Costo standard	Costo totale
D.2. Promozione e accompagnamento al tirocinio			
Voce di spesa	Numero ore complessive del servizio	Costo standard	Costo totale
D.3. Accompagnamento all'avvio di impresa			

TOTALE Sezione 2	
TOTALE di Progetto (Sezione 1 + Sezione 2)	

E.6. Richiesta Di Accesso Agli Atti (L.241/1990 e L.R.1/2012)

☐ All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

☐ Alla Direzione _____ Unità
Organizzativa _____/Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

☐ Diretto interessato ☐ Legale rappresentante (all. doc) ☐ procura da parte (all. doc)

CHIEDE

☐ di visionare ☐ di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico ☐ di estrarne copia
conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento
richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n.1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

* *Dati obbligatori*

E.7. Informativa relativa al trattamento dei dati personali**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679****AVVISO AZIONI DI RETE PER IL LAVORO**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Sesso, Età, Cittadinanza, Data di Nascita, Nazione di Nascita, Provincia di Nascita, Comune o Stato Estero di Nascita, Cap. Comune di Nascita, Provincia di Nascita, Nazione di Residenza, Provincia di Residenza, Comune o Stato Estero di Residenza, Cap. di Residenza, Indirizzo di Residenza, Nazione di Domicilio, Provincia di Domicilio, Comune o Stato Estero di Domicilio, Cap. di domicilio, Indirizzo di domicilio, Mail, Cellulare, Telefono, Titolo di Studio, Data conseguimento titolo di Studio, Organismo presso cui si è conseguito il titolo, Condizione Occupazionale, Indirizzo Azienda di provenienza, Provincia azienda di provenienza, Durata di disoccupazione, Data sottoscrizione Patto di Servizio Personalizzato, Data di sottoscrizione della DID, Eventuale indennità di disoccupazione, data ultimo rapporto di lavoro, data conclusione ultimo rapporto di lavoro), sono trattati al fine di supportare la persona in un percorso di qualificazione/riqualificazione anche formativa, che tenga conto delle diverse esigenze e caratteristiche individuali, ed eventualmente finalizzato all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, ai sensi delle seguenti norme:

- D.Lgs.148/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183;
- D.Lgs.150/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183;
- legge 28 marzo 2019 n.26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- art. 241 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che stabilisce che "A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 e 2020/558;

La finalità del trattamento è giustificata al fine di finanziare azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori coinvolti in processi di crisi o in cerca di nuova occupazione.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettera e) del GDPR.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I suoi dati personali (Nome, Cognome, Sesso, Codice fiscale, Cittadinanza, Comune di nascita, Provincia di nascita, Data di nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, Indirizzo di residenza, Telefono, Indirizzo di posta elettronica), sono comunicati ad ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) **in qualità di titolare autonomo dei dati** per la finalità di recepimento delle sue Comunicazioni Obbligatorie e della sua Scheda Anagrafica Professionale, elementi necessari a garantire la corretta verifica Amministrativa ed avviare la relativa procedura attuativa Regionale.

I suoi dati personali (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Sesso, Età, Cittadinanza, Data di Nascita, Nazione di Nascita, Provincia di Nascita, Comune o Stato Estero di Nascita, Cap. Comune di Nascita, Provincia di Nascita, Nazione di Residenza, Provincia di Residenza, Comune o Stato Estero di Residenza, Cap. di Residenza, Indirizzo di Residenza, Nazione di Domicilio, Provincia di Domicilio, Comune o Stato Estero di Domicilio, Cap. di domicilio, Indirizzo di domicilio, Mail, Cellulare, Telefono, Titolo di Studio, Data conseguimento titolo di Studio, Organismo presso cui si è conseguito il titolo, Condizione Occupazionale, Indirizzo Azienda di provenienza, Provincia azienda di provenienza, Durata di disoccupazione, Data sottoscrizione Patto di Servizio Personalizzato, Data di sottoscrizione della DID, Eventuale indennità di disoccupazione, data ultimo rapporto di lavoro, data conclusione ultimo rapporto di lavoro), vengono comunicati agli Operatori accreditati al Lavoro **in qualità di responsabili del trattamento dei dati**, nominati dal titolare del trattamento, per la finalità di inserimento e avvio al lavoro a fronte della sottoscrizione di un contratto di lavoro che deve essere unico, di durata almeno pari a 6 mesi.

I suoi dati personali (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Sesso, Età, Cittadinanza, Data di Nascita, Nazione di Nascita, Provincia di Nascita, Comune o Stato Estero di Nascita, Cap. Comune di Nascita, Provincia di Nascita, Nazione di Residenza, Provincia di Residenza, Comune o Stato Estero di Residenza, Cap. di Residenza, Indirizzo di Residenza, Nazione di Domicilio, Provincia di Domicilio, Comune o Stato Estero di Domicilio, Cap. di domicilio, Indirizzo di domicilio, Mail, Cellulare, Telefono, Titolo di Studio, Data conseguimento titolo di Studio, Organismo presso cui si è conseguito il titolo, Condizione Occupazionale”), vengono comunicati agli Operatori accreditati alla Formazione **in qualità di responsabili del trattamento dei dati**, nominati dal titolare del trattamento per la finalità di presa in carico e con l’obiettivo di fornire al destinatario strumenti utili a rafforzare le proprie competenze e la propria consapevolezza rispetto alle potenzialità di ingresso nel mercato del lavoro.

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma SIUL (Sistema Informativo Unitario Lavoro), Ge.FO (Gestione Finanziamenti On Line) e Bandi On Line (ex SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal titolare del trattamento per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti al procedimento.

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, ha deciso di stabilire in 10 anni la durata di conservazione.

Tale durata è giustificata sia sulla base dell’art.140 del Reg. (UE) n.1303/2013 che stabilisce che i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all’erogazione del saldo, che per le ulteriori attività di rendicontazione/controllo sulle procedure amministrative/contabili.

Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt.dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione Generale competente: Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta raccomandata all’attenzione della citata Direzione Generale.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 14 ottobre 2021, n. 62

Ricorso Presidente del Consiglio dei Ministri n. 62 del 14 ottobre 2021 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso ex art. 127 della costituzione

per

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliato ex lege,

contro

la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Città di Lombardia n. 1

per la declaratoria di illegittimità costituzionale

degli articoli 15, 17 e 24 della legge regionale della Regione Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021 pubblicata sul B.U.R. Lombardia n. 32 del 10 agosto 2021 recante «Assessment al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali» come da delibera del Consiglio dei ministri in data 7 ottobre 2021.

Sul BU della Regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2021 è stata pubblicata la Legge Regionale della Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021 recante «Assessment al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia censurabile con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 24 e propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

Motivi

1) Illegittimità dell'art. 15 legge regionale Lombardia n. 15/2021 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sotto il profilo della violazione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché in relazione all'art. 1, comma 1, all'Allegato 3 del decreto legislativo 75/2010 e agli articoli 184 e 184-ter decreto legislativo 152/06 (norme interposte).

L'art. 15 della legge R. 15/2021 così dispone:

Art. 15

(Controllo, monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi utilizzati in agricoltura).

1. Al fine di salvaguardare la qualità delle produzioni agricole o anche dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale, nonché a tutela della salute, i fanghi impiegabili per la produzione dei gessi di defecazione da fanghi, dei gessi di defecazione o dei carbonati di calcio da defecazione per il relativo utilizzo sui suoli della regione sono quelli idonei all'utilizzo agronomico e conformi agli standard ai sensi della normativa statale e della specifica disciplina regionale attuativa di riferimento.

2. In applicazione del principio di precauzione nell'azione in materia ambientale e nelle more della revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), all'utilizzo del «gesso di defecazione da fanghi», secondo quanto previsto dalla scheda prodotto n. 23 dell'Allegato 3, punto 2.1. del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), si applicano le regole di tracciabilità, di cui agli articoli 9, comma 3, 13 e 15 del decreto legislativo 99/1992, previste per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al «carbonato di calcio da defecazione» e al «gesso di defecazione», ottenuti da fanghi di depurazione.

4. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale può stabilire, per le finalità di cui al comma 1, eventuali ulteriori aspetti della disciplina sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura da applicare ai gessi di defecazione da fanghi, ai gessi di defecazione e ai carbonati di calcio da defecazione, prodotti utilizzando fanghi di depurazione.

5. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano agli utilizzi in agricoltura effettuati a partire dal 1° febbraio 2022.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le autorità competenti riesaminano le autorizzazioni già rilasciate per la produzione dei fertilizzanti di cui al comma 1, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Come da costante giurisprudenza, la materia «tutela dell'ambiente» (sentenze 28/2019, 215 e 150/2018 e 244/2016), appartiene alla competenza esclusiva statale «spettando allo Stato l'adozione delle determinazioni che rispondono ad esigenze di tutela uniforme» (sentenza n. 231/2019).

In detta materia, la disciplina statale «costituisce anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province Autonome dettano in altre materia di loro competenza, per evitare che esse deroghino all' livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenze n. 314/09, 62/08 e 378/07)» (sentenze nn. 58 e 180/2015).

Al riguardo, occorre precisare che la normativa nazionale riguardante la materia dei fertilizzanti risulta contenuta nel decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», che all'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede la definizione di «correttivi» ovvero «i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3» del decreto legislativo 75/2010.

L'Allegato 3, al punto 2, del citato decreto legislativo 75/2010 elenca, poi, per tutti i tipi di correttivi, le modalità di preparazione, l'elenco dei componenti essenziali e altri requisiti e caratteristiche, ivi specificando nella relativa scheda 2 al punto 23 - recante le prescrizioni per la preparazione del connettivo denominato «gesso di defecazione da fanghi» - che per la sua produzione è consentito l'utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue, i quali devono rispettare i requisiti di cui al decreto legislativo 99/1992.

Nelle schede 21 e 22 riferite, invece, ai correttivi «gesso di defecazione» e «carbonato di calcio di defecazione» non si rinviene, nel medesimo allegato 3, del decreto legislativo 75/2010, riferimento alcuno all'utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue per la loro preparazione.

Tutto ciò premesso il comma 1, dell'art. 15, nella sua attuale formulazione, prevede la possibilità che, anche per la preparazione dei correttivi «gesso da defecazione» e «carbonato di calcio da defecazione», sia possibile l'impiego dei fanghi di depurazione delle acque reflue.

In tali termini, detta disposizione regionale pur richiamando, dunque, la conformità alla normativa statale di cui al decreto legislativo 75/2010, si pone in contrasto con essa, in quanto contrasta con la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2, lettera s) Cost.) materia «trasversale» e «prevalente», che si impone integralmente nei confronti delle Regioni, anche ad autonomia speciale, che non possono contraddirla, e a cui fa capo la disciplina dei rifiuti, spettando, come visto, allo Stato, per costante giurisprudenza costituzionale, la competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

Infatti, il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima le Regioni a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio (cfr. ex plurimis, sentenze n. 150 e n. 151 del 2018).

Il successivo comma 2 del medesimo art. 15 intende, altresì, applicare all'utilizzo del correttivo «gesso di defecazione da fanghi» le regole di tracciabilità di cui agli articoli 9, comma 3, 13 e 15, del decreto legislativo 99/92, previste per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

A tal proposito occorre richiamare quanto stabilito dall'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, nell'ambito della ivi prefissata definizione di rifiuti speciali, ricomprende anche i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

Ebbene, la legge regionale in esame, attraverso la previsione stabilita al comma 2, dell'art. 15, intende applicare la normativa speciale di cui al decreto legislativo 99/1992, specificatamente prevista per alcuni tipi di rifiuti (fanghi di depurazione delle acque reflue), ai prodotti fertilizzanti, così ponendosi in contrasto sia con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 75/2010 che riconoscono ai fertilizzanti conformi alle disposizioni in esso contenute il titolo di prodotto, e sia con le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 184-ter, del decreto legislativo 152/2006, che prevedono l'applicabilità della disciplina in materia di rifiuti, nell'ambito di un'operazione di recupero, esclusivamente sino alla cessazione della qualifica di rifiuto ovvero, nel caso specifico del «gesso di defecazione da fanghi», sino alla preparazione del correttivo secondo le specifiche riportate nella scheda 23, dell'allegato 3, punto 2, del decreto legislativo 75/2010, e non durante il successivo utilizzo.

Infine, i commi 3 e 4 sottintendono ulteriormente alla possibilità di preparazione dei correttivi «gesso di defecazione» e «carbonato di calcio di defecazione» attraverso l'utilizzo di fanghi di depurazione delle acque reflue in sostituzione dei «materiali biologici» come indicato nelle schede n. 21 e 22, dell'allegato 3, punto 2, del citato decreto legislativo 75/2010, all'uopo dovendosi richiamare le medesime considerazioni già espresse al riguardo in relazione al precedente comma 1.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale, le anzidette disposizioni sono da ritenersi in contrasto con il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., in quanto intervengono in una materia, quella della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (ex multis, sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e 278 del 2010, n. 61 e 10 del 2009), nella quale rientra la disciplina della gestione dei rifiuti (sentenza n. 249 del 2009, infra citata), anche quando interferisca con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e 164 del 2009 e n. 437 del 2008).

Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che, avendo riguardo alle diverse fasi e attività di gestione del ciclo dei rifiuti e agli ambiti materiali ad esse connessi, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse derogino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

In considerazione di quanto precede, l'art. 15 L.R. 15/2021 deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., in riferimento ai parametri statali interposti dinanzi citati.

2) Illegittimità dell'art. 17 legge regionale Lombardia n. 15/2021 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. sotto il profilo della violazione delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per contrasto con il dettato normativo previsto dal D.L. 34/2020 (art. 4, commi 5-bis e 5-ter) conv., con modificazioni, in L.77/2020 (norme interposte) nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 17 della l.r. 15/2021 dispone:

Art. 17

(Riconoscimento alle ASP degli importi di cui ai budget contrattualizzati con ATS per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie).

1. Alle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n.1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), che rientrano nella rete territoriale regionale quali enti gestori di unità di offerta preposte all'erogazione dei livelli di assistenza di cui al capo quarto «assistenza sociosanitaria» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

12 gennaio 2017 (definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1 comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) che hanno dovuto affrontare i maggiori costi legati alla gestione dell'emergenza sanitaria entro un quadro normativa che le esclude dal campo di applicazione dei soggetti che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni - decreto legislativo 150/2015 e successivi, legge 178/2020, decreto-legge 41/2021, decreto-legge 73/2021- è possibile riconoscere fino al 100 per cento del budget assegnato nell'ambito dei contratti sottoscritti per l'esercizio 2020. Il predetto riconoscimento tiene conto sia dell'attività ordinariamente erogata nel caso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 100 per cento del budget sottoscritto, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti dalle ASPA tal fine si applicano le modalità previste per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 4, commi 5-bis e 5-ter, e 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nel quadro delle risorse previste a legislazione vigente sull'esercizio 2020.

Il riconoscimento previsto nella disposizione tiene conto sia dell'attività ordinariamente erogata nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 100 per cento del budget sottoscritto, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti dalle ASP.

A tal fine si applicano le modalità previste per l'attuazione delle norme di cui agli articoli 4, commi 5-bis e 5-ter, e 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In merito, occorre evidenziare che le Aziende di Servizi alla Persona (ASP) operanti in Lombardia derivano dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e non sono parte del perimetro sanitario e del consolidato sanità.

Le ASP hanno un peculiare regime giuridico caratterizzato dal mantenimento di un'intensa disciplina pubblicistica (sebbene vi siano orientamenti non univoci se debbano considerarsi enti pubblici economici o non economici) e sono dotate di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale e operano con criteri imprenditoriali con obbligo di pareggio di bilancio (l.r. n. 1/2003).

Il contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018, all'art. 4, include le ASP (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali nel comparto delle funzioni locali.

L'ANAC ha osservato che le stesse ASP sarebbero da ricomprendere fra gli enti pubblici regionali a cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 33/2013 (Comunicato del Presidente del 10 aprile 2015).

Nella sentenza n. 161/2012 la Corte ha rilevato che «mutuano caratteri misti e peculiari sia dalle disciolte IPAB che dal contesto programmatico ed operativo in cui vengono inserite» e che «le accomuna alle IPAB la natura di ente pubblico».

Tanto premesso, sebbene possa risultare comprensibile individuare la ratio della disposizione nella necessità di garantire, nel contesto pandemico, la continuità dei servizi sociosanitari territoriali erogati (dal momento che la rete di offerta gestita dalle ASP in Lombardia è molto estesa e costituisce una componente molto importante della rete di offerta sociosanitaria), tuttavia, l'art. 4, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge n. 34/2020, richiamato nella disposizione in esame, stabilisce per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di riconoscere alle strutture destinate di un budget «fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia di riequilibrio economico del Servizio sanitario regionale» al presentarsi di precise condizioni indicate dalla medesima legge nazionale.

La ratio della norma nazionale, infatti, risiede nel fornire comunque un ristoro economico per quelle strutture che durante la pandemia, a causa della sospensione delle attività assistenziali differibili, hanno visto una riduzione delle loro attività e non hanno quindi potuto raggiungere il 100% del budget assegnato e sottoscritto.

Tant'è vero che la norma nazionale prevede altresì che «*resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendi contato dalla medesima struttura interessata*».

Il riconoscimento del 100% del budget previsto dall'art. 17 della legge in esame, secondo le modalità della normativa nazionale richiamata, come si evince, è contrario alla ratio della norma nazionale e induce una spesa non giustificata dalle attività assistenziali a carico del SSR lombardo.

Pertanto, la norma in esame si pone in contrasto con il decreto-legge n. 34/2020, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m) Cost., in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; ciò in quanto vengono distratte le risorse assegnate ai livelli essenziali di assistenza (LEA). La disposizione si pone altresì in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cast. In materia di coordinamento della finanza pubblica.

3) Illegittimità dell'art. 24 legge regionale Lombardia n. 15/2021 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sotto il profilo della violazione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente nonché in relazione all'art. 3, comma 29, legge 549/95 (norma interposta) nonché degli articoli 3, 41 e 120 Cost.

L'art. 24 l.r. 15/2021 così dispone:

Art. 24

(Modifiche all'art. 53 della l.r. 10/2003 in materia di ecotassa).

1. All'art. 53 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le lettere a) e b) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

a) «Per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9: 7,00 euro per tonnellata»;

b) Per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a): 5,00 euro per tonnellata»;

b) Le lettere da a) a c) del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:

a) «Per tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c): 19,00 euro per tonnellata»;

b) Per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi mono rifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: 7,00 euro per tonnellata; c) Per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento di rifiuti: 15,00 euro per tonnellata»;

c) La lettera d) del comma 4 è soppressa;

d) Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per tutti i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applica l'importo di 20,00 euro per tonnellata.»;

e) Il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi si applica l'aliquota di cui al comma 5.»;

f) Al comma 7 le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

g) Al comma 8 le parole e «5 lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;

h) Al comma 9 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti.».

2. Le modifiche dell'art. 53 della l.r. 10/2003, disposte dal comma 1, lettere da a) a g) del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2021, adotta le indicazioni applicative di cui all'art. 53 comma 9, della l.r. 10/2003, come modificata dal comma 1 del presente articolo.

L'art. 24 sopra citato contrasta con la competenza esclusiva statale in materia di «*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*» (art. 117, comma 2, lettera s). Cost.) materia «trasversale e «prevalente» (che si impone integralmente nei confronti delle Regioni) e a cui fa capo la disciplina dei rifiuti, spettando, allo Stato, per costante giurisprudenza, la competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.

Come si è già evidenziato infatti, il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima le Regioni a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio (Cfr. ex plurimis, sentenze n. 150 e n. 151 del 2018).

L'art. 24, nell'introdurre una serie di modifiche in materia di «c.d. ecotassa» all'art. 53 della l.r. n. 10/2003, prevede:

1. alla lettera a) la sostituzione, al comma 3 dell'art. 53, della misura del tributo relativo ai «*rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale*», nonché della misura del tributo relativo ai «*rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a)*»;

2. alla lettera b) la sostituzione delle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 53, prevedendo a regime gli importi del tributo relativo ai rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti contenenti amianto ed ai rifiuti costituiti da ceneri e scene derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;

3. alla lettera c) la soppressione della lettera d) del comma 4 dell'art. 53, in quanto ricompresa nella precedente lettera a);

4. alla lettera d) la sostituzione del comma 5 dell'art. 53, che, nella sua nuova formulazione, dispone che per tutti i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applica indistintamente l'importo di 20 euro per tonnellata;

5. alle lettere e) e f) la sostituzione del comma 5-bis dell'art. 53 in materia di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi e modifica il comma 7 del medesimo art. 53, adeguando le disposizioni di tali commi alle modifiche apportate ai commi precedenti;

6. alla lettera g) la modifica del comma 8 stabilendo che la maggiorazione del 50 per cento, prevista per i rifiuti speciali derivanti da «*impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani che provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale*», si applica, oltre che sull'aliquota stabilita dal comma 4, lettera a) (già prevista in precedenza, pari a 19,00 euro per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi e 7,00 euro per i rifiuti contenenti amianto), anche sull'aliquota prevista dal comma 5 (pari a 20,00 euro per tonnellata sui rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi).

Ebbene la novellata disposizione contenuta al comma 8 del predetto art. 53 della l.r. 10 del 2003, risulta avere il seguente contenuto:

«*Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, qualora i rifiuti speciali, derivanti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani, provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera a), e 5 sono maggiorate del 50 per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria issato dall'art. 3, comma 29, della legge 549/1995, il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite*».

A tal riguardo, occorre evidenziare che i criteri determinativi del tributo de quo sono risultano differenti dai criteri stabiliti a livello statale dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*», il cui art. 3, comma 29 prevede che:

«*L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti, in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili ai conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto*» - omissis -

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

Da ciò deriva che la Regione, nel rideterminare, con il novellato art. 53 l.r. 10/2003, risulta essersi discostata dai criteri applicativi previsti dal suddetto art. 3, comma 29 della legge n. 549/1995, prevedendo una tassazione più elevata rispetto a quella consentita dalla legislazione statale e ponendosi, pertanto, in contrasto con essa.

Siffatta previsione, oltre a violare il suddetto parametro statale interposto costituito dalla legge n. 549/1995, si traduce di fatto in una misura potenzialmente limitativa all'introduzione di rifiuti speciali di provenienza extraregionale, con il conseguente concretarsi di un ostacolo alla libera circolazione delle cose.

Tattasi di una imposizione tributaria superiore alla misura massima prevista dal legislatore nazionale, che colpisce la circolazione dei beni e che si appalesa di per sé discriminatoria nei confronti di soggetti collocati fuori dal territorio regionale.

Da ciò deriva il contrasto con i parametri di cui agli articoli 3, 41 e 120 Cost., atteso che la norma regionale censurata, rispettivamente:

a. introduce un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti l'attività di smaltimento operanti al di fuori del territorio regionale;

b. restringe la libertà di iniziativa economica in assenza di concrete e giustificate ragioni attinenti alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana, valori che non possono ritenersi posti in pericolo dall'attività di smaltimento controllato e ambientalmente compatibile dei rifiuti;

c. introduce un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le Regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale (cfr. sentenza n. 335 del 2001), violando il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost. che vieta ogni misura atta ad ostacolare «in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni» (sentenze n. 10 del 2009 cit.; n. 164 del 2007 n. 247 del 2006; n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002).

Ebbene, la disposizione regionale non appare coerente con principi affermati da codesta Corte nella sentenza n. 82/2021 in tema di aumento del tributo speciale per il conferimento in discarica di rifiuti provenienti da fuori regione, introdotte dalla Regione Valle d'Aosta. In tale decisione è stato chiarito che il riconoscimento dell'autonomia finanziaria delle regioni in materia ambientale e la conseguente differenziazione impositiva tra regioni (si veda l'art. 8 del decreto legislativo n. 68/2011 che ha inserito l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili civili tra i tributi ceduti alle Regioni ed ha parzialmente ceduto la tassa automobilistica, oppure la legge n. 42 del 2009, che ha previsto tributi propri regionali tra i quali rientrano quelli funzionali alla tutela dell'ambiente) «non può mai degenerare in un'ulteriore differenziazione stabilita solo in ragione del mero transito di un determinato bene attraverso il confine regionale», in quanto «si tratterebbe, infatti, proprio di quell'uso patologico dell'autonomia impositiva che il Costituente ha inteso scongiurare con l'art. 120 della Carta fondamentale» che vieta reintroduzione di «dazi all'importazione», cioè di ostacoli fiscali alla libera circolazione delle merci tra le Regioni.

In altri termini, «l'esercizio dell'autonomia finanziaria regionale consistente nel differenziare l'entità del tributo speciale per il deposito in discarica di quella speciale «merce» (o «prodotto») a rilevanza ambientale costituita dai rifiuti non è sufficiente di per sé a garantire la legittimità costituzionale di una differenziazione del prelievo a seconda della provenienza regionale o extra regionale del rifiuto da smaltire. Ciò, neppure se l'entità del tributo speciale sia stata fissata (come nella specie) nel rispetto dei limiti della manovra quantitativa consentita alla Regione dalla normativa statale di cui all'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995».

Del resto, la giurisprudenza costituzionale si è occupata più volte del problema relativo alla legittimità del divieto di smaltimento in ambito regionale di rifiuti di provenienza extraregionale, stabilendo che il principio di autosufficienza di cui all'art. 182, comma 5 (ora comma 3, a decorrere dal 25 dicembre 2010, in forza dell'art. 8, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»), che, identificando nel territorio regionale l'ambito ottimale, vieta lo smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale, è applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi (sentenze n. 10 del 2009 e n. 335 del 2001), per i quali, non essendo preventivabile in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, diviene impossibile individuare «un ambi-

to territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento» (sentenza n. 335 del 2001); il suddetto principio non può valere né per i rifiuti speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenze n. 10 del 2009 e n. 335 del 2001), fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali.

Sempre nella sentenza n. 82/2021, la Corte ha chiarito che utilizzare la leva fiscale dell'ecotassa per discriminare i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione - analogamente a quanto ha previsto la regione Lombardia - non è in ogni caso riconducibile a una legittima attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità, precisando che «tale norma appare piuttosto dissimulare il tentativo di sottrarsi alle implicazioni, anche in termini di solidarietà, connesse alla necessità di garantire una rete adeguata e integrata per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Essa, infatti, determina, nel differenziale imposto a questi ultimi, l'effetto sostanziale di introdurre, in contrasto con l'espressa previsione dell'art. 120, primo comma, Cost., un «dazio all'importazione», cioè un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni».

Pertanto, le disposizioni regionali che stabiliscono ostacoli assoluti o relativi allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, sono da ritenersi in contrasto con l'art. 120 Cost., «... sotto il profilo dell'introduzione di ostacoli alla libera circolazione di cose tra le regioni, oltre che con i principi fondamentali delle norme di riforma economica sociale introdotti dal decreto legislativo n. 22 del 1997, e riprodotti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (sentenza n. 10 del 2009)».

In conclusione la norma impugnata, determinando un ostacolo fiscale al costituzionalmente garantito principio di libera circolazione delle merci e ponendosi, altresì, in contrasto con i criteri fondamentali recati dalle norme di riforma economico-sociale introdotti dal decreto legislativo n. 22/1997, e riprodotti dal decreto legislativo n. 152/2006 (sentenza n. 10 del 2009), non è da ritenersi riconducibile a un esercizio legittimo delle competenze regionali, non potendo queste alterare *in peius* gli standard ambientali statali (in tali termini, sentenze n. 7 del 2019, n. 139 e n. 74 del 2017).

In particolare, la previsione di aumento del 50 per cento del tributo per rifiuti provenienti da comuni ubicati fuori regione, contenuta nella novellata legge n. 10 del 2003 della Regione Lombardia, produce l'effetto sostanziale di un «dazio all'importazione», in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci tra le Regioni, sancito all'art. 120, primo comma Cost.

In considerazione di quanto precede, l'art. 24 deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., in riferimento ai parametri statali interposti dinanzi citati nonché per violazione degli articoli 3, 41 e 120 Cost.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli articoli 15, 17 e 24 della legge regionale della Regione Lombardia n. 15 del 6 agosto 2021 pubblicata sul B.U.R. Lombardia n. 32 del 10 agosto 2021 recante «Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali», per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà estratto della delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2021.

Roma, 11 ottobre 2021

Il vice avvocato: Gianni De Bellis
L'avvocato dello stato: Alfonso Peluso

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 725 del 20 dicembre 2021
Finanziamento del progetto «Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Rodari di Moglia» presentato dal comune di Moglia, ID AP_PUB_03 - CUP J27G17000080005. Integrazione al progetto definitivo/esecutivo inerente all'intervento di «Sostituzione impianto di climatizzazione invernale», contestuale revoca dell'ordinanza 10 settembre 2021, n. 706 ed erogazione dell'anticipazione fino al 20% del contributo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto, tra l'altro, danni ingenti al patrimonio pubblico.

Ricordato in particolare l'art.4, comma 1, lettera a) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Ricordato altresì che nell'ambito della ricognizione di cui all' *Avviso Pubblico* 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente agli immobili pubblici.

Viste le ordinanze Commissariali:

- 1° agosto 2018, n.411, con la quale si è provveduto a dare attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico, che fossero stati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fossero utilizzati al momento del sisma per attività o servizi come individuati all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i. e che fossero stati oggetto di segnalazione nell'ambito del succitato processo di ricognizione finale del fabbisogno residuo;
- 21 febbraio 2019, n.466, con la quale si prendeva atto dell'esito istruttorio e si ammetteva, tra gli altri, il progetto presentato dal Comune di Moglia e denominato «*Scuola materna Rodari*»;
- 4 dicembre 2020, n. 627, con la quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento relativo agli immobili pubblici di cui all' *Avviso Pubblico* del 9 giugno 2017 ed è stato inserito in «*Allegato B - Interventi in corso di progettazione*» l'intervento «*Scuola materna Rodari*», identificato con AP_PUB_03, per un importo stimato pari a € 1.535.000,00.
- 10 settembre 2021, n. 706, con la quale il Commissario Delegato, a seguito di approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, ha assegnato al progetto presentato dal Comune di Moglia relativo all'intervento denominato «*Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Rodari di Moglia*», identificativo AP_PUB_03 - CUPJ27G17000080005, un contributo provvisorio complessivo di € 1.535.879,04;

Preso atto che con nota inviata in data 9 novembre 2021, e riscontrata al protocollo della Struttura Commissariale al n. C1.2021.0002596, il Comune di Moglia ha inviato la documentazione integrativa relativamente all'intervento di «sostituzione impianto di climatizzazione invernale», non ricompreso per errore nel progetto già valutato.

Preso atto che nella seduta del 9 novembre 2021 il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto il progetto integrativo finanziabile con i fondi del Sisma, come risulta dal relativo verbale agli atti.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla riemissione di nuovo atto che integri il predetto finanziamento, procedendo a contestuale revoca della sopracitata ordinanza n. 706 del 10 settembre 2021.

Richiamate le valutazioni tecnico-amministrative operate dalla *Struttura Commissariale*, in forza delle quali è stato ritenuto ammissibile il seguente quadro economico aggiornato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 1.299.335,64	€ 1.299.335,64
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 129.933,56	€ 129.933,56
SPESE TECNICHE IVA COMP.	€ 133.563,56	€ 129.933,56
SPESE PER TRASLOCHI IVA COMP.	€ 4.270,00	€ 4.270,00
SISTEMAZIONI ESTERNE IVA COMP.	€ 2.750,00	€ 2.750,00
ACCERTAMENTI E INDAGINI IVA COMP.	€ 14.569,57	€ 14.569,57
IMPREVISTI IVA COMP.	€ 123.022,27	€ 123.022,27
SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI IVA COMP.	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SPESE PUBBLICITA', ANAC E SPESE D'APPALTO	€ 16.836,00	€ 16.836,00
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 6.100,00	€ 6.100,00
ARROTONDAMENTI	€ 9,68	-
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 1.733.390,28	€ 1.729.750,61
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	€ -
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ -	€ 1.729.750,61

con un nuovo importo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari ad € 1.729.750,61.

Preso atto che gli oneri risultanti dall'aggiornamento del presente quadro economico rispetto alla previsione iniziale potrebbero incidere sulla finanziabilità di ulteriori progetti, come anche

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

ribadito all'interno del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella seduta del 22 dicembre 2020.

Richiamata la propria precedente ordinanza 21 febbraio 2019, n. 466, ed in particolare il punto 5. del dispositivo, con il quale si riservano € 23.450.000,00 per l'attuazione degli interventi approvati con la medesima Ordinanza, fra i quali quello in argomento, mediante gli stanziamenti previsti all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed oggetto del contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Moglia per la realizzazione del progetto denominato «Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Rodari di Moglia» (identificativo AP_PUB_03) un contributo provvisorio, aggiornato alla luce della documentazione integrativa pervenuta, pari ad € 1.729.750,61, importo che trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate sul conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestata al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sugli stanziamenti derivanti dal succitato mutuo C.D.P. s.p.a. in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n.205, cap. n. 7777.

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2021.0002913 del 14 dicembre 2021, con cui il Comune chiede un acconto relativo alla somma confermata.

Dato atto che il contratto di Mutuo sopracitato stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. prevede modalità specifiche di erogazione del contributo.

Dato atto che, in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, si sono tenuti incontri operativi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., finalizzati alla definizione delle modalità di rendicontazione parziale delle spese sostenute con le risorse derivanti dal mutuo in parola.

Preso atto delle prescrizioni ricevute, le quali – per l'intervento in argomento – in sintesi sono così riassumibili:

- è consentito il cofinanziamento dei progetti con fondi derivanti dal Mutuo e altri Fondi nella disponibilità del Commissario;
- la rendicontazione della spesa può avvenire solo per stati di avanzamento di lavori effettivamente eseguiti e quietanzati, fatta salva la quota del 20%, erogabile in anticipazione.

Atteso che tali modalità, essendo differenti dalle regole in uso fino ad oggi individuate, impongono un aggiornamento delle modalità di erogazione utili al finanziamento di interventi la cui copertura economica sia garantita con le risorse derivanti dal Mutuo stesso.

Ritenuto di dover rimandare a successivo atto l'esatta definizione delle modalità di rendicontazione a stato di avanzamento lavori per gli interventi finanziati con il mutuo in parola, limitandosi in questa fase alla erogazione della sola anticipazione per come consentita.

Dato atto che, per il contributo assegnato, al Comune di Moglia, spetta pertanto un'anticipazione fino al massimo del 20% della somma rimodulata per un importo pari a € 345.950,12.

Ricordato che al Comune di Moglia, con decreto del Soggetto Attuatore n.91 del 20 giugno 2019, è già stata erogata la somma di € 76.750,00 a titolo di anticipazione del 5% per la progettazione.

Ritenuto pertanto opportuno liquidare al Comune di Moglia, sulla scorta di quanto previsto dal contratto di Mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, la somma di € 269.200,12 quale quota di anticipazione fino al 20% dell'importo a carico del Commissario delegato per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, detratto l'importo di € 76.750,00 già ricevuto.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli

interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;

- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119 che approva, da ultimo, le «Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di assegnare al progetto presentato dal Comune di Moglia relativo all'intervento denominato «Intervento di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna Rodari di Moglia», identificativo AP_PUB_03 – CUPJ27G1700080005, un nuovo contributo provvisorio di € 1.729.750,61, aggiornato alla luce della documentazione integrativa pervenuta e relativa all'intervento di «sostituzione impianto di climatizzazione invernale»;

2. di imputare la suddetta somma alle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui Fondi accreditati in forza della sottoscrizione con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. del più volte citato mutuo stipulato ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n. 7777;

3. di procedere alla contestuale revoca della propria precedente Ordinanza n.706 del 10 settembre 2021;

4. di liquidare al Comune di Moglia, sulla scorta di quanto previsto dal contratto di Mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149, la somma di € 269.200,12 quale quota di anticipazione fino al 20% dell'importo del contributo concesso, da accreditarsi sul conto di tesoreria unica del Comune di Moglia n.180366, a valere sulle risorse di cui al punto 2.;

5. di incaricare il Soggetto Attuatore di procedere all'erogazione del contributo una volta trasmessa la prevista rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Ente beneficiario e ravvisatane la regolarità;

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Moglia, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post- eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 726 del 20 dicembre 2021
Ordinanza 308 del 19 aprile 2017 - Approvazione del nuovo contributo definitivo per il progetto del comune di San Giacomo delle Segnate dei «Lavori di ristrutturazione e ridestinazione funzionale del complesso di edifici della scuola dell'infanzia» - ID49 - CUP: D51H16000030001 - a seguito di perizia di variante

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con l'articolo 15, comma 6°, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n.122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Visti

- l'ordinanza del Commissario Delegato del 19 aprile 2017 n. 308 inerente al finanziamento del progetto dei «Lavori di ristrutturazione e ridestinazione funzionale del complesso degli edifici della scuola dell'infanzia» ID 49, con cui il Commissario Delegato ha approvato il progetto esecutivo in oggetto con un contributo complessivo provvisorio pari a € 788.630,80;
- il decreto n. 101 del 5 luglio 2019 avente per oggetto l'approvazione del contributo definitivo dopo la gara d'appalto

del progetto dei «lavori di ristrutturazione e ridestinazione funzionale del complesso di edifici della scuola dell'infanzia», del comune di San Giacomo delle Segnate - ID49, con cui il Soggetto Attuatore:

- ha determinato la quota definitiva a carico del Commissario Delegato in € 788.630,80;
- ha liquidato la somma di € 354.815,40, così calcolata al netto della quota di anticipazione del 5% per la progettazione pari a € 39.500,00, quale anticipazione fino al 50%.

Visto inoltre il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Richiamato nello specifico il punto 7 «varianti di progetto» del sopra richiamato decreto n. 119/2020, con cui si definisce la modalità per la valutazione delle perizie di variante.

Dato atto che il Comune di San Giacomo delle Segnate, con nota acquisita a prot. n C1.2021.2527 del 29 ottobre 2021, ha richiesto il finanziamento di una perizia di variante consistente nelle seguenti voci:

- rimozione e smaltimento di alberature esistenti a seguito di crescita incontrollata che ha causato criticità di stabilità delle stesse oltre a impedimenti all'utilizzo della gru;
- rimozione di una parete in aderenza a seguito di crollo;
- ritrovamento rifiuti da conferire in discarica;
- maggiori attività di scavo;
- variazione progettuale: installazione di pluviali a scomparsa silenziati al posto di quelli previsti in progetto in pvc e revisione prezzi per la fornitura del sistema di facciata in policarbonato necessario per la realizzazione del tamponamento esterno del vano scale e della facciata verso la campagna dell'edificio dell'archivio.

Valutato dalla Struttura Commissariale che la maggiorazione del contributo richiesta dal Comune, a seguito della perizia di variante e della rimodulazione delle somme a disposizione, porta ad un aumento pari ad € 63.745,00 (Iva compresa)

Valutato quindi il nuovo quadro economico e ritenuto ammissibile come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO DOPO L'APPALTO E LA VARIANTE	QUADRO ECONOMICO AMMESSO DOPO L'APPALTO E LA VARIANTE
LAVORI IN APPALTO	€ 679.500,00	€ 679.500,00
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 67.950,00	€ 67.950,00
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 64.000,00	€ 64.000,00
LAVORI IN ECONOMIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00
IMPREVISTI CON IVA	€ -	€ -
SEGGIO COMMISSIONE GARA	€ 4.500,00	€ 4.500,00
ANAC	€ 377,00	€ 377,00
SPESE PUBBLICITÀ	€ 1.500,00	€ 1.500,00
SPESE PER PARERI E ACCATASTAMENTI	€ 4.500,00	€ 4.500,00
PROVE, RELEZIONE GEOLOGICA E ANALISI STRATIGRAFICHE	€ 3.111,00	€ 3.111,00
ALLACCIAMENTI	€ 7.620,80	€ 7.620,80
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 838.058,80	€ 838.058,80

Dato atto che le perizie di variante, le modifiche al quadro economico e la richiesta di quota parte dei maggiori oneri sono state oggetto di valutazione da ultimo nel Comitato Tecnico Scientifico del 14 dicembre 2021, ottenendo il parere favorevole al finanziamento.

Valutato congruo, pertanto, un contributo definitivo a carico del Commissario delegato pari a € 838.058,80 in aumento rispetto alla precedente previsione per un importo pari ad € 49.428,00 di maggiori oneri a carico del Commissario Delegato.

Verificata l'ulteriore disponibilità di cassa sulle risorse trasferite al Commissario delegato aperto presso la Banca d'Italia, Sezio-

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

ne di Milano, intestato al Commissario stesso, e più specificatamente a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 440, della legge n. 208/2015, capitolo 7452 per un importo pari ad € 49.428,00.

Ritenuto pertanto, alla luce delle disposizioni vigenti di poter ammettere a finanziamento il nuovo quadro economico come sopra valutato e corretto, con un contributo definitivo a carico del Commissario Delegato pari € 838.058,80.

Ricordato che il Soggetto Attuatore ha già erogato al Comune di San Giacomo delle Segnate acconti per un importo pari a complessivi € 394.315,40.

Dato atto pertanto che la copertura finanziaria del presente intervento è stata individuata sulle risorse trasferite al Commissario delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente:

- per € 483.243,40 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge n.208/2015;
- per € 354.815,40 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 78/2015.

Richiamate

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

1. di approvare il nuovo quadro economico come segue:

	QUADRO ECONOMICO AMMESSO DOPO L'APPALTO E LA VARIANTE
LAVORI IN APPALTO	€ 679.500,00
IVA 10% SU LAVORI IN APPALTO	€ 67.950,00
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 64.000,00
LAVORI IN ECONOMIA	€ 5.000,00
IMPREVISTI CON IVA	€ -
SEGGIO COMMISSIONE GARA	€ 4.500,00
ANAC	€ 377,00
SPESE PUBBLICITA'	€ 1.500,00
SPESE PER PARERI E ACCATASTAMENTI	€ 4.500,00
PROVE, RELEZIONE GEOLOGICA E ANALISI STRATIGRAFICHE	€ 3.111,00
ALLACCIAMENTI	€ 7.620,80
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 838.058,80

2. che il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato per l'intervento in oggetto sia rideterminato in € 838.058,80, in aumento rispetto alla precedente previsione di spesa per un importo pari a € 49.428,00;

3. che il quadro economico sopra approvato ed i relativi importi sopra definiti sostituiscono integralmente quanto precedentemente approvato con il decreto n. 101/2019;

4. che la spesa di cui al punto 2, pari a € 838.058,80, trova copertura sulle risorse trasferite al Commissario delegato sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente:

- per € 483.243,40 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge n.208/2016, risorse già erogate a titolo di anticipo per la progettazione con il Decreto del Soggetto Attuatore n.56 del 8 aprile 2016;
- per 354.815,40 € sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 78/2015;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di San Giacomo delle Segnate e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 727 del 20 dicembre 2021

Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 16 - Interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato ulteriore proroga della data di conclusione per un intervento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- n. 15 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*» e ss.mm.ii.;
- n. 16 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e ss.mm.ii.;
- n. 232 del 8 luglio 2016 «*Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii. - Dilazione dei termini di fine lavori, in seguito alla Decisione C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 relativa all'Aiuto di stato SA.44034 (2016/N)*»;
- n. 301 del 24 marzo 2017 «*Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'Ordinanza Commissariale n. 13 - Presa d'Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria*» con la quale sono state stabilite le modalità per presentare la domanda sull'ordinanza corretta per 17 cittadini che si erano vista bocciata la richiesta di ricostruzione della propria abitazione, a causa del fatto che la loro istanza era stata presentata su un'ordinanza sbagliata;
- n. 312 del 27 aprile 2017 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifiche.*» con la quale sono stati stabiliti fra l'altro i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa per le

ordinanze n. 15 e 16 compatibilmente con i termini di validità dei Regimi di Aiuto di Stato;

- n. 381 del 16 aprile 2018 «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento al termine di fine lavori e di rendicontazione*», con la quale sono stati ulteriormente rideterminati i termini ultimi di fine lavori e di rendicontazione della spesa;
- n. 392 del 7 giugno 2018, «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*», con la quale sono state impartite le prime disposizioni utili alla conclusione dei procedimenti inerenti gli interventi soggetti alle notifiche di Aiuti di Stato per il Settore Agricoltura ed Agroindustria;
- n. 398 del 27 giugno 2018 «*Ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento» - Rettifica*»;
- n. 427 del 9 ottobre 2018, «*Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - Terzo provvedimento*» con la quale sono state impartite le indicazioni finali, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE attraverso il deposito dei contributi su conti vincolati aperti presso le Banche al fine di rendicontare entro i termini la cifra complessiva alla Commissione UE;
- n. 441 del 7 novembre 2018 «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quarto provvedimento*» con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni d'urgenza, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato ed in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. Le ulteriori disposizioni si sono rese necessarie dopo l'incontro avuto con il MEF ed a fronte del mancato inserimento dei necessari emendamenti di legge al d.l. 95/2012 nel Decreto Genova;
- n. 450 del 10 dicembre 2018, «*Ulteriori disposizioni attuative urgenti per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria - Quinto provvedimento*» con la quale vengono fornite le ultime indicazioni, utili alla conclusione delle attività di erogazione dei contributi - entro le scadenze delle notifiche Aiuti di Stato - in favore delle imprese attive nei settori Agricoltura e Agroindustria, secondo gli accordi presi con la Commissione UE. In particolare è concessa un brevissima proroga ai beneficiari ed alle banche per concludere le operazioni di apertura dei conti vincolati e di sottoscrizione delle richieste di utilizzo a Cassa Depositi e Prestiti, in armonia con l'Addendum alla Convenzione ABI-CdP sottoscritto il 4 dicembre 2018;
- n. 511 del 6 settembre 2019, «*Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 con riferimento alle proroghe di fine lavori e termini di rendicontazione per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato.*» con la quale sono stati modificati i termini di conclusione e rendicontazione degli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato per le ordinanze n. 13, 15 e 16 e precisando che i medesimi termini valgono anche per gli interventi individuati nell'allegato all'ordinanza n. 441, così come per quelli approvati con l'ordinanza n. 301, i cui beneficiari abbiano aderito alla procedura speciale d'urgenza per il settore agricoltura e agroindustria di cui alle ordinanze nn. 392, 398 e 427 e loro s.m.i..;
- n. 581 del 26 giugno 2020, «*Disposizioni urgenti relative agli adempimenti necessari alla liquidazione degli interventi as-*

Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 28 dicembre 2021

soggettati alla normativa sugli aiuti di stato in agricoltura, aderenti alla procedura speciale di cui all'art. 3-bis comma 4-bis del d.l. n. 95/2012, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i.» con la quale sono stati confermati i termini per la conclusione degli interventi individuati dall'Ordinanza n. 511, modificando il termine per la rendicontazione per le imprese dei settori Agricoltura e Agroindustria al fine di rispettare il termine ultimo di validità del conto vincolato per il settore agricoltura allora fissato al 31 dicembre 2020;

- n. 604 del 24 settembre 2020, «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 - Proroga di fine lavori per gli interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato.» con la quale sono stati stabiliti nuovi termini di chiusura dei progetti assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato e un termine ultimo per la rendicontazione dei progetti del settore agricolo in deroga alla norma generale;
- n. 648 del 26 febbraio 2021, «Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, modifiche ed integrazioni all'ordinanza commissariale n. 16 - Interventi assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato ulteriore proroga della data di conclusione per due interventi.», con la quale sono stati stabiliti nuovi termini di chiusura dei progetti assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato e un termine ultimo per la rendicontazione dei progetti del settore agricolo in deroga alla norma generale.

Dato atto del fatto che, tra l'altro, l'ordinanza n. 648 ha stabilito che il termine per la conclusione dell'intervento RCR27800 di «Benedusi Carlo» per «Fabeko s.r.l.» sia stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2021;

Ricordato che l'ordinanza Sindacale con la quale sono stati concessi i contributi per la ricostruzione a vantaggio dell'intervento RCR27800 di «Benedusi Carlo» per «Fabeko s.r.l.» è la n. 338 del 22 maggio 2017.

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Moglia, protocollo n. 10867 del 27 novembre 2021, con la quale è richiesta un'ulteriore proroga del termine ultimo di fine lavori per l'intervento dell'intervento RCR27800 di «Benedusi Carlo» per «Fabeko s.r.l.» al 4 maggio 2022, accogliendo le motivazioni del beneficiario per cui sarebbe necessario ulteriore tempo per la conclusione dell'intervento in parola, a causa di problemi nell'approvvigionamento delle materie prime - con particolare riferimento ai serramenti ed agli impianti meccanici.

Atteso che la proroga di fine lavori di cui al presente atto può riguardare le parti di intervento assoggettate alla normativa sugli *Aiuti di Stato*;

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*, ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di concedere un'ulteriore dilazione del termine di fine lavori, fino al 4 maggio 2022, per la parte assoggettata alla normativa sugli aiuti di stato, in deroga al termine già derogato di cui all'ordinanza n. 648 ed a quanto stabilito all'articolo 2 comma 10 bis dell'ordinanza n. 16, in favore del richiedente sig. Carlo Benedusi per «Fabeko s.r.l.» per la conclusione dell'intervento RCR27800;

2. di trasmettere il presente atto al Comune di Moglia per la comunicazione al Beneficiario;

3. di pubblicare la presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana